

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> Senato) .....	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	18
GIUSTIZIA (II) .....	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	31
DIFESA (IV) .....	»	79
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	85
FINANZE (VI) .....	»	98
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	109

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.**

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	<i>Pag.</i>	117
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	120
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	135
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	152
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	155
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	163
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	215
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA .....	»	257
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	258

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 3

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

*Mercoledì 9 luglio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

#### **La seduta comincia alle 13.15.**

**Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 2 luglio 2014.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che il deputato Galan, nella giornata di ieri, ha trasmesso un'ulteriore breve nota difensiva corredata da alcuni allegati, che è stata immediatamente messa a disposizione dei colleghi.

Ricorda che, in base all'organizzazione dei lavori concordata nella scorsa seduta in funzione dell'esigenza di concludere l'esame del documento entro il termine – non ulteriormente prorogabile – dell'11 luglio 2014, in data odierna avranno luogo gli interventi di tutti i deputati che desiderano partecipare alla discussione.

Nella seduta già convocata per domani, giovedì 10 luglio 2014, alle ore 13,15, avrà quindi luogo la votazione finale previe

dichiarazioni di voto, per le quali fissa un tempo massimo di intervento pari a cinque minuti per ciascun componente.

Giulia GRILLO (M5S) rileva come, dall'ordinanza del giudice e dagli ulteriori atti a disposizione della Giunta, emerge un quadro di particolare gravità. Agli occhi dell'opinione pubblica si configurano i contorni di un fenomeno criminale di dimensioni assai notevoli, protrattosi per oltre un decennio, che ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti. Ne costituisce testimonianza l'applicazione di misure cautelari per ben trentacinque indagati, nonché lo svolgimento di procedimenti giudiziari paralleli, diversi dei quali già conclusi con condanne che hanno confermato ed accertato reati e responsabilità penali a fronte di risultanze probatorie ritenute evidentemente fondate.

Vi sono quindi motivi per ritenere che la ricostruzione proposta dagli organi giudiziari sia del tutto plausibile. Appare, in particolare, provato che vi era un collaudato meccanismo di frodi fiscali e di costituzione di fondi extra bilancio funzionali a costituire provviste usate per ottenere illeciti vantaggi dai diversi esponenti politici coinvolti. È di questi giorni la notizia dell'arresto dell'ex deputato Milanese, il cui nome compare nell'ordinanza per aver ricevuto una consistente somma di denaro in cambio del suo intervento sul

CIPE e sul Governo *pro tempore* per la delibera che assegnava fondi al progetto MO.S.E.

Nell'ordinanza in oggetto sono evidenziate erogazioni di denaro – ma anche di altre utilità, che vanno dal pagamento di vacanze ad interventi di vario genere nel loro percorso di carriera – a favore di taluni soggetti coinvolti. Si riferisce, ad esempio, agli elementi svelati dall'inchiesta in merito alla designazione del Magistrato delle acque e all'operato di esponenti della Corte dei conti, le cui determinazioni risultano essere state quanto meno concordate con i soggetti destinatari della loro azione di controllo.

Genera sicuramente perplessità la circostanza che tra i principali protagonisti figurino un personaggio come Baita, già noto alle cronache per vicende legate al fenomeno di *Tangentopoli*, risalente a più di vent'anni fa. Gli organi di informazione hanno perfino riportato che a tale soggetto sono riconducibili quasi trecento conti correnti bancari e che sia in possesso di *software* in grado di proteggere le operazioni commerciali effettuate in via telematica.

Ancor più allarmante il fatto che – a quanto pare – il gruppo Mantovani si fosse dotato di una struttura istituzionalmente dedicata ad agire sui titolari di poteri pubblici al fine di tutelare i propri interessi in modo illecito e di proteggere le società ad esso aderenti perfino dai controlli delle forze dell'ordine.

Giancarlo Galan, per numerosi anni Governatore del Veneto, non sembra certamente estraneo a questo contesto di gravi illeciti, così come il suo stretto collaboratore, l'assessore Chisso.

Gli elementi a carico del deputato discendono dall'incrocio di numerose deposizioni tra loro concordanti, che hanno trovato riscontro in altre attività investigative e in documenti acquisiti agli atti. Si limita a ricordare come l'ingegner Mazzacurati abbia addirittura affermato che Galan era « a libro paga » del Consorzio Venezia Nuova.

Negli atti si ricostruiscono dazioni di denaro di rilevante entità, partecipazioni

azionarie tramite prestanome acclarate su base documentale e, finanche, suoi ipotetici interessi in investimenti nel mercato indonesiano curati dal suo commercialista, anch'egli colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Non può, pertanto, in alcun modo essere ipotizzabile un intento persecutorio nei suoi confronti.

Tra gli addebiti, quello che appare politicamente più significativo – a suo avviso – risulta essere la modifica delle responsabilità concernenti gli organi di controllo. L'ordinanza rileva che l'attribuzione della Presidenza Commissione VIA al Settore Infrastrutture, avviene in violazione della Legge Regionale 10/99, che ne prevede l'attribuzione al Settore Ambiente. Analogamente, Giancarlo Galan avrebbe estromesso un organo di controllo terzo, ovvero l'I.S.P.R.A. – emanazione del Ministero dell'Ambiente – dal monitoraggio dei lavori del MO.S.E. Entrambe le decisioni testimoniano un abuso delle sue funzioni e risulta che abbiano portato addirittura ad una censura degli organi competenti dell'Unione Europea.

Altrettanto grave è che gli effetti di queste deliberazioni anomale – così le definisce il giudice – non sono stati rimossi, circostanza che, presumibilmente, comporterà un'ulteriore procedura di infrazione a livello europeo. Peraltro, non risulta che siano nemmeno rimossi i funzionari regionali coinvolti che, anzi, sono tornati in servizio sia pure con altri incarichi.

Soffermandosi sulle motivazioni adottate dal giudice a sostegno della misura cautelare della custodia in carcere, evidenza come – per quanto detto – il rischio di perpetuazione dei fenomeni corruttivi è decisamente elevato. Al riguardo, è innegabile che Galan continui a godere di una rete di rapporti tali da poter comunque incidere nell'esercizio di funzioni pubbliche. E ciò assume rilevanza se si considera che una delle contestazioni nei suoi confronti riguarda anche l'appoggio all'approvazione di *project financing* proposti da aziende del gruppo Mantovani nelle quali aveva diretti interessi personali.

Segnala che i suddetti *project financing* riguardano l'esecuzione di lavori tutt'altro che marginali, tra i quali si può ricordare persino la costruzione di un ospedale.

Non ritiene utile soffermarsi, infine, su altri capi di imputazione, quali ad esempio quelli relativi agli oneri di ristrutturazione della sua abitazione, né sulle argomentazioni difensive prodotte in Giunta dal deputato interessato, reputando che non siano decisive in ordine alle valutazioni di competenza della Giunta, su cui si riserva, eventualmente, di ritornare in sede di dichiarazione di voto.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) intende svolgere alcune valutazioni riservandosi comunque di approfondire determinate problematiche in sede di dichiarazione di voto, auspicando di avere tempi anche più ampi di quelli indicati dal presidente.

Esprime preliminarmente tutte le sue perplessità per le affermazioni – rese poc'anzi dalla collega Grillo – secondo cui la vicenda concernente il deputato Galan assumerebbe una rilevanza di natura politica più che giuridica.

Considera, infatti, che il compito della Giunta, al di là dell'appartenenza politica dei suoi componenti, sia quello di esaminare gli atti processuali e le problematiche di carattere giudiziario e di fondare le proprie determinazioni basandosi esclusivamente sui profili giuridici delle questioni.

A tal proposito, confessa di essere rimasto fortemente deluso dalla decisione assunta a suo tempo dalla Giunta di autorizzare la custodia in carcere del deputato Genovese. A suo avviso, alla base di tale decisione – principalmente per quanto concerne la scelta di voto del gruppo di appartenenza del deputato interessato – hanno prevalso ragioni di natura prettamente politica su quelle squisitamente tecnico-giuridiche che avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito. Ne è prova il fatto che l'onorevole Genovese è stato trattenuto in carcere per due soli

giorni, essendo stata poi disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Tale vicenda rafforza in lui il convincimento che vi sia da parte di alcuni magistrati un uso distorto delle misure cautelari, di fronte al quale è compito della Giunta valutare in modo serio e approfondito la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per la loro applicazione.

Pur non volendo apparire come pregiudizialmente orientato, sottolinea che la problematica sopra evidenziata è particolarmente avvertita dal suo gruppo che ha spesso costituito l'obiettivo di strumentali azioni giudiziarie.

Con riferimento alla domanda in esame, osserva preliminarmente che la procura di Venezia ha svolto a suo avviso una buona indagine fondata per alcuni aspetti su solidi elementi. Tuttavia, si domanda se la custodia in carcere rappresenti la misura cautelare più adeguata nei confronti dell'onorevole Galan, tenuto conto che egli non riveste più da anni la carica di presidente della Regione e del notevole lasso di tempo trascorso dal compimento dei fatti che gli vengono contestati.

Invita, quindi, i colleghi a riflettere in particolare su tre aspetti.

In primo luogo, segnala che la nuova formulazione dell'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, a seguito della novella introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2014, fissa il principio secondo cui non può più applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni. Nel sottolineare come la predetta modifica sia condivisa da un ampio spettro di forze politiche, osserva che, anche qualora venissero accertati i reati contestati all'onorevole Galan, egli è incensurato ed è nelle condizioni di ricorrere ad uno dei riti abbreviati. Se si tiene conto, altresì, delle attenuanti speciali sicuramente applicabili

in questo caso, l'eventuale condanna nei suoi confronti sarà certamente inferiore ai tre anni di reclusione.

In secondo luogo, pone l'attenzione sul fatto che l'iscrizione dell'onorevole Galan nel registro delle notizie di reato è avvenuta il 17 aprile 2013, vale a dire alcuni mesi dopo le deposizioni della sua ex segretaria Claudia Minutillo e dall'emersione di elementi a carico di Giancarlo Galan. Il codice impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente la persona interessata nel registro degli indagati e tale obbligo è rimasto invece a lungo inadempito.

Manifesta, infine, le sue perplessità in merito alla pubblicazione da parte di alcuni organi di stampa del contenuto degli interrogatori svolti nell'ambito dell'indagine ancor prima che gli atti stessi fossero messi a disposizione delle parti e dello stesso giudice procedente.

In particolare, con riferimento alla vicenda della ristrutturazione della villa di Cinto Euganeo, ricorda che Giancarlo Galan ha sostenuto essersi conclusa già nel 2007, circostanza che smentisce l'accusa nei suoi confronti; su questo aspetto si sofferma anche l'ultima nota difensiva trasmessa, citando la testimonianza resa da un collaboratore dell'architetto che si occupava dei lavori, assunta dai pubblici ministeri solo lo scorso 24 giugno e non comunicata né alle parti né al giudice procedente. Si chiede per quali ragioni non è ritenuto credibile il citato testimone – vale a dire colui che ha eseguito la ristrutturazione – mentre vengono considerate attendibili le dichiarazioni rese da Baita.

Nel riservarsi di evidenziare ulteriori incongruenze in sede di dichiarazione di voto, sottolinea la necessità di pervenire con coscienza ed obiettività ad una decisione scevra da condizionamenti ideologici e da eventuali pressioni – soprattutto mediatiche – di matrice giustizialista.

In caso contrario ne risulterebbe a suo avviso svilita, se non del tutto annullata, la funzione di garanzia della Giunta. Questa, nel caso in esame, è chiamata ad esprimersi sulla esistenza del *fumus persecu-*

*tionis* attraverso la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura cautelare più afflittiva, quale l'arresto. L'esigenza di un'attenta verifica di tali presupposti si pone in termini ancora più stringenti nel caso di specie, se si considera che tale misura non è stata richiesta o è stata prontamente revocata nei confronti di alcuni coindagati che si trovano ormai da tempo in regime di libertà, finanche al di fuori dal territorio nazionale.

Antonio LEONE (NCD), richiama preliminarmente l'attenzione dei membri della Giunta sul delicato ruolo di preminente rilevanza costituzionale di quest'organo. Le sue decisioni non si riflettono esclusivamente sulla posizione del singolo deputato interessato alla deliberazione, ma declinano un principio costituzionale dettato a tutela dell'istituzione parlamentare.

Trattandosi, a suo avviso, di un principio ineludibile di protezione della sfera di indipendenza del potere legislativo da altri poteri dello Stato, ha sempre coerentemente ispirato il suo comportamento all'applicazione del medesimo, indipendentemente dall'appartenenza politica del deputato per il quale viene chiesta la carcerazione preventiva.

Richiamando alcune riflessioni già svolte dal collega Chiarelli nel suo intervento, si chiede se vi siano, nel caso di specie, le condizioni per superare i dubbi sulla presenza del *fumus persecutionis*, dal momento che in più fasi del procedimento giudiziario sono emersi evidenti indici sintomatici di vizi procedurali gravi.

Si chiede ulteriormente se essi siano tali da configurare *fumus persecutionis* in senso oggettivo, che, per costante giurisprudenza parlamentare, si ravvisa quando l'azione giudiziaria è « oggettivamente ingiusta », in quanto assume una direzione distorta e volta a colpire l'esponente politico ben al di là delle esigenze di accertamento delle responsabilità penali. Non viene, quindi, in discussione alcun intento persecutorio soggettivo da parte



dell'autorità giudiziaria, ma oggettivi indici sintomatici di uno sviamento della funzione, che di seguito riassume.

Il primo consiste nel rifiuto dei pubblici ministeri di aderire alla richiesta di Galan di esporre la sua versione dei fatti. È agli atti la richiesta con cui Galan chiede di interloquire con l'autorità giudiziaria. Tiene a segnalare che non si dichiara disponibile solo a rendere spontanee dichiarazioni, ma chiede di essere sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio.

Pertanto, la motivazione con cui viene rigettata tale istanza è inconferente: si legge che « il fine difensivo di dichiarazioni spontanee – per loro stessa natura dispersive e incomplete – ben può essere perseguito attraverso il deposito di una articolata e documentata memoria », ma nulla si dice invece sulla possibilità di svolgere un vero interrogatorio.

Tale circostanza insospettisce in quanto sembra sottendere che la volontà degli organi inquirenti sia quella di ascoltare il deputato solo nella situazione di soggezione dovuta alla carcerazione. Ma ciò, oltre a non essere degno di uno Stato di diritto, rivela inequivocabilmente l'intento oggettivamente persecutorio.

Il secondo è rappresentato dalla circostanza che di fronte alla Giunta si sia palesato un grossolano e gravissimo errore non tanto della magistratura quanto degli apparati di polizia, e segnatamente della Guardia di finanza, struttura in cui peraltro, anche per ragioni familiari, dichiara di avere grande fiducia.

Tuttavia, gli esiti degli accertamenti patrimoniali sulla famiglia Galan sono assolutamente falsati: non solo non vengono calcolati i suoi averi nel periodo precedente al 2000 ma addirittura – e ciò appare particolarmente grave – non sono compresi introiti che erano dovuti per legge da aziende private e da enti pubblici e che, più di ogni altro cespite patrimoniale, potevano e dovevano facilmente essere computati dalla polizia giudiziaria.

Un ulteriore indice sintomatico dell'irregolare svolgimento del procedimento

giudiziario consiste nella inspiegabile omissione di qualsiasi valutazione sulla maturazione della prescrizione.

Rileva come già dalla prima lettura dell'ordinanza ciascun membro della Giunta si è posto il quesito se fosse o meno maturata la prescrizione di gran parte dei fatti contestati, risalendo alcuni di essi allo scorso decennio (dal 2005 in poi). Orbene, da nessun elemento recato nell'ordinanza traspare l'avvenuta interruzione del decorso della prescrizione.

Se così fosse, l'omessa archiviazione da parte dei pubblici ministeri non sarebbe solo un errore procedurale, ma costituirebbe un'ulteriore spia del *fumus persecutionis*, essendo acclarato che vi era consapevolezza dell'intervenuta prescrizione: nella richiesta di sequestro preventivo depositata dai Pubblici Ministeri infatti, l'individuazione del prezzo del reato è fissata solo sulla base dei fatti che non si sono ancora prescritti. Ciò legittima il sospetto che i fatti siano stati addebitati comunque all'onorevole Galan allo scopo precipuo di rendere più plausibile l'irrogazione della misura cautelare massimamente afflittiva.

Segnala, altresì, come la data di iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta tardivamente e senza nessuna comunicazione, né all'interessato né alla Giunta, ingenerando sospetti sul legittimo sviluppo delle indagini.

Né dalla copiosa documentazione trasmessa si può conoscere tale data. Tale informazione è stata resa nota alla Giunta ed al deputato interessato solo dopo reiterate richieste di quest'ultimo. L'ultima memoria difensiva presentata dice che l'iscrizione è avvenuta solo il 17 aprile 2013, dunque alcuni mesi dopo le deposizioni della sua ex segretaria, Claudia Minutillo, da cui emergevano elementi a suo carico.

Ma ciò non costituisce solo una ipotetica iscrizione tardiva, in violazione dell'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere « immediatamente » il nome della persona cui il reato è attribuito. Sorge infatti il sospetto che questo dato sia stato celato per poter indagare sul deputato ben oltre il termine che il codice fissa per lo

svolgimento e la chiusura delle indagini preliminari, salvo proroghe espresse e notificate all'interessato. È a tutti noto che le attività investigative condotte tardivamente saranno processualmente inutilizzabili.

Dunque si rivela, anche in questo caso, un'alterazione macroscopica delle regole poste a tutela del diritto alla difesa, costituzionalmente protetto. Costituisce un ennesimo sintomo di un atteggiamento investigativo che – in modo eufemistico – potremmo definire quantomeno disinvolto, ma in realtà altro non è se non oggettivamente persecutorio. Come già ha avuto modo di precisare, ha ragione Giancarlo Galan nell'escludere una volontà di persecuzione del giudice nei suoi confronti, ma sussiste comunque un evidente *fumus persecutionis* oggettivo.

Infine, la misura cautelare viene motivata in ragione del solito argomento del pericolo di reiterazione, che il Giudice per le indagini preliminari descrive in modo identico per tutti gli indagati che avrebbero ricevuto dazioni corruttive come « elevatissimo », anzi « certo ». Ha già avuto occasione di esprimere l'opinione secondo cui il pericolo di reiterazione dovrebbe essere cancellato tra i presupposti che legittimano la carcerazione preventiva, o – quanto meno – dovrebbe essere legato ad un giudizio prognostico del giudice basato sulla qualità e sugli elementi soggettivi del destinatario.

Sul punto, si limita ad osservare che il pericolo di reiterazione riguarderebbe condotte risalenti addirittura a tre o quattro anni fa e che il deputato interessato dal 2010 non riveste più la carica di Presidente della Regione. In altre parole, egli non è più in grado di delinquere, nemmeno se volesse.

Conclusivamente, rileva la necessità di uscir fuori da un equivoco in merito all'applicazione delle prerogative parlamentari. L'operatività della norma che tutela l'insindacabilità delle opinioni e dei voti dei membri delle Camere è stata drasticamente ridimensionata dall'interpretazione datane dalla Corte costituzionale nella sua costante giurisprudenza. Analoga operazione ermeneutica è stata

condotta dalla Suprema Corte in ordine al divieto di intercettare le comunicazioni dei parlamentari. Dubbi sulla legittimità delle norme a presidio del principio della autodichia di ciascuna Camera sono altresì formulati in una recente pronuncia della Consulta.

Per converso, nelle pieghe del recente decreto-legge in materia di pubblica amministrazione, il Consiglio Superiore della Magistratura ha, invece, ottenuto di sottrarre parzialmente le proprie deliberazioni al sindacato della giurisdizione amministrativa.

A suo avviso, anche avendo il coraggio di assumere posizioni non conformi alle populistiche campagne di stampa, occorre affermare la necessità per un sistema democratico di preservare istituti posti a tutela della libera esplicazione del mandato parlamentare, in quanto insostituibili forme di protezione del sistema democratico. Si trova costretto a richiamare alla memoria la decisione assunta appena due mesi fa in relazione alla carcerazione preventiva richiesta per l'onorevole Genovese e concessa dalla Camera. Ebbene, dopo soli due giorni, la misura cautelare è stata derubricata in arresti domiciliari. Ritiene che tale vicenda sia emblematica, anche per il fatto che la richiesta dell'Autorità giudiziaria esplicitamente escludeva l'esigenza di rifarsi ad intercettazioni delle conversazioni del deputato, salvo poi richiederne l'uso processuale pochi giorni dopo la deliberazione della Camera sull'arresto.

Invita, quindi, i membri della Giunta a riflettere sull'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione nel caso di specie, auspicando che prevalga un orientamento contrario alla concessione dell'autorizzazione richiesta.

Sofia AMODDIO (PD) ricorda che la Giunta non deve valutare se sussistono i presupposti della misura cautelare massimamente afflittiva, ma solo se il GIP manifesta un intento persecutorio verso quel determinato parlamentare in ragione soprattutto della funzione che riveste.



Nel caso in esame non ravvisa alcun *fumus persecutionis* da parte del GIP. Quest'ultimo non richiede la custodia cautelare in carcere solo per il parlamentare Galan, ma per tutti i soggetti indagati di corruzione, con una motivazione da cui non trapela nessun intento persecutorio, e che anzi equipara la condotta del deputato Galan a quella di altri indagati.

Secondo la motivazione dell'ordinanza, per diversi anni, numerosi soggetti – compreso l'onorevole Galan – hanno gestito pubblici uffici, hanno lucrato benefici personali di vario genere, ricevendo denaro o partecipazioni societarie, anche per interposta persona.

Il giudice motiva la richiesta di misura cautelare con il pericolo di reiterazione, in quanto sarebbe ancora in grado di influire sulle scelte dei pubblici uffici ed in quanto – anche dopo aver lasciato l'incarico da Presidente della Regione – ha continuato ad essere pagato in virtù dei benefici che avrebbe potuto continuare ad assicurare, per il rilievo della sua posizione politica, essendo i funzionari regionali da lui conosciuti attualmente in carica.

Per escludere il *fumus persecutionis* da parte dell'Autorità giudiziaria, ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni in merito alle tesi difensive illustrate dall'onorevole Galan durante la sua audizione e riportate nelle memorie da lui depositate.

Nella sua prima memoria lamenta che il pubblico ministero non ha accolto la sua richiesta di interrogatorio non appena sui giornali sono apparse le prime indiscrezioni che si stava procedendo a interrogare Baita e la ex segretaria di Galan Minutillo.

È utile precisare, in questa sede, che nemmeno da questa circostanza può evincersi il *fumus persecutionis*, perché ai sensi dell'odierna legislazione la modalità di espletamento delle indagini è rimessa esclusivamente all'organo inquirente. In altre parole, nessun pubblico ministero ha l'obbligo di interrogare la persona nei cui confronti sta svolgendo le indagini. Ricorda che ancora oggi le indagini non sono chiuse. L'obbligo per il pubblico ministero di sentire l'imputato – solo su sua richie-

sta – nasce dal momento in cui l'indagato riceve l'avviso di conclusione delle indagini e non prima.

L'onorevole Galan scrive nella memoria di avere richiesto di rendere spontanee dichiarazioni anche dopo aver ricevuto la notifica dell'ordinanza. C'è una enorme differenza tra interrogatorio e spontanee dichiarazioni. Con le spontanee dichiarazioni, l'onorevole Galan può dire ciò che ritiene a lui utile, così come ha fatto in Giunta, ma non può essergli rivolta alcuna domanda, come diversamente avviene nell'interrogatorio. Anche per le spontanee dichiarazioni – in fase di indagini – non sorge alcun obbligo in capo né al GIP né al pubblico ministero.

Non si evince dagli atti alcun *fumus persecutionis*, nemmeno negli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza. L'onorevole Galan sostiene che la Guardia di finanza non ha tenuto conto di alcuni introiti – acquisiti da lecite attività nel periodo 1993/1994. Si sottolinea che, tuttavia, la Guardia di finanza ha monitorato il periodo tra il 2000 ed il 2010, che si sovrappone in parte al periodo relativo ai presunti reati a lui contestati.

Inoltre il giudice, nel richiedere la misura della custodia in carcere non tiene conto soltanto dei dati acquisiti dalla Guardia di finanza, ma si riferisce ai riscontri esterni provenienti dalle dichiarazioni accusatorie di numerosi soggetti (Buson, Baita, Minutillo e Mazzacurati).

Dai loro interrogatori, ad avviso del GIP, gli indizi risultano gravi e concordanti in quanto riferiscono di somme di denaro consegnate all'assessore regionale Renato Chisso e, per suo tramite, allo stesso deputato Galan, frutto di accordo corruttivo per favorire il Consorzio Venezia Nuova. In particolare, Giovanni Mazzacurati ha dichiarato che l'onorevole Galan, nel corso degli anni, era stipendiato dal Consorzio Venezia Nuova, con un milione di euro annui – previa costituzione di una provvista di fondi neri – al fine di avere l'appoggio della Regione per realizzare l'opera del M.O.S.E. e non avere ostacoli al rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale.

In merito al capo d'imputazione rubricato al numero 8), si esclude ancora la sussistenza dell'intento persecutorio in quanto il GIP si riferisce ai riscontri provenienti dagli interrogatori convergenti di Buson, Minutillo e Baita, dalle cui dichiarazioni si rileva che l'onorevole Galan faceva intestare alla società P.V.P. srl le quote detenute per suo conto da Paolo Venuti, suo commercialista, amico e prestanome.

Precisa, al riguardo, che il giudice motiva la richiesta della misura cautelare sul materiale probatorio acquisito dagli organi inquirenti.

Non rientra tra i poteri della Giunta valutare se era opportuno disporre una misura meno grave, perché tale giudizio spetta solo alla magistratura attraverso i motivi di gravame previsti dalla legge. L'onorevole Galan, infatti, avrebbe potuto impugnare l'ordinanza del GIP richiedendo direttamente una valutazione al Tribunale del riesame, ancor prima che decida la Giunta, ma ogni scelta in questo ambito riguarda, ovviamente, la sua strategia difensiva; non è comunque dalla gravità della misura che si richiede di eseguire che la Giunta può desumere la sussistenza del *fumus persecutionis*, perché essa deve essere proporzionale alla gravità dei fatti addebitati.

Giancarlo Galan, in sede di audizione, ha sostenuto che i reati rubricati al capo di imputazione numero 5) risultano prescritti e che quindi il GIP non poteva richiedere la misura custodiale per le condotte temporalmente collocate nel 2005. Rileva, tuttavia, che al deputato Galan viene contestata una dazione di ben un milione di euro annui anche per il periodo che va anche dal 2008 al 2011, ovviamente non colpite da prescrizione che, in ragione delle attuali pene edittali, matura dopo più di sette anni.

Inoltre Galan è chiamato a rispondere anche del reato di avere ricevuto denaro e quote della società Adria Infrastrutture che, in ragione della data dei fatti, non può essersi ancora prescritto.

Ancora non è ravvisabile il *fumus persecutionis* nemmeno nella circostanza

riferita dal deputato Galan, quando sostiene che i soggetti che lo accusano hanno un interesse a farlo.

Questi soggetti, infatti, non accusano soltanto Giancarlo Galan, ma anche loro stessi: operano quindi una chiamata di correo, dichiarando proprie responsabilità e fornendo elementi di riscontro che diversamente non sarebbero stati scoperti.

Dagli atti si evince, altresì, che l'onorevole Galan ha operato un versamento di 50 mila euro in un conto bancario da lui stesso aperto a San Marino. L'accusa, sulla base delle dichiarazioni della sua ex segretaria Claudia Minutillo, sostiene trattarsi del corrispettivo che Giancarlo Galan ha ricevuto per favorire il *project financing* della società Adria Infrastrutture.

Quest'ultimo ha ammesso di aver aperto il conto bancario, ma sostiene di non avere mai effettuato operazioni su questo conto e che il prelievo di 50 mila euro è avvenuto a sua insaputa.

Appare francamente poco plausibile l'affermazione dell'onorevole Galan secondo cui – in qualità di Governatore del Veneto – dopo avere stipulato un accordo commerciale con la Repubblica di San Marino, ha aperto un conto bancario per «operare un gesto simbolico a suggello dell'accordo» senza poi versare alcuna somma.

Analogamente, suscita perplessità l'affermazione circa la falsificazione della sua firma per operare – a sua insaputa – il suddetto prelievo. Se, da un lato, una banca può consentire a terzi di effettuare versamenti, dall'altro, appare più difficile che consenta di prelevare a chi non è titolare del conto o che si accontenti di una semplice delega.

Ha inteso richiamare tali elementi non certo per valutare la fondatezza delle accuse o le responsabilità penali, ma solo per evidenziare come l'Autorità giudiziaria abbia ricostruito con accuratezza un quadro indiziario grave. Ciò è sufficiente a ritenere sussistenti i presupposti legali per richiedere la misura cautelare e per fugare i sospetti che tale richiesta celi intenti persecutori.

Desidera, altresì, replicare ai colleghi che hanno fatto riferimento alla precedente deliberazione della Giunta relativa al deputato Genovese.

A suo avviso, non si può ritenere che l'organo parlamentare abbia commesso un errore per il solo fatto che due giorni dopo gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, né è possibile desumere da tale circostanza la sussistenza del *fumus persecutionis* nella richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Ribadisce che in quell'occasione la Giunta si è correttamente astenuta da ogni valutazione sulla scelta della misura cautelare più idonea. Peraltro, l'onorevole Genovese non è stato posto in libertà, ma agli arresti domiciliari dopo avere sostenuto l'interrogatorio, i cui contenuti non è dato sapere.

Si sofferma, infine, sugli effetti dell'entrata in vigore della modifica delle norme codicistiche in materia di misura cautelare in carcere, da cui, a suo giudizio, non può discendere alcuna valutazione sul *fumus persecutionis*.

Ciò per la semplice ragione che la richiesta è pervenuta ancor prima della adozione del decreto-legge e, in ogni caso, la nuova norma collega i suoi effetti ad un giudizio prognostico rimesso integralmente alla discrezionalità del GIP. Non può la Giunta sostituirsi al giudice nel valutare se l'onorevole Galan – qualora condannato – possa essere sottoposto ad una pena inferiore a tre anni, ovvero superiore, anche in virtù della applicazione della continuazione tra i reati e dell'entità della somma asseritamente percepita.

Antonio LEONE (NCD), replicando alla collega Amoddio, precisa che, nel suo intervento, ha fatto correttamente riferimento ai contenuti delle istanze avanzate dai legali del collega Galan ai pubblici ministeri, che si esprimono nei seguenti termini: « (...) sottoporre a interrogatorio l'indagato e comunque di consentire la presentazione spontanea dello stesso per rendere dichiarazioni (...) ».

Mariano RABINO (SCpI), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per i preziosi spunti offerti dal dibattito, ritiene di aver ormai maturato una posizione in merito alla domanda in esame. Alla luce degli elementi emersi sia dagli interventi dei colleghi sia dalla ulteriore nota difensiva, intende formulare una proposta motivata in modo articolato.

A tal fine si impegna a trasmettere informalmente a tutti i colleghi, entro la giornata odierna, il testo della proposta che presenterà formalmente nella prossima seduta, così da consentirne la conoscibilità in tempo utile per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto previste nella giornata di domani.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 10 luglio 2014, alle ore 13,15.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 (*Svolgimento conclusione*) ..... 12

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Michele BORDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.

#### La seduta comincia alle 20.15.

#### Sugli esiti del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014.

(*Svolgimento conclusione*).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Sandro GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*,

*con delega agli affari europei*, rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono i senatori Luis Alberto ORELLANA (Misto-Italia lavori in corso), Maria MUSSINI (Misto), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) e i deputati Mario MARAZZITI (PI), Vega COLONNESE (M5S), Rocco BUTTIGLIONE (PI), Khalid CHAOUKI (PD), nonché Michele BORDO, *presidente*.

Replica, infine, Sandro GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei*.

Michele BORDO, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

#### La seduta termina alle 21.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426-A Governo .....	13
---	----

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 9 luglio 2014.*

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**  
**C. 2426-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.30 alle 9.40, dalle 13.45 alle 14 e dalle 16 alle 16.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

- 7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
- 7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
- 7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
- 7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 14

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.**

**7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.**

**7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.**

**7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Simona VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, ricorda come nell'ultima seduta delle Commissioni è emersa la volontà di elaborare un testo unificato delle risoluzioni in esame.

Dichiara quindi la disponibilità del Governo a collaborare al fine di pervenire a tale risultato.

Enrico BORGHI (PD) nel richiamare le considerazioni espresse in audizione dal Ministro Galletti in materia, in particolare per quanto attiene alla situazione in Croazia, riterrebbe opportuno assumere le adeguate informazioni dal Governo, all'esito



delle quali poi potrebbe essere esperito il tentativo di predisporre un testo unificato delle risoluzioni in esame.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea la necessità che le Commissioni, prima di decidere di lavorare ad un eventuale testo unificato delle risoluzioni in discussione, siano messe in condizioni di conoscere il parere del Governo sui singoli atti di indirizzo.

Evidenzia al riguardo come le risoluzioni abbiano un contenuto per alcuni aspetti molto distante e quindi ritiene che anche al fine di valutare l'opportunità di giungere alla formulazione di un testo condiviso occorre conoscere le valutazioni del Governo sui singoli impegni.

Claudia MANNINO (M5S) rileva l'opportunità che il Governo esprima il parere di propria competenza sulle singole risoluzioni in esame; rileva che solo una delle risoluzioni in esame richiama l'esperienza e la situazione della Croazia, quindi non rileva la necessità di attendere particolari chiarimenti in merito dal Governo.

Filiberto ZARATTI (SEL) nell'auspicare la predisposizione di un testo unitario e condiviso, ritiene opportuno soprassedere, in attesa di tale testo, sull'espressione da parte del Governo del parere sulle singole risoluzioni in esame.

Gianluca BENAMATI (PD) nel concordare con le considerazioni svolte dai colleghi Borghi e Zaratti sull'importanza di giungere all'approvazione di un testo condiviso, ritiene che non si debba in questo caso considerare prevalente la procedura parlamentare rispetto al superiore interesse politico che, in questo caso, coincide con la necessità di compiere un ulteriore sforzo in vista del raggiungimento di un risultato.

Alessandro ZAN (Misto-LED) condivide l'opportunità di esperire il tentativo di predisposizione di un testo condiviso, giudicando pertanto inopportuna in tale sede l'espressione del parere da parte del

Governo sulle singole risoluzioni presentate.

Ermete REALACCI (PD) si associa nel giudicare auspicabile e necessario lo sforzo da parte dei singoli gruppi di pervenire ad un testo condiviso, tenendo peraltro conto sia degli elementi acquisiti nell'incontro con il ministro croato sia del testo della mozione approvata in materia al Senato.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come, in base a quanto risulta dal resoconto sommario dell'ultima seduta congiunta delle commissioni, già lo scorso 28 maggio ci si era lasciati con l'obiettivo di redigere un testo unificato delle risoluzioni in esame, volontà che ad oggi non si è trasformata in qualcosa di concreto. Insiste sulla necessità che il Governo si esprima in questa sede sulle singole risoluzioni al fine di consentire ai singoli gruppi parlamentari di comprendere quale sia l'orientamento dell'esecutivo sui singoli impegni contenuti negli atti di indirizzo presentati.

Manifesta un forte disagio circa la sensazione, che si è fatta sempre più netta in questi mesi, che il partito democratico in realtà non voglia arrivare all'approvazione di nessun atto di indirizzo condiviso, ma che piuttosto voglia continuare a prendere tempo.

Ermete REALACCI (PD), pur ritenendo pienamente legittima la richiesta avanzata dal collega Crippa, ribadisce l'auspicio di uno sforzo da parte delle Commissioni riunite al fine di pervenire ad un testo unitario delle risoluzioni in esame, in modo da sollecitare in tal modo la più ampia condivisione sullo stesso da parte del Governo.

Enrico BORGHI (PD) condivide quanto espresso dal presidente Realacci, rilevando la necessità di una precisa assunzione di responsabilità in caso di mancanza di volontà di un percorso unitario.

Maria Stella BIANCHI (PD) nel richiamare la rilevanza dell'incontro del Mini-

stro Galletti con l'omologo Ministro della Croazia, dichiara di farsi parte attiva al fine di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per pervenire a un testo condiviso.

Filiberto ZARATTI (SEL) ribadisce l'opportunità che il Governo non si esprima nella seduta odierna sulle singole risoluzioni, essendo verosimile che a quel punto si dovrebbe procedere alla votazione delle singole risoluzioni, vanificandosi così ogni tentativo di predisposizione di un testo condiviso.

Marco DA VILLA (M5S) sottolinea come da parte del Movimento 5 Stelle vi sia stata fino ad oggi grande disponibilità a collaborare in questi mesi di discussione. Ricorda come le risoluzioni in esame siano all'attenzione delle Commissioni da molto tempo e precisamente dal settembre 2013. È stata svolta un'approfondita attività istruttoria e ritiene che sia giunto il momento di conoscere la posizione del Governo sugli impegni contenuti nelle singole risoluzioni.

Nulla vieta che successivamente le Commissioni possano procedere alla redazione ed all'approvazione di un testo unificato, volontà dichiarata fin dalla seduta svoltasi in data 28 maggio ma che ad oggi non ha dato alcun risultato. Non ritiene che possa essere imputata al suo gruppo alcuna volontà di non voler giungere ad un risultato politico costruttivo e ribadisce in ogni caso la richiesta, già avanzata in apertura di seduta dal collega Crippa, di conoscere il parere del Governo almeno sul testo della risoluzione presentata dal suo gruppo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente della X Commissione*, rileva che le richieste che emergono dai vari gruppi sono diverse e occorre comunque prendere una decisione sul seguito da dare ai lavori delle Commissioni. Manifesta l'avviso che il percorso più lineare sarebbe procedere rapidamente, nel giro di una settimana o dieci giorni, alla redazione di un testo che possa raccogliere le maggiori istanze possibili da

presentare al Governo. È chiaro che, ove il tentativo di giungere ad una proposta condivisa non si concretizzasse, si procederà con l'esame delle singole risoluzioni.

Entrando più nel merito delle questioni fin qui evidenziate non ritiene che il più volte richiamato incontro con l'ambasciatore della Croazia possa rivelarsi determinante al fine di conoscere le posizioni di quel Paese sulla questione delle trivellazioni, posizioni che tra l'altro la X Commissione ha già avuto modo di conoscere in altra occasione; la Croazia ha manifestato apertamente l'intenzione di procedere, in piena autonomia, alle trivellazioni, ed è evidente che ciò che farà questo Paese si ripercuoterà anche sul nostro.

Il sottosegretario Simona VICARI condivide le considerazioni svolte dal presidente Epifani e sottolinea come la posizione esposta non appartenga solo alla Croazia ma anche altri Stati, come la Francia, la Spagna e la stessa Malta. Ricorda come presso il ministero dello Sviluppo economico sia stato istituito un tavolo tecnico per affrontare, durante il Semestre di presidenza europea dell'Italia la questione del recepimento della direttiva *off shore*, che dovrebbe recare tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle attività di prospezione petrolifera.

Davide CRIPPA (M5S) insiste nel richiedere il parere del governo sui singoli impegni contenuti nella risoluzione presentata dal suo gruppo politico: ciò non impedirebbe che le Commissioni decidano poi di rinviare la votazione delle risoluzioni ad altra seduta al fine di esperire il tentativo di elaborare un testo unificato condiviso. Ribadisce, ciò non di meno, il diritto dell'opposizione di conoscere il parere del Governo sul contenuto dei singoli impegni della risoluzione presentata dal suo gruppo proprio al fine di poter meglio procedere ad un eventuale lavoro di composizione di un testo unificato, avendo cognizione chiara di ciò che il Governo ritiene accoglibile.

Alessandro ZAN (Misto) sottolinea come non si tratti di difendere le prerogative dei gruppi di minoranza, ma di decidere tra due possibili alternative: la predisposizione di un'ipotesi di risoluzione unitaria o la deliberazione su ogni singola risoluzione, previa espressione del parere da parte del Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ribadisce il personale avviso sull'opportunità che si proceda in maniera rapida all'elaborazione di una posizione comune sulla materia; riconosce peraltro il pieno diritto del Movimento 5 Stelle a richiedere il parere del Governo sin dalla presente seduta: è comunque evidente che l'espressione del parere sui singoli impegni, in questa fase, da parte del rappresentante dell'esecutivo comprometterebbe un eventuale lavoro successivo, quindi avrebbe certamente una ricaduta di tipo politico. Fa comunque presente che la seduta in corso dovrà essere comunque aggiornata in relazione agli impellenti impegni delle due Commissioni.

Marco DA VILLA (M5S) chiede formalmente se sia possibile acquisire con immediatezza l'orientamento del Governo sul testo della risoluzione del suo gruppo.

Maria Stella BIANCHI (PD) ringrazia il Governo per l'attenzione dimostrata su un tema di grande rilevanza e auspica l'avvio di un percorso di condivisione tra i vari firmatari delle risoluzioni in esame, ritenendo che sia necessario costruire insieme con il Governo una posizione forte dell'Italia in considerazione degli orientamenti di altri Paesi che si affacciano sul mare Adriatico.

Marco DA VILLA (M5S) prende atto che si è impedito al rappresentante del Governo di esprimersi sulla risoluzione presentata dal proprio gruppo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Emendamenti C. 2426-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Emendamenti C. 1752-A Causi (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. Emendamenti C. 2299 Cancellieri (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi ed abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	25

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una proroga e di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza ( <i>Deliberazione</i> ) .....	22
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	23
Audizione di esperti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23
Audizione del sindaco di Catania, Enzo Bianco, del sindaco di Lecce, Paolo Perrone e del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23
AVVERTENZA .....	24

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**Emendamenti C. 2426-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che l'emendamento 16.300 delle Commissioni e l'articolo aggiuntivo Mucci 11.015 (*Nuova formulazione*), nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.**

**Emendamenti C. 1752-A Causi.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legisla-

tive di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.**

**Emendamenti C. 2299 Cancellieri.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.**

**Nuovo testo C. 2247 Causi ed abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge sulla quale la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla Commissione Finanze intende sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché alcune misure per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Tale articolo era stato soppresso durante l'esame del provvedimento presso la VI Commissione e trasfuso, quindi, nella proposta di legge esame.

Rileva, quindi, che l'articolo 1, comma 1, della proposta in oggetto introduce gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* nel decreto-legge n. 167 del 1990, che individuano gli elementi principali della procedura di disclosure. Ai sensi dell'articolo 5-*quater*, il destinatario della procedura è l'autore della violazione degli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990. In

particolare, potranno accedere alla *voluntary disclosure* le seguenti tre categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate. Sono dunque esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.

Osserva, poi, che la procedura prevede (comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5-*quater*) che il contribuente indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo i relativi documenti e informazioni. L'amministrazione finanziaria procede dunque ad accertare il quantum dovuto e invia al contribuente un invito a comparire. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito e versare in un'unica soluzione le somme dovute (escludendosi quindi il beneficio della rateazione, nonché quello della compensazione con eventuali crediti fiscali).

Il comma 2 dell'articolo 5-*quater* disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata. La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

Al comma 3 si dispone poi che, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo delle informazioni ai fini dell'applicazione delle esimenti, degli sconti di pena e delle riduzioni sanzionatorie previsti dal successivo articolo 5-*quinquies*. Al comma 4, il termine per usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel 30 settembre 2015.

Per quanto concerne gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, evidenzia che l'articolo 5-*quinquies* (comma 1, lettera *a*)) dispone che, sul piano penale nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è



esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo decreto.

La lettera *b*) del comma 1 prevede, nei confronti di chi aderisce alla disclosure, la diminuzione fino a un quarto delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000).

Il comma 3 chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie: per chi aderisce alla *voluntary disclosure*, le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segue le regole di cui articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (comma 5).

Il comma 6 dell'articolo 5-*quinqüies* disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate notifica un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

L'articolo 5-*sexies* demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte.

Osserva, quindi, che l'articolo 5-*septies* istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

I nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quater* dell'articolo 1 estendono anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia la procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013. Si applicano, sostanzialmente, le procedure sopra descritte.

Il nuovo comma 1-*quinqüies* prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena illustrate operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento.

Il nuovo comma 1-*sexies* interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria per una serie di procedimenti indicati dalle disposizioni in commento.

Il nuovo articolo 1-*bis* eleva da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.

Rileva, quindi, che il nuovo articolo 1-*ter* introduce il reato di autoriciclaggio, volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all'articolo 648, solo il rici-

claggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto.

L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni illustrate prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo, per le seguenti finalità, indicate nel comma 2 medesimo: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014). È, inoltre, prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali (articolo 1, comma 3). L'articolo 2 reca, infine, la copertura finanziaria.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenza che la proposta di legge in esame è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato » di cui al secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Deliberazione di una proroga e di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.**

*(Deliberazione).*

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nella riunione di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva deliberata nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza con l'audizione di rappresentanti del Governo.

Ricorda altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche in considerazione dell'integrazione del programma, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva in oggetto, la cui scadenza era fissata alla fine del mese di giugno. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone, quindi, di deliberare la proroga al 31 luglio 2014 del termine dell'indagine.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione di esperti.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Marcello CLARICH, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Roma LUISS Guido Carli*, Aldo TRAVI, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*, e Pierluigi PORTALURI, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Salento*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Francesco Paolo SISTO, *presidente*, e Renato BALDUZZI (SCpI).

Pierluigi PORTALURI, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università del Salento*, Aldo TRAVI, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*, e Marcello CLARICH, *professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Roma LUISS Guido Carli*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i professori per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAMANZI, *presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti*, e Guido BORTONI, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Andrea GIORGIS (PD), Emanuele FIANO (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Mariastella GELMINI (FI-PdL) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Guido BORTONI, *presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico* e Andrea CAMANZI, *presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione del sindaco di Catania, Enzo Bianco, del sindaco di Lecce, Paolo Perrone e del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Enzo BIANCO, *sindaco di Catania*, Paolo PERRONE, *sindaco di Lecce*, Vincenzo DE LUCA, *sindaco di Salerno*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Angelo ATTAGUILE (LNA) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Enzo BIANCO, *sindaco di Catania*, Paolo PERRONE, *sindaco di Lecce*, e Vincenzo DE LUCA, *sindaco di Salerno*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i sindaci per il loro intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).*

*Testo unificato Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Nuovo testo C. 2247 Causi ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge di legge C. 2247 Causi e abbinata, recante « Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto sono, nel com-

plesso, riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) ..... 26

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 26

ALLEGATO (*Emendamenti*) ..... 30

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ..... 27

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.**

**C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).



La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati i emendamenti al testo unificato in esame (*vedi allegato*).

Michela MARZANO (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti, rilevando come l'emendamento 1.1 presentato dal deputato Colletti, sia volto a sopprimere una disposizione che individua un criterio oggettivo per risolvere il contrasto tra genitori nella scelta del cognome, mentre l'emendamento Nicchi 4.1 presenta diverse problematiche sia di ordine pubblico, ed in particolare di sicurezza, che organizzatorie.

Il viceministro Enrico COSTA invita al ritiro dell'emendamento Colletti 1.1 e si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento Nicchi 4.1, ritenendo comunque opportuna una ulteriore riflessione sui profili applicativi dello stesso.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) prendendo atto delle perplessità sull'applicabilità concreta dell'emendamento 4.1, del quale è cofirmatario, lo ritira, preannunciandone la ripresentazione in occasione in Assemblea, una volta approfonditi gli eventuali profili applicativi richiamati dal rappresentante del Governo.

Andrea COLLETTI (M5S) insite nell'approvazione del suo emendamento 1.1, ritenendo che sia sbagliato ricorrere a criteri oggettivi, come l'ordine alfabetico, quando manca nella coppia la maturità per trovare una intesa sul cognome da dare al figlio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 1.1 e approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo unificato sarà trasmesso

alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

**DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.**

**C. 2496 Governo.**

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta scorsa sono stati sentiti i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e dell'Unione Camere Penali Italiane sul decreto-legge in esame.

Il viceministro Enrico COSTA, anche all'esito delle richiamate audizioni, ritiene opportuno intervenire in relazione a dubbi interpretativi sorti in ordine all'articolo 8, volto a modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale, in merito alla custodia cautelare. Dalla formulazione della nuova norma si evince chiaramente che la *ratio* della stessa consiste nell'esigenza di evitare la custodia cautelare in carcere per colui che in caso di condanna non eseguirà comunque la pena in carcere. Una conseguenza di tale *ratio* dovrebbe essere la non applicabilità della custodia cautelare in carcere al soggetto che in caso di condanna usufruirà, secondo una prognosi del giudice, di misure alternative al carcere.

Nicola MOLTENI (LNA) esprime la propria contrarietà al testo in esame, i cui effetti negativi in termini di sicurezza si stanno già producendo attraverso una se-

rie di scarcerazione di persone che hanno commesso reati di allarme sociale e che dovrebbero continuare a scontare la pena in carcere. A tale proposito ricorda – come emerso anche a seguito di una interrogazione del Gruppo Movimento 5 stelle e come da lui stesso predetto nel corso dell'esame parlamentare della conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013 – che è stato accertato che il nuovo istituto della liberazione anticipata speciale ha già determinato la scarcerazione di detenuti condannati per reati di mafia, per quanto il Governo ne avesse assolutamente escluso la possibilità. Con rammarico constata che la maggioranza continua a sostenere provvedimenti che cercano di risolvere il problema delle carceri attraverso scarcerazione di detenuti ai quali viene ridotta in tal modo la pena comminata.

Del tutto irrazionale è la disposizione sul risarcimento dei danni, di cui all'articolo 1, che pare del tutto priva di fondamento oggettivo specialmente laddove fissa in 8 euro la somma da liquidare a titolo di risarcimento per ogni giornata nella quale il detenuto abbia subito un pregiudizio a causa delle condizioni di detenzione. Dalla relazione non emerge alcun criterio. Del tutto sbagliato nel merito è anche il risarcimento in forma specifica, secondo cui si può ridurre la pena detentiva ancora da espiare in una misura pari a un giorno per ogni dieci durante i quali sia stato subito il pregiudizio. Anche in questo caso ci saranno scarcerazioni ingiustificate.

Conclude ritenendo che il problema del sovraffollamento debba essere risolto non attraverso scarcerazioni, come continua a fare il Governo, bensì costruendo e ristrutturando carceri. A tale proposito, ritiene che la Commissione si debba occupare, anche alla luce delle inchieste giudiziarie in corso, della reale destinazione delle centinaia di milioni di euro destinate al Piano Carceri, essendo inammissibile che questo non abbia ancora trovato piena attuazione. Un primo obiettivo dovrebbe essere la verifica dei nuovi

posti creati finora, considerato che l'emergenza carceraria sembra non finire mai.

David ERMINI (PD), *relatore*, ritiene che il decreto-legge possa necessitare di qualche miglioramento, senza tuttavia modificarne la struttura, come, ad esempio, in relazione alle modifiche dell'articolo 275 del codice di procedura penale, evitando così il rischio di sperequazioni.

In relazione all'intervento dell'onorevole Molteni, ritiene che in realtà si deve dare atto che solo grazie ad interventi legislativi approvati dall'avvio della legislatura anche grazie all'impulso del presidente della Commissione, onorevole Ferranti, è stato possibile evitare una grave condanna dell'Europa a causa della emergenza delle carceri, che avrebbe avuto conseguenze gravissime per l'Italia anche sotto profili economici-finanziari, i cui effetti negativi si sarebbero riversati direttamente sui cittadini.

Franco VAZIO (PD) si sofferma sulle modifiche in materia di custodia cautelare per evidenziare come molte volte le critiche a tali modifiche siano motivate da una errata identificazione tra custodia cautelare in carcere e pena, attribuendo alla prima le stesse funzioni della seconda, trasformandola in una pena anticipata della pena che sarà comminata con la sentenza. Per quanto attiene alla disposizione in esame, sottolinea come questa sia finalizzata ad evitare la misura cautelare in carcere in tutti quei casi in cui si presume che la futura condanna non comporterà comunque il carcere, in quanto il fatto di reato che sarà accertato non avrà una gravità tale da meritare il carcere, applicando, ad esempio, la sospensione condizionale o misure alternative alla detenzione. Sarebbe del tutto irrazionale considerare lo stesso fatto grave in relazione alle misure cautelari e meno grave in ordine alla sentenza definitiva.

In realtà, a suo parere, il punto è un altro: l'entità della pena edittale del reato, che in alcuni casi potrebbe essere considerato troppo lieve nel minimo previsto dalla legge, lasciando una eccessiva discrezionalità al magistrato nel fissare in concreto la pena. Piuttosto che intervenire su disposizioni processuali con finalità deflattive, occorrerebbe, in alcuni

casi, rivedere l'entità delle pene per meglio parametrarle alla reale gravità del reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.**

### EMENDAMENTI

#### ART. 1.

*Al comma 1, paragrafo « ART. 143-ter » sopprimere il secondo comma.*

**1. 1.** Colletti.

#### ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole da: Il figlio maggiorenne fino alle parole: o il cognome paterno con le seguenti: Al compimento della maggiore età, il figlio può modificare il cognome che gli è stato attribuito inizialmente, sostituendolo con il cognome dell'altro genitore o con i cognomi affiancati di entrambi, nell'ordine che ritenga,.*

**4. 1.** Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'INPS ..... 31

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 2273 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 31

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011. C. 2274 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 32

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione ..... 32

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed un'osservazione*) ..... 32

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 41

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 34

ALLEGATO 2 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) ..... 42

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 luglio 2014.*

#### Audizione di rappresentanti dell'INPS.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — In-*

*terviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.**

**C. 2273 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

Carlo SIBILIA (M5S) esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione abbia avviato un fruttuoso lavoro di ratifica di importanti provvedimenti in tema di trasparenza fiscale internazionale.

Vincenzo AMENDOLA (PD) si associa alle considerazioni del collega Sibilìa evidenziando come anche il nostro Paese stia contribuendo alla definizione di una architettura finanziaria internazionale più trasparente ed equa.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) manifesta soddisfazione per il buon lavoro svolto su queste importanti tematiche dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Picchi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.**  
**C. 2274 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli

delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Picchi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Andrea Romano (SCPI). Comunica pertanto che è entrata a farne parte l'onorevole Adriana Galgano (SCPI).

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

*(Parere alla I Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed un'osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.



Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, rileva che le disposizioni all'esame della Commissione sono intese a rendere più efficiente e più trasparente, nei rapporti con i cittadini e le imprese, la macchina amministrativa pubblica, sostenendo nel contempo l'occupazione nel settore del pubblico impiego.

Evidenzia che l'impianto del provvedimento si ispira ad una concezione riformatrice degli apparati amministrativi, che postula un ruolo unico, concorsi unici, un'unica scuola di formazione, fino all'obiettivo davvero ambizioso dell'omogeneizzazione delle retribuzioni a parità di incarichi.

Fa presente che il provvedimento opera la cosiddetta – e tanto auspicata – «staffetta generazionale», mediante l'abolizione del trattenimento in servizio per quanti abbiano raggiunto l'età pensionabile a partire dal 1° novembre 2014. Rileva che, sempre nell'ottica di un ricambio generazionale e di creare nuova occupazione, viene semplificato e reso più flessibile il *turn over* nella Pubblica Amministrazione.

Osserva che viene altresì sbloccata la mobilità volontaria dei dipendenti eliminando l'assenso dell'amministrazione di provenienza e si prevede quella d'ufficio – entro il limite dei 50 km – per bilanciare le carenze di organico tra le varie amministrazioni.

Segnala che particolare rilievo assume, inoltre, le disposizioni contenute nel Capo III che riguardano la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione: per la razionalizzazione degli enti pubblici e dei servizi strumentali alle varie amministrazioni si prevede la ricognizione degli enti pubblici e l'unificazione delle banche dati delle società partecipate, nonché la soppressione di enti e uffici.

Rileva che viene istituita un'unica Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e contro la corruzione: le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici vengono assunte dall'Autorità anti-corruzione (ANAC).

A fronte di tutti questi obiettivi pienamente condivisibili, rileva che le coperture degli oneri finanziari sono rinvenute at-

traverso una serie di decurtazioni lineari sulle spese rimodulabili che, nel caso del Ministero degli Affari esteri, aumentano di 1,9 milioni di euro per il 2015, di circa 3,1 milioni di euro per il 2016, di circa 3,9 milioni di euro per il 2017 e di ben 4,8 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Osserva che si tratta di un *modus operandi* già più volte stigmatizzato dalla Commissione Affari esteri, poiché priva il Ministero degli Affari esteri di ogni autonomia di scelta, obbligato a comprimere le spese per il funzionamento delle strutture all'estero, nonché le attività di cooperazione allo sviluppo, per le quali il Governo ed il Parlamento, attraverso la riforma della legge del 1987, si stanno impegnando ad assicurare maggiori risorse, in ottemperanza agli obiettivi indicati in ambito OCSE.

Confida inoltre che si possa migliorare la formulazione degli articoli 35 e 37 del decreto-legge riguardanti, rispettivamente il divieto per le Pubbliche amministrazioni di compiere qualsiasi transazione con imprese o società con sede in Paesi nei quali l'ordinamento interno non consenta di identificare i soggetti che detengono quote di proprietà e di trasmettere all'ANAC, da parte della stazione appaltante, le varianti in corso d'opera.

Rileva che si tratta di una proibizione la cui *ratio* appare fortemente condivisibile ma che potrebbe inevitabilmente scontrarsi con lo svolgimento d'interventi per la messa in sicurezza di sedi italiane poste in aree e realtà ad alto rischio (come l'Afghanistan, la Libia, alcune zone dell'Africa subsahariana, il Medio oriente etc.).

Intende segnalare l'unificazione delle varie Scuole di formazione della pubblica amministrazione nella Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), che, sin nella denominazione richiama l'analoga istituzione francese.

A questo riguardo ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza che la soppressione dell'Istituto diplomatico «Mario Toscano» (ISDI) con il correlativo passaggio delle funzioni

alla SNA non si traduca in una perdita delle peculiari competenze specialistiche acquisite nel corso dei decenni.

Ritiene pertanto sia necessario che il provvedimento possa quindi introdurre una «garanzia di continuità», sul piano della formulazione dei principi-guida che animeranno la SNA, intesa a mantenere la vitalità di quel patrimonio linguistico e specialistico che ha rappresentato un'eccellenza della formazione che l'ISDI ha fornito al personale diplomatico-consolare, commerciale ed addetto alla promozione culturale operante all'estero.

Preannuncia fin d'ora la presentazione di una proposta di parere favorevole, dichiarandosi pienamente disponibile ad accogliere le proposte ed i suggerimenti che emergeranno nel corso del dibattito.

Il viceministro Lapo PISTELLI, concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), si associa alle considerazioni svolte dal relatore, a nome del suo gruppo.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni ed un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere come formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.**

**C. 2498 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del disegno di legge C. 2498, approvato dal Senato, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», avviato nella seduta dello scorso 2 luglio.

Ricorda che stamattina alle 9 è decorso il termine per la presentazione delle proposte emendative, che ammontano a 143 (*vedi allegato 2*).

Avverte che l'onorevole Palazzotto ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Scotto.

Invita quindi l'onorevole Quartapelle Procopio, relatore, a formulare il parere di competenza sugli emendamenti presentati.

Michele NICOLETTI (PD) annuncia il ritiro dell'emendamento a sua prima firma 3.1.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Scotto 1.1, Spadoni 1.2, Spadoni 1.3, Scotto 1.4, Spadoni 1.5, Sibilìa 1.6, Scotto 1.7, Scotto 1.8, Scagliusi 1.9, Scotto 2.1, Grande 2.2, Scotto 2.3, Scotto 2.4, Spadoni 2.5, Scotto 2.7, Scotto 2.8, Scagliusi 2.9, Scotto 2.13, Scotto 2.14, Scotto 2.15, Di Stefano 4.1, Cimbro 4.4, Di Battista 4.2, Scotto 4.3, Scotto 4.01, Grande 5.2, Scotto 7.1, Scagliusi 7.2, Scagliusi 7.3, Sibilìa 7.01, Sibilìa 8.1, Del Grosso 8.2, Alli 9.2, Di Stefano 10.3, Scotto 10.6, Picchi 11.2, Scotto 12.1, Spadoni 12.2, Di Stefano 12.3, Sibilìa 12.4, Di Battista 12.5, Del Grosso 12.6, Grande 12.7, Spadoni 13.1, Spadoni 13.01, Grande 14.1, Alli 15.2, Scotto 16.2, Di Battista 16.4, Scotto 17.1, Sibilìa 17.2, Del Grosso 17.3, Cirielli 17.5, Marazziti

17.6, Di Stefano 17.7, Scagliusi 17.9, Scagliusi 17.10, Del Grosso 17.11, Spadoni 17.01, Sibilìa 18.2, Marazziti 19.1, Grande 19.2, Scotto 22.2, Del Grosso 22.3, Scagliusi 22.4, Picchi 23.1, Scotto 23.01, Scotto 23.02, Scotto 23.03, Scotto 25.1, Scotto 25.2, Di Battista 25.4, Grande 25.7, Scotto 25.8, Santerini 25.9, Sibilìa 25.10, Sibilìa 25.11, Beni 25.12, Del Grosso 25.13, Picchi 25.14, Di Stefano 25.15, Picchi 25.16, Cimbro 26.3, Scagliusi 26.4, Scotto 27.1, Spadoni 27.2, Di Battista 27.3, Picchi 27.4, Del Grosso 27.5, Di Stefano 27.6, Scotto 27.7, Scotto 27.8, Scotto 27.9, Del Grosso 31.1.

Formula parere contrario sugli emendamenti Del Grosso 2.6, Di Stefano 2.10, Di Battista 2.11, Del Grosso 2.12, Spadoni 5.1, Di Battista 6.1, Grande 7.4, Spadoni 7.5, Scotto 9.1, Scotto 10.1, Scotto 10.4, Scotto 10.5, Spadoni 11.1, Cirielli 11.3, Di Stefano 13.2, Scotto 15.1, Scotto 16.1, Scotto 18.1, Di Battista 18.4, Picchi 19.3, Di Stefano 20.1, Di Battista 20.2, Spadoni 21.1, Spadoni 21.2, Scotto 22.1.

Formula parere favorevole sui seguenti emendamenti: Spadoni 2.16, Scagliusi 5.3, Picchi 7.6, Scotto 10.2 a condizione che venga riformulato nei termini che si riserva di indicare, Del Grosso 12.8, Scotto 12.9, Scagliusi 14.2, Scotto 16.3, Grande 17.4, Cimbro 17.8, Picchi 18.3, Picchi 23.2, Beni 25.3, Beni 25.5, Beni 25.6, Santerini 25.17, Picchi 26.1, Grande 26.2, Beni 30.1.

Raccomanda infine l'approvazione dei suoi emendamenti 8.3, 30.2 e 31.2 e ritira il suo emendamento 31.3.

Il viceministro Lapo PISTELLI, ringraziando la relatrice per la rapidità con la quale ha esaminato le numerose proposte emendative, richiama la circostanza che il testo all'esame della Commissione è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha effettuato un ampio ed approfondito lavoro istruttorio sulla nuova normativa. Ritene che alcuni spunti tematici contenuti negli emendamenti possano efficacemente essere trasformati in ordini del giorno che orientino il Governo ad assumere delle precise linee di condotta in ordine ad alcune grandi questioni inerenti la cooperazione allo sviluppo. Rileva

altresì la potenziale criticità connessa all'adozione di emendamenti che per la loro formulazione possano rendere il testo normativo meno coerente e leggibile. Pone altresì in rilievo l'esigenza di pervenire all'approvazione di un testo normativo di lunga durata, non condizionato strettamente alla vigenza di specifici strumenti giuridico internazionali, né sovraccarico di norme che abbiano un contenuto solo regolamentare. Formula quindi un parere di massima conforme a quello espresso dal relatore, riservandosi di precisare meglio la posizione del Governo in relazione a specifiche proposte emendative.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) sottolinea l'esigenza di garantire un esame articolato ed approfondito di un provvedimento così lungamente atteso, chiedendo di proseguirne l'esame in un'altra seduta, al fine di consentire ai commissari un'adeguata valutazione delle proposte emendative, appena distribuite.

Mario MARAZZITI (PI), pur condividendo le ragioni espresse dal collega Picchi, ritiene sia opportuno conoscere preventivamente per quanti emendamenti sarà accolto l'invito al ritiro formulato dal relatore.

Vincenzo AMENDOLA (PD), nell'esprimere l'orientamento del suo gruppo, si associa alle considerazioni espresse dal collega Marazziti e chiede di avviare prontamente l'esame degli emendamenti riferiti ad un provvedimento che è già stato approvato all'unanimità dal Senato.

Manlio DI STEFANO (M5S) rileva preliminarmente come il provvedimento all'esame costituisca uno degli obiettivi prioritari della Commissione in questa legislatura e sottolinea pertanto, così come ricordato dal collega Picchi, l'opportunità di procedere ad un vaglio accurato di ciascuna delle proposte emendative.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, prendendo atto del dibattito svolto, chiede se vi siano interventi sul complesso degli emen-

damenti assicurando che l'esame procederà tempi adeguati al rilievo della materia.

Manlio DI STEFANO (M5S) richiama il confronto tra il suo gruppo, il relatore ed il viceministro per delineare una riforma del settore tenendo conto di alcune proposte che i deputati del Movimento 5 Stelle ritengono essenziali per un generale cambiamento di approccio ai nodi della cooperazione allo sviluppo. Menziona, a tale proposito, la proposta di mutare la denominazione di « Aiuto Pubblico allo Sviluppo » per adottare quella di « Cooperazione Pubblica allo Sviluppo » e di introdurre una serie di misure idonee a garantire una maggiore trasparenza nelle iniziative di cooperazione, alcuni standard in materia di rispetto dei diritti dei lavoratori, una migliore utilizzazione delle risorse poste a disposizione del mondo della cooperazione con una significativa riduzione dei costi gestionali ed operativi ed un maggior afflusso di fondi da destinare alla realizzazione di tali progetti. Esprime la sua contrarietà al mantenimento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari esteri come pure al potere decisionale del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo in materia di finanziamenti per importi superiori ai 2 milioni di euro. Critica altresì la configurazione della nuova Agenzia per la cooperazione allo sviluppo che viene poste alle dirette dipendenze del Ministero degli Affari esteri. Sottolinea infine come il complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo sia il frutto di un lavoro di un anno e mezzo svolto in costante dialogo con le associazioni di settore e semplici cittadini.

Mario MARAZZITI (PI) sottolinea la positività del risultato raggiunto con questo testo normativo nel cui impianto trovano una precisa collocazione tutti gli attori del mondo della cooperazione allo sviluppo. Tra i diversi modelli organizzativi, è stato prescelto quello di un'Agenzia collegata al Ministero degli esteri perché si

è ritenuta preferibile l'opzione di uno stretto collegamento tra la politica estera e la dimensione dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Al di là della fase emendativa alla quale è chiamata la Commissione, sarà opportuno seguire particolarmente la fase « su strada » di attuazione delle disposizioni introdotte dalla riforma, affinché la nuova Agenzia possa operare con tutta l'autorevolezza necessaria.

Vincenzo AMENDOLA (PD) ritira le proposte emendative del suo gruppo per le quali il relatore ha formulato un invito in tal senso, ringraziando i colleghi Cimbro e Beni per il lavoro svolto. Raccomanda agli altri gruppi di agevolare una celere approvazione del provvedimento procedendo analogamente.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) pone in rilievo come sussistano sensibilità diverse tra i gruppi parlamentari della Camera e del Senato, pur appartenenti alle stesse formazioni politiche. Non vi è intenzione, da parte del Movimento 5 Stelle, di ritirare automaticamente tutte le proposte emendative presentate: non si tratta di un atteggiamento ostruzionistico, ma della preoccupazione di accrescere la qualità del testo normativo.

Edmondo CIRIELLI (Fdi-AN) si domanda quali siano le ragioni alla base della richiesta di ritirare le proposte emendative presentate, che, nel caso del suo gruppo, sono peraltro solo due.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) ritiene che sia pienamente legittimo che ogni gruppo esprima qui alla Camera una posizione diversa da quella espressa presso l'altro ramo del Parlamento. Sottolinea il fatto che vi sono ampi margini temporali per procedere ad un esame accurato del testo prima della pausa estiva. Ribadisce la richiesta di esaminare con tutto il tempo necessario gli emendamenti riguardanti il testo normativo più importante finora all'attenzione della Commissione.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) afferma che un ulteriore approfondimento istrut-

torio del testo potrà « fare la differenza » trasformando eventualmente una posizione di astensione in un voto favorevole. Preannuncia che valuterà caso per caso le richieste di ritiro formulate dal relatore.

Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente la « finestra temporale » attualmente a disposizione della Camera per la prossima settimana che consentirebbe un esame accurato ed approfondito del provvedimento, evitando, come invece spesso accade, le compressioni derivanti dall'esame di provvedimenti d'urgenza. Ricorda altresì alla Commissione l'esigenza che ad una celere approvazione della legge di riforma faccia seguito tempestivamente una articolata serie di provvedimenti di attuazione della stessa che incideranno notevolmente sulla sua efficacia.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) critica l'atteggiamento del Governo, che tende a ingolfare il programma delle Aule parlamentari attraverso la presentazione di provvedimenti d'urgenza e ribadisce l'esigenza di porsi immediatamente al lavoro, al di là delle asserite « finestre temporali ».

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) ritira l'emendamento Scotto 1.1, di cui è cofirmatario.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'emendamento 1.2 a sua prima firma ed insiste per la sua votazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, interviene precisando che tutti gli inviti al ritiro formulati rispetto alle proposte emendative riferite all'articolo 1 non sono motivati da una contrarietà di principio, bensì dall'esigenza, già richiamata dal viceministro, di evitare modifiche riferite alla forma, lasciando, eventualmente, spazio unicamente a rilievi importanti riferiti ad aspetti concreti dell'impianto complessivo della legge.

La Commissione respinge l'emendamento Spadoni 1.2.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'emendamento 1.3 a sua prima firma ed insiste per la sua votazione, sottolineandone l'importanza in quanto intende inserire un puntuale riferimento agli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Vincenzo AMENDOLA (PD), associandosi alle considerazioni formulate dal relatore, annuncia il voto contrario del suo gruppo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), condividendo le ragioni espresse sia dal relatore, sia dal collega Amendola, precisa che il richiamo agli Obiettivi di sviluppo del Millennio potrebbe risultare superato tra qualche tempo. Pertanto, nell'ottica della stesura di un provvedimento di riforma dagli effetti durevoli, esprime la sua contrarietà rispetto all'emendamento Spadoni 1.3.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Spadoni 1.3.

Carlo SIBILIA (M5S) precisa che l'emendamento si propone di richiamare la coerenza delle politiche di cooperazione non soltanto con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, ma anche con lo spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Invita, in ogni caso, tutti i colleghi a svolgere, nel rispetto di tutte le proposte emendative presentate, un sereno confronto.

La Commissione respinge l'emendamento Spadoni 1.3.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) illustra l'emendamento Scotto 1.4, di cui è cofirmatario, ed insiste per la sua votazione.

Eleonora CIMBRO (PD) ritiene che l'emendamento costituisca un'inutile ridondanza.



La Commissione respinge l'emendamento Scotto 1.4.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'emendamento 1.5 a sua prima firma ed insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Spadoni 1.5.

Carlo SIBILIA (M5S) illustra il suo emendamento 1.6, sul quale il relatore ha formulato un invito al ritiro, chiedendo al relatore ed al Governo di proporre una eventuale riformulazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, ribadisce che l'articolo 1 enuncia i principi cui ispirare la politica di cooperazione allo sviluppo, mentre l'emendamento in esame è circoscritto alla previsione di uno strumento operativo.

Carlo SIBILIA (M5S) ritira l'emendamento 1.6, riproponendosi di presentarlo con una diversa collocazione nel testo.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) ritira l'emendamento 1.7, di cui è cofirmatario. Illustra poi l'emendamento 1.8 ed insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 1.8.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) illustra l'emendamento 1.9 a sua prima firma.

Vincenzo AMENDOLA (PD) precisa che il comma in questione disciplina l'aiuto umanitario nell'ambito più vasto della cooperazione con i Paesi classificati in via di sviluppo.

Manlio DI STEFANO (M5S) rileva che non è possibile prevedere come potrà cambiare nel tempo l'accezione di « Paese in via di sviluppo ».

Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente che gli interventi rilevanti in tema di Aiuto pubblico allo sviluppo sono soltanto

quelli verso i Paesi in via di sviluppo per cui si tratta di una definizione tecnica.

Carlo SIBILIA (M5S) richiama criticamente l'univocità della definizione di « Paese in via di sviluppo », sottolineando come rappresenterebbe un segnale culturale importante eliminare il riferimento a questa locuzione ambigua e problematica.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) chiede una breve sospensione dei lavori per consentire uno scambio di idee tra i capigruppo sull'andamento dei lavori della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ritiene preferibile che la Commissione continui l'esame del provvedimento, in quanto a breve questo dovrà interrompersi per la ripresa, alle ore 16, delle votazioni dell'Aula. Ringrazia la collega Locatelli per il suggerimento che potrà essere utilmente ripreso in una fase successiva.

La Commissione respinge l'emendamento Scagliusi 1.9.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) ritira l'emendamento Scotto 2.1, di cui è cofirmatario.

Marta GRANDE (M5S) illustra l'emendamento 2.2 a sua prima firma e insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Grande 2.2.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) illustra l'emendamento Scotto 2.3, di cui è cofirmatario, ed insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 2.3.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) illustra l'emendamento Scotto 2.4, di cui è cofirmatario, ed insiste per la sua votazione.



Manlio DI STEFANO (M5S) esprime perplessità circa la formulazione tecnica dell'emendamento.

Paolo BENI (PD) ritiene la proposta emendativa ridondante.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 2.4.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'emendamento 2.5 a sua prima firma e insiste per la sua votazione.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) riconosce la sensatezza della proposta emendativa e chiede al Governo ed al relatore di chiarire le motivazioni della loro contrarietà.

Mario MARAZZITI (PI), pur apparendo chiaro lo spirito dell'emendamento Spadoni 2.5, osserva come la formulazione del testo faccia riferimento ad un impiego privilegiato di beni e servizi prodotti nei Paesi in cui si realizzano gli interventi di cooperazione ma non ad un impiego a carattere esclusivo di tali beni e servizi.

La Commissione respinge l'emendamento Spadoni 2.5.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento Del Grosso 2.6, di cui è cofirmatario, e insiste per la sua votazione.

Paolo BENI (PD) osserva che anche in questo caso si tratta di una proposta emendativa superflua, poiché esiste già una legislazione che disciplina questi aspetti.

La Commissione respinge l'emendamento Del Grosso 2.6.

Erasmus PALAZZOTTO (SEL) ritira gli emendamenti Scotto 2.7 e 2.8, dei quali è cofirmatario.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) illustra l'emendamento 2.9 a sua prima firma ed insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Scagliusi 2.9.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'emendamento 2.10 a sua prima firma ed insiste per la sua votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Di Stefano 2.10.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) illustra l'emendamento 2.11 a sua prima firma riguardante la fissazione di un limite per le spese amministrative, generali e d'esercizio.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) condivide la proposta emendativa del collega Di Battista anche se ritiene insufficiente il limite previsto.

Paolo BENI (PD) esprime perplessità sull'introduzione di una percentuale pre-determinata all'interno del testo normativo poiché si tratta di una materia che sarà disciplinata con norme a carattere regolamentare.

Mario MARAZZITI (PI), ricordando a titolo di esempio, che la Comunità di Sant'Egidio rientra nei limiti percentuali proposti dall'emendamento, si riserva di presentare un ordine del giorno che recepisca lo spirito della proposta. Sottolinea l'importanza di valorizzare quelle realtà che operano con minori costi di gestione.

Carlo SIBILIA (M5S) propone di accantonare l'emendamento per verificare se vi è consenso tra i gruppi sulla proposta.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatore*, rinnova l'invito al ritiro, propo-

nendo la presentazione di un apposito ordine del giorno in materia.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) concordando con la proposta del relatore, accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 2.11.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, essendo imminente la ripresa delle votazioni dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per domani mattina, alle ore 8.30.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante « *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari* »;

condiviso l'obiettivo del provvedimento di riformare e razionalizzare gli apparati amministrativi pubblici e di snellire e rendere più trasparente l'azione amministrativa;

segnalato che i tagli lineari previsti all'articolo 1 rischiano di impattare negativamente sulle attività di cooperazione allo sviluppo e sulle spese, già fortemente ridotte, per il funzionamento degli uffici all'estero;

auspicata una piena continuità della formazione specialistica del personale del Ministero degli Affari Esteri attraverso una valorizzazione, del peculiare patrimonio specialistico espresso per molti anni dall'Istituto diplomatico « Mario Toscano »;

posta in rilievo l'esigenza di preservare un regime amministrativo semplificato per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza o per la manutenzione straordinaria sugli immobili del MAE all'estero in aree ad elevato rischio geopolitico,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di ricostruzione e di partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché quelli per la messa in sicurezza o per la manutenzione straordinaria degli immobili destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero siano esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 35 e 37;

tra i principi generali che ispireranno la Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 21 venga espressamente menzionata quella della promozione, nell'ambito di un'apposita struttura dipartimentale, della formazione linguistica e specialistica riservata al personale del Ministero degli Affari esteri ed in particolare per quello operante nella rete estera, in coerenza con le indicazioni formulate in merito dallo stesso Ministero;

*e con la seguente osservazione:*

si valuti l'esigenza che i tagli lineari di cui all'articolo 1 non comportino ulteriori contrazioni delle attività di cooperazione allo sviluppo, per le quali il Governo si è impegnato ad assicurare un incremento di risorse, in ottemperanza agli obiettivi indicati in ambito OCSE – DAC, né delle risorse per il funzionamento degli uffici all'estero, che garantiscono servizi a cittadini ed imprese operanti fuori dal territorio nazionale.

## ALLEGATO 2

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.**  
**C. 2498 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 1.

*(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).*

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

*a)* la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;

*b)* il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emar-

ginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

*c)* la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

*d)* la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York, il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

*e)* la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

*f)* la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale anche a livello economico;

*g)* la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e della Conferenza Rio+20 del giugno 2012;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base, e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare, anche in vista del convegno sulla lotta contro la povertà e per lo sviluppo sociale di Roma 2015;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

**1. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:* In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti umani.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* , mutualità e sussidiarietà e contribuisce all'eliminazione della povertà nel mondo in tutte le sue manifestazioni.

**1. 2.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli Obiettivi del Millennio, con gli obiettivi della cooperazione internazionale e nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

**1. 3.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sviluppo sostenibile, aggiungere le seguenti:* fondato sulla valorizzazione delle risorse umane locali, sulla concreta partecipazione democratica delle popolazioni coinvolte, nonché sulla tutela dell'ambiente.

**1. 4.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* che soddisfi le esigenze di benessere economico, sociale, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner, la sostenibilità e la rigenerazione ambientale nei Paesi con alti livelli di povertà e di quelli in fase di transizione verso il proprio inserimento nell'economia internazionale;

**1. 5.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* rafforzare i meccanismi virtuosi di micro-finanza, in particolare microcredito, micro-*leasing* e *business* sociale, quali strumenti di giustizia sociale e diplomazia preventiva.

**1. 6.** Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* promuovere relazioni economiche, finanziarie commerciali più eque e solidali.

**1. 7.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 3, dopo le parole: non discriminazione, e, aggiungere le seguenti: escludendo ogni collegamento con missioni ed interventi militari,*

**1. 8.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: di Paesi in via di sviluppo.*

**1. 9.** Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Spadoni.

## ART. 2.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 25, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

**2. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 1, sostituire le parole da: le istituzioni nazionali, fino al fine periodo, con le seguenti: , profit e non profit, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi generali e condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea, nonché attenendosi alle procedure contrattuali e di monitoraggio previste per la parte Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e di bilancio dall'EuropeanAid Co-operation Office e ai criteri di accreditamento previsti dal Framework Partnership Agreement di ECHO, nonché, in tema di regolamenti finanziari, dal DEVCO Companion to financial and contractual procedures più aggiornato della Commissione Europea.*

**2. 2.** Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 2 dopo le parole: allo sviluppo, aggiungere le seguenti: anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per le attività previste dalla presente legge.*

**2. 3.** Scotto, Palazzotto.

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle



attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

4-*bis*. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge, gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.

**2. 4.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora tale impiego non sia possibile, si ricorre a gare internazionali finalizzate a garantire la massima competitività, trasparenza e qualità dell'azione.

**2. 5.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte oltre che alle aziende dei Paesi membri dell'Unione europea, a quelle dei Paesi membri dell'OCSE e dei Paesi confinanti.

**2. 6.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Spadoni, Scagliusi.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 5-*bis*.

Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

5-*bis*. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

**2. 7.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 5, dopo le parole:* attività militari, *aggiungere le seguenti:* o di attività festive direttamente dalle Forze Armate.

**2. 8.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* , nonché di qualunque attività ambientalmente o economicamente non sostenibile.

**2. 9.** Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Spadoni.

*Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , di polizia e di sicurezza.

**2. 10.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati oltre il limite del sei per cento per coprire spese amministrative, generali e d'esercizio.

**2. 11.** Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo sono erogati secondo criteri di trasparenza e regolarmente rendicontati. Le spese sostenute nei Paesi dove si realizzano gli interventi non possono essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento assegnato, al netto dei compensi dei cooperanti nei medesimi Paesi.

**2. 12.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Al comma 6 dopo le parole: diritti umani, aggiungere le seguenti: dell'accoglienza.*

**2. 13.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 6 dopo le parole: norme europee e internazionali, aggiungere le seguenti: in materia di diritto d'asilo.*

**2. 14.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 6, aggiungere, in fine: sui diritti umani e dei migranti.*

**2. 15.** Scotto, Palazzotto.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. La cooperazione allo sviluppo promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani. »

**2. 16.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Nicoletti.

ART. 4.

*Al comma 1 sostituire le parole: aiuto pubblico allo sviluppo APS con le seguenti: cooperazione pubblica allo sviluppo CPS;.*

*Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra l'acronimo: APS con il seguente: CPS e sostituire la rubrica con la seguente: (Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo).*

**4. 1.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 1 sostituire le parole: Aiuto Pubblico allo Sviluppo APS con le seguenti: Cooperazione pubblica allo sviluppo CPS.*

*Conseguentemente, sostituire l'acronimo: APS con il seguente: CPS ovunque ricorra nel testo.*

**4. 4.** Cimbrotto.

*Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) iniziative relative ai rifugiati.*

**4. 2.** Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

*f-bis) interventi internazionali di peace building.*

**4. 3.** Scotto, Palazzotto.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Oggetto dell'attività di cooperazione).

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi partner;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi partner;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 25 e omologhi soggetti dei Paesi partner;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;

n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di *peacebuilding* e riconciliazione *post* conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi

almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

**4. 01.** Scotto, Palazzotto.

ART. 5.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Rientra nell'ambito della CPS la partecipazione organica dell'Italia all'attività di organismi internazionali e di organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo le indicazioni del DAC/OCSE, alle iniziative concordate con organizzazioni di integrazione regionale. Per le iniziative legate al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali sono adottati sistemi di gestione degli interventi, sulla base di criteri di efficacia, economicità, coerenza, unitarietà e trasparenza che prevedono la rendicontazione dettagliata atta a garantire la razionalizzazione della spesa e la pubblicazione *on line* di tutte le attività, delle relative spese e dei giustificativi contabili, nonché i tassi di interesse applicati ai beneficiari finali e agli intermediari finanziari. Le banche interessate non devono essere coinvolte in investimenti per la produzione, acquisto e commercio di armi.

**5. 1.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilìa, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 4 dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia di cui all'articolo 17,.*

**5. 2.** Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilìa, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 5, dopo la parola: internazionale aggiungere le seguenti: e con l'Agenzia di cui all'articolo 17.*

**5. 3.** Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilìa, Spadoni, Grande, Del Grosso.

ART. 6.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si avvale dell'Agenzia di cui all'articolo 17 nell'espletamento di ogni compito di cui al documento triennale di programmazione.*

**6. 1.** Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Spadoni, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

ART. 7.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

*1-bis.* Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

**7. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Esse devono corrispondere a una specifica richiesta da parte del Paese *partner*, nella sua configurazione statale, territoriale e comunitaria, in linea con il principio della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner*.

7. 2. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Gli interventi e i programmi di cui al comma 1 sono concordati, sulla base di un'espressa richiesta del Paese *partner*, che deve fornire garanzie e consentire i controlli necessari ad assicurare l'effettiva destinazione delle risorse erogate alla realizzazione dell'intervento o programma. La gestione diretta da parte dei soggetti della CPS è ammessa nei Paesi dove le gravi violazioni dei diritti umani rendono necessari interventi diretti in favore delle popolazioni vittime di atti persecutori e antidemocratici. Ogni anno è redatta la lista dei Paesi nei quali il rispetto dei diritti umani è oggetto di violazioni, anche segnalate da organismi internazionali, tenendo conto dei mutati scenari geopolitici indicati dalla rete diplomatico-consolare afferente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dall'Agenzia di cui all'articolo 17.

7. 3. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

*Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole:* degli aiuti definiti *con le seguenti:* dello sviluppo definito.

7. 4. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 3, dopo la parola:* internazionale *aggiungere le seguenti:* di concerto con l'Agenzia.

7. 5. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* , avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi *partner* nel campo dei servizi alla persona, in aderenza al principio di sussidiarietà.

7. 6. Picchi.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo).*

1. A valere sul Fondo rotativa di cui all'articolo 8, il Comitato direttiva dell'Agenzia di cui all'articolo 17 può concedere crediti agevolati a:

a) organizzazioni internazionali con la previsione che: i tassi di interesse praticati ai beneficiari finali siano nettamente inferiori ai tassi prevalenti del mercato locale; gli interessi maturati sul conto capitale siano reinvestiti per attività di sviluppo a tassi di interesse e condizioni estremamente agevolati nei Paesi stessi o in Paesi *partner*; non siano effettuate scalate per l'acquisizione di altre banche locali o fondi; siano erogati ai beneficiari finali in tempi non superiori a trenta giorni;

b) imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o per fornire garanzie, prestiti o altri strumenti, individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 15, in imprese miste da costituire o già costituite nei Paesi di cui all'articolo 2,



comma 1, con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. Le imprese italiane devono garantire:

a) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi *partner* e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;

b) la destinazione dell'intervento in favore delle zone o delle fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;

c) l'adozione dei principi del sistema del Global Compact dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

d) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;

e) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo gli standard internazionali fissati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in materia di sicurezza, di rispetto dell'ambiente e di applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;

f) l'applicazione delle norme in materia di certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e in materia di documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 87 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

g) l'impegno a non delocalizzare le attività dai Paesi d'origine e a non licenziare il personale nel Paese d'origine per tale motivo;

h) la pubblicità del proprio bilancio e dell'entità dei proventi degli investimenti realizzati;

i) l'assenza di condizioni di monopolio.

**7. 01.** Sibilìa, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 8.

*Al comma 1, dopo la parola: previa sono aggiunte le seguenti: valutazione tecnica ed economica favorevole effettuata dall'Agenzia e a seguito di.*

**8. 1.** Sibilìa, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Al comma 1, sostituire le parole: un istituto finanziario gestore, appositamente selezionato, con procedura ad evidenza pubblica con le seguenti: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 21, inserire il seguente Capo:*

*Capo IV-bis. – (Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo)*

*ART. 21-bis. – (Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).*

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo si avvalgono della Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni fi-



nanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.

3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.

4. Con convenzione tra il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l'Agenzia, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

*b) all'articolo 27, comma 5, sostituire le parole: all'istituto gestore di cui all'articolo 8 con le seguenti: alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.*

### 8. 3. Il Relatore.

*Al comma 2, dopo le parole: di beni, servizi e lavori, aggiungere le seguenti: , prodotti secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica.,*

8. 2. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

### ART. 9.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 9.

*(Cooperazione decentrata).*

1. Le regioni, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 12. L'Agenzia per la Coopera-

zione allo Sviluppo (ACS) di cui all'articolo 17 favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi partner, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata « Commissione paritetica », composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 25, commi 3 e 4, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 12-bis.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 25, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.

**9. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Sostituire il comma 2 col seguente:*

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo con enti di equivalente o assimilabile rappresentatività territoriale e con Stati esteri in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, anche avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.

**9. 2.** Alli.

ART. 10.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10.

*(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza).*

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umani-

tari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

**10. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 1 dopo le parole: esperienza in materia aggiungere le seguenti: avvalendosi dei soggetti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.*

**10. 2.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 2, dopo la parola: internazionale inserire le seguenti: previa valutazione tecnica favorevole dell'Agenzia di cui all'articolo 17.*

**10. 3.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui ai commi precedenti sono inderogabilmente distinti dalle missioni internazionali militari e di polizia.

**10. 4.** Scotto, Palazzotto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nel limite dello stanziamento di cui al comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le organizzazioni di cui all'articolo 25 della presente legge organizzano contingenti di corpi civili di pace destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

**10. 5.** Scotto, Palazzotto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un Tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate o finanziate ai sensi della presente legge.

**10. 6.** Scotto, Palazzotto.

ART. 11.

*Al comma 3 sostituire le parole: è invitato a partecipare, senza diritto di voto con la seguente: partecipa.*

**11. 1.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La delega al vice ministro riguarda le competenze attribuite dalla presente legge al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

**11. 2.** Picchi.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale gestisce altresì, in raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sui capitoli di bilancio del MEF per la partecipazione a programmi di banche multilaterali di sviluppo, previa deliberazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della presente legge, circa le priorità geografiche e le finalità specifiche dell'impiego dei fondi in questione e in raccordo costante e diretto tra il rappresentante italiano negli organismi in questione e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in tutte le fasi propositive, deliberative e attuative. Di tale attività il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale redige un rendiconto periodico, su base semestrale, degli obiettivi conseguiti, delle problematiche emerse e delle opportunità esistenti soprattutto per la partecipazione delle aziende italiane ai progetti di sviluppo.

**11. 3.** Cirielli.

ART. 12.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 12.

*(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo).*

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovrintendono il Ministro degli affari esteri e il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo che propongono al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti alla Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di cui all'articolo 5,

evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per la CPS;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per la CPS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle

società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 25 nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

4. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti Italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali della CPS.

5. Le regioni, le Città metropolitane, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nel loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 9, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

## ART. 12-bis.

(Definizione dei Piani-Paese).

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelta in base all'indice di povertà calcolato dall'United Nations development programme (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 12, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese partner, Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.

**12. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 1, dopo le parole:* previa acquisizione dei pareri, *aggiungere le seguenti:* vincolanti.

**12. 2.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilìa, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo:* « Qualora particolari esigenze di sviluppo lo prevedano, possono essere approvate, in deroga, anche programmazioni quinquennali ».

**12. 3.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilìa, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , nonché i criteri che dovranno informare la concessione di crediti agevolati di cui all'articolo 27 comma 3.

**12. 4.** Sibilìa, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* indicatori misurabili, *aggiungere le seguenti:* in accordo con il sistema di Global Report Iniziative (GRI).

**12. 5.** Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 4, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole:* , chiari e rapportabili a ogni attività progettuale, nonché delle spese effettuate, delle rendicontazioni presentate e di quelle approvate nei controlli *ex-post*.

**12. 6.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilìa, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* evidenziando le retribuzioni dei funzionari, dei dirigenti, dei capi missione, degli esperti, dei consulenti e dei cooperanti.

**12. 7.** Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilìa, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.



Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La relazione rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni.

**12. 8.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo. ».

**12. 9.** Scotto, Palazzotto.

#### ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere. ».

**13. 1.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel caso si determinassero pareri contrastanti su taluni interventi di cooperazione previsti dal documento di programmazione, il viceministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della presente legge, è tenuto a relazionare al Parlamento sulla necessità di tali interventi.

**13. 2.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

#### ART. 13-bis.

(Istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale).

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale (di seguito denominato « Fondo ») allo scopo di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia a favore della CPS.

2. Nel Fondo confluiscono le risorse e le autorizzazioni di spesa destinate dalla legislazione vigente alla cooperazione internazionale nell'ambito delle missioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, gli stanziamenti all'Istituto agronomico per l'oltremare, nonché eventuali fondi stanziati per sostenere le attività di cooperazione nell'ambito delle missioni internazionali di pace.

3. Nel Fondo possono essere iscritti le donazioni e i contributi di soggetti privati volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un cofinanziamento pubblico. Tali somme vengono iscritte in un capitolo dedicato del Fondo per garantire la massima trasparenza di gestione.

4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e da risorse autorizzate da leggi pluriennali e permanenti che finanziano attività di cooperazione internazionale, nonché i contributi obbligatori previsti per legge. A tal fine è predisposto un allegato alla legge di bilancio in cui sono espressamente indicati gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione dei Ministeri, che prevedono finanziamenti per interventi a sostegno di iniziative per la cooperazione internazionale.



5. Le disponibilità del Fondo sono attribuite all'Agenzia di cui all'articolo 17, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Le risorse del Fondo relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate all'esercizio successivo.

7. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: « strategiche », sono inserite le seguenti: « , al fondo per la cooperazione internazionale ».

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica ogni anno nel proprio sito istituzionale il resoconto delle iniziative finanziate dal Fondo e delle eventuali ragioni che hanno determinato ritardi nell'esecuzione di tali iniziative.

**13. 01.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 14.

*Al comma 2, sostituire le parole da: rispetto fino a: articolo 12 con le seguenti: dai progetti finanziati, di quale esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12.*

**14. 1.** Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

« 2-bis. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello

bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, indicati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni.

2-ter. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero all'esercizio successivo ».

**14. 2.** Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

ART. 15.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15.

*(Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo).*

1. È istituito il Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di seguito denominato: « Fondo unico », nato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, comuni e altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 25;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;

m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovrattassa su porto d'anni.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

5. Ai fini di cui al comma 4, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per

la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di import-export e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard ambientati, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

6. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione ».

**15. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 5 premettere il seguente periodo: « Alle riunioni del CICS partecipa, in rappresentanza delle Regioni, il Presidente della Conferenza delle regioni o un suo delegato.*

**15. 2.** Alli.

ART. 16.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16.

*(Consulta per la cooperazione allo sviluppo).*

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata « Consulta ».

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 25 che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In

tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui all'articolo 17 e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 12-bis.

11. Il Consiglio adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, tra l'altro, articolazioni funzionali all'approfondimento di tematiche settoriali e geografiche da discutere con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il direttore dell'Agenzia.

12. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, *policy making accountability*, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.

13. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

**16. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: profit e non profit.*

**16. 2.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 1 dopo le parole: e delle università, aggiungere le seguenti: , del volontariato.*

**16. 3.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale è convocato, inoltre, qualora un terzo dei suoi componenti lo richieda.*

**16. 4.** Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

## ART. 17.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 17.

*(Istituzione dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo).*

1. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 9. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui al comma 11 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui al comma 14.

2. L'ACS programma, promuove, finanzia, gestisce, coordina, valuta e monitora tutti gli interventi sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 12.

3. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

4. L'ACS predispone i piani-Paese di cui all'articolo 12-*bis* e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi partner, secondo quanto disposto dai commi 26 e seguenti nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

5. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o

totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

6. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientati e sui diritti umani dei singoli progetti, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 12-*bis*.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 17, comma 4.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

9. Il direttore generale sovrintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

10. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui al comma 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

12. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazio-

nale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

13. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 11 e 12.

14. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

15. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui al comma 11. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta

che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato ai commi 18 e seguenti;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per la CPS;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

16. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

17. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

18. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di staff del direttore generale, che



lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di CPS.

19. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

20. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

21. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

22. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

23. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui al comma 21 e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le

organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

24. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 23, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

25. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

26. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

27. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 12;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;



f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

28. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

29. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

30. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

31. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per la CPS di cui all'articolo 14.

32. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui al comma 39, lettera a), e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

33. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

34. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni

ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 16, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

35. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità socio-ambientale e sui diritti umani, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

36. Le valutazioni di cui al comma 35, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi partner e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS almeno tre giorni prima dell'approvazione del progetto stesso.

37. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 16, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 35 e 36 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori standard internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.

38. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza

il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

39. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

40. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 39 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

41. Ciascuno degli organismi di cui al comma 39 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui al comma 8 e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui al comma 16.

42. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee

guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani».

**17. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 3, sostituire le parole da: alle fasi fino a presente legge con le seguenti: alle fasi di identificazione basata sull'analisi costi/opportunità per la collettività, istruttoria, formulazione, valutazione, finanziamento, gestione, controllo, monitoraggio, studi e ricerche delle iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla presente legge.*

**17. 2.** Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* L'Agenzia promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

**17. 3.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Al comma 5, dopo la parola: selezione aggiungere le seguenti: con evidenza pubblica.*

**17. 4.** Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore

dell'Agenzia, per l'utilizzo di fondi pubblici di cooperazione da parte della stessa Agenzia, deve conformarsi alle disposizioni di contabilità pubblica.

**17. 5.** Cirielli.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: cinque milioni di euro.*

**17. 6.** Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

*Al comma 7, sostituire le parole: prioritariamente laddove possibile con le seguenti: laddove compatibili con il mandato dell'Agenzia.*

**17. 7.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

*Al comma 8, dopo le parole: nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2 aggiungere le seguenti: , del personale di cui all'articolo 31, comma 4.*

**17. 8.** Cimbro.

*Al comma 13, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.*

**17. 9.** Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

*Al comma 13 sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis). Tutte le operazioni di controllo e vigilanza sono effettuate dalla Corte dei conti.

**17. 10.** Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

*Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) le procedure comparative di cui al comma 3 del presente articolo.*

**17. 11.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Valutazione dei risultati. Coerenza degli interventi e delle politiche).*

1. È istituita, presso l'Agenzia, un'unità di valutazione che risponde direttamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di CPS e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione, come previsto dall'articolo 1.

2. I compiti di selezione del personale da impiegare per attività di CPS sono affidati all'Agenzia, che stabilisce, con cadenza biennale tramite procedura di evidenza pubblica e previa pubblicazione *on line* dei *curricula*, una lista di personale idoneo proveniente dai settori pubblico e privato. A tale fine l'Agenzia provvede alla definizione di uno specifico protocollo di valutazione delle idoneità e delle candidature.

3. L'unità di valutazione si avvale di personale che abbia prestato servizio nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale per almeno quindici anni consecutivi, coadiuvato da magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato e revisori dei conti, la cui retribuzione resta a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.

4. I soggetti di cui al comma 3 restano in carica per un quadriennio.

5. L'attività dell'unità di valutazione è, altresì, coadiuvata da un'unità antifrode costituita da personale distaccato dalle amministrazioni competenti e, in particolare, da personale della procura della Repubblica e della Corte dei conti.

6. Entro sei mesi dalla conclusione di ciascun progetto finanziato, l'unità di valutazione verifica l'efficacia degli interventi effettuati, la loro coerenza con il progetto approvato e l'effettiva conclusione di essi nel rispetto dei costi previsti.

7. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**17. 01.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilìa, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

#### ART. 18.

*Sopprimerlo.*

**18. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

**18. 2.** Sibilìa, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Al comma 1, dopo la parola: autonomia, inserire le seguenti: organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale,.*

**18. 3.** Picchi.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: e liberalità.*

**18. 4.** Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilìa, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

#### ART. 19.

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16 comma 1 lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nel limite massimo di 50 Unità. Entro la data di cui all'articolo 30, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

*Conseguentemente, all'articolo 31, sopprimere il comma 4 e al comma 5 sostituire le parole: Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato con le seguenti: Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 19 resta regolato.*

**19. 1.** Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per il personale dell'Agenzia è prevista una formazione professionale continua sui temi della cooperazione allo sviluppo, nonché la verifica, almeno biennale, della conoscenza linguistica straniera di livello minimo C1, di cui al quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

**19. 2.** Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilìa, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

*Sopprimere il comma 6.*

**19. 3.** Picchi.

## ART. 20.

*Sopprimerlo.*

- 20. 1.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

*Al comma 1, sostituire la parola: sei con dodici.*

- 20. 2.** Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

## ART. 21.

*Sopprimerlo.*

- 21. 1.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 21.

*(Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale).*

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (di seguito denominato CICI Comitato).

2. Il Comitato è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che lo presiede, dal Vice-ministro della CPS, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare al Viceministro della CPS la presidenza.

3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento di cui all'articolo 12, il Comitato verifica la coerenza, promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i dicasteri e la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, nonché i Presidenti di Regione e il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, qualora siano trattate questioni di propria competenza.

5. Il Comitato, su proposta del presidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.

6. Le deliberazioni del Comitato sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

- 21. 2.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

## ART. 22.

*Al comma 2 sopprimere la lettera d).*

- 22. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 2 lettera d), dopo le parole: qualora agiscano, aggiungere le seguenti: con fondi propri e.*

- 22. 2.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 2, la lettera d), dopo la parola: sociale aggiungere le seguenti: all'ordinamento del lavoro, alla concorrenza leale, al divieto di delocalizzazione.*

- 22. 3.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.



*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per i soggetti individuati dal presente articolo, è fatto obbligo di pubblicazione telematica dei bilanci.

**22. 4.** Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Spadoni, Grande.

ART. 23.

*Sostituire la rubrica con la seguente: (Amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici).*

**23. 1.** Picchi.

*Al comma 1, sostituire le parole: pubbliche e degli altri enti pubblici con le seguenti: e degli enti pubblici.*

**23. 2.** Picchi.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale).*

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di *capacity building* e *advocacy* sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 25, che praticano le attività di *capacity building*, di

*advocacy* e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà Internazionali.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei paesi partner incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

5. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione eco-



nomica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

6. I soggetti di cui all'articolo 25 che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale al sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

7. Agli albi e registri di cui al comma 6 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

8. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

9. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

10. I soggetti di cui all'articolo 25, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà Internazionale.

11. Agli albi e registri di cui al comma 10 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

12. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

**23. 01.** Scotto, Palazzotto.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*Attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale).*

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 25, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni

dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

**23. 02.** Scotto, Palazzotto.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, corpi civili di pace).*

1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, ser-

vizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

2. I soggetti di cui all'articolo 25, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

*a)* sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

*b)* hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

*c)* non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

*d)* possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;

*e)* non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

*f)* documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

**23. 03.** Scotto, Palazzotto.

ART. 25.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 25.

*(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace).*

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

*a)* essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

*b)* avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

*c)* non perseguire fini di lucro;

*d)* non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

*e)* poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

*f)* svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

*a)* avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di colpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza.

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie,

comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli

1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## 25. 1. Scotto, Palazzotto.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 25.

*(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro).*

1. L'Italia promuove e sostiene la partecipazione alla, cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, ai fini della presente legge, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza, finalità di lucro e in nessun modo collegati agli interessi di enti pubblici o privati aventi scopo di lucro italiani o stranieri, di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative, specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, aventi le caratteristiche di idoneità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (di seguito ONG);

b) altre organizzazioni di utilità sociale e associazioni di promozione sociale statutariamente finalizzate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) organizzazioni, formalmente costituite, che siano espressione di comunità di cittadini immigrati e che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

e) le imprese cooperative e sociali, le università non statali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

3. Finché non saranno operative le iscrizioni all'albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle ONG ai sensi della legge 26 febbraio 1987 numero 49, purché nell'ultimo triennio gli organismi abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'iscrizione allo specifico albo, di cui al articolo 20 comma 3-bis, è attestata da apposita certificazione.

4. I soggetti di cui al presente articolo, comma 2, lettere a), b), c), d) con l'iscrizione allo specifico albo, sono riconosciuti ONLUS ai sensi dall'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, nel quale le parole: «le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49» sono sostituite con le seguenti: «le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione interna-

zionale per lo sviluppo umano e sostenibile». Di conseguenza, le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, valgono per le ONG e le altre associazioni iscritte all'albo.

5. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative e programmi di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'albo di cui al comma 3. Tali soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.

6. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti all'albo sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

**25. 2.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 2 lettera b), dopo le parole: finalizzate alla aggiungere le seguenti: cooperazione allo sviluppo e alla.*

**25. 3.** Beni, Amendola, Cimbri.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: le organizzazioni e comunità di cittadini immigrati che mantengano con le seguenti: le organizzazioni formalmente costituite, che siano espressione di comunità di cittadini immigrati e che mantengano.*

**25. 4.** Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: e comunità di cittadini immigrati*



che con le seguenti: e le associazioni delle comunità di cittadini immigrati che.

**25. 5.** Beni, Amendola, Cimbro.

*Al comma 2 lettera e) sostituire le parole: e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti o altri soggetti del terzo settore che non perseguano finalità di lucro, con le seguenti: le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991 e successive modificazioni e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 e successive modificazioni,*

**25. 6.** Beni, Amendola, Cimbro.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che nei loro statuti abbiano la cooperazione allo sviluppo come finalità prioritaria.*

**25. 7.** Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) le organizzazioni del sud del mondo che prevedano tra le finalità la solidarietà internazionale e la cooperazione internazionale allo sviluppo tra le priorità d'azione.*

**25. 8.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) gli Enti Autorizzati iscritti all'Albo autorizzati ai sensi dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed iscritti al relativo Albo tenuto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.*

**25. 9.** Santerini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Le organizzazioni di cui al comma 2 hanno l'obbligo di impiego dei fondi ricevuti a favore di progetti di utilità sociale nella misura minima del 70 per cento destinando solo la quota residua per attività di informazione e pubblicità degli stessi. Il non rispetto di tale obbligo comporta la decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste.*

**25. 10.** Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

*3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i seguenti parametri e criteri sulla base dei quali sono verificate le competenze e l'esperienza acquisite nella cooperazione internazionale dai soggetti di cui al comma 2:*

*a) partecipazione all'attività di organismi internazionali;*

*b) accreditamento presso organismi internazionali;*

*c) presentazione di progetti internazionali in materia di sostenibilità, cooperazione internazionale, ambiente, lotta alla desertificazione, cambiamenti climatici, analisi del rischio, lotta alla povertà, soluzione dei conflitti, agricoltura, proprietà intellettuale.*

*3-bis. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in un apposito albo istituito, aggiornato e pubblicato periodicamente dall'Agenzia. È fatto obbligo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al presente comma presentare almeno ogni due anni un documentato rapporto sull'attività svolta.*

**25. 11.** Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: favorendo e incentivando forme di aggregazione fra gli stessi. Tali*



organizzazioni e soggetti possono a loro volta proporre alla valutazione dell'Agenzia iniziative e programmi al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.

\* **25. 12.** Beni, Cimbro.

*Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole:* , favorendo e incentivando forme di aggregazione tra gli stessi. Tali organizzazioni e soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.

\* **25. 13.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , favorendo e incentivando forme di aggregazione tra gli stessi, tramite convenzioni di sovvenzionamento non costituenti appalto di servizi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, numero 157.

**25. 14.** Picchi.

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai soggetti di cui al comma 2, l'Agenzia non può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo qualora non siano garantiti criteri di proporzionalità retributiva prevedendo che il salario più alto non superi di oltre 12 volte quello più basso. In ogni caso, è applicato il tetto massimo di retribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

**25. 15.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

**25. 16.** Picchi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo, sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

**25. 17.** Santerini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli.

#### ART. 26.

*Il numero: 26 è sostituito dal numero: 27.*

*Conseguentemente all'articolo 27, il numero: 27 è sostituito dal numero: 26.*

**26. 1.** Picchi.

*Al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi:* Tale personale può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro. In tal caso, agli assegni erogati ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, e gli stessi non potranno eccedere i limiti individuati dal successivo comma 2.

**26. 2.** Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 può essere

impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77.

**26. 3.** Cimbro, Amendola.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* e 12.

**26. 4.** Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

#### ART. 27.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce rapporto delle imprese ai processi di sviluppo dei Paesi partner ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, anche al fine di favorire lo sviluppo del settore privato negli stessi Paesi.

2. Nel pieno rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 22 alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo che richiedano lo specifico apporto di tali soggetti, finanziate ai sensi della presente legge, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

*2-bis.* I soggetti di cui al presente articolo, si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 17, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e

di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

**27. 1.** Scotto, Palazzotto.

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Gli istituti bancari che partecipano in qualsiasi modo alle operazioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) non possono partecipare, anche indirettamente, a progetti di cooperazione allo sviluppo.

**27. 2.** Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

*Al comma 2, sostituire le parole:* È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 *con le seguenti:* Nel rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1.

**27. 3.** Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per le iniziative di sviluppo operate da soggetti di cui al comma 1, è fatto obbligo ai soggetti di attuazione di redigere e attuare uno specifico piano di impatto sociale secondo gli *standard* internazionali. Gli oneri sostenuti per la ideazione e l'implementazione di tale piano, se realizzato da parte di soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 25, comma 3, sono considerati oneri deducibili dal reddito complessivo d'impresa, di cui al Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 e successive modificazioni.

**27. 4.** Picchi.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento alla piccola e media impresa.

**27. 5.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) Le imprese italiane coinvolte devono garantire le seguenti condizioni:

*i*) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi partner e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;

*ii*) la finalizzazione dell'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;

*iii*) l'adozione dei principi del Global Compact dell'organizzazione delle Nazioni Unite;

*iv*) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;

*v*) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo standard internazionali fissati dall'organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;

*vi*) la non delocalizzazione delle attività dai Paesi di origine e, la non licenziabilità del personale nel Paese d'origine per tale motivo;

*vii*) *g*) l'accessibilità al pubblico del proprio bilancio e l'entità dei proventi degli investimenti realizzati;

*viii*) di non determinare condizioni di monopolio.

**27. 6.** Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

*5-bis.* La presente legge non si applica ai soggetti di cui al presente comma qualora siano impegnati in attività di produzione e commercio di armamenti.

**27. 7.** Scotto, Palazzotto.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*5-bis.* I soggetti di cui al presente articolo, si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 17, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

**27. 8.** Scotto, Palazzotto.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*5-bis.* I soggetti di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, non possono essere beneficiari degli altri stanziamenti previsti da questa legge per gli interventi a sostegno di politiche di cooperazione e sviluppo.

**27. 9.** Scotto, Palazzotto.

## ART. 30.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

12) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

**30. 1.** Beni.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « dallo statuto sociale della CDP S.p.A., » è inserito il numero: « 1) »;

b) dopo le parole « di ciascuna operazione » sono inserite le parole « ; 2) effettuata, anche tramite società partecipate, in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee multilaterali e/o sovranazionali, secondo modalità di coordinamento con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale da definire in apposita convenzione ».

**30. 2.** Il Relatore.

#### ART. 31.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 30, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento della concessione del contributo.

**31. 1.** Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, e considerate Onlus ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del de-

creto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus.

**31. 2.** Il Relatore.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. All'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, dovranno dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nelle forme previste dall'articolo 11 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, della volontà di iscriversi all'Anagrafe unica delle Onlus, allegando il proprio Statuto.

Salvo verifica della non incompatibilità delle previsioni dello Statuto con i requisiti di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, l'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione delle stesse presso l'Anagrafe Unica delle Onlus.

In assenza di diversa comunicazione entro quaranta giorni da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'ente si intende comunque iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus.

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

8. In ogni caso, per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge rimangono validi, ai soli fini fiscali, gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alle organizzazioni non governative purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

**31. 3.** Il Relatore.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	79
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	82
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione e una condizione</i> ) .....	80
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	83

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che, a decorrere dalla giornata odierna, il deputato Antonio Decaro, componente del gruppo del Partito Democratico, cessa di far parte della Commissione.

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Stumpo, ha illustrato i contenuti del provvedimento, riservandosi di presentare una proposta di parere.

Nicola STUMPO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, precisa



che le unità di personale militare richiamate in servizio oscilleranno, tra il 2015 ed il 2018, tra un minimo di 1200 unità ed un massimo di 1800 e che tale *trend* può considerarsi ragionevolmente attendibile anche per il periodo successivo fino al 2024.

Quanto, invece, ai costi, fa presente che nella somma di 441 milioni di euro, riferita all'esercizio finanziario 2013, sono compresi sia gli oneri relativi agli stipendi del personale richiamato, sia quelli strettamente afferenti all'indennità dell'ausiliaria.

Infine, in merito allo scostamento tra l'ammontare della pensione che verrebbe percepita al sessantesimo anno d'età e quanto verrebbe invece corrisposto a seguito del trattenimento in servizio fino al sessantacinquesimo anno d'età, precisa che l'indennità di ausiliaria incide su tale scostamento per circa il 50-60 per cento.

Prende, quindi, atto della proposta di parere favorevole presentata dal relatore, apprezzando, in particolare, il richiamo all'indispensabilità dei trattenimenti e dei richiami in servizio per assicurare la funzionalità delle Forze armate e manifesta l'intenzione del Governo di prospettare nelle sedi opportune proposte adeguate per salvaguardare le fattispecie normative dell'ausiliaria riferibili alle posizioni di vertice delle Forze armate e della Difesa, nonché agli incarichi dirigenziali conferiti nelle organizzazioni internazionali.

Nicola STUMPO (PD), *relatore*, nel manifestare una condivisione di massima sulle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo in merito a temi che appaiono rilevanti anche per altre Amministrazioni dello Stato, ritiene opportuno che in questa seduta la Commissione possa esprimersi su quanto strettamente previsto dalle disposizioni del provvedimento in titolo, che sarà prevedibilmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito e potrà che, pertanto, tornare ad essere oggetto di un ulteriore parere da parte di questa Commissione.

Elio VITO, *presidente*, prende atto di quanto prospettato dal relatore in ordine alla possibilità che la Commissione proceda a deliberare già nella seduta odierna sulla proposta di parere favorevole presentata, nella prospettiva che la stessa Commissione torni ad esaminare il provvedimento in titolo qualora emendato dalla Commissione di merito rispetto a norme di competenza.

Massimo ARTINI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per aver fornito taluni dati e chiarimenti richiesti nella precedente seduta sul tema dei richiami in servizio. Poiché la Commissione appare intenzionata a procedere già in questa seduta alla deliberazione sulla proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto contrario del suo gruppo evidenziando che, qualora i tempi di esame fossero stati più ampi, avrebbe presentato una proposta alternativa di parere, di cui ravvisa la necessità sulla base dei dati forniti dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.**

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione e una condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a



circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri il relatore, onorevole D'Arienzo, ha presentato una proposta di parere con un'osservazione e una condizione e che il rappresentante del Governo ha chiesto di poter disporre di un tempo ulteriore per svolgere i necessari approfondimenti.

Vincenzo D'ARIENZO, *relatore*, precisa che la condizione apposta alla proposta di parere prende le mosse dall'ultima relazione della Corte dei Conti sulla materia dei contratti segreti, trasmessa alle Camere il 26 ottobre 2012, nella quale la medesima Corte aveva rilevato che le esigenze di segretezza o riservatezza che legittimano all'adozione di procedure contrattuali derogatorie devono essere sempre riscontrabili.

Ciò premesso, conferma che, ad eccezione dell'atto motivato preventivo che individua i lavori, i servizi e le forniture da eseguire con le modalità segregate, restano

esclusi dal controllo preventivo della Corte dei Conti tutti gli altri provvedimenti riferibili alle gare di appalto.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, condividendo pienamente le considerazioni svolte dal relatore, evidenzia come sia opportuno precisare tali concetti anche nella proposta di parere, integrando la condizione con l'inciso finale «ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*».

Vincenzo D'ARIENZO, *relatore*, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con un'osservazione ed una condizione, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari »;

apprezzata la finalità complessiva del provvedimento, relativa alla promozione di una Pubblica Amministrazione sempre più trasparente ed efficiente, in cui deve trovare valorizzazione il merito e l'eccellenza e da cui devono essere, invece, eliminati privilegi, sprechi e duplicazioni;

esaminati, in particolare, gli articoli 1, 6 e 21 del provvedimento in quanto attinenti a questioni di competenza della Commissione;

richiamato, con riferimento all'articolo 1, che l'istituto dell'ausiliaria è uno strumento indispensabile per assicurare la funzionalità delle Forze armate, preordinato a bilanciare l'effetto, altrimenti estremamente penalizzante ai fini pensionistici, dei limiti di età previsti per il collocamento in congedo dei militari, in vigenza del sistema pensionistico contributivo e, dall'altro, che l'ulteriore riduzione delle disponibilità finanziarie del Ministero della difesa rende ancora più critica e difficilmente sostenibile la situazione del Dicastero per quanto riguarda le disponibilità di bilancio occorrenti per sostenere le spese di funzionamento;

osservato che, con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, per effetto dell'entrata in vigore del provvedimento, gli accantonamenti indisponibili per il Ministero della difesa ammonteranno a 89,5 milioni di euro per il 2014, 254,6 milioni per il 2015, 362,7 milioni per il 2016, 373,6 milioni per il 2017 e 382,9 milioni, a decorrere dal 2018;

preso atto del dettato dell'articolo 6, che pone un divieto di conferimento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Tale divieto non trova, tuttavia, applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali;

valutato anche l'articolo 21, che dispone la soppressione del Centro di formazione della difesa (CEFODIFE), ad oggi incaricato della formazione per il personale di nuova assunzione e della attività di specializzazione e di riqualificazione professionale per la riconversione del personale civile della Difesa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 219 Matteo Bragantini, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza;

segnalato che il comma 2, dell'articolo 17, del codice dei contratti pubblici dispone che le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti;

segnalato, altresì, che il comma 5, dello stesso articolo 17, prevede che tali contratti posti in essere da Amministrazioni dello Stato devono essere sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, trasmettendo una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno;

rilevato che l'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge in titolo reca una novella al comma 2, dell'articolo 17, al fine di prevedere che gli atti motivati che

attribuiscono le classifiche di segretezza debbano dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbano in ogni caso consentire a posteriori un'adeguata valutazione sulla congruità dei tempi, sui costi e sulle modalità realizzative previsti dai contratti segreti;

rilevato, infine, che la novella al comma 5, dell'articolo 17, amplia il ruolo del controllo della Corte dei conti in via preventiva sui contratti posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato, compresi i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2011,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito, con riguardo ai contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, la possibilità di prevedere la facoltà degli Enti competenti di accedere ai cantieri per

svolgere i necessari controlli sulla sicurezza sul lavoro;

*e con la seguente condizione:*

con riferimento all'articolo 1, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « con provvedimento motivato », inserire le seguenti: « sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti, ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis* ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	85
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	89
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	90
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	91
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ...	93
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00374 Boccadutri e altri: Sulle iniziative da assumere ai fini dell'eliminazione della banconota da 500 euro ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	94
<b>AVVERTENZA</b> .....	97

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al**

**decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**Nuovo testo C. 219.**

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di produrre una nota tecnica volta a comprovare la neutralità finanziaria del provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, svolti i necessari approfondimenti, ritiene opportuno che, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), venga inserita una esplicita clausola di neutralità finanziaria al fine di garantire che dall'istituzione e dal funzionamento, presso la Corte dei conti, dell'apposito ufficio per il controllo preventivo di legittimità e regolarità sui contratti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 219, recante Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale appare necessario introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), una esplicita clausola di neutralità finanziaria al fine di garantire che dall'istituzione e dal funzionamento, presso la Corte dei conti, dell'apposito ufficio per il controllo preventivo di legittimità e regolarità sui contratti non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 5, terzo periodo, dopo le

parole: "è effettuato" aggiungere le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica," ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.**

**C. 2080 Governo e abb.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, sottopone preliminarmente all'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo una questione di ordine generale, già segnalata in precedenti occasioni, connessa all'eccessivo lasso di tempo che intercorre spesso tra la sottoscrizione degli Accordi internazionali e la loro successiva ratifica da parte dei competenti organi parlamentari, presupposto necessario per la effettiva entrata in vigore degli Accordi medesimi. A suo avviso, tale prassi è suscettibile di determinare conseguenze anche dal punto di vista della quantificazione e della copertura degli oneri finanziari recati dai disegni di legge di ratifica, in considerazione delle modifiche nel frattempo eventualmente intervenute nel quadro normativo di riferimento.

Ciò premesso, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni del Trattato e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre norme che presentano profili di carattere finanziario, circa la



verifica delle quantificazioni segnala quanto segue.

Con riguardo agli articoli da 1 a 18 del Trattato e all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, evidenzia che il Trattato in esame definisce il quadro di cooperazione bilaterale tra Italia e Brasile relativo al trasferimento di persone detenute nel territorio di uno Stato contraente nell'altro Stato (Stato di cittadinanza), in modo da consentire a tali soggetti di scontare la pena nel proprio Paese.

Rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ai fini della copertura dei connessi oneri, valuta quelli derivanti dalle spese di missione del personale italiano da inviare in Brasile per il trasferimento in Italia di cittadini italiani ivi detenuti che abbiano chiesto di scontare la pena in Italia, in euro 31.291 annui a decorrere dal 2014. Osserva che gli oneri connessi alle rimanenti spese sono indicati in misura pari ad euro 6 mila annui a decorrere dal 2015 e che gli oneri complessivi previsti, pertanto, a decorrere dal 2015, ammontano ad euro 37.291.

In merito all'importo di 6 mila euro a decorrere dal 2015, che – a differenza dell'onere relativo al trasferimento dei detenuti – appare configurato come limite massimo, reputa necessario che siano forniti elementi in merito alle specifiche componenti di tale spesa e alla proiezione temporale delle stesse. Ritiene che andrebbero altresì forniti elementi circa l'effettiva riconducibilità di tali spese entro un tetto massimo.

Con riferimento all'onere di 31.291 euro annui a decorrere dal 2014, evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione dell'onere – non configurato come limite massimo di spesa – non computa le spese connesse al pernottamento degli accompagnatori. Considerato che la relazione tecnica afferma che la diaria dovuta agli accompagnatori viene ridotta di un quarto, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto n. 941 del 1926, e visto che tale norma prevede la predetta decurtazione, tra l'altro, quando il « personale sia ospite di governi esteri », giudica op-

portuno che sia chiarito se per questo motivo non risultino computate spese di pernottamento, non essendo tale ipotesi univocamente desumibile né dal testo del Trattato, né dal disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

In ogni caso, qualora risulti confermata tale ipotesi interpretativa, ai fini del rispetto del principio di reciprocità che dovrebbe accompagnare l'attuazione dei trattati, ritiene doversi presumere che l'Italia debba provvedere alle spese di pernottamento dei funzionari brasiliani inviati in missione in Italia per il trasferimento dei propri concittadini, eventualità che tuttavia non trova riscontro nella relazione tecnica.

Sempre con riferimento al calcolo della diaria dovuta al personale inviato in missione in Brasile, evidenzia che la relazione tecnica si riferisce a tale personale qualificandolo genericamente con il termine di accompagnatore. Posto che, com'è noto, l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha, tra l'altro, soppresso la diaria per le missioni all'estero – con l'esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco – ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il personale « accompagnatore » inviato in missione in Brasile rientri effettivamente tra le categorie di personale che ancora possono beneficiare, in virtù della summenzionata disposizione, dell'attribuzione della diaria per missioni all'estero.

Segnala infine, come già evidenziato in altre occasioni, che la relazione tecnica computa, ai fini della quantificazione degli oneri, l'indennità supplementare del 5 per cento sulle spese di viaggio. In proposito viene richiamato l'articolo 14 della legge n. 863 del 1973, che risulta tuttavia soppresso ai sensi della legge n. 266 del 2005. Osserva inoltre che detta maggiorazione avrebbe dovuto trovare applicazione, in base alla disposizione richiamata, per i funzionari destinatari della diaria in misura intera laddove nel caso in esame è

prevista una riduzione della diaria. Sul punto ribadisce l'opportunità di un chiarimento da parte del governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missioni di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6 mila annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rileva che il comma 2 prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle spese di viaggio connesse al trasferimento nel nostro Paese dei cittadini italiani detenuti in Brasile, formulate in termini di previsione di spesa, nonché a quelle connesse all'attività di traduzione di atti e documenti, formulate, invece, in termini di limite massimo di spesa.

Con riferimento a tali ultime attività, giudica opportuno che il Governo confermi che le stesse possano essere ricondotte in un tetto di spesa, dal momento che i relativi stanziamenti sono iscritti in

bilancio tra le spese obbligatorie – tra cui, ad esempio, quelle di iscritte nel capitolo 1360 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, recante spese di giustizia – che non possono essere delimitate, sulla base della vigente normativa contabile, entro un limite massimo di spesa.

Ritiene, pertanto, opportuno riformulare in termini di previsione di spesa anche l'autorizzazione di spesa relativa alla traduzione di atti e documenti, valutando in tal modo l'opportunità di estendere anche a tale fattispecie la clausola di salvaguardia. Sul punto, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni. Ritiene inoltre, che si dovrebbe valutare l'opportunità di riferire la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia alle sole spese rimodulabili, come prescritto dalla vigente disciplina contabile.

Osserva che gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere quelli iscritti nel capitolo 1250 (piano di gestione 3), 1380 e 1451 (piano di gestione 5) dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel riservarsi di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore, chiede il rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.**

**C. 2125 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, segnala che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre norme che presentano profili di carattere finanziario, quanto alla verifica delle quantificazioni, osserva quanto segue.

Circa gli articoli da 2 a 17 dell'Accordo di cooperazione e l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, segnala che la relazione tecnica non qualifica come inderogabili – ai fini dell'attuazione dell'Accordo – le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, tra cui l'ammontare dei contributi, il numero dei funzionari, la frequenza e la durata delle riunioni, l'entità delle borse di studio. In proposito giudica necessario acquisire l'avviso del Governo, tenuto conto – fra l'altro – che alcune delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica non risultano suffragate dai dati e dai criteri posti alla base delle stime.

Riguardo all'articolo 17 dell'Accordo, concernente la Commissione mista per il

monitoraggio dell'Accordo e la programmazione delle attività, rileva che il testo dell'Accordo non contiene alcun riferimento alla frequenza delle riunioni e si limita a specificare che l'organismo dovrebbe riunirsi alternativamente a Roma e a Sarajevo e che la relazione tecnica, invece, prevede la decorrenza dell'onere dall'anno 2016, nel presupposto che la Commissione si riunisca «ogni tre anni alternativamente» in Italia e in Bosnia Erzegovina. In ordine a tale aspetto ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.

Osserva, infine, che la relazione tecnica non considera i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione di alcune norme dell'Accordo, quali l'articolo 6, lett. a), relativo a scambi di informazioni e di esperienze nel campo dell'istruzione e l'articolo 14, concernente la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport; collaborazioni fra studiosi ed esperti. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che tali attività possono essere svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già disponibili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che agli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 13 e 17 dell'Accordo, valutati in euro 29.480 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e in euro 33.200 a decorrere dall'anno 2016, e agli ulteriori oneri di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 10 e 13, pari ad euro 415.440 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Segnala che il comma 2 prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al

monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Rileva che nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato.

Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come evidenziato nella relazione tecnica allegata, alle diverse attività di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione previste dall'Accordo nonché alla partecipazione ad una Commissione mista, da costituire ai sensi dell'articolo 17 dell'Accordo, incaricata di redigere i relativi programmi esecutivi.

Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, osserva preliminarmente che nella relazione tecnica sono analiticamente indicati i programmi e le missioni interessate dalla eventuale attivazione della clausola medesima. In particolare essi sono: il programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria » ed il programma « Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i programmi « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo », « Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria » e « Tutela dei beni archivistici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e pae-

saggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; il programma « Promozione del sistema Paese » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Con riferimento alla suddetta clausola di salvaguardia, reputa altresì opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel riservarsi di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.**

**C. 2278 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche al Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009, e che esso è corredato di relazione tecnica che conferma che dall'attuazione del medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, quanto alla verifica delle quantificazioni, osserva quanto segue.

Circa le norme contenute nel predetto Accordo, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale l'Accordo stesso non è suscettibile di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda le spese connesse ai rimborsi per i componenti della Commissione mista, ritiene utile acquisire una conferma che l'entità e la proiezione temporale degli stessi siano del tutto coerenti con le spese già scontate nei tendenziali in relazione agli analoghi organismi oggetto di soppressione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel riservarsi di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

##### **C. 303 e abb.-A ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *relatore*, fa presente che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge n. 303 e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In ordine alle finalità generali del provvedimento, rileva che il testo fa riferimento al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantire su tutto il territorio nazionale. Considerato il carattere vincolante di tale previsione – che interessa i diversi ambiti di intervento indicati dal testo – ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire le possibili implicazioni finanziarie delle norme e ad individuare le risorse con le quali si farà fronte ai relativi adempimenti. Ciò in relazione ai possibili oneri di carattere organizzativo a carico dei soggetti pubblici interessati, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dalla disciplina in esame.

Osserva inoltre che il testo, nel delineare le aree di intervento dell'agricoltura sociale, non reca specifiche indicazioni in ordine al regime fiscale e contributivo che si applicherà alle imprese del settore. Ritiene che tali aspetti andrebbero precisati con particolare riferimento agli articoli 2 e 4 che, oltre ad attribuire la qualifica di agricoltura sociale ad una serie di attività, come l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, le prestazioni sociali e di servizio, le iniziative di inclusione sociale e lavorativa, i servizi terapeutici, l'educazione ambientale e alimentare, estendono l'ambito soggettivo della disciplina a soggetti, quali cooperative sociali, altre forme associative, organizzazioni di produttori, ulteriori rispetto alle imprese indicate dall'articolo 2.

In proposito segnala che l'articolo 2, comma 3, dispone inoltre che i servizi sociali, le prestazioni terapeutiche e le iniziative di educazione ambientale ed alimentare costituiscano attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In proposito, ritiene che andrebbe quindi chiarito se per effetto di tale qualificazione debbano estendersi alle attività in questione le agevolazioni tributarie attualmente previste con riferimento al reddito agrario. Ritiene altresì, ove dovesse essere accolta tale interpretazione, che andrebbe verificato se la predetta qualificazione sia



suscettibile di determinare effetti di gettito anche in considerazione delle agevolazioni eventualmente già previste per le attività in questione, tenuto conto che le stesse presentano caratteri di rilevanza sociale.

Quanto al successivo articolo 5, relativo al riconoscimento della ruralità per i fabbricati adibiti all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, osserva che tale previsione potrebbe determinare una perdita di gettito per l'applicazione delle connesse agevolazioni fiscali, in particolare in materia di IMU e di imposizione diretta. Su tale ulteriore implicazione giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo, infine, all'articolo 7, concernente l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che il nuovo organismo operi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, andrebbero esclusi effetti onerosi con riferimento sia ai profili organizzativi e logistici – sede, dotazioni strumentali e di personale della struttura di supporto – sia alle prestazioni del personale impiegato, ciò anche con riferimento agli esperti che potranno essere chiamati a collaborare con l'Osservatorio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel riservarsi di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene opportuno che il Governo confermi che l'eventuale ricorso da parte dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di cui all'articolo 7 del testo unificato in esame, ad esperti qualificati del settore avvenga a titolo gratuito. Rileva, altresì, come andrebbero opportunamente verificati e quantificati gli eventuali effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dall'estensione della qualifica di agricoltura sociale ad una serie di attività attualmente non previste dalla legislazione vigente e

dall'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della relativa disciplina.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.**

**C. 2299-A ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 3 luglio 2014, ha avviato l'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 2299 e che in tale occasione è stato deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 7 luglio 2014, ha già concluso la discussione sulle linee generali del provvedimento e dovrebbe proseguirne l'esame nella seduta di domani.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si impegna a produrre la relazione tecnica nella prossima seduta della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.



**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti Piccoli Nardelli 5.102 (*Nuova formulazione*), Mucci 11.015 (*Nuova formulazione*) e 16.300 della Commissione.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, con riferimento alla proposta emendativa Mucci 11.015 (*Nuova formulazione*), evidenzia come essa includa tra le start up innovative quelle che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, e, al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore del turismo, ne dispone a decorrere dal 2015, qualora costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i quaranta anni di età, l'esenzione dalla imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Osserva che tale riformulazione pare volta a superare il parere contrario formulato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'8 luglio 2014 alla luce dell'inidoneità della copertura prevista nell'anno 2014. Tenuto conto che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri. Segnala, inoltre, che, al fine di evitare dubbi interpretativi e di garantire che le disposizioni si applichino dal 2015, sembrerebbe, a suo avviso, necessario riformulare il comma 1 dell'emendamento non in termini di novella all'articolo 25, del decreto-legge n. 179 del 2012, e di esplicitare da un lato che le disposizioni di cui al comma 3, che prevedono l'esenzione da

specifiche imposte, si riferiscano alle medesime *start up* di cui ai commi 1 e 2, dall'altro che le disposizioni introdotte dalla proposta emendativa si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Con riferimento alla proposta emendativa 16.300, osserva che la stessa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, limitandosi a specificare che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa possa stipulare accordi con Italia Lavoro Spa e Invitalia che prevedano il trasferimento presso queste ultime del personale non assegnato all'ENIT, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione di Promuovi Italia Spa. Ritiene che la proposta emendativa non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Su questo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo alla proposta emendativa Piccoli Nardelli 5.102 (*Nuova formulazione*), osserva che essa prevede che le Agenzie fiscali possano ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. L'emendamento dispone altresì che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito a tale nuova formulazione ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento all'articolo aggiuntivo 11.015 (*Nuova formulazione*), nell'osservare che gli oneri derivanti dallo stesso possono essere quantificati prudenzialmente in 2 milioni di euro annui, anziché in 1,5 milioni di euro annui, in modo da tenere conto sia delle minori entrate fiscali sia di quelle contributive, concorda con l'esigenza segnalata dal relatore di riformulare il testo della proposta emendativa. Esprime inoltre nulla osta relativamente

all'emendamento 16.300 delle Commissioni e all'emendamento Piccoli Nardelli 5.102 (*Nuova formulazione*), che prevede una semplice facoltà per le Agenzie fiscali di ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e pertanto non presenta aspetti problematici dal punto di vista finanziario.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 5.102 (*Nuova formulazione*), 11.015 (*Nuova formulazione*) e 16.300 al disegno di legge C. 2426-A, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*sull'emendamento 11.015 (Nuova formulazione) con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo aggiuntivo 11.015 (*Nuova formulazione*), apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, alinea sostituire le parole da: All'articolo fino a:* offerta turistica *con le seguenti:* In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f) del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, si considerano *start-up* innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica;

*sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. Le società di cui al comma 2,

qualora costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa;

*al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* 1,5 milioni di euro *con le seguenti:* 2 milioni di euro;

*dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

#### NULLA OSTA

sugli emendamenti 5.102 (*Nuova formulazione*) e 16.300 ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 15.**

**7-00374 Boccadutri e altri: Sulle iniziative da assumere ai fini dell'eliminazione della banconota da 500 euro.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Sergio BOCCADUTRI (PD) rinuncia ad illustrare l'atto di indirizzo a sua prima firma.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che la risoluzione in esame, premesso che l'utilizzo di banconote di grosso taglio – ed in particolare di quelle da 500 euro – implica elevati rischi di riciclaggio, è volta ad impegnare il Governo ad adoperarsi presso le competenti istituzioni dell'Unione Europea affinché sia valutata l'opportunità, secondo le procedure appropriate, di eliminare la banconota da 500 euro.

Al riguardo, premettendo che l'utilizzo di banconote di grosso taglio comporta un sensibile rischio di riciclaggio, connesso alla velocità di circolazione, allo spostamento e al possibile occultamento di denaro contante, ricorda che la Banca d'Italia, nelle proprie « Istruzioni per l'adeguata verifica della clientela », adottate lo scorso 3 aprile 2013 nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, fa rilevare che l'utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili. Evidenzia inoltre che il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente disincentivato, soprattutto quando il possessore stesso disponga di modalità alternative di movimentazione finanziaria, più rapide e sicure (assegni, bonifici, carte di credito, di pagamento, ecc.). Tali considerazioni risultano ancora più pertinenti nel caso di clienti che presentano una movimentazione finanziaria rilevante per frequenza delle operazioni e/o per importo delle stesse, ad esempio in ragione dello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali. Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, prelievo, pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a

2.500 euro – indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli – i destinatari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio. In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si devono astenere dall'effettuazione dell'operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Prosegue precisando che il tema del ritiro dalla circolazione della banconota da 500 euro è stato oggetto anche di recenti considerazioni da parte della Banca Centrale Europea, in relazione ai quesiti pervenuti sia dal pubblico che da esponenti di Istituzioni Europee e che in tali circostanze, la BCE, nel premettere di essere a favore di un maggiore impegno contro l'evasione fiscale e le altre attività illegali, ha precisato che il ritiro dalla circolazione della banconota da 500 euro non servirebbe a ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale e indurrebbe, inoltre, l'effetto negativo di un aumento dei costi economici e gestionali della circolazione monetaria. Sottolinea che, secondo la BCE, la disponibilità di banconote di taglio elevato in tutti i Paesi dell'area dell'euro a partire dal 2002 – contestualmente a tassi d'interesse contenuti, aspettative d'inflazione bassa e stabile e, più di recente, a condizioni di turbolenza economica – ha contribuito a diffondere l'uso delle suddette banconote come riserva di valore. Dagli studi effettuati emergerebbe, infatti, che solo una parte residuale delle banconote di grosso taglio in circolazione, per circa il 15 per cento del volume, sia effettivamente utilizzata a scopo transattivo (e in parte ovviamente per regolare operazioni del tutto legittime), mentre il rimanente 85 per cento verrebbe usato come riserva di valore all'interno dell'area euro o detenuto all'estero.

Osserva, per contro, che il ritiro dei tagli elevati non porrebbe fine all'accumulo di riserve di valore in contanti né è ipotizzabile che gli operatori economici effettuerebbero, soltanto per questo motivo, operazioni in contanti in minor numero o per un valore inferiore e che, di conseguenza, sarebbe necessario immettere in circolazione un notevole quantitativo supplementare di banconote di taglio più basso, con un considerevole aumento dei costi fissi e correnti su base annua per la loro produzione, sicura gestione e distribuzione; tali costi si aggiungerebbero a quelli connessi con il ritiro dalla circolazione delle banconote del taglio in questione, a proposito dei quali la BCE stima che, ipotizzando un ritiro delle banconote da 500 e 200 euro, sarebbe necessario immettere in circolazione un ulteriore contingente di 3,3 miliardi di banconote da 100 euro, circa il doppio di quelle attuali.

Evidenzia che nel nostro Paese la circolazione del taglio da 500 euro ha risentito significativamente dell'introduzione di norme più stringenti in materia di antiriciclaggio, quali, da ultimo, il nuovo limite di 1.000 euro ai trasferimenti di contante tra privati – introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – e la previsione di controlli più rigorosi da parte degli intermediari per le operazioni in contanti della clientela di importo superiore a 2.500 euro (cosiddetta Adeguata verifica « rafforzata »), introdotti dal citato Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Ricorda che in tale contesto, l'utilizzo di banconote di grosso taglio viene valutato dalla Banca d'Italia – oltre che all'interno delle verifiche condotte presso le singole dipendenze degli intermediari vigilati, come previsto dal vigente quadro normativo in materia di antiriciclaggio – anche attraverso un sistematico monitoraggio sulle operazioni di prelievo/versamento dei biglietti da 500 euro effettuate presso le Filiali della medesima Banca d'Italia da parte delle banche commer-

ciali e da Poste Italiane e che gli esiti di tali controlli possono dar luogo a specifici interventi.

In relazione alla rigidità del suddetto quadro normativo in materia di antiriciclaggio, segnala che le banche italiane sono tenute a porre specifica attenzione alle operazioni di prelievo e versamento di banconote da 500 euro richieste dalla propria clientela e che varie banche, inoltre, tendono a non far ricircolare tale taglio, ovvero tendono a riversare in Banca d'Italia la quasi totalità delle banconote da 500 euro ricevute in versamento da propri clienti, piuttosto che preconstituire scorte di tali biglietti presso la propria rete territoriale a disposizione di potenziali richiedenti.

Conclude evidenziando che, per le banconote da 500 euro, a partire dal 2009 si è assistito ad un deciso calo dei prelievi presso la Banca d'Italia da parte delle banche, che si è ancor più accentuato negli ultimi due anni in seguito all'introduzione dei nuovi limiti al trasferimento di contante tra privati, mentre sono notevolmente aumentati negli ultimi due anni i riversamenti di tali banconote presso la Banca d'Italia. Per effetto di tali operazioni, oggi in Italia si registra il fenomeno della « emissione cumulata netta negativa » del taglio da 500 euro: a fine 2013 il volume complessivo di biglietti prelevati dalla Banca d'Italia dalla data d'introduzione dell'euro risultava inferiore all'analogo volume di versamenti presso la stessa Banca di oltre 15,4 milioni di biglietti (in valore, circa 7,7 miliardi di euro). Il permanere di elevati versamenti a fronte di prelievi ormai trascurabili può essere spiegato dalla provenienza estera di flussi di banconote da 500 euro.

Sergio BOCCADUTRI (PD), preso atto dei chiarimenti testé forniti dal sottosegretario Baretta e in particolare della considerazione che le banconote da 500 euro hanno scarsa circolazione in Italia, chiede se il Governo intenda esprimere parere favorevole sulla risoluzione in oggetto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara che il Governo non è favorevole al ritiro delle banconote da 500 euro, in quanto ciò comporterebbe, oltre ai costi connessi con le operazioni di ritiro, l'obbligo di immettere in circolazione un quantitativo notevolmente superiore di banconote di taglio inferiore a 500 euro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra la seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.*

*Atto n. 92.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	98
Sull'ordine dei lavori .....	99
5-03184 Gebhard: Mantenimento del regime relativo all'imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri italiani operanti in Svizzera .....	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-03185 Ruocco: Implementazione del dovere, per l'Amministrazione finanziaria, di pronunciarsi sulle istanze di autotutela .....	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	103
5-03186 Di Stefano: Proroga dei termini di emanazione del decreto direttoriale per l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo .....	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-03187 Paglia: Valutazione sugli effetti dei <i>mini-bond</i> .....	100
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	107

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Seguito esame emendamenti C. 1752-A .....	100
--	-----

#### RISOLUZIONI:

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	100
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
---	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.	
Audizione del professor Diego Piacentino .....	101
Audizione della dottoressa Patrizia Lattarulo .....	101

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

**La seduta comincia alle 13.30.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica che il deputato Francesco Saverio Romano entra a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Daniela Garnerò Santanchè.



**Sull'ordine dei lavori.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di invertire l'ordine dei lavori, nel senso di procedere prima allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, poi alla riunione del Comitato dei nove istituito ai fini della discussione in Assemblea della proposta di legge C. 1752-A e al seguito della discussione della risoluzione n. 7-00400 Fragomeli, per passare quindi alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, infine, allo svolgimento delle audizioni informali previste per la seduta odierna.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03184 Gebhard: Mantenimento del regime relativo all'imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri italiani operanti in Svizzera.**

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatto della risposta.

**5-03185 Ruocco: Implementazione del dovere, per l'Amministrazione finanziaria, di pronunciarsi sulle istanze di autotutela.**

Carla RUOCCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO (M5S) rileva come la risposta del Governo, seppure esaustiva dal punto di vista della disamina della disciplina relativa all'autotutela e, più in generale, agli istituti deflattivi del contenzioso tributario, non risponda al quesito posto dall'interrogazione, la quale evidenzia l'opportunità che l'Esecutivo assuma iniziative, anche di carattere normativo, per rivedere l'istituto dell'autotutela, in particolare in ambito tributario.

Ritiene infatti che il Governo dovrebbe rafforzare il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi in risposta alle istanze di autotutela presentate, ovvero estendere la disciplina del silenzio-assenso anche in tale settore, posto che si tratta di uno strumento atto a ridurre il contenzioso tributario, il cui ricorso da parte dei contribuenti andrebbe pertanto incentivato, nell'interesse degli stessi contribuenti.

**5-03186 Di Stefano: Proroga dei termini di emanazione del decreto direttoriale per l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.**

Marco DI STEFANO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI STEFANO (PD) replicando, richiama l'attenzione del Governo sulla rilevanza del tema posto dall'interrogazione, la quale sollecita all'Esecutivo un'iniziativa normativa urgente che consenta di prorogare i termini per l'emanazione del decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 91 del 2013 e già prorogato dal 20 aprile al 15 luglio 2014, con il quale verrà incrementato il prelievo fiscale sui prodotti da fumo.

Sottolinea, in proposito, come le maggiori entrate previste da tali misure, sti-

mate in circa 20 milioni di euro per il 2014 e in circa 50 milioni di euro per il 2015, possano essere reperite dal Governo attraverso altre misure, evidenziando quindi l'importanza di inserire l'intervento previsto dal suddetto decreto-legge n. 91 all'interno dell'organica riforma in materia di accise sui tabacchi che sarà prossimamente realizzata nell'ambito dell'attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale.

**5-03187 Paglia: Valutazione sugli effetti dei *mini-bond*.**

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni PAGLIA (SEL) replicando, ringrazia il Sottosegretario per i dati economico-finanziari forniti nell'ultima parte della risposta, relativi al nuovo strumento di autofinanziamento dei *mini-bond*, che ricorda essere stato concepito a sostegno delle aziende non quotate in Borsa e destinato principalmente a beneficio delle piccole e medie imprese.

Rammenta inoltre che il fenomeno del cosiddetto *credit crunch* risulti essere particolarmente grave per le imprese, nell'attuale congiuntura economica, e che, a fronte di tale preoccupante fenomeno, il Parlamento si è adoperato per introdurre strumenti finanziari volti a contrastarlo, quali, appunto, i *mini-bond*.

In tale contesto considera quindi estremamente negativo il fatto che non sia attualmente previsto alcun mezzo che consenta al Parlamento e all'Esecutivo di monitorare e valutare la diffusione e l'efficacia dei *mini-bond*. Non ritiene infatti accettabile che si continui a legiferare senza avere alcun riscontro circa gli effetti delle misure adottate, invitando conseguentemente il Governo a introdurre uno strumento che consenta di effettuare la

valutazione di questo, così come di altri, strumenti introdotti a sostegno delle imprese.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 9 luglio 2014.*

**Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.**

**Seguito esame emendamenti C. 1752-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 2 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, nel corso della precedente seduta di discussione il presentatore ha illustrato il contenuto dell'atto di indirizzo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare alla prossima settimana

il seguito della discussione della risoluzione, al fine di approfondirne adeguatamente il contenuto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) comprende la richiesta di rinvio avanzata dal sottosegretario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 14.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 9 luglio 2014.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.**

**Audizione del professor Diego Piacentino.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

**Audizione della dottoressa Patrizia Lattarulo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**5-03184 Gebhard: Mantenimento del regime relativo all'imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri italiani operanti in Svizzera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti segnalano la vicenda relativa ai cittadini italiani residenti nella provincia di Bolzano che quotidianamente si recano in Svizzera per svolgere la propria attività lavorativa passando per il territorio austriaco.

Nei confronti di tali soggetti infatti la Confederazione Elvetica non ha riconosciuto lo *status* di lavoratori frontalieri cui spettano, ai sensi dell'Accordo Bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, l'esenzione fiscale nel loro luogo di domicilio in Italia e, tenuto conto dell'imposizione operata sulle remunerazioni da lavoro dalla Svizzera, un riversamento da parte della stessa Svizzera allo Stato Italiano del 38,8 per cento degli incassi fiscali derivanti dalla loro attività lavorativa.

Ciò premesso, gli onorevoli interroganti chiedono opportune iniziative volte a mantenere l'impianto normativo che disciplina l'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri siglato nel 1974, garantendo il ristorno fiscale per tutti i lavoratori frontalieri anche se entrano nel territorio svizzero attraverso il territorio austriaco.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il conteggio del ristorno fiscale nei confronti dei comuni confinanti con la

Svizzera è effettuato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, recante l'approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, mediante apposito decreto ministeriale.

Il decreto ministeriale 18 luglio 2012, recante i criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, prevede, all'articolo 2 che « ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun Comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2010 e 2011. I dati sono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere ».

Ciò posto, il Dipartimento delle finanze riferisce di avere, per quanto di competenza, attivato contatti con il rappresentante del Cantone dei Grigioni, al fine di comprendere le ragioni della riduzione delle compensazioni finanziarie dovute ai comuni indicati dagli onorevoli interroganti.

## ALLEGATO 2

**5-03185 Ruocco: Implementazione del dovere, per l'amministrazione finanziaria, di pronunciarsi sulle istanze di autotutela.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti analizzano i dati contenuti nella Relazione sul monitoraggio dello Stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Commissioni tributarie per l'anno 2013, soffermandosi in particolare sulle percentuali di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, a parere degli onorevoli interroganti, è opportuno valorizzare l'istituto dell'autotutela tributaria di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, quale utile strumento di deflazione del contenzioso che consente all'Amministrazione finanziaria di poter correggere quegli errori e vizi che rendono la pretesa impositiva manifestamente illegittima ed infondata.

Pertanto, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo opportune iniziative normative volte a introdurre il dovere di pronunciarsi sempre con atto motivato a fronte di un'istanza di autotutela tributaria, oppure di estendere il principio del silenzio assenso anche con riferimento all'autotutela tributaria al fine di garantire la piena efficacia in ossequio ai principi di buona fede, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente, giova precisare che i dati indicati nell'interrogazione fanno riferimento al contenzioso di tutti gli Enti

impositori e della riscossione (Agenzie Fiscali, Agenti della riscossione, Enti locali, eccetera).

Per quanto concerne il contenzioso proprio dell'Agenzia delle entrate, dalle appendici statistiche del suddetto « Rapporto annuale » emerge che, per gli Uffici dell'Agenzia, settore Entrate, gli esiti totalmente sfavorevoli rappresentano il 28,33 per cento in Commissione Tributaria Provinciale e il 38,23 per cento in Commissione Tributaria Regionale; per gli Uffici del settore Territorio tali percentuali passano rispettivamente al 44,64 per cento in Commissione Tributaria Provinciale e al 37,72 per cento in Commissione Tributaria Regionale. Complessivamente le pronunce sfavorevoli all'Agenzia delle Entrate rappresentano in Commissione Tributaria Provinciale il 29,1 per cento e in Commissione Tributaria Regionale il 38,2 per cento.

Deve inoltre aggiungersi che gli esiti pubblicati dal Dipartimento delle Finanze riguardano tutte le decisioni depositate presso le Commissioni Tributarie senza distinguere se siano passate in giudicato o meno. In base alle pronunce definitive, l'indice di vittoria numerico registrato dall'Agenzia nel 2013 è pari al 64,8 per cento, così distinto per i tre gradi di giudizio: 67,5 per cento in Commissione Tributaria Provinciale, 57,9 per cento in Commissione Tributaria Regionale e 55,8 per cento in Corte di Cassazione.

Si tratta di risultati ancora lontani da un giudizio di piena soddisfazione che tenga conto della natura comunque fisio-

logica di una residuale percentuale di sconfitte rientrante nella normale alea del giudizio tributario, fermo restando che bisogna però ricordare anche che solo una percentuale minima degli atti complessivamente notificati dall'Agenzia delle entrate viene impugnata.

In relazione a quanto affermato dagli onorevoli interroganti circa la presenza di termini perentori per la contestazione degli atti che « renderebbe difficoltoso adire le vie giurisdizionali ... », deve osservarsi che i termini previsti dalla legge per l'impugnazione degli atti e per l'esperimento dei vari istituti deflativi del contenzioso (come l'accertamento con adesione, il procedimento di mediazione eccetera) rispondono all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici connaturata al concetto stesso di diritto ed espressione, tra l'altro, del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione.

La stessa Corte di Giustizia, con numerose pronunce (sentenza 9 febbraio 1999, causa C-343/96; cfr. anche sentenza 15 settembre 1998, causa C-231/96; sentenza 15 settembre 1998, cause riunite C-279/96, C-280/96 e C-281/96; sentenza 17 novembre 1998, causa C-228/96) ha stabilito che la fissazione di ragionevoli termini di ricorso a pena di decadenza, che costituisce l'applicazione del principio fondamentale della certezza del diritto, è legittima a condizione di non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti.

Peraltro, l'ordinario termine di 60 giorni per l'impugnazione può essere di fatto differito di 90 giorni con la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione laddove ne ricorrano i presupposti.

Va ancora ricordato che l'istituto della mediazione tributaria di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'impugnazione di atti dell'Agenzia delle entrate di valore fino a 20.000 euro, impone a quest'ultima di rispondere al reclamo del contribuente entro 90 giorni, prima dell'instaurazione del giudizio.

Con riferimento all'obbligo di provvedere in autotutela, deve ribadirsi l'orientamento, riaffermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 27 marzo 2007, n. 7388, in base all'istituto dell'autotutela è, per sua natura, un rimedio di carattere discrezionale e non coercibile.

In senso conforme si è pronunciato il Consiglio di Stato, da ultimo, con sentenza 7 gennaio 2014, n. 12, secondo cui: « L'istanza di un privato volta ad ottenere l'esercizio dei poteri di autotutela non fa sorgere alcun obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione competente, in quanto tale richiesta è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria ».

Lo stesso legislatore, con l'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, ha previsto la facoltà, non l'obbligo, di annullamento d'ufficio, collegando tale facoltà alla ricorrenza del presupposti di cui al precedente articolo 21-octies.

Infine è opportuno rappresentare che l'Agenzia delle entrate ha fornito precise indicazioni agli Uffici volte alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti mediante il diffuso ricorso agli istituti deflativi del contenzioso e, in particolare, all'autotutela.

In particolare, in relazione all'autotutela con la circolare 20 maggio 2010, n. 26/E vengono fornite precise indicazioni che di seguito si riportano: « Per quanto riguarda la gestione del contenzioso tributario, l'azione delle strutture territoriali deve dunque favorire l'utilizzo – qualora ne ricorrano i presupposti – dell'autotutela e della conciliazione giudiziale... Prima della predisposizione delle controdeduzioni, va pertanto valutato, previo esame dei motivi del ricorso, il grado o rating di sostenibilità della controversia, al fine di verificare l'eventuale esistenza dei presupposti per l'autotutela o la conciliazione giudiziale, totali o parziali ». Analoghe indicazioni sono state fornite con



le successive circolari 26 maggio 2011, n. 22/E, punto 2, 11 giugno 2012, n. 22/E, punto 1.2 e con diverse altre direttive.

Il Governo valuterà l'opportunità di monitorare i flussi informativi concernenti il numero di istanze di autotutela accolte

in rapporto al numero di quelle complessivamente presentate con particolare attenzione a quelle non accolte relativamente a casi sfociati successivamente in un contenzioso con esito favorevole al contribuente.

## ALLEGATO 3

**5-03186 Di Stefano: Proroga dei termini di emanazione del decreto direttoriale per l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, sentiti gli uffici competenti dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

L'esigenza dell'adozione di un provvedimento amministrativo di incremento del prelievo fiscale sui prodotti del tabacco si determina per due circostanze concorrenti:

a) l'esigenza di reperire 23 milioni di euro nel 2014, con decorrenza 1° agosto, e 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 onde dare copertura ad oneri finanziari prodotti dal decreto-legge n. 91 del 2013 (convertito dalla legge n. 112 del 2013, e successive modificazioni) e, contestualmente, dare attuazione all'articolo 14, comma 3, del medesimo provvedimento d'urgenza;

b) l'impossibilità, ormai, di riuscire in tempo utile ad utilizzare – per l'obiettivo di cui sub a) – il veicolo, altrimenti ben utilizzabile, costituito dal provvedimento legislativo di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 23 del 2014, recante la delega fiscale.

Il provvedimento è ormai pronto per la sua adozione, anche perché a tale scopo la norma primaria prevede quale termine ultimo il giorno 15 del corrente mese di luglio.

Circa l'opportunità, rilevata dagli interroganti, di un eventuale provvedimento

legislativo di differimento del termine di adozione del provvedimento amministrativo di cui trattasi, onde favorirne eventualmente ed addirittura il suo « assorbimento » nel provvedimento legislativo delegato sopra pure ricordato, devono segnalarsi le seguenti implicazioni che consistono:

1) per un verso, nel dover accettare un sensibile aumento della percentuale di incremento del prelievo fiscale da operare in via amministrativa onde conseguire il maggior gettito di 23 milioni di euro nell'anno 2014;

2) per altro verso, verosimilmente, nel dover reperire fonti di copertura alla norma di differimento qualora, di contro, il maggior gettito da conseguire nell'anno in corso volesse essere di misura inferiore ai predetti 23 milioni di euro.

Premesso quanto sopra, l'approvazione dello schema di decreto delegato di attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 del 2014, recante la delega fiscale, potrà consentire di coprire tutta l'area di intervento in tema di riordino della tassazione dei prodotti da fumo che, invece, si rende ormai urgente, specie a garanzia delle entrate erariali, assicurando quell'equilibrio di misure in materia di fiscalità sui prodotti da fumo che, solo nel loro insieme, possono escludere scompensi nel mercato della concorrenza fra i diversi produttori esistenti.

## ALLEGATO 4

**5-03187 Paglia: Valutazione sugli effetti dei *mini-bond*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Paglia chiede quali sia lo stato di attuazione delle misure previste dal «Decreto Sviluppo», con particolare riferimento allo strumento dei «minibond».

Al riguardo, si fa presente che al fine di facilitare l'accesso per le PMI ai mercati di capitali, il Governo, con il cosiddetto decreto sviluppo (decreto-legge n. 83, del 22 giugno 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134), ha introdotto un quadro di norme focalizzate sulle esigenze di finanziamento delle PMI favorendo l'emissione di strumenti di debito, che in ragione del modesto taglio, vengono definiti comunemente «Mini-bond». Tale insieme accoglie le cambiali finanziarie, con scadenza da 1 a 36 mesi, e titoli obbligazionari a medio e lungo termine.

I mini-bond sono strumenti di debito emessi da società non quotate (incluse PMI ed escluse le imprese di piccolissime dimensioni, cosiddette microimprese), negoziati su mercati regolamentati o, qualora non abbiano prospetto informativo, su piattaforme di trading multilaterali, (ccdd. MTF, Multilateral trading facilities), riservati ai soli investitori professionali, quali ad esempio il mercato ExtraMOT Pro di Borsa Italiana.

Per i titoli che rispondono ai requisiti previsti dalle citate norme sono previste alcune agevolazioni fiscali e civilistiche, quali, ad esempio, la deducibilità degli interessi e dei costi d'emissione nell'ambito della tassazione dei redditi della società, l'irrilevanza del limite civilistico rispetto al capitale sociale riguardo all'emissione di tali titoli, la previsione di uno «sponsor» che peraltro deve trattenere

una quota di tali emissioni nel proprio portafoglio (cosiddetto «skin in the game»).

Ulteriori incentivi sono stati introdotti dal decreto «Destinazione Italia» (decreto-legge n. 145, del 23 dicembre 2013, convertito, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9), che ha reso i Mini-bond strumenti finanziari eleggibili anche per gli investimenti di compagnie d'assicurazione e fondi pensione. Lo stesso decreto consente anche la possibilità dell'ulteriore cartolarizzazione di detti titoli e una particolare possibilità di collateralizzazione dei titoli (cosiddetto privilegio speciale).

Dalle prime esperienze risulta che le citate obbligazioni sono utilizzate da società non quotate di dimensioni grandi.

Recentemente anche emittenti di media e piccola dimensione si stanno avvicinando a tale mercato. Complessivamente, sulla base di alcune stime di mercato, possono essere ritenute potenzialmente adatte al regime dei Mini-bond circa 35.000 società.

Se la tendenza più recente continuerà, il regime dei Mini-bond potrà costituire un decisivo e positivo passo verso il finanziamento del debito attraverso il mercato dei capitali per le società italiane non quotate, con appetibilità sempre maggiore da parte di investitori professionali esteri per tali strumenti finanziari.

Sulla questione, la Banca d'Italia ha comunicato che nel 2013 le obbligazioni lorde emesse dalle imprese italiane sono state pari a 39 miliardi; ulteriori 10 miliardi sono stati collocati nel primo trimestre del 2014.

A partire dal 2009 i collocamenti sono stati in media pari a 32 miliardi l'anno, circa 9 in più rispetto al periodo 2002-

2007. Durante la crisi hanno fatto ricorso al mercato obbligazionario soprattutto imprese di grandi dimensioni che hanno utilizzato i fondi raccolti anche per rimborsare prestiti bancari.

In questo contesto, un contributo alla crescita delle emissioni obbligazionarie è venuto dai cosiddetti minibond. La normativa entrata in vigore nel 2012 (decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) ha innovato la disciplina dell'emissione di titoli di debito (cambiali finanziarie e obbligazioni) da parte di società non quotate diverse da banche e da microimprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE).

La normativa non ha peraltro previsto un sistema di rilevazione delle emissioni di minibond per cui non esistono fonti ufficiali sui volumi dei titoli collocati e sul numero di emittenti.

La Banca d'Italia, che analizza regolarmente l'evoluzione del mercato obbligazionario tra le fonti di finanziamento delle imprese, ha comunicato di aver ricostruito un elenco di emissioni di minibond sulla base di informazioni di stampa e di quelle rilasciate periodicamente da Borsa Italiana con riferimento ai titoli

scambiati sul segmento professionale dell'ExtraMOT, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) per gli strumenti obbligazionari a cui possono accedere i soli investitori professionali. Una lista aggiornata di mini-bond emessi è disponibile sul sito ExtraMOT Pro.

Sulla base delle informazioni così raccolte, emerge che dal novembre del 2012 al giugno 2014 hanno emesso minibond 36 imprese non finanziarie italiane, per un importo di 5,7 miliardi. A queste si aggiungono due società non finanziarie estere che hanno emesso minibond per un valore prossimo a un miliardo. Le società emittenti appartengono a comparti eterogenei dei servizi e della manifattura.

Fino alla fine del 2013 le emissioni sono state generalmente di importo unitario elevato e hanno fatto capo quasi interamente a società di grandi dimensioni: in media i collocamenti sono stati pari a circa 290 milioni per impresa.

Nel primo semestre del 2014 è aumentato il numero di emissioni di importo più contenuto, verosimilmente da imprese di dimensione inferiore: in questi mesi l'importo medio dei collocamenti è sceso a circa 45 milioni.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2386 Ghizzoni*) ..... 109

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 110

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 114

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) .... 111

ALLEGATO 2 (*Proposte di parere del Relatore*) ..... 115

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 116

AVVERTENZA ..... 113

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.*

##### La seduta comincia alle 14.15.

##### Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

**C. 1159 Vacca.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2386 Ghizzoni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2386 Ghizzoni, recante « Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica ». Vertendo su analoga materia della proposta di legge in esame, ne propone l'abbinamento alla stessa.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2386 Ghizzoni.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, sollecita il sottosegretario D'Onghia a far predisporre dagli uffici ministeriali competenti una relazione tecnica corretta in merito agli oneri della proposta di legge C. 1159 Vacca, tenuto conto che la documenta-

zione sinora messa a disposizione della Commissione – da parte dell'Esecutivo – si è rivelata in parte erronea.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA assicura il relatore che, presumibilmente la prossima settimana, sarà disponibile la documentazione richiesta dallo stesso.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.**

**C. 2125 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Giorgio LAINATI (FI-PdL) concorda con la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice. In particolare, sottolinea l'importanza del riferimento presente nella premessa della stessa all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nei processi europei e regionali. Ricorda, a tal proposito, il conflitto che ha colpito tale Stato tra il

1992 e il 1995, del quale, nella sua veste di giornalista è stato testimone, potendo, purtroppo, constatare la sistematica violazione dei diritti umani ivi perpetrata.

Rammenta, altresì, come il conflitto che ha avuto come epicentro la Bosnia è stato il più grave verificatosi in Europa nel secondo dopoguerra, causando decine di migliaia di vittime. Sottolinea, altresì, come in tale territorio convissero serbi, croati e musulmani, i quali si sono combattuti in mancanza di una integrazione culturale che è essenziale per prevenire conflitti e mantenere la pace. Ricorda, inoltre, i devastanti combattimenti che hanno avuto come città martiri Sarajevo – ove, tra le altre cose, è stata allora distrutta la biblioteca nazionale, come ricordato dalla relatrice nella seduta di ieri – e Mostar, situata nella parte croata della Bosnia, ove il simbolo dei combattimenti è stato rappresentato dalla distruzione del famoso ponte millenario che unisce le due parti della città e che è stato recentemente ricostruito. Sottolinea, quindi, come sia a Sarajevo, sia a Mostar, in quest'ultimo caso tramite la fondazione Pavarotti, l'Italia abbia contribuito alla ricostruzione culturale di tale Paese.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda con il collega Lainati, ringraziandolo per l'accurata ricostruzione storica da lui effettuata e per le considerazioni svolte.

Francesco D'UVA (M5S) ringrazia anch'egli il collega Lainati per le considerazioni svolte. Rileva, quindi, come sia eccessivo un periodo di 10 anni – decorrenti dalla firma dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge, avvenuto a Mostar nel 2004 – per la sua ratifica. Osserva, quindi, come tale accordo culturale sia un vantaggio sia per la Bosnia sia per l'Italia, ricordando illustri artisti di quel Paese come il musicista Goran Bregovic e il regista Emir Kusturica. Ricorda, altresì, come l'Italia sia uno dei Paesi più europei del continente, essendo stato artefice del progetto europeo, tra le altre iniziative, prima con la Conferenza di Messina del 1955 e successivamente con i trattati di



Roma del 1957. Annuncia, quindi, voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Gianna MALISANI (PD) ricorda come la vicenda del conflitto svoltosi in Bosnia nel 1992-1995 abbia particolarmente impressionato gli abitanti del Friuli-Venezia Giulia, i quali sono in stretto contatto con i Paesi della ex Jugoslavia. Dopo aver rilevato anch'ella l'eccessiva distanza tra la stipulazione dell'accordo e la ratifica con legge dello stesso, ricorda come l'Italia si sia occupata del restauro e del recupero dei siti culturali a Mostar e a Sarajevo. Sottolinea, quindi, l'importanza di un interscambio culturale non solo sulle rive dell'Adriatico, ma lungo tutto il Mediterraneo, al fine di scongiurare nuovi conflitti armati.

Ilaria CAPUA (SCpI) sottolinea la presenza nell'Accordo, oggi oggetto di ratifica, della cooperazione tra Italia e Bosnia-Erzegovina nei settori della scuola e dell'università, ricordando come l'italiano sia la seconda lingua straniera studiata in quei territori dopo l'inglese. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Giancarlo GIORDANO (SEL) rileva l'importanza della cultura come fattore di pace e di inclusione tra i popoli, anche al fine di prevenire i conflitti. Ricorda, quindi, il tragico momento che sta attualmente attraversando la Palestina, ove si sono registrati ben 27 morti nelle ultime 24 ore. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

Milena SANTERINI (PI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dopo aver ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto, osserva come vi sia nelle disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento in esame una contraddizione, in quanto lo Stato preleva parte dei soldi spesi per i giochi leciti per coprire gli oneri del testo unificato in esame derivanti dal contrasto e dalla cura del gioco d'azzardo patologico. Suggestisce, quindi, di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) della proposta di parere testé illustrata dalla relatrice.

Umberto D'OTTAVIO (PD) rileva l'importanza di approfondire, in qualità di membri della Commissione cultura, l'argomento del contrasto al gioco d'azzardo patologico, il quale è alimentato da un vertiginoso giro d'affari ove lo Stato incassa circa 10 miliardi di euro l'anno. Quest'ultimo dato dimostra come non si possa quindi avere un atteggiamento ipocrita verso un'attività che contemporaneamente genera gettito per le casse dello Stato, contribuendo però a sviluppare il fenomeno della ludopatia che il testo in esame intende contrastare. Sottolinea, quindi, l'importanza di un'attività educativa, svolta soprattutto nelle scuole, ove si insegni che vi è una minima possibilità matematica che il gioco d'azzardo possa portare ad una vittoria, con un conseguente elevatissime perdite economiche a carico dei giocatori. Ricorda, poi, l'importanza di fornire ai comuni la possibilità di regolamentare in qualche maniera – nel proprio territorio – l'attività di gioco lecito, in maniera che iniziative di regolamentazione intraprese dai singoli comuni non vengano considerate giuridicamente illegittime. Rammenta, infine, la rilevanza del fenomeno patologico affrontato dal

presente provvedimento, testimoniato da servizi sanitari pubblici specifici istituiti in tutta Italia, destinati alla cura della ludopatia.

Ilaria CAPUA (SCpI) concorda con il collega Palmieri sulla trasformazione delle lettere *b*) e *c*) della proposta di parere da osservazioni in condizioni. Suggerisce, altresì, di far riferimento al termine della lettera *c*), come destinatari delle campagne di prevenzione, anche ai soggetti minori.

Giancarlo GIORDANO (SEL), pur condividendo la proposta di trasformare le predette lettere *b*) e *c*) da osservazioni in condizioni, annuncia comunque il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole testé illustrata dalla relatrice. Motiva tale decisione prendendo atto che lo Stato è il principale responsabile dei casi di ludopatia, rilevando che la prevenzione e il contrasto della stessa dovrebbero dar luogo ad iniziative più radicali rispetto a quelle sinora intraprese. Ritiene, infatti, che bisogna scegliere tra le esigenze di bilancio dello Stato e quelle della salute dei suoi cittadini, nel senso di privilegiare quest'ultima.

Maria MARZANA (M5S) rileva l'importanza di affrontare adeguatamente l'informazione dei soggetti più giovani nei confronti dei rischi derivanti dal gioco d'azzardo. Ricorda, quindi come, in passato, paradossalmente la stessa Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato abbia gestito dei corsi di informazione sui rischi del gioco: si è quindi così creato un evidente conflitto di interesse, confondendo inoltre gli alunni, avendo incentrato quel progetto educativo esclusivamente sulla differenziazione tra gioco legale e gioco illegale, invece che sensibilizzare i giovani sui rischi di qualsiasi gioco d'azzardo. Dopo aver ricordato che sarebbe meglio parlare di gioco d'azzardo patologico, anziché di ludopatia, al fine di una migliore comprensione del fenomeno, suggerisce di integrare il riferimento al gioco, previsto alla lettera *b*) della proposta di

parere, aggiungendo le parole « d'azzardo patologico ».

Celeste COSTANTINO (SEL), dopo aver confermato l'astensione del suo gruppo sul testo in esame, sottolinea l'influenza delle mafie nella filiera del gioco d'azzardo, anche legale, chiedendo che questo aspetto venga adeguatamente approfondito.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ritiene che la questione testé sollevata dalla collega Costantino possa essere adeguatamente discussa presso la Commissione di merito.

Milena SANTERINI (PI), *relatore*, ringrazia i colleghi per l'esauriente dibattito che si è svolto in Commissione. Rileva anch'ella la contraddizione che vi è tra lo Stato che alimenta il gioco d'azzardo e lo Stato che cerca di contrastare le conseguenze negative di tale attività. Rileva, comunque, l'importante disposizione presente all'articolo 12 del testo unificato in esame, richiamato in premessa, che vieta la propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo, il quale rappresenta un importante aspetto culturale della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di diretto interesse per la VII Commissione. Accede, quindi, ai suggerimenti di alcuni colleghi tesi alla trasformazione, con alcuni opportuni adattamenti di forma, delle lettere *b*) e *c*) da osservazioni in condizioni, integrando altresì la predetta lettera *c*) con il riferimento anche ai minori. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazione, che riformula quella precedente (*vedi allegato 3*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver constatato che all'articolo 12 del testo unificato in esame non sono specificati i mezzi mediante i quali è vietata la propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo, chiede alla relatrice e ai colleghi se possa essere utile specificare nel testo attraverso quali mezzi – televisione, *internet*, radio e via discorrendo – sia vietata la propaganda pubblicitaria di tale attività.

Maria MARZANA (M5S) pur non essendo contraria in linea di principio a quanto testé affermato dal collega Palmieri, rileva come il comma 1 dell'articolo 12 del provvedimento preveda il divieto della propaganda pubblicitaria sia diretta sia indiretta del gioco d'azzardo, apparendo quindi questa formulazione onnicomprensiva di qualsiasi strumento di comunicazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda con quanto osservato dalla collega Marzana, aderendo quindi alla proposta di parere, così come riformulata, poc'anzi illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere con condizioni ed osservazione, così come riformulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 15.10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 (C. 2125 Governo)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2125, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004 »;

preso atto che l'*iter* del relativo disegno di legge di ratifica (A.S. 3495), già presentato nel corso della XVI legislatura, si è interrotto dopo l'approvazione del provvedimento, in sede referente, da parte della Commissione affari esteri del Senato il 14 novembre 2012, per ragioni ascrivibili all'esiguità delle risorse finanziarie disponibili;

sottolineata l'opportunità di ratificare in tempi rapidi tale Accordo, che – oltre a favorire l'integrazione della Bosnia nei processi europeo e regionale, a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito strettamente culturale, nonché cooperazioni nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale – rappresenta un valido strumento al fine di assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, riservando altresì particolare attenzione alla salvaguardia dei diritti umani ed alla lotta contro ogni forma di discriminazione ed intolleranza, nonché prevenendo una stretta collaborazione nei settori dell'istruzione, dell'informazione, dell'editoria e delle attività sportive,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Nuovo testo unificato delle proposte di legge  
(C. 101 Binetti e abbinate)****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C.101 considerata l'importanza di affrontare in maniera organica il contrasto e la cura della ludopatia, da realizzare soprattutto attraverso interventi di prevenzione ed azioni di natura culturale e formativa;

rilevata l'importante opportunità di rafforzare tale azione attraverso il divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo e l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per un periodo di almeno 5 anni;

valutata positivamente la necessità di garantire la consapevolezza dei cittadini sui rischi del gioco e il rispetto degli obblighi riguardo ad una comunicazione commerciale responsabile anche in ottemperanza della Raccomandazione UE del 9 luglio 2014;

considerata la necessità di proteggere in particolare le fasce più deboli della popolazione (minori, anziani),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione la possibilità di innalzare la spesa di due milioni di euro prevista in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo di cui all'articolo 8;

*b)* preveda la Commissione un'attività sistematica di informazione sul gioco in tutti i suoi aspetti, in particolare per quanto riguarda le motivazioni, le reali possibilità di vincita e i rischi di dipendenza, da realizzare attraverso una specifica formazione dei docenti e l'inserimento di tali temi nei curricula scolastici;

*c)* preveda inoltre la Commissione la realizzazione di campagne di prevenzione da indirizzare in modo specifico agli anziani.

## ALLEGATO 3

**Nuovo testo unificato delle proposte di legge  
(C. 101 Binetti e abbinate)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C.101 considerata l'importanza di affrontare in maniera organica il contrasto e la cura della ludopatia, da realizzare soprattutto attraverso interventi di prevenzione ed azioni di natura culturale e formativa;

rilevata l'importante opportunità di rafforzare tale azione attraverso il divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo e l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per un periodo di almeno 5 anni;

valutata positivamente la necessità di garantire la consapevolezza dei cittadini sui rischi del gioco e il rispetto degli obblighi riguardo ad una comunicazione commerciale responsabile anche in ottemperanza della Raccomandazione UE del 9 luglio 2014;

considerata la necessità di proteggere in particolare le fasce più deboli della popolazione (minori, anziani),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) provveda la Commissione a modificare il testo al fine di prevedere la realizzazione di campagne di prevenzione da indirizzare in modo specifico agli anziani e ai minori;

2) provveda la Commissione, in particolare, a modificare il testo al fine di prevedere la realizzazione di un'attività sistematica di informazione sul gioco d'azzardo in tutti i suoi aspetti, in particolare per quanto riguarda le motivazioni, le reali possibilità di vincita e i rischi di dipendenza, da realizzare attraverso una specifica formazione dei docenti e l'inserimento di tali temi nei curricula scolastici;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione la possibilità di innalzare la spesa di due milioni di euro prevista in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo di cui all'articolo 8.



## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	117
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 luglio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Decreto-legge 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio scorso.

Tino IANNUZZI (PD), nel richiamare la precisa relazione dell'onorevole Mariani, sottolinea i rilevanti profili di competenza della Commissione sul provvedimento in esame, che interviene operando scelte importanti e positive in materia. Richiama anzitutto il rafforzamento delle competenze e dei poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione, contenuto nell'articolo 19, volto pertanto a dare centralità alla stessa, anche attraverso il trasferimento di funzioni appartenenti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori. Sottolinea, altresì, il contenuto positivo dell'articolo 30, in particolare il secondo comma, che contiene la previsione dell'attribuzione all'Autorità di poteri ispettivi e dell'attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti di ispezione e di accesso alle banche dati, attraverso pertanto la costruzione di un meccanismo di monitoraggio e di intervento in settori assai delicati. Richiama inoltre l'articolo 37 del provvedimento, che interviene sul ruolo dell'Autorità di controllo in tempo reale delle ipotesi di autorizzazioni di varianti in corso d'opera, sottolineando che si

tratta di un'importante valvola per consentire all'Autorità di verificare il livello di completezza e adeguatezza della progettazione. Rileva infine che un punto irrisolto attiene alla giurisdizione civile e penale in tema di appalti, auspicando la velocizzazione dei procedimenti giudiziari. Nel richiamare la necessità che non siano inserite in futuri decreti legge norme sugli appalti, sottolinea l'esigenza di una riforma organica in materia attraverso un disegno di legge ordinario che conferisca una delega con indicazione precisa di criteri e principi direttivi. Stigmatizza infine la soppressione delle sezioni distaccate dei Tar, che a suo parere costituisce una misura ingiustificata che nulla ha a che vedere con la velocizzazione dei processi sugli appalti e che anzi produrrebbe un aumento dei costi e delle inefficienze.

Ermete REALACCI *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Nuovo testo unificato C. 101 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo Antonio D'AGOSTINO, (SCpI) *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 101, C. 102, C. 267, C. 433; C. 1596, C. 1718, C. 1633, C. 1812, recante disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, assegnato in sede referente alla XII Commissione.

Tale provvedimento, che si compone di 19 articoli, introduce misure volte ad assicurare la tutela e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dal-

l'Organizzazione mondiale della sanità, la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili e la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico anche attraverso un approccio consapevole al gioco.

Il provvedimento reca disposizioni, in particolare, relative: ai livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico (articolo 2), a un piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico (articolo 4), a informazioni istituzionali ai cittadini nonché a informazione e educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo (articolo 8), misure di contrasto per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili (articolo 10), all'etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee (articolo 11).

Richiama poi l'attenzione sulla disposizione dettata dall'articolo 7 del testo unificato, che prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, cui vengono attribuiti compiti di monitoraggio sul suddetto fenomeno con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici, sulla base del quale l'Osservatorio medesimo è tenuto a redigere un rapporto annuale sull'attività svolta, che può contenere anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore dei soggetti affetti da tale forma di dipendenza.

Ciò detto sul contenuto complessivo del provvedimento, fa presente che il testo unificato in oggetto non presenta profili di stretta competenza della VIII Commissione. Fa invece notare che attiene invece agli ambiti di competenza della Commissione l'articolo 10 della proposta di legge Binetti C. 102, che, recando una modifica all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge n. 431 del 1998, include, tra le cause in presenza delle quali il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo può essere differito fino a 18 mesi, la circostanza che il soggetto sia affetto da disturbi da gioco d'azzardo patologico.

Nel sottolineare che la suddetta previsione non risulta riprodotta dal testo uni-

ficato quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, non ravvisando in tale testo – come già evidenziato – disposizioni afferenti agli ambiti di propria competenza, propone di esprimere nulla osta al prosieguo del provvedimento.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame, preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa da parte del suo gruppo.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere quanto affermato dal collega Zolezzi sulla delicatezza della materia trattata, precisa che la Commissione è chiamata a esprimersi sui profili di competenza del provvedimento in questione.

Raffaella MARIANI (PD), richiama l'esigenza di verificare, con riferimento all'articolo 15 del testo in esame, concernente gli obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo, la possibile sovrapposizione con norme urbanistiche dettate dai singoli comuni.

Roberto MORASSUT (PD), nel sottolineare come molto spesso si determini un addensamento di luoghi per il gioco d'azzardo in specifiche aree delle città, richiama la necessità di invitare la Commissione di merito a inserire nel testo indicazioni in ordine a tale problematica.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa notare come potrebbe invitarsi la Commissione di merito a inserire nel testo indicazioni per i singoli comuni in ordine alle distanze che sarebbe opportuno prevedere tra i singoli luoghi per il gioco d'azzardo

in modo da evitare il rischio di modifica sostanziale dell'assetto di quelle specifiche aree delle città dove spesso si concentrano tali luoghi.

Alberto ZOLEZZI (M5S) richiama l'esigenza di invitare i comuni a prendere in dovuta considerazione le insegne dei luoghi per il gioco d'azzardo spesso deturpanti il contesto architettonico in cui si inseriscono.

Alessandro ZAN (Misto-LED) sottolinea esigenza di prevedere distanze minime tra i diversi luoghi per il gioco d'azzardo pur nel rispetto dell'autonomia dei comuni.

Tino IANNUZZI (PD) condivide la necessità di formulare un'osservazione nel parere, in particolare con riferimento al comma 2 del testo unificato, che prevede l'obbligo di distanza minima delle nuove sale da gioco da scuole, ospedali, luoghi di culto, caserme.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), rilevata la serietà della problematica trattata, sottolinea l'opportunità di prevedere norme più restrittive in relazione agli obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo, che attengano anche alla necessaria distanza tra gli stessi.

Ermete REALACCI, *presidente*, preso atto per le vie brevi che il relatore concorda sull'opportunità di formulare un'osservazione al parere che tenga conto dei rilievi emersi nel dibattito svolto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Sky Italia Srl (*Svolgimento e conclusione*) ..... 120

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) ..... 121

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 128

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 131

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 123

ALLEGATO 3 (*Emendamenti approvati*) ..... 134

AVVERTENZA ..... 127

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

##### **La seduta comincia alle 14.**

##### **Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.**

**Audizione di rappresentanti di Sky Italia Srl.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la tra-

missione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Eric GERRITSEN, *vicepresidente comunicazione e affari pubblici di Sky Italia Srl*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Mirella LIUZZI (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Settimo NIZZI (FI-PdL), Paolo COPPOLA (PD), Matteo MAURI (PD) e Lorenza BONACCORSI (PD).

Eric GERRITSEN, *vicepresidente comunicazione e affari pubblici di Sky Italia Srl*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Vicepresidente comunicazione e affari pubblici di Sky Italia Srl per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo PISO (NCD), *relatore*, ad integrazione degli elementi forniti nella seduta di ieri, segnala un'ulteriore disposizione del decreto-legge n. 90 del 2014 che risulta d'interesse per la IX Commissione, anche se non direttamente riconducibile al suo ambito di competenza.

Si tratta del comma 6 dell'articolo 1. Tale disposizione prevede la copertura

degli oneri derivanti dai maggiori oneri previdenziali connessi alla soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al netto dei risparmi derivanti dalla minore spesa per stipendi. Una quota di tali maggiori oneri è coperta attraverso un aumento, rispetto a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013, allegato 3), delle somme che i Ministeri devono accantonare e rendere indisponibili a valere sui loro stanziamenti per spese rimodulabili, nelle more della definizione degli interventi correttivi di *spending review*.

In particolare per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene confermata la somma di 113 milioni di euro per il 2014; la somma per il 2015 è incrementata da 153,1 a 165 milioni di euro; quella per il 2016 è incrementata da 155,4 milioni di euro a 170 milioni di euro; si introduce la previsione di una somma da accantonare di 163,7 milioni di euro per il 2017 e di 165,7 milioni di euro per gli anni 2018 e successivi.

Per il Ministero dello sviluppo economico viene confermata la somma di 55,6 milioni di euro per il 2014; la somma per il 2015 è incrementata da 81 a 88,5 milioni di euro; la somma per il 2016 è aumentata da 77,3 a 90,5 milioni di euro; si introduce la previsione di una somma da accantonare di 83,6 milioni di euro nel 2017 e di 85,1 milioni di euro negli anni 2018 e successivi.

Dagli accantonamenti rimangono escluse le spese della missione « Ricerca e innovazione »; gli stanziamenti relativi al fondo per lo sviluppo e la coesione; gli stanziamenti relativi per la realizzazione di opere ed attività connesse ad Expo 2015.

Una ulteriore quota dei maggiori oneri relativa all'anno 2014, pari a 2,6 milioni di euro, è coperta a valere sulle risorse del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997.

Michele Pompeo META, *presidente*, invita il relatore a formulare una propria proposta di parere.



Vincenzo PISO (NCD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S), ricorda che il proprio gruppo aveva evidenziato l'opportunità che l'Autorità di regolazione dei trasporti avesse sede a Roma, anziché a Torino. Ricorda altresì le ripetute le perplessità e critiche avanzate dal proprio gruppo in merito ai continui interventi in materia di *governance* dell'Agenda digitale italiana. Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario TULLO (PD), dichiara, a nome del proprio gruppo, di concordare con la proposta di parere del relatore. In particolare, per quanto concerne il tema della sede delle Autorità indipendenti, osserva che a suo giudizio occorre valutare attentamente se sia opportuno concentrare tali sedi a Roma e, in particolare, per quanto riguarda l'Autorità di regolazione dei trasporti, modificare una decisione assunta soltanto pochi mesi fa. Rileva infatti che la decentralizzazione delle sedi delle Autorità contribuisce anche a rafforzarne l'autonomia.

Anna Maria CARLONI (PD) condivide le perplessità formulate dal collega Tullò in merito alle misure che centralizzano le sedi delle Autorità. Osserva che non si comprendono le motivazioni di tali misure, dal momento che anche gli ipotetici effetti di risparmio potrebbero essere conseguiti più efficacemente con altre modalità. Osserva altresì che in ragione del loro ambito di attività sono riconducibili alle competenze della Commissione sia l'Autorità di regolazione dei trasporti, sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che, sulla base della legge istitutiva, ha sede a Napoli. Invita pertanto il relatore a inserire nella propria proposta di parere, analogamente al riferimento in essa già contenuto all'Autorità di regolazione dei trasporti, anche un rilievo sull'opportunità che l'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni mantenga la propria sede a Napoli.

Michele Pompeo META, *presidente*, non ritiene che sia il caso chiedere al rappresentante del Governo di esprimere una valutazione sui contenuti della proposta di parere del relatore, in quanto ritiene che il Governo prenderà posizione sui contenuti del decreto nel corso dell'esame da parte della Commissione competente in sede referente. Propone pertanto di procedere alla votazione del parere.

Diego DE LORENZIS (M5S) rileva che l'esame del provvedimento da parte della Commissione risulta assolutamente inusuale. Osserva infatti che, di fronte ad una proposta di parere del relatore espressione della maggioranza, che reca condizioni e osservazioni rispetto al testo del decreto-legge adottato dal Governo, il rappresentante del Governo, pur presente ai lavori della Commissione, non assume posizione.

Michele Pompeo META, *presidente*, per un verso osserva che la presenza del Governo ai lavori della Commissione in sede consultiva non è obbligatoria. Per altro verso ritiene che il parere sia finalizzato a sollecitare la Commissione competente in sede referente a considerare le questioni in esso sollevate. Proprio in vista di tale obiettivo la Commissione, come è solita fare, intende rendere il proprio parere nella seduta odierna, prima che scada il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione competente in sede referente, in modo che le condizioni e le osservazioni contenute nel parere possano essere riprese in proposte emendative. Sarà nella sede referente che il Governo, in relazione agli emendamenti presentati, assumerà posizione su tali questioni, anche in considerazione del fatto che la competenza generale e primaria sul decreto-legge spetta a un Ministero diverso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il viceministro Riccardo NENCINI evidenzia che la sua presenza è dettata in



primo luogo da ragioni di correttezza istituzionale e di rispetto nei confronti dei lavori della Commissione. Per quanto riguarda il merito delle questioni poste non può che far riferimento alle competenze generali, opportunamente richiamate dal presidente, sulle scelte di finanza pubblica e di *spending review* che non spettano al Dicastero di cui è espressione.

Vincenzo PISO (NCD), *relatore*, riformula la propria proposta di parere accogliendo l'integrazione prospettata dalla collega Carloni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Squeri 2.48, che prevede che il riordino degli strumenti di pianificazione sia finalizzato all'incremento dell'efficienza della mobilità e dell'accessibilità territoriale. Nel ritenere tali finalità implicite nel criterio di delega in esame, osserva che l'incremento di accessibilità si ottiene con investimenti sulla rete piuttosto che con interventi sulla pianificazione della mobilità.

Il viceministro Riccardo NENCINI concorda con il parere del relatore.

Luca SQUERI (FI-PdL) chiede al relatore l'accantonamento dell'emendamento a propria firma, al fine di un approfondimento.

La Commissione accantona l'emendamento Squeri 2.48.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento De Lorenzis 2.49, osserva che esso introduce alcune indicazioni relative alle caratteristiche che deve avere la banca dati già prevista dalla lettera g) in esame, in particolare disponendo che i dati contenuti nella stessa debbano essere resi disponibili in formato aperto, filtrati delle informazioni sensibili al fine del rispetto della *privacy*. Esprime parere favorevole a condizione che l'emendamento venga riformulato come segue: «*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente: "h-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire la più ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali e all'incidentalità da parte dei soggetti interessati, ove possibile in formato di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando il rispetto della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali;"*».

Segnala che tale riformulazione, di carattere più generale, assorbe anche il contenuto degli emendamenti Catalano 2.3 e De Lorenzis 2.85.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento De Lorenzis 2.49, proposta dal relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) nel fare presente che l'emendamento a propria firma chiedeva che si rendessero disponibili dati in forma aggregata geograficamente, per poter procedere a valutazioni di carattere generale e non personale, ritiene che la locuzione « ove possibile » contenuta nella riformulazione potrebbe permettere al Governo di disattendere in ampia misura le prescrizioni dell'emendamento stesso in sede di attuazione della delega. Giudica inoltre superfluo il richiamo alla riservatezza dei dati personali, che potrebbe essere addotto come un ulteriore elemento dissuasivo rispetto alla diffusione dei dati, e propone invece di introdurre nella riformulazione il riferimento all'aggregazione dei dati che, di per sé, supererebbe la questione della riservatezza sui dati dei singoli.

Paolo COPPOLA (PD) ritiene che i dati cui si fa riferimento nella riformulazione dell'emendamento possano sicuramente, a livello tecnico, essere forniti in formato di tipo aperto e pertanto condivide la richiesta del collega De Lorenzis di sopprimere l'inciso « ove possibile ». Giudica invece che debba essere mantenuto il riferimento alla tutela della *privacy*, anche perché l'incrocio dei dati aggregati può permettere di ricavare informazioni sensibili.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, fa presente che la locuzione « ove possibile » era stata inserita con l'intenzione di rafforzare la finalità di tutela della riservatezza dei dati personali. Ritiene pertanto che tale locuzione possa essere soppressa laddove generi il dubbio che limiti l'accessibilità dei dati. Fa inoltre presente che l'emendamento ha la finalità di avviare un percorso amministrativo che potrebbe portare anche ad un unico documento in formato elettronico contenente tutti i dati del veicolo; occorre peraltro essere consapevoli che l'attuazione di tali misure rende ne-

cessaria l'individuazione e la destinazione di apposite risorse finanziarie. Presenta quindi una ulteriore riformulazione dell'emendamento in cui viene soppresso l'inciso « ove possibile » (*vedi allegato 3*).

Diego DE LORENZIS (M5S) accetta la riformulazione proposta da ultimo dal relatore. Osserva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interloquisce già a livello telematico con numerosi soggetti, come ad esempio gli organi che esercitano funzioni di polizia stradale e gli enti locali, e che i dati che vengono scambiati con tali amministrazioni potrebbero essere messi a disposizione degli utenti, adottando le necessarie precauzioni a tutela della riservatezza.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento De Lorenzis 2.49, da ultimo proposto dal relatore.

La Commissione approva la riformulazione dell'emendamento De Lorenzis 2.49 (*vedi allegato 3*), come da ultimo proposta dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che risultano pertanto assorbiti gli emendamenti Catalano 2.3, accantonato nella seduta del 2 luglio scorso, e De Lorenzis 2.85.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento Garofalo 2.50, fa presente che esso introduce un criterio relativo all'adozione di strumenti e metodologie per controllare la legalità e la regolarità dell'esercizio delle attività contemplate nel codice della strada, quali ad esempio officine di revisione e studi di consulenza automobilistica, qualora queste siano effettuate da soggetti privati. Pur se tale finalità può ritenersi già compresa in via generale nei principi di revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera i), esprime parere favorevole a condizione che l'emendamento venga riformulato come segue: « *Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: "g-bis) introdu-*

zione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica;” ».

Vincenzo GAROFALO (NCD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Garofalo 2.50 proposta dal relatore.

La Commissione approva la riformulazione dell'emendamento Garofalo 2.50 proposta dal relatore (*vedi allegato 3*).

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti Garofalo 2.51 e Pagani 2.52, che introducono, per quanto concerne i criteri di delega di cui alla lettera *h*), uno specifico riferimento all'utilizzo di strumenti come il tachigrafo digitale. Ritiene che tale indicazione possa essere ripresa in un apposito ordine del giorno.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede al relatore di effettuare un approfondimento sull'emendamento in esame ai fini di una riformulazione, dal momento che il tema in questione è di grande rilevanza per la competitività delle aziende italiane.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione sarà chiamata ad esprimere un parere sugli schemi di decreto legislativo con i quali il Governo attuerà la delega, e che in quella sede potrà anche verificare se sono stati rispettati che gli indirizzi contenuti negli ordini del giorno che saranno accolti.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parer conforme a quello del relatore.

Vincenzo GAROFALO (NCD) ritira l'emendamento a propria firma 2.51.

Alberto PAGANI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.52.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, riguardo all'emendamento Catalano 2.53 fa presente che valgono le considerazioni formulate con riferimento agli identici emendamenti Garofalo 2.51 e Pagani 2.52.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catalano 2.53, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 2.56, che prevede un apposito criterio di delega relativo a meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi, anche attraverso la previsione di forma di defiscalizzazione. Ritiene che tali meccanismi sono già previsti al numero 1) della lettera *i*) e osserva inoltre che il ricorso allo strumento della defiscalizzazione non è disciplinabile nell'ambito del codice della strada.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Nardi 2.56 e insiste per la votazione.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parer conforme a quello del relatore sull'emendamento Nardi 2.56.

La Commissione respinge l'emendamento Nardi 2.56.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Zaratti 2.57 che prevede un apposito criterio di delega con cui si intende favorire l'introduzione di dispositivi idonei a segnalare la frenata dei veicoli. Osserva al riguardo che la normativa concernente i dispositivi installati sui veicoli è definita a livello di Unione europea.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zaratti 2.57, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli identici emen-

damenti Crivellari 2.58 e Piso 2.59, che prevedono l'installazione obbligatoria di dispositivi « *alcohol interlock* ». Anche in questo caso rileva che la normativa concernente i dispositivi installati sui veicoli è definita a livello di Unione europea.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parer conforme a quello del relatore.

Diego CRIVELLARI (PD) ritira l'emendamento a propria firma 2.58.

Vincenzo PISO (NCD) ritira l'emendamento a propria firma 2.59.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Garofalo 2.60 che prevede un apposito criterio di delega per assicurare l'efficacia delle sanzioni relative al mancato pagamento del pedaggio, anche prevedendo sanzioni accessorie e attribuendo al concessionario stradale ed autostradale anche il corrispettivo di tali sanzioni, comprese quelle accessorie, qualora l'accertamento venga effettuato dal personale del medesimo concessionario. Non ritiene infatti condivisibile la possibilità di prevedere sanzioni accessorie in caso di mancato pagamento del pedaggio, né ritiene opportuno attribuire la riscossione delle sanzioni ai concessionari.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Vincenzo GAROFALO (NCD) ritira l'emendamento a propria firma 2.60.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nardi 2.61, in quanto ritiene opportuno mantenere la previsione di misure di riduzione dell'entità della sanzione in caso di pagamento in tempi brevi, che sono già previste dalla legislazione vigente e che eventualmente possono essere perfezionate e rese più efficaci.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Nardi 2.61, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Baldelli 2.62 in quanto il principio dei meccanismi premiali per comportamenti virtuosi è già previsto in termini generali dal numero 1) della lettera *i*). Ritiene che, in sede di attuazione della delega, si potrà verificare come applicarlo anche alla fattispecie specifica del recupero dei punti persi.

Simone BALDELLI (FI-PdL) fa presente che la *ratio* dell'emendamento è quella di prevedere una gradualità nel meccanismo di recupero dei punti decurtati in caso di comportamento virtuoso. Fa presente che attualmente occorrono due anni trascorsi senza violazioni del codice per recuperare l'intero ammontare dei punti; ritiene invece opportuno, giudicando tale intervallo di tempo eccessivamente esteso soprattutto per i conducenti che guidano nelle grandi città, che venga prevista una gradualità nel recupero dei punti che consenta di recuperarne la metà dopo il primo anno e la totalità dopo il secondo. Ritiene che ancorché presente in via generale il criterio di attuare meccanismi premiali per comportamenti virtuosi, tale specifica, qualora condivisa dal relatore, possa meglio precisare l'indirizzo che il Governo è chiamato ad attuare.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, ritiene che i contenuti dell'emendamento possano essere ripresi in un apposito ordine del giorno.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime la disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno.

Simone BALDELLI (FI-PdL), in accoglimento della richiesta del relatore, ritira il proprio emendamento 2.62, riservandosi di presentare un ordine del giorno e

sottolineando l'impegno assunto dal rappresentante del Governo di dare attuazione a tale ordine del giorno in sede di definizione dei decreti delegati.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Dell'Orco 2.63 che esclude la riduzione delle sanzioni in caso di violazioni per le quali sono previste le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente. Osserva infatti che la disciplina vigente, di cui all'articolo 202, comma 1, del codice della strada, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 69 del 2013, già dispone in questo senso.

Michele DELL'ORCO (M5S) ritiene che l'emendamento proponga l'inserimento di un principio condivisibile negli indirizzi che vengono dati al Governo per la riforma del codice della strada, per quanto tale principio risulti già presente nella legislazione vigente.

Diego DE LORENZIS (M5S) concorda con il collega dell'Orco e giudica opportuno ribadire tale indirizzo, come è accaduto per altri già previsti dalla normativa vigente, che sono stati ripresi all'interno del testo unificato in esame.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore*, pur non ritenendo strettamente necessario ribadire principi già previsti nel testo vigente del codice della strada, condividendo nel merito il contenuto dell'emendamento Dell'Orco 2.63, modifica il proprio parere esprimendo su tale emendamento parere favorevole.

Il viceministro Riccardo NENCINI, pur non ravvisando la necessità che quanto previsto dall'emendamento sia ribadito, in considerazione del fatto che esso trova piena corrispondenza nella normativa vigente, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Dell'Orco 2.63 (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



## ALLEGATO 1

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (C. 2486 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari » (C. 2486 Governo);

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

riguardo a tali previsioni, si evidenzia, in generale, l'esigenza di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;

sotto il profilo formale, si segnala altresì che occorre riferire le modifiche dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, introdotte dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, al quarto periodo del comma 2 del citato articolo 47, anziché, come indicato, al terzo periodo;

l'articolo 22 reca diverse misure che incidono sulle modalità di organizzazione e di funzionamento delle Autorità indipendenti e che, per quanto concerne in modo specifico le competenze della IX Commissione, possono avere un impatto

significativo sull'espletamento dei compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 22, merita una valutazione particolarmente approfondita l'impatto che possono determinare sul funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che, a differenza delle altre Autorità, si trova ancora nella fase di avvio della propria attività;

in particolare il comma 4 dell'articolo 22 prevede una gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti;

occorre in proposito rilevare che gli organismi ai quali si applica tale previsione svolgono compiti diversi tra loro (in alcuni casi si tratta di autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, in altri di autorità di vigilanza, in altri di autorità di garanzia) e, soprattutto, operano in ambiti del tutto differenti; la previsione di procedure concorsuali comuni dovrebbe pertanto riferirsi esclusivamente ai servizi amministrativi, contabili e finanziari e tecnici, che hanno funzione di supporto, al fine di non pregiudicare la selezione delle professionalità necessarie nell'ambito specifico di attività di ciascuna Autorità, che non si vede come possa essere assicurata da concorsi unitari;

occorre altresì segnalare che l'Autorità di regolazione dei trasporti è ancora in fase di primo reclutamento delle ottanta



unità che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ne costituiscono la pianta organica; sono infatti in corso di svolgimento le selezioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, che dovrà ricoprire fino al 50 per cento dell'organico, mentre devono essere avviate le procedure di concorso, aperte a tutti, per la selezione del restante 50 per cento. Al riguardo appare opportuno escludere espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione unificata delle procedure concorsuali per quanto concerne il reclutamento iniziale delle ottanta unità in questione; tali disposizioni, infatti, potrebbero determinare ritardi che pregiudicherebbero pesantemente il funzionamento dell'Autorità;

il comma 7 dell'articolo 22 stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. In particolare si prevede che le Autorità, entro il 31 dicembre 2014 provvedano a gestire in comune almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi e informatici. Dall'attuazione di tali disposizioni dovranno conseguire, entro l'anno 2015, risparmi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i servizi in questione nell'anno 2013;

si osserva al riguardo che le previsioni del comma 7 stabiliscono in modo dettagliato le modalità con cui le Autorità devono raggiungere gli obiettivi di risparmio prefissati; sembrerebbe più rispettoso dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Autorità lasciare ad esse l'individuazione e l'attuazione delle misure organizzative che permettano di raggiungere i medesimi risultati in termini di risparmio;

il comma 9 dell'articolo 22 prevede che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità

dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi siano tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio. In conseguenza di quanto disposto dal comma 9, il comma 10 sopprime la previsione, relativa alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per cui tali Autorità non possono avere sede nella medesima città; il successivo comma 11 sopprime altresì la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino;

anche con riferimento alle previsioni del comma 9, come già osservato per quanto concerne il comma 7, si può rilevare che esse dettano disposizioni di dettaglio sulle sedi delle Autorità, che non necessariamente individuano la strada più efficace per conseguire risparmi, anche in considerazione dei vincoli derivanti dalla situazione esistente. Anche per quanto riguarda il profilo della spesa per immobili, sarebbe più opportuna una previsione che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producesse in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

una valutazione particolarmente approfondita è, anche per questo aspetto, necessaria con riferimento all'impatto che le disposizioni dei commi 9 e 11 possono determinare sul funzionamento dell'Autorità dei trasporti, imponendo il trasferimento della sede di tale Autorità da Torino a Roma, anche tenendo conto delle spese già sostenute per la predisposizione dell'attuale sede presso il Lingotto di Torino,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) al comma 4 dell'articolo 18, sostituire le parole: « terzo periodo » con le seguenti: « quarto periodo »;

2) al comma 4 dell'articolo 22, dopo le parole: « di cui al comma 1 », inserire le seguenti: « destinato allo svolgimento dei servizi strumentali » e aggiungere in fine il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al reclutamento iniziale delle ottanta unità di personale previste nella pianta organica di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni »;

3) sostituire il comma 7 dell'articolo 22 con il seguente: « 7. Gli organismi di cui al comma 1 individuano ed attuano misure in materia di gestione dei servizi strumentali idonee a determinare, per ciascun organismo, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa sostenuta dallo stesso per la gestione dei medesimi servizi nell'anno 2013. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si definiscono strumentali i seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e ap-

palti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici »;

4) riformulare le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 22 nel senso di introdurre misure che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producano in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;

b) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 22, valuti la Commissione di merito se sia opportuno abrogare la previsione in base alla quale la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino.

## ALLEGATO 2

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (C. 2486 Governo).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari » (C. 2486 Governo);

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

riguardo a tali previsioni, si evidenzia, in generale, l'esigenza di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;

sotto il profilo formale, si segnala altresì che occorre riferire le modifiche dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, introdotte dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, al quarto periodo del comma 2 del citato articolo 47, anziché, come indicato, al terzo periodo;

l'articolo 22 reca diverse misure che incidono sulle modalità di organizzazione e di funzionamento delle Autorità indipendenti e che, per quanto concerne in modo specifico le competenze della IX

Commissione, possono avere un impatto significativo sull'espletamento dei compiti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 22, merita una valutazione particolarmente approfondita l'impatto che possono determinare sul funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che, a differenza delle altre Autorità, si trova ancora nella fase di avvio della propria attività;

in particolare il comma 4 dell'articolo 22 prevede una gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti;

occorre in proposito rilevare che gli organismi ai quali si applica tale previsione svolgono compiti diversi tra loro (in alcuni casi si tratta di autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, in altri casi di autorità di vigilanza, in altri di autorità di garanzia) e, soprattutto, operano in ambiti del tutto differenti; la previsione di procedure concorsuali comuni dovrebbe pertanto riferirsi esclusivamente ai servizi amministrativi, contabili e finanziari e tecnici, che hanno funzione di supporto, al fine di non pregiudicare la selezione delle professionalità necessarie nell'ambito specifico di attività di ciascuna Autorità, che non si vede come possa essere assicurata da concorsi unitari;

occorre altresì segnalare che l'Autorità di regolazione dei trasporti è ancora in fase di primo reclutamento delle ottanta unità che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ne costituiscono la pianta organica; sono infatti in corso di svolgimento le selezioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, che dovrà ricoprire fino al 50 per cento dell'organico, mentre devono essere avviate le procedure di concorso, aperte a tutti, per la selezione del restante 50 per cento. Al riguardo appare opportuno escludere espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione unificata delle procedure concorsuali per quanto concerne il reclutamento iniziale delle ottanta unità in questione; tali disposizioni, infatti, potrebbero determinare ritardi che pregiudicherebbero pesantemente il funzionamento dell'Autorità;

il comma 7 dell'articolo 22 stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. In particolare si prevede che le Autorità, entro il 31 dicembre 2014 provvedano a gestire in comune almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi e informatici. Dall'attuazione di tali disposizioni dovranno conseguire, entro l'anno 2015, risparmi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i servizi in questione nell'anno 2013;

si osserva al riguardo che le previsioni del comma 7 stabiliscono in modo dettagliato le modalità con cui le Autorità devono raggiungere gli obiettivi di risparmio prefissati; sembrerebbe più rispettoso dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Autorità lasciare ad esse l'individuazione e l'attuazione delle misure organizzative che permettano di raggiungere i medesimi risultati in termini di risparmio;

il comma 9 dell'articolo 22 prevede che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e stabilisce che entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi siano tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio. In conseguenza di quanto disposto dal comma 9, il comma 10 sopprime la previsione, relativa alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per cui tali Autorità non possono avere sede nella medesima città; il successivo comma 11 sopprime altresì la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino;

anche con riferimento alle previsioni del comma 9, come già osservato per quanto concerne il comma 7, si può rilevare che esse dettano disposizioni di dettaglio sulle sedi delle Autorità, che non necessariamente individuano la strada più efficace per conseguire risparmi, anche in considerazione dei vincoli derivanti dalla situazione esistente. Anche per quanto riguarda il profilo della spesa per immobili, sarebbe più opportuna una previsione che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producesse in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

una valutazione particolarmente approfondita è, anche per questo aspetto, necessaria con riferimento all'impatto che le disposizioni dei commi 9 e 11 possono determinare sul funzionamento dell'Autorità dei trasporti, imponendo il trasferimento della sede di tale Autorità da Torino a Roma, anche tenendo conto delle spese già sostenute per la predisposizione

dell'attuale sede presso il Lingotto di Torino,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *al comma 4 dell'articolo 18, sostituire le parole: «terzo periodo» con le seguenti: «quarto periodo»;*

2) *al comma 4 dell'articolo 22, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «destinato allo svolgimento dei servizi strumentali» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al reclutamento iniziale delle ottanta unità di personale previste nella pianta organica di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni»;*

3) *sostituire il comma 7 dell'articolo 22 con il seguente: «7. Gli organismi di cui al comma 1 individuano ed attuano misure in materia di gestione dei servizi strumentali idonee a determinare, per ciascun organismo, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa sostenuta dallo stesso per la gestione dei medesimi servizi nell'anno 2013. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si definiscono strumen-*

*tali i seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici»;*

4) riformulare le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 22 nel senso di introdurre misure che, salvaguardando l'autonomia delle Autorità in merito alle proprie scelte organizzative e gestionali, producano in via diretta effetti di limitazione della spesa sostenuta dalle Autorità stesse per canoni di locazione di immobili;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 18, valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di definire stabilmente la *governance* relativa all'attuazione dell'Agenda digitale italiana e di rendere pienamente operativi i vertici degli organismi ad essa preposti;

b) con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 22, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere le previsioni in base alle quali, da un lato, le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, tra cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sede a Napoli, non possono avere sede nella medesima città e, dall'altro, la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino.

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

« *h-bis*) introduzione di disposizioni volte a favorire la più ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali e all'incidentalità da parte dei soggetti interessati, in formato di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fermo restando il rispetto della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali; ».

**2. 49.** *(nuova formulazione)* De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

« *g-bis*) introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica; ».

**2. 50.** *(nuova formulazione)* Garofalo.

*Al comma 1, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ».*

**2. 63.** Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano.



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	135
---	-----

#### INTERROGAZIONI:

5-01873 Tidei: Assunzione dei vincitori del concorso espletato per i ruoli del personale dell'ICE .....	140
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	143
5-01970 Scuvera: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla vertenza relativa allo stabilimento Merck di Pavia .....	141
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	144
5-02115 Terzoni: Sospensione dei versamenti del GSE a favore degli impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia nella regione Marche .....	141
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	145
5-02417 Galperti: Riunioni annuali del Foro economico italo-taiwanese .....	141
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	148
5-02793 Taranto: Impegni relativi a un mercato più integrato del GNL .....	141
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	149
5-02920 Fragomeli: Razionalizzazione della normativa relativa a commissioni e componenti di costo a carico dei gestori di impianti di erogazione carburante .....	142
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	150
AVVERTENZA .....	142

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo che si compone di 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente:

    misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23);

    interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28);

misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37);

misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54).

Per quanto attiene ai profili di competenza ovvero di interesse della X Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, si prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM (commi 1-4). Nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP (comma 8). Sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. In particolare, si attribuiscono all'Autorità il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6); le funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 (comma 15). Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015 al Commissario unico delegato del Governo ed alla società Expo 2015 (comma 7). Sono invece trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regola-

mento di delegificazione (commi 9-11). Tale riordino è completato con la soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico che operava presso la Presidenza del Consiglio (comma 14).

L'Autorità nazionale anticorruzione perde, altresì, le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici (commi 12 e 13).

L'articolo 22 prevede disposizioni relative alle autorità indipendenti che introducono, nei commi da 1 a 11, norme comuni alle diverse autorità in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale, gestione dei servizi strumentali, acquisti di beni e servizi, ubicazione delle sedi, anche al fine di raggiungere risparmi di spesa. In particolare, il comma 1 esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità. Tale divieto di nomina vige per due anni dalla cessazione dell'incarico e, in caso di violazione, ne comporta la decadenza. In via analoga a quanto stabilito per la Consob, il comma 3 estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il regime delle incompatibilità successive, già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995. Tale disposizione, infatti, vieta ai componenti, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. Il comma 4 introduce una nuova procedura per la gestione unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1° luglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate (ad eccezione dell'Autorità di regolazione dei trasporti) riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20 per cento. Il comma 6 dispone che a

decorrere dal 1° ottobre 2014 gli organismi indicati al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di rispettare tali limiti. Il comma 7 prevede la gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. Il comma 8 assoggetta anche le autorità amministrative indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione. L'articolo 22, ai commi 9 e 10, prevede che l'Agenzia del Demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune autorità indipendenti (Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Tali Autorità vi devono trasferire i propri uffici entro il 30 giugno 2015. Una analoga procedura (individuazione entro il 30 settembre 2014 da parte del Demanio di immobili contigui da adibire a sede comune e trasferimento degli uffici entro il 30 giugno 2015) è prevista per le sedi in Roma della Consob, dell'Antitrust, del Garante della *privacy* e dell'Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza e in modo da assicurare che le predette Autorità abbiano non più di due sedi comuni. È abrogata la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città. Il comma 11 dell'articolo 22 stabilisce l'applicazione della disposizione di cui comma 9 sull'individuazione di una sede comune in uno o più edifici contigui per diverse autorità indipendenti, a decorrere dal 1° ottobre 2014, anche

all'Autorità di regolazione dei trasporti. Conseguentemente si sopprime la previsione che la sede dell'Autorità sia individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino. Il comma 12 attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio (e non più del TAR Lombardia) le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. I commi da 13 a 16 recano disposizioni concernenti l'ordinamento della Consob.

L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure. In particolare, l'Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni e l'istituzione di un comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata (comma 1). Dispone che le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese (comma 2). Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (comma 3).

L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. Occorre ricordare in proposito che si tratta della principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70 per cento delle entrate: il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale. Gli importi dovuti per il 2014 si evincono dalla nota n. 0201237 del 05 dicembre 2013 del Ministero dello sviluppo economico sulle misure del diritto annuale per l'anno 2014, che a sua volta rinvia al Decreto 21 aprile

2011 del Ministero dello sviluppo economico, in quanto non si è ritenuto di aggiornare gli importi.

La vigilanza sulla materia del diritto annuale delle Camere di commercio è effettuata dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, che con il decreto direttoriale 5 giugno 2014 (direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica) ha disposto la pubblicazione dei dati sulle attività economiche 2013, forniti dalle Camere di Commercio in relazione al numero delle imprese, all'indice di occupazione, al valore aggiunto e al diritto annuale. Per l'anno 2013, il totale dell'importo del diritto annuale è pari a 780,5 milioni di euro. Per l'anno 2010 (secondo l'ultima relazione fatta al Parlamento sulle attività delle Camere di Commercio) il diritto annuale rappresentava circa il 70 per cento delle entrate del sistema camerale. Per quanto riguarda i costi, sempre per l'anno 2010, la parte strutturale era di 591 milioni di euro, mentre la parte variabile di 769,5 milioni di euro.

L'articolo 29 reca disposizioni sulle c.d. *white list*, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, il comma 1 – novellando la legge anticorruzione (n. 190 del 2012, articolo 1, comma 52) – prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per quelle imprese l'iscrizione alla *white list* assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list*. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un

elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.

L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. Il prefetto – fatte le proprie va-

lutazioni – provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 giorni, nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l'adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto. Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo. Se le citate indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'articolo 32 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'articolo 32 si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del prefetto; quest'ultimo informa dell'adozione delle misure il Presidente dell'ANAC. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all'esito di procedimenti penali e di prevenzione.

L'articolo 34 precisa che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.

L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche am-

ministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio. Tale divieto vale fino al recepimento delle tre direttive che riformano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali » (acqua, energia, trasporti e servizi postali), la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Le direttive sono entrate in vigore il 18 aprile 2014. Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni delle nuove norme nell'ordinamento nazionale entro il 18 aprile 2016. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il divieto (comma 2) non opera ove siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1, in conformità con la disciplina in materia di antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. Per tale finalità, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 e alle ulteriori prescrizioni. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, il comma 2 prevede l'adeguamento delle modalità di controllo dei flussi finanziari alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla medesima entrata in vigore. Il comma 3 demanda a una



nuova delibera del CIPE, da adottare ai sensi della citata lettera e) del comma 3 dell'articolo 176 del Codice, l'aggiornamento delle modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla predetta delibera n. 45/2011, allo scopo di dare attuazione al disposto del presente articolo e alla definizione dei tempi di attuazione. La norma prevede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.

L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (articolo 132 del decreto legislativo n. 163/2006). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Si riserva quindi di presentare la proposta di parere nella prossima seduta prevista nella giornata di domani.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è calendarizzato per l'esame in Assemblea dal prossimo 22 luglio, sottolinea che la Commissione può deliberare il proprio parere anche la prossima settimana.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), osserva che il provvedimento potrebbe essere significativamente modificato nell'esame presso la Commissione di merito, chiede se la Commissione si potrà successivamente esprimere anche sul testo modificato.

Marco DA VILLA (M5S) riterrebbe opportuno, qualora i tempi lo consentano, che la Commissione si esprima, per le parti di competenza, sul testo in esame e successivamente sul testo eventualmente modificato.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide le osservazioni del collega Da Villa e sotto-

linea l'opportunità di deliberare nella seduta di domani una proposta di parere sul testo originale del decreto-legge che possa essere utile anche alla presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito – il cui termine è stato fissato il prossimo venerdì 11 luglio, alle ore 13 – che tengano conto delle condizioni e delle osservazioni che saranno eventualmente espresse nel parere della X Commissione.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, condivide le osservazioni del collega Benamati.

Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare l'ampiezza del provvedimento e l'importanza delle questioni in esso affrontate, auspica che si possa dedicare tempo congruo per approfondirne l'esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-01873 Tidei: Assunzione dei vincitori del concorso espletato per i ruoli del personale dell'ICE.**

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marietta TIDEI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Prende positivamente atto del fatto che l'Agenzia sta provvedendo all'assun-



zione di ulteriori dieci unità di personale. Lamenta tuttavia che il concorso finalizzato a queste assunzioni è stato bandito nel 2008 e che la graduatoria definitiva è stata pubblicata nel 2010.

**5-01970 Scuvera: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla vertenza relativa allo stabilimento Merck di Pavia.**

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Lamenta che il tavolo preannunciato dal Governo in risposta a un suo precedente atto ispettivo per il 19 novembre 2013 non si è mai tenuto. Auspica pertanto che il tavolo sia convocato immediatamente considerato che la prevista chiusura dello stabilimento Merck di Pavia è motivata unicamente da ragioni di profitto e non di produttività.

**5-02115 Terzoni: Sospensione dei versamenti del GSE a favore degli impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia nella regione Marche.**

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Auspica tuttavia la soppressione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, attualmente all'esame del Senato, il quale stabilisce che possono proseguire l'attività gli impianti, per i quali era stata esclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e per i quali si introduce la cosiddetta VAS postuma, ossia la possibilità di sottoporlo a questa valutazione

oltre i termini. Ritiene infatti che la disposizione richiamata presenti profili problematici di costituzionalità.

**5-02417 Galperti: Riunioni annuali del Foro economico italo-taiwanese.**

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Guido GALPERTI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Prende atto che il Foro si svolgerà a Roma il prossimo 28 luglio, anziché a Taiwan, come inizialmente previsto. Sottolinea che Taiwan è la diciottesima potenza economica mondiale e che il volume economico degli interscambi con l'Unione europea è pari a 36 miliardi di euro di cui 3 con il nostro Paese, pur in assenza di rapporti diplomatici. Sollecita pertanto il Governo a seguire con attenzione queste occasioni di incontro tra i due Paesi che rappresentano l'unico prezioso strumento di interlocuzione per le imprese italiane con Taiwan.

**5-02793 Taranto: Impegni relativi a un mercato più integrato del GNL.**

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi TARANTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Apprezza in particolare la possibilità di elaborare un Piano nazionale integrato per lo sviluppo del GNL. Si tratta di una questione di estrema attualità alla luce delle conclusioni del G7 Energia svoltosi a Roma nello scorso mese di maggio e alla connessa necessità di diversificazione delle fonti e dei percorsi di approvvigionamento.

**5-02920 Fragomeli: Razionalizzazione della normativa relativa a commissioni e componenti di costo a carico dei gestori di impianti di erogazione carburante.**

Il sottosegretario Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta e sollecita il Governo a fornire un aggiornamento sull'evoluzione della normativa dopo l'entrata in vigore, il prossimo 29 luglio, del decreto 14 febbraio 2014, n. 5. Entro questa data le banche dovranno adeguarsi dando indicazioni puntuali sulla struttura dei costi che sot-

tintendono alle commissioni, da differenziare tra carte di debito, di credito e micropagamenti inferiori a 30 euro.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01873 Tidei: Assunzione dei vincitori del concorso espletato per i ruoli del personale dell'ICE.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La dotazione organica dell'Agenzia ICE è stata fissata dalla Legge istitutiva (n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.) in 450 unità. Entro tale limite, con il DPCM del 28 dicembre 2012, è stato disposto il trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie, strumentali e umane provenienti dall'ex Istituto nazionale per il commercio estero, queste ultime previo esperimento di una procedura comparativa per titoli.

Le 140 unità di personale che non hanno superato la selezione non sono state poste in mobilità, bensì assorbite nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e assunte a tempo indeterminato. Pertanto in futuro potranno rientrare nell'organico della nuova Agenzia, essendo dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di eventuale apertura della procedura di mobilità in entrata da parte dell'Agenzia ICE, secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda in particolare l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso l'ex ICE al momento della soppressione, questo utilizzo è stato autorizzato esclusivamente per la nuova Agenzia, dall'articolo 4 comma 6 del predetto DPCM, in caso di futuri fabbisogni di personale di pari qualifica, fermi i vincoli previsti in materia di assunzioni.

In base a quanto sopra, oltre alle 12 assunzioni avvenute subito prima della soppressione dalla graduatoria a 107 posti per l'area funzionale C1, l'Agenzia ICE sta adesso provvedendo all'assunzione per il 2014 di ulteriori 10 unità provenienti dallo stesso concorso, in base alla propria Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale. L'Agenzia è in attesa in queste settimane dell'apposita autorizzazione all'assunzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa presente infine che le norme vigenti in materia di assunzioni (articolo 14 legge 135/2012 e articolo 4 comma 3 DL 101/2013) prevedono la condivisione delle graduatorie di vincitori di concorso tra Pubbliche Amministrazioni nell'ottica del contenimento della spesa. Pertanto tale possibilità è ampliata a tutta la PA a patto che possieda vacanze in organico in base al proprio fabbisogno di personale e non sia in possesso di graduatorie in corso di validità.

A questo proposito il Ministero della Giustizia si è già dichiarato disponibile a sottoscrivere una convenzione con l'ICE Agenzia, per la condivisione della graduatoria in oggetto, che verrà attivata non appena la Funzione Pubblica avrà formalizzato all'Agenzia stessa l'autorizzazione ad assumere le 10 unità richieste.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01970 Scuvera: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla vertenza relativa allo stabilimento Merck di Pavia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo di cui si discute, verte sulla chiusura dello stabilimento di Pavia della multinazionale farmaceutica Merck. Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo assiduamente le problematiche relative alla riorganizzazione di Sharp Merck & Dome (MSD) e, più recentemente, della annunciata chiusura delle produzioni presso lo stabilimento di Pavia, dove sono ancora occupate circa 200 persone.

Com'è noto, i Rappresentanti dell'azienda hanno dichiarato la decisione della Casa Madre di chiudere il sito di Pavia entro il 31 dicembre 2014 ed illustrato le ragioni della scelta, quale parte integrante di un processo di consolidamento a livello globale del network produttivo, non legata agli standard dello stabilimento in questione. Decisioni analoghe sono state già annunciate in Paesi emergenti (Brasile, Giappone, Messico,

Cina, Singapore), in Europa (Portogallo, Spagna, Francia e, recentemente, Paesi Bassi e Irlanda) e negli stessi Stati Uniti.

I Rappresentanti dell'azienda hanno confermato l'impegno da parte di MSD ad individuare un potenziale investitore che subentri nel citato sito di Pavia, affidandone il compito ad un advisor, al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardando nella maggiore misura possibile i livelli occupazionali. L'annuncio recente dell'esistenza di un acquirente per lo stabilimento non è, tuttavia, stato confermato.

Il Ministero sta sollecitando la Direzione aziendale a fornire ogni utile informazione sullo stato di avanzamento della ricerca di nuovi imprenditori. Non essendo ancora fornito alcun ragguaglio, si è inteso calendarizzare per le prossime settimane nuovamente la convocazione del tavolo di confronto aperto da tempo presso il MiSE.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-02115 Terzoni: Sospensione dei versamenti del GSE a favore degli impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia nella regione Marche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ricordo che – come riportato dall'interrogante – con la sentenza n. 93/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Regione Marche n. 3 del 2012 nelle parti in cui escludeva gli impianti a biogas e biomassa per la produzione di energia elettrica dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening) e, conseguentemente, dalla stessa valutazione di impatto ambientale (VIA).

A seguito di tale sentenza, il TAR Marche ha accolto alcuni ricorsi presentati contro la realizzazione di queste centrali annullando le relative autorizzazioni (sentenze nn. 559/2013 e 215/2014).

Secondo quanto riferito dall'interrogante, la Regione Marche starebbe cercando di sanare la situazione approvando una nuova legge con la quale si riattivano tali autorizzazioni imponendo una VIA postuma, operazione che costituirebbe, secondo lo stesso interrogante, l'ennesimo palese strappo normativo e costituzionale.

Premesso, inoltre, che le autorizzazioni uniche sono condizione vincolante per accedere ai contributi rilasciati dal GSE, l'Onorevole chiede se il Ministero sia informato sulla possibilità che il GSE, a fronte della revoca delle autorizzazioni di cui sopra ad opera del TAR, stia continuando a versare i contributi relativi alla produzione di energia elettrica; e se nel caso in cui il versamento non sia stato interrotto, non si ritenga necessario assumere iniziative affinché siano sospesi tali versamenti e sia recuperato quanto indebitamente ricevuto dai proprietari degli impianti.

Al riguardo, anche alla luce delle informazioni fornite dal GSE, posso comunicare quanto segue.

Per quanto concerne la prima richiesta si precisa che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013 ha decretato l'incostituzionalità degli allegati alla Legge della Regione Marche n. 3/2012, nelle parti in cui in relazione agli impianti in questione, prevedeva soglie di tipo dimensionale quali esclusivi criteri discriminatori per l'assoggettamento (o l'esonero) dalla VIA, senza considerare gli ulteriori criteri stabiliti al riguardo dalla direttiva 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Premesso che gli effetti della pronuncia della Consulta non si estendono in modo automatico agli atti amministrativi che medio tempore hanno dato applicazione alla norma dichiarata incostituzionale, essendo invece necessario che tali atti siano annullati dal giudice o siano rimossi in sede di esercizio del potere di autotutela, il GSE, a seguito di specifiche segnalazioni da parte della Regione Marche, è venuto a conoscenza della circostanza che, sulla base della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, sono state oggetto di annullamento da parte del TAR Marche le autorizzazioni uniche relative a 5 impianti nella titolarità delle Società indicate in nota.

Inoltre, in relazione ad un altro impianto sito nel Comune di Osimo (AN) la Regione Marche ha comunicato al GSE che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 789 del 2014, ha sospeso l'efficacia

della relativa autorizzazione intimando a tale società «di astenersi da qualsiasi attività comportante ulteriore proseguo della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto per cui è causa».

In conseguenza dell'annullamento o sospensione dell'efficacia dei suddetti titoli autorizzativi, il GSE ha, quindi, sospeso l'erogazione degli incentivi a quegli impianti già in esercizio, avviando altresì un procedimento volto all'annullamento della qualifica IAFR.

In relazione invece agli impianti iscritti nelle graduatorie del registro di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, non ancora entrati in esercizio e non incentivati, il GSE ha avviato un procedimento di verifica documentale ai fini dell'adozione di un provvedimento di decadenza degli impianti dal relativo Registro.

In ogni caso, il GSE ha avviato una interlocuzione con la Regione Marche al fine di ottenere un quadro completo degli impianti autorizzati e non sottoposti a VIA, i cui titoli autorizzativi siano stati annullati dal giudice amministrativo sulla base della citata sentenza costituzionale, allo scopo di adottare i conseguenti provvedimenti in autotutela.

Per quanto riguarda eventuali altri impianti della tipologia in esame ubicati nel territorio marchigiano, che non risultino essere stati oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, va fatto presente che è in capo ai soggetti che rilasciano i titoli autorizzativi la responsabilità della verifica della sussistenza o permanenza delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attività, con l'obbligo stabilito dall'articolo 42, commi 2 e 4, del d.lgs. 28/2011 della tempestiva segnalazione al GSE delle eventuali anomalie riscontrate. Al riguardo il GSE informa di non aver ricevuto alcuna comunicazione di provvedimenti di annullamento in autotutela (o di sospensione dell'efficacia) da parte delle autorità competenti né di altre decisioni di annullamento in sede giudiziaria.

Nel frattempo, è intervenuto l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (recante «disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).

In base al citato articolo 15 (rubricato «*Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170*») gli impianti in questione (cioè quelli la cui autorizzazione è stata annullata in sede giurisdizionale per mancanza dello screening ovvero esclusi dalla verifica in base alle norme statali e regionali) vanno sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006. Nelle more dell'adozione dell'atto definitivo sulla predetta verifica di assoggettabilità e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, gli impianti in parola possono proseguire nella loro attività.

Alla luce del descritto quadro normativo, attualmente all'esame del Parlamento – ancora in fieri, e in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi in appello presentati dalle società interessate per la riforma delle predette sentenze del TAR Marche, il GSE, ferma restando la sospensione dell'efficacia della qualifica IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) e quindi dell'erogazione degli incentivi, ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento di definitivo annullamento in autotutela della qualifica stessa.

Nel caso in cui gli operatori abbiano richiesto il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva sino allo spegnimento dell'impianto, è stata invece remunerata dal GSE, a prezzi di mercato (senza riconoscimento della parte incentivante) l'energia immessa in rete, dalla data della sentenza di annullamento del titolo autorizzativo, sino allo spegnimento effettivo.



In tali ipotesi il GSE aveva richiesto agli operatori di rendere nota la data di spegnimento, come approvata dalla Regione. Nei casi in cui la data non è stata indicata, il GSE ha comunicato, anche in ragione della prosecuzione dell'attività produttiva, l'esclusione dell'impianto dal proprio contratto di dispacciamento dal

1° agosto 2014. Il provvedimento inviato a Terna per l'esclusione dal contratto di dispacciamento è quindi direttamente connesso allo stato autorizzativo dell'impianto, che, allo stato, è sprovvisto del titolo alla costruzione e all'esercizio per effetto delle predette sentenze del TAR Marche.

ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-02417 Galperti: Riunioni annuali del Foro economico italo-taiwanese.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede quando sarà indetta la riunione annuale del Foro italo-taiwanese di cooperazione economica.

Informo a riguardo che a differenza degli anni passati, nel corrente anno, vista la Presidenza italiana dell'UE, l'incontro annuale si terrà a Roma.

In data 27 giugno scorso si è tenuta la riunione preparatoria per citato IV Foro di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra Italia e Taiwan e la richiesta riunione avrà luogo a Roma il prossimo 28 luglio.

ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-02793 Taranto: Impegni relativi a un mercato più integrato del GNL.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso i propri Uffici (DG SAIE) ha attivato una discussione con i *focal points* del G7 per dare seguito, via Agenzia Internazionale dell'Energia e UE, le decisioni del G7 Energia di Roma sulla sicurezza degli approvvigionamenti, da perseguire con misure di breve, medio e lungo termine, e sulle misure di aiuto alla situazione energetica ucraina, anche pienamente confermate dal Summit G7 di Bruxelles.

Si è preso contatto con l'Agenzia Internazionale dell'Energia per valutare il loro contributo in termini di studio della « capacità di resistenza » del sistema gas europeo ed è stata predisposta una prima ipotesi di tematiche da sviluppare entro la fine dell'anno.

La Commissione europea, altresì, a seguito della Comunicazione del 28 maggio 2014 sulla « Sicurezza energetica europea », che sarà discussa durante la Presidenza italiana del Consiglio della UE, documento che rispecchia le analisi italiane predisposte per il G7, ha anche identificato 33 progetti energetici infrastrutturali prioritari da implementare nel breve e medio termine, sia nel settore gas sia in quello elettrico, ed ha iniziato gli « stress test » sulle infrastrutture gas.

In quest'ambito, la Presidenza italiana del Consiglio europeo, in coordinamento con la Commissione europea, organizzerà un incontro d'alto livello, a Roma il 19

novembre prossimo, invitando oltre gli Stati membri, tutti gli Stati che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo. In tale circostanza sarà focalizzato lo sviluppo del potenziale di risorse idrocarburi nell'Africa settentrionale (Algeria, Tunisia, Egitto e Libia) e nell'area sud orientale del Mediterraneo (Cipro e Israele), analizzando anche l'uso del GNL nel Mediterraneo come carburante per il trasporto marittimo, in vista dei nuovi limiti di emissione del traffico navale previsti al 2020.

La Presidenza italiana continuerà inoltre a promuovere lo sviluppo del corridoio Sud come una rotta di fornitura di gas dall'area caspica, e la migliore utilizzazione dei terminali di rigassificazione del GNL al fine di avvantaggiarsi dello sviluppo del mercato internazionale del GNL che, nel medio termine, diventerà più liquido e globalizzato, anche in considerazione del fatto che nella Comunicazione della Commissione sulla sicurezza energetica, viene indicata tra le priorità europee la realizzazione di un hub energetico mediterraneo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, infine, si è attivato per valutare la possibilità di elaborare un piano nazionale integrato per lo sviluppo del GNL per il suo uso diretto nei trasporti pesanti via gomma e marittimi, in vista dell'adozione al 2020 di nuovi più severi limiti.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-02920 Fragomeli: Razionalizzazione della normativa relativa a commissioni e componenti di costo a carico dei gestori di impianti di erogazione carburante.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I quesiti richiesti con l'interrogazione sono sostanzialmente due: con il primo, concernente l'utilizzo dei pagamenti elettronici, viene chiesto di chiarire la questione delle tariffe delle commissioni; con il secondo, relativo alla normativa della contribuzione al Fondo indennizzi dei gestori di distributori di carburanti, viene domandato di intervenire sulla normativa medesima al fine di non erodere ulteriormente lo scarso margine di guadagno dei distributori di carburante.

Per quanto riguarda la disciplina concernente l'uso dei mezzi di pagamento elettronici, si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico, nel quadro delle iniziative e dei Tavoli per la ristrutturazione della rete dei carburanti, ha promosso la diffusione degli impianti di distribuzione *self service* con pagamento elettronico e/o automatizzato, sia per ottenere riduzioni dei costi e, quindi, dei prezzi, sia per limitare i rischi collegati all'uso del contante e, nel contempo, favorire una modernizzazione della rete in linea con i processi di ristrutturazione già avviati a livello europeo.

A fronte di ciò, il MISE si è a suo tempo impegnato a favorire iniziative volte a ridurre i costi delle transazioni con moneta elettronica per i gestori di carburante, anche in considerazione del fatto che tali oneri costituiscono un vincolo rilevante per gli esercenti, cui è riconosciuto un margine di guadagno lordo di circa 4 centesimi al litro di carburante (al netto delle imposte e del prezzo pagato alla compagnia che fornisce il prodotto), di per sé, non sempre sufficiente a coprire le

spese richieste dal servizio bancario, specie sulle transazioni elettroniche di importo minore.

Al riguardo, sullo stato di applicazione dell'articolo 27, comma 1, lettera d) del D. L. n. 1 del 2012, che garantisce la gratuità, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro, regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, ricordo che la legge, mentre assicura in modo permanente tale gratuità all'acquirente, è « transitoria » per il venditore, in attesa che vengano individuate, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le regole per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

In tale quadro il Ministero si è reso parte attiva per sensibilizzare il sistema bancario affinché in attesa del citato provvedimento non fossero applicate, neppure indirettamente, commissioni al venditore, nonché per individuare criteri certi e non penalizzanti per la categoria nella determinazione di nuove commissioni da definire valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.

Il decreto in questione è stato emanato il 14 febbraio 2014, n. 5, pubblicato nella GU del 31 marzo 2014, n. 75 ed entrerà in vigore il prossimo 29 luglio. Effettivamente, con la pubblicazione del citato decreto cessa di avere efficacia la dispo-

sizione contenuta nell'articolo 34, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la quale recava il regime di gratuità dei pagamenti con carte presso gli impianti di distribuzione di carburanti (cfr. Visto n. 4 del decreto 14 febbraio 2014, n. 51).

Si è aperta così una fase delicata poiché entro il 29 luglio p.v. le Banche dovranno adeguarsi, dando indicazioni puntuali sulla struttura dei costi che sottintendono alle commissioni, da differenziare tra carte di debito, di credito e micropagamenti (inferiori a 30 euro).

È pertanto necessario che si pervenga in tale sede alla definizione di commissioni che promuovano effettivamente l'utilizzo della moneta elettronica in questo particolare settore di mercato, considerato che il Decreto del MISE 24 gennaio 2014 ha istituito l'obbligo dal 30 giugno p.v., da parte degli esercenti di qualunque attività commerciale (inclusi pertanto i distributori di carburanti) ad accettare pagamenti con carte di debito, per importi superiori a 30 euro, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Sul tema è anche intervenuto il Vice Ministro dell'Interno, nell'incontro con il Ministero dello sviluppo economico, le Federazioni dei gestori (Faib, Fegica, Figisc), le Associazioni dei titolari (Unione Petroliera, Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Federdistribuzione), nonché le rappresentanze del mondo bancario, in un confronto sulle possibili soluzioni da adottare al fine di prevenire e contrastare i sempre più frequenti fenomeni di criminalità che interessano i punti vendita di carburanti, da tempo all'attenzione delle Istituzioni pubbliche a livello locale (ad es., Regione

Lombardia e Prefettura di Lecce). Anche in tale sede è emersa la necessità di promuovere la diffusione dei mezzi elettronici di pagamento al fine di limitare al massimo l'uso del denaro contante negli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.

Circa l'altra richiesta degli On.li interroganti, in merito alla contribuzione da parte dei gestori degli impianti della distribuzione dei carburanti al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti ai sensi del DM 19 aprile 2013, si evidenzia che tale Decreto, al comma 5 dell'articolo 6 prevede che «I contributi potranno essere versati dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.»

Tale disposizione riprende le disposizioni in tal senso delle precedenti normative di rifinanziamento del Fondo anch'esse rivolte in misura diversa sia a carico dei titolari (per i due terzi del rifinanziamento), che a carico dei gestori (per un terzo del rifinanziamento). Si tratta del DM 24 febbraio 1999, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e del DM 7 agosto 2003 in attuazione dell'articolo 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

L'accollo da parte dei titolari della contribuzione al Fondo della quota a carico dei gestori in passato è stato oggetto di accordo tra singole Compagnie petrolifere e Associazioni sindacali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti (Faib Confesercenti / Fegica CISL / Figisc Confcommercio) nell'ambito dei rinnovi degli accordi economici-normativi.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CGU-CISAL, CONFSAL, CSE, UGL, USAE e USB nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari .....	152
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	152
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	154

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 luglio 2014.*

**Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CGU-CISAL, CONFSAL, CSE, UGL, USAE e USB nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.35.

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Renata POLVERINI, *presidente*, considerati i ristretti tempi a disposizione prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rappresenta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di domani, anche al fine di garantire la presenza del rappresentante del Governo, impossibilitato oggi a partecipare ai lavori della Commissione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.



**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla XII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 101 e abbinate, come risultante dall'esame degli emendamenti, che reca disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Fa notare che il testo in esame prosegue il lavoro parlamentare svolto nella XVI legislatura, laddove numerosi progetti di legge hanno affrontato il tema delle ludopatie, nel tentativo di affrontare le conseguenze sociali e sanitarie della dipendenza dal gioco d'azzardo, contenendone altresì la diffusione attraverso una regolamentazione più stringente. Nel corso della passata legislatura, la XII Commissione della Camera ha, tra l'altro, svolto un'indagine conoscitiva relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo, il cui documento conclusivo è stato approvato nell'agosto del 2012, fornendo utili elementi per l'approfondimento delle tematiche.

Rileva che il provvedimento in esame, sviluppando il lavoro già avviato nella passata legislatura, persegue la finalità della tutela, della cura e della riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari, nonché della protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili e della prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico (GAP). Esso si compone di diciannove articoli e interviene in primo luogo in materia di livelli essenziali di assistenza per la cura del

gioco d'azzardo patologico, anche attraverso l'adozione, per mezzo di un decreto del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP. Si prevedono, inoltre, interventi volti a tutelare le persone affette da tale patologia, anche attraverso il ricorso ad un amministratore di sostegno (articolo 9), misure anche di carattere sanzionatorio per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili (articolo 10), nonché misure volte a favorire una corretta informazione e di educazione in materia nell'ottica della prevenzione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo (articoli 5 e 8). Sono inoltre previste, all'articolo 6, disposizioni volte a vietare l'introduzione di nuovi apparecchi, nuove piattaforme on line e nuove tipologie di gioco d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni, nonché misure volte a contenere gli effetti del gioco attraverso divieti di propaganda pubblicitaria (articolo 12), incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito (articolo 13). La proposta reca inoltre disposizioni relative alle etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee (articolo 11), al rilascio agli esercizi pubblici di un logo « no slot » (articolo 13), nonché specifici obblighi e divieti finalizzati a stabilire criteri di ubicazione e corrette caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolgono le attività di gioco (articolo 15). L'articolo 16 prevede, infine, l'istituzione di due fondi finalizzati rispettivamente alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del gioco d'azzardo patologico e alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, al cui finanziamento si provvede, come per le altre disposizioni del provvedimento, mediante un incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco. L'articolo 18 prevede infine l'accesso al « Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura » di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in

cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.

Per quanto concerne le norme di più immediato interesse della XI Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 8, in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, che, al comma 3, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Osservatorio, sono definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP. Tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo. Per gli interventi di cui all'articolo 8 è autorizzata, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Sottolinea poi che l'articolo 7 disciplina l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, prevedendo,

tra l'altro, che esso programmi corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, che appaiono piuttosto circoscritti, ritiene che si possa esprimere su di esso una valutazione favorevole. Si riserva tuttavia di formulare la proposta nella seduta convocata per domani al fine di recepire eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 luglio 2014.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	155
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	155
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	159

#### INTERROGAZIONI:

5-03127 Carnevali: Ridefinizione dei criteri di accreditamento e modalità di controllo delle strutture socio-sanitarie .....	158
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	161
5-02466 Magorno: Ritardo nella riorganizzazione del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria .....	158

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina: rappresentanti del Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica (SIVeMP), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), dell'Ordine dei veterinari della Sardegna, del Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pesti suine istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, del Centro di referenza nazionale per lo studio della malattia vescicolare suina istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, delle Unità di crisi nazionale e della regione Sardegna, del direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, dell'assessore alla sanità della regione Sardegna, nonché di rappresentanti delle regioni Campania e Calabria .....	158
AVVERTENZA .....	158

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che il deputato Matteo Biffoni cessa di far parte della Commissione.

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta dell'8 luglio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per

il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, per il parere alla I Commissione (Affari costituzionali).

Preannuncia che dopo il dibattito svoltosi nelle sedute precedenti, il relatore Gelli, nella seduta odierna, illustrerà la proposta di parere.

Federico GELLI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Silvia GIORDANO (M5S), ringraziando il relatore per il lavoro svolto rispetto a un testo complesso, osserva che in generale il provvedimento in esame reca molti buoni propositi senza indicare delle soluzioni precise. Manifesta in primo luogo preoccupazione per la possibilità di procedere ad un reale ricambio generazionale nel settore sanitario se non sarà possibile effettuare nuove assunzioni.

A proposito dell'articolo 11, relativamente al quale la proposta di parere prevede che siano introdotte forme di selezione pubblica per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti del servizio sanitario nazionale, ritiene tale misura non sufficiente, ribadendo la necessità di prevedere concorsi pubblici per assicurare trasparenza nel reclutamento di tale personale.

Esprime quindi l'esigenza di individuare con più precisione la platea dei soggetti impegnati in attività di volontariato destinatari della copertura assicurativa prevista dall'articolo 12 e manifesta perplessità sul riparto negli anni delle risorse individuate.

Dopo aver criticato l'individuazione di una soluzione solo parziale per il finanziamento delle formazioni dei medici specialisti, esprime alcune perplessità anche sulla formulazione delle misure di semplificazione recate dagli articoli 25 e 26, ribadendo l'intenzione del suo gruppo di presentare emendamenti relativi ai piani ordinari e straordinari di verifica delle invalidità, anche per giungere al totale superamento di quelli straordinari. Chiede

inoltre chiarimenti sulle disposizioni in materia di assicurazione professionale recate dall'articolo 27, comma 1, in particolare riguardo all'entità del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo assicurativo istituito a garanzia delle professioni sanitarie, che non è determinata neanche a grandi linee.

Sulla base delle considerazioni esposte, pur apprezzando alcune delle osservazioni inserite nel parere illustrato dal relatore, preannuncia l'astensione del suo gruppo sul parere stesso.

Gian Luigi GIGLI (PI), soffermandosi in particolare sulla parte della proposta di parere relativa al comma 5 dell'articolo 1, ricorda che, anche sulla base di una giurisprudenza consolidata, non è possibile separare le attività didattiche e di ricerca svolte dai docenti universitari di medicina da quelle di assistenza. Manifesta pertanto forti perplessità per la formulazione dell'osservazione proposta dal relatore in relazione alla suddetta disposizione.

Filippo FOSSATI (PD) ringrazia il relatore per avere raccolto le perplessità emerse nel corso del dibattito circa l'abolizione dell'autorizzazione regionale per la realizzazione delle strutture sanitarie prevista dall'articolo 27, comma 2, invitando, tuttavia il relatore, ad esprimere in maniera più diretta l'opportunità di sopprimere tale norma.

Paola BINETTI (PI) chiede chiarimenti in ordine alla formulazione dell'osservazione riferita all'articolo 3 relativo al *turn over*, sottolineando le condizioni di disagio che vivono molte realtà regionali, a partire dal Lazio, per le carenze di personale e il progressivo invecchiamento dello stesso.

Filippo CRIMÌ (PD) chiede di modificare l'osservazione relativa all'articolo 15, facendo riferimento per i corsi di specializzazione in medicina all'anno accademico 2013-2014 in luogo di quello 2014-2015. Rileva infatti che i bandi in attesa di emanazione faranno riferimento al primo dei due anni accademici. Sottolinea che un riferimento all'anno accademico 2014-

2015 comporterebbe implicitamente lo slittamento di un anno della revisione della durata dei corsi di specializzazione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO precisa che è ancora in corso la procedura per modulare diversamente i corsi di specializzazione e che pertanto appare probabile un'applicazione della revisione della durata dei corsi stessi all'anno accademico successivo.

Paola BINETTI (PI) paventa il rischio che un eccessivo ritardo nella emanazione dei bandi abbia conseguenze negative anche sul numero dei laureati che presentano domanda per l'accesso ai corsi, che potrebbe aumentare considerevolmente rispetto ai posti disponibili.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la durata dei corsi di specializzazione è variata numerose volte nel corso degli anni e che più volte si è verificato un ritardo nell'emanazione dei bandi senza eccessive conseguenze negative per coloro che volevano accedere ai corsi.

Filippo CRIMÌ (PD), in ragione del prospettato differimento della revisione della durata dei corsi di specializzazione, invita ad ipotizzare modalità di applicazione diverse contenenti elementi di retroattività e a introdurre misure per evitare incertezze sulla durata dei corsi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la prassi sinora adottata è stata quella di rispettare la durata dei corsi prevista al momento del bando.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO ricorda che il bando relativo all'anno accademico 2013-2014 sarà emanato presumibilmente entro il corrente mese e che il percorso di specializzazione sarà quello indicato nel bando stesso.

Raffaele CALABRÒ (NCD) stigmatizza l'eccessivo ritardo nell'emanazione dei bandi per la formazione dei medici specialisti, condividendo le preoccupazioni espresse dalla collega Binetti. Esprime una forte perplessità per la formulazione del-

l'osservazione relativa all'articolo 1, comma 5, evidenziando che potrebbero subire un trattamento discriminatorio i docenti universitari impegnati nella direzione di una struttura complessa rispetto a colleghi che hanno scelto percorsi professionali meno impegnativi. Rileva in proposito il legame indissolubile tra didattica e assistenza.

In relazione all'articolo 4, ribadisce l'opportunità di estendere anche al personale sanitario le agevolazioni alla mobilità anche alla luce della riorganizzazione della rete ospedaliera. In relazione all'articolo 27 ricorda, infine, la sua richiesta di precisare che le disposizioni sull'esclusione dall'obbligo della copertura assicurativa si applicano anche a coloro che operano in regime di attività libero-professionale *intramoenia*.

Donata LENZI (PD), precisando che le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 1 si riferiscono non al trattenimento in servizio ma alla risoluzione unilaterale del contratto, sottolinea che il gruppo del Partito Democratico è fermamente contrario alla reintroduzione di differenze in proposito tra docenti universitari e primari ospedalieri.

Quanto alla proposta del collega Calabrò circa l'estensione anche al personale sanitario delle agevolazioni alla mobilità, la ritiene percorribile solo all'interno delle singole regioni.

Gian Luigi GIGLI (PI) concorda con la posizione espressa dalla collega Lenzi in ordine alla risoluzione unilaterale del contratto a condizione che non si verifichino discriminazioni tra docenti universitari responsabili o meno di strutture complesse.

Raffaele CALABRÒ (NCD) propone di inserire nel parere un'osservazione relativa alla mobilità del personale sanitario con le precisazioni indicate dalla collega Lenzi. Ribadisce inoltre la necessità di riformulare l'osservazione relativa al comma 5 dell'articolo 1 per evitare di discriminare il mondo universitario e al suo interno i soggetti che hanno assunto maggiori responsabilità, in quanto presumibilmente più meritevoli.



Pierpaolo VARGIU, *presidente*, anche per consentire al relatore di valutare attentamente le proposte emerse nel corso della seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**5-03127 Carnevali: Ridefinizione dei criteri di accreditamento e modalità di controllo delle strutture socio-sanitarie.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara non particolarmente soddisfatta della risposta, pur comprendendo il riferimento alle competenze regionali ed apprezzando l'inserimento nel nuovo Patto per la salute di programmi annuali per l'umanizzazione delle cure.

Ribadisce però l'estrema gravità della situazione riscontrata durante la visita agli Istituti polesani di Ficarolo dove soggetti di meno di 30 anni con gravi problemi psichiatrici condividono gli stessi spazi con persone molto più anziane in una struttura che presenta caratteristiche para-manicomiali con probabili problemi di sicurezza.

Manifesta pertanto disappunto per l'assenza di una verifica sui controlli effettuati dalla regione Veneto su tale struttura in ogni caso destinataria di rilevanti risorse pubbliche. Ricorda in ogni caso che anche una direttiva regionale prevede l'uso di strutture di minori dimensioni che garantiscono un trattamento migliore ai soggetti ospitati.

**5-02466 Magorno: Ritardo nella riorganizzazione del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria.**

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che su richiesta dell'interrogante e

d'accordo il rappresentante del Governo, l'interrogazione è rinviata ad altra data.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 luglio 2014.*

**Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina: rappresentanti del Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica (SIVEMP), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), dell'Ordine dei veterinari della Sardegna, del Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pesti suine istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, del Centro di referenza nazionale per lo studio della malattia vescicolare suina istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, delle Unità di crisi nazionale e della regione Sardegna, del direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, dell'assessore alla sanità della regione Sardegna, nonché di rappresentanti delle regioni Campania e Calabria.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.10.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



## ALLEGATO 1

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2486 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari »;

premessi che:

l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici al 31 dicembre 2014, ribadendo che tale norma si applica solo per il triennio 2012-2014;

pertanto, in assenza di ulteriori interventi legislativi volti a prorogarne l'efficacia, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni non potranno più procedere a risoluzioni unilaterali dei contratti nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, limitando in tal modo gli effetti attesi di un reale ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni;

il comma 5, nel prevedere che l'istituto del trattenimento in servizio non si applica ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa ma continua ad applicarsi ai professori universitari, reca

una ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito della medesima categoria dei dirigenti responsabili di struttura complessa;

l'articolo 3, che prevede la possibilità di un ampliamento del turn over per le pubbliche amministrazioni, non si applica anche al personale del SSN;

l'articolo 11, comma 3, fissa al 10 per cento il limite massimo dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, prevedendo un ampliamento consistente rispetto alla normativa previgente di tale quota, fissata entro i limiti del 2 per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

il medesimo comma 3, a differenza dei precedenti commi 1 e 2 – che aumentano dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato – non prevede l'obbligo di selezione pubblica anche per tali incarichi, cosa che appare ingiustificata;

l'articolo 15, nel recare misure volte alla riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica, alle risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi e al contributo per la partecipazione alle prove di ammissione, non proroga il termine del

31 marzo 2014 per l'emanazione del decreto interministeriale, previsto dal comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 368 del 1999;

il medesimo articolo 15 specifica che la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica si applica a decorrere dall'a.a. 2014-2015, con una formulazione suscettibile di dubbi interpretativi;

l'articolo 27, comma 1, di cui si apprezza la finalità di aver chiarito inequivocabilmente che l'obbligo di stipulare copertura assicurativa professionale non si applica ai dirigenti medici dipendenti del SSN, tuttavia introduce solo limitate modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, lasciando aperte molte problematiche connesse al tema del rischio clinico, prima fra tutte l'obbligo delle strutture sanitarie di dotarsi di copertura assicurativa, che non viene introdotto a fronte del mantenimento dell'esclusione dall'obbligo per il professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale;

l'articolo 27, comma 2, che semplifica le procedure necessarie per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, prevedendo che il comune non dovrà più acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, desta qualche perplessità in quanto potrebbe incidere sull'efficacia della programmazione e organizzazione del servizio sanitario regionale, nonché sulle misure introdotte dalla normativa della cd. « spending review »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre modifiche volte a non limitare l'intervento al solo triennio 2012-2014, ma a prevedere che l'abolizione dell'istituto del tratteni-

mento in servizio abbia carattere permanente;

b) all'articolo 1, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che ai professori universitari che siano titolari di un incarico di direzione di struttura complessa non si continua ad applicare l'istituto del trattenimento in servizio;

c) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliarne l'ambito di applicazione, estendendolo anche al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;

d) all'articolo 11, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre l'obbligo di selezione pubblica anche per le assunzioni a tempo determinato per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, analogamente a quanto disposto ai commi 1 e 2 per i dirigenti degli enti locali, chiarendo in ogni caso che la dirigenza professionale comprende anche la dirigenza sanitaria, medica e non medica;

e) all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una proroga del termine già fissato al 31 marzo 2014 per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 20, comma 3-bis, nonché di precisare che la durata dei corsi di formazione specialistica si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 di riferimento per i corsi di specializzazione;

f) all'articolo 27, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, accanto al mantenimento dell'esclusione dall'obbligo di assicurarsi per il professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, che le strutture sanitarie pubbliche e private siano obbligate a dotarsi di copertura assicurativa;

g) all'articolo 27, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere o meno tale misura di semplificazione.

## ALLEGATO 2

**5-03127 Carnevali: Ridefinizione dei criteri di accreditamento e modalità di controllo delle strutture socio-sanitarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il riconoscimento che la Regione, quale organismo accreditante, concede alle Aziende/Strutture sanitarie, già autorizzate a svolgere attività sanitarie, come « status » di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

La normativa regionale, in accordo con quella nazionale, detta indicazioni precise sui requisiti che tutte le Strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali devono possedere per poter operare nel territorio regionale.

Con le verifiche, ordinariamente condotte dagli organismi regionali preposti, si assicura che l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, e che sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.

Con riguardo agli aspetti di umanizzazione delle cure, si rappresenta che, in linea con l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sul documento recante « Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento », del 20 dicembre 2012, tra i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento, sono compresi anche quelli che riguardano l'umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza; tali requisiti sono volti ad orientare le attività assistenziali ed organizzative all'accoglienza dei pazienti, considerando le diverse esigenze relative all'età, al genere e alle particolari condizioni di salute e di

fragilità fisica e psicologica, tenendo conto anche delle specificità religiose, etniche e linguistiche.

A tal riguardo, si sottolinea che, per la prima volta, anche la proposta del nuovo Patto per la Salute 2014-2016, in via di adozione, contiene una previsione specifica sull'umanizzazione delle cure.

L'umanizzazione nella organizzazione sanitaria garantisce il recupero della centralità del paziente, facendosi carico non solo degli aspetti fisici della malattia, ma anche di quelli psicologici, relazionali e sociali.

Il concetto di centralità del paziente nei Servizi sanitari è stato, infatti, più volte affermato in questi anni nella normativa internazionale, nazionale, regionale e i diritti dei pazienti sono la meta prioritaria dei singoli Paesi e delle Associazioni di pazienti.

Pertanto, nel nuovo Patto per la Salute è stato previsto che, alla luce di quanto già stabilito con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, a decorrere dal 2013 e per tutta la vigenza del nuovo Patto, il Ministero della salute propone un documento contenente gli ambiti prioritari di intervento, al fine di dare attuazione all'umanizzazione delle cure, da sancire con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Il nuovo Patto prevede anche la predisposizione di un programma annuale di umanizzazione delle cure, che comprenda la definizione di almeno una attività progettuale in tema di formazione del personale ed una attività progettuale in tema di cambiamento organizzativo, indirizzato prioritariamente alle seguenti aree assistenziali: Area critica, Pediatria, Comunicazione, Oncologia, Assistenza domiciliare.

Inoltre, il Ministero della salute verifica l'uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) tramite il monitoraggio di specifici indicatori.

Nel merito della specifica questione sollevata, la Regione Veneto, nell'ambito della verifica LEA 2012, ha relazionato sull'*iter* dell'accreditamento istituzionale delle proprie Strutture sanitarie e socio sanitarie: l'*iter* risulta completato per le Strutture sanitarie private, mentre è tuttora in corso quello relativo alle Strutture socio sanitarie pubbliche.

Quanto all'ambito delle attività rivolte alla gestione del rischio clinico e alla promozione della qualità e sicurezza delle cure, il Ministero della salute attua il monitoraggio di un pannello di eventi sentinella, tra i quali l'evento «violenza sul paziente»: ciò nell'intento di richiamare l'attenzione di Regioni, Aziende e singoli operatori sanitari sulla necessità di vigilare per evitare il verificarsi di tali eventi, nonché delle condizioni che li determinano.

In considerazione dell'estrema gravità dei fatti oggetto della presente interrogazione e tenuto conto che essi appaiono riconducibili ai comportamenti di singole persone, questo Ministero evidenzia che, per contrastare tali accadimenti, si rende necessaria, in primo luogo, una forte attività di vigilanza e controllo da parte della struttura sanitaria, nonché da parte della Regione che, nell'esercizio della propria competenza istituzionale, deve intervenire nella definitiva risoluzione delle problematiche emerse.

In tale ambito, il Ministero della salute si avvale dell'attività dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità (NAS) e favorisce il recepimento delle previsioni dell'Intesa del 20 dicembre 2012 sopra citata, che prevede l'adeguamento sia dei sistemi di accreditamento regionali rispetto ai requisiti contemplati, sia degli Organismi accreditanti regionali.

A riguardo, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha segnalato che l'indagine che ha portato alle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un medico e nove operatori socio-assistenziali degli «Istituti Polesani s.r.l.» di Ficarolo (Rovigo), ritenuti responsabili di maltrattamenti continuati e aggravati ai danni di alcuni ricoverati non autosufficienti ospitati presso l'Istituto, è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rovigo.

Il competente N.A.S. di Padova è stato delegato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Rovigo all'esecuzione, presso l'istituto, in data 10 agosto 2013, di un sopralluogo finalizzato all'individuazione e identificazione dei soggetti indagati e maltrattati, già ripresi dalle videocamere installate dalla Squadra Mobile, in occasione del quale è emerso che la struttura è autorizzata al funzionamento con decreto n. 3368 della Regione Veneto ed è convenzionata con l'U.L.S.S. 18 di Rovigo, con decreto n. 594 del 9 ottobre 2013.

Nel corso delle attività espletate, si è provveduto al sequestro delle cartelle cliniche e di ogni altro documento d'interesse ed alla verifica delle modalità di approvvigionamento e somministrazione ai pazienti maltrattati degli psicofarmaci a effetto tranquillante.

Si è anche constatata, nel reparto n. 23, la mancanza delle porte di chiusura delle camere, i cui telai sono privi di cardini.

La U.L.S.S. 18 di Rovigo, interpellata per le vie brevi, ha confermato che non vi sono ospiti minorenni presso l'Istituto.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dei movimenti agricoli Associazione medici per l'ambiente (ISDE), Associazione rurale italiana (ARI), Centro internazionale Crocevia, Confederazione delle associazioni e sindacati liberi dei lavoratori europei (Confeuro), Coordinamento europeo Via Campesina, Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) e Rete Semi rurali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) ...	163
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	163
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	169

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 9 luglio 2014.*

**Audizione dei rappresentanti dei movimenti agricoli Associazione medici per l'ambiente (ISDE), Associazione rurale italiana (ARI), Centro internazionale Crocevia, Confederazione delle associazioni e sindacati liberi dei lavoratori europei (Confeuro), Coordinamento europeo Via Campesina, Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) e Rete Semi rurali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*



La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta di ieri.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Carra, ha svolto la relazione introduttiva.

Marco CARRA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato*), che riprende le considerazioni già espresse nella seduta di ieri, tenendo conto anche dell'audizione dell'Unioncamere, svoltasi ieri presso la I Commissione.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede che il parere non sia votato nella seduta di oggi, in quanto, al di là del merito del provvedimento in esame, ritiene necessario stabilire in linea generale che non si procede alla deliberazione se non sono trascorse 24 ore dalla presentazione della proposta di parere.

Alessandra TERROSI (PD) dichiara di condividere la proposta del relatore, soprattutto per il richiamo al criterio di gradualità in essa contenuto.

Luciano AGOSTINI (PD) osserva che la proposta di parere del relatore contiene elementi di ambiguità rispetto alla riforma del sistema delle camere di commercio.

In particolare, se l'obiettivo di riformare il paese è generalmente condiviso, si verifica che di fronte ad una proposta di riforma si manifestano richieste di allontanarla nel tempo. Per quanto riguarda le camere di commercio, ritiene evidente che l'intervento proposto dal decreto-legge non è sufficiente, perché il sistema camerale appare oggi sovradimensionato e costituisce una delle fonti di spreco di risorse. Da

questo punto di vista, il dimezzamento dei diritti camerali non risolve il problema, ma costituisce un punto di partenza.

Per questi motivi, condivide l'auspicio per una riforma complessiva e ritiene che il richiamo a criteri di gradualità per la riduzione dei diritti camerali risponda ad una logica di compromesso. Non condivide invece la condizione proposta, laddove sembra subordinare tale intervento alla riforma complessiva. Invita perciò a iniziare dalla misura individuata dal decreto-legge per porre le basi per un deciso intervento di riforma o di eliminazione delle camere di commercio.

Monica FAENZI (FI-PdL), concordando con il deputato Agostini, osserva che anche questa volta, di fronte a provvedimenti pur lievi in favore delle imprese, si devono registrare pressioni di segno opposto per rallentarli, quando invece sarebbe necessario un intervento ben più coraggioso. Sottolinea infatti la necessità di una vera riforma della pubblica amministrazione, ma prevede analoghe difficoltà, come per la soppressione delle province.

Concorda sulla necessità di un tempo maggiore per esaminare la proposta di parere, ritenendola allo stato attuale non condivisibile.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che la proposta di parere del relatore prenda in considerazione anche le preoccupazioni avanzate dal collega Agostini. In essa, infatti, si afferma la riduzione dei diritti camerali, come proposto dal Governo, ma in modo graduale e collegato ad una riorganizzazione efficiente e adeguata dell'ordinamento delle camere di commercio, ad esempio procedendo all'accorpamento delle realtà minori, esigenza già maturata all'interno del mondo camerale; vi è inoltre la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali. Pertanto, non vi è una mera difesa dell'assetto esistente. Un intervento graduale non rischierebbe poi di interferire con gli interventi agevolativi a sostegno del credito operato tramite i confidi, che porterebbero all'impiego di 70 milioni di euro, necessari



alla vita economica di moltissime imprese, anche agricole, che soffrono per la crisi economica.

Ritiene quindi che la Commissione possa pronunciarsi sin d'ora sulla proposta del relatore.

Mino TARICCO (PD) osserva che un'accurata riflessione sul tema delle camere di commercio può impegnare per lungo tempo, visto che le camere di commercio costituiscono una realtà talmente differenziata sui territori da richiedere necessariamente valutazioni estremamente differenziate. A suo giudizio, la realtà camerale dovrebbe invece essere resa il più omogenea possibile in tutto il paese, modulando un intervento di razionalizzazione che porti le camere di commercio ad esprimere al meglio i loro compiti a sostegno delle imprese.

Nel merito del decreto-legge, paventa le conseguenze negative per la vita delle imprese di un indebolimento dell'attività di sostegno in favore dei confidi. In tal senso, riterrebbe più chiaro definire la riorganizzazione dell'ordinamento camerale quale presupposto necessario « ad » ogni intervento sul sistema di finanziamento.

Invita pertanto i colleghi a esprimersi, manifestando disponibilità ad una ulteriore riflessione sul ruolo del sistema camerale, che tuttavia certamente non potrà avvenire in tempo utile per la deliberazione del parere.

Gian Pietro DAL MORO (PD), condividendo l'esigenza di un'ulteriore riflessione prima della deliberazione del parere, osserva che se la realtà delle camere di commercio è variegata, è anche vero che le stesse non rappresentano più la realtà economico-impresoriale italiana. Infatti, per esempio, nei relativi organi non è rappresentata l'importante realtà delle imprese e delle società di servizi. Soprattutto, però, vi sono camere di commercio che svolgono attività in favore delle imprese e altre che sono invece divenute centri di potere, che detengono quote di partecipazione in società pubbliche e che

esercitano influenze di tipo politico. Queste, pertanto, non destinano le loro risorse solo a sostegno dei confidi, che sono invece promossi dalle associazioni di categoria e sostenuti piuttosto dallo Stato o dalle regioni; peraltro, i confidi devono ora adeguarsi ai requisiti previsti per gli intermediari finanziari.

Per questi motivi, sottolineando che il Governo operato una scelta, condivide l'esigenza di rivedere l'attuale sistema, che non sembra avere ragione di esistere. In ogni caso, comprendendo l'esigenza di valutare gli effetti del taglio, ritiene che si possano far esplicitamente salvi gli interventi in favore dei confidi.

In conclusione, rileva l'opportunità di un approfondimento anche in seno al suo gruppo, per poi pervenire ad una sintesi.

Luciano AGOSTINI (PD), precisando che è suo costume attenersi alle indicazioni del gruppo, fa presente che intendeva semplicemente esprimere una valutazione personale della proposta di parere.

In particolare, per rendere più comprensibile la pronuncia della Commissione, invita a riformulare la condizione nel senso di limitarsi a richiedere una riduzione graduale dei diritti camerale. Ritiene invece contraddittorio il richiamo al percorso « condiviso » verso una riorganizzazione dell'ordinamento camerale alla quale dovrebbe seguire la riduzione delle risorse.

Dichiara infine di voler aggiungere alle condivisibili considerazioni del collega Dal Moro sul ruolo attuale del sistema camerale solo una sottolineatura della necessità di una autoriforma.

Laura VENITTELLI (PD), premesso che per ciascuno la provenienza territoriale determina un diverso punto di vista sull'attività svolta dalle camere di commercio, osserva che se si deve razionalizzare il complessivo uso delle risorse non si può non considerare anche il sistema camerale.

Per quanto riguarda i confidi, la valutazione è necessariamente determinata dalle realtà locali, visto che gli stessi non

svolgono una funzione istituzionale e sono attivati con modalità differenziate sul territorio. In ogni caso, la drastica riduzione delle fonti di finanziamento delle camere di commercio non può che metterle in seria difficoltà, laddove non vi sia adeguata preparazione.

In conclusione, ritiene necessaria una complessiva riforma delle camere di commercio, per renderle funzionali al sistema delle imprese e sottrarle a logiche clientelari. Allo stato, tuttavia, si potrebbe inserire nel parere una indicazione per una riduzione graduale delle fonti di finanziamento, per non compromettere anche le attività meritevoli.

Mino TARICCO (PD), precisando che i confidi devono adeguarsi ai requisiti patrimoniali previsti dall'articolo 107 del testo unico bancario, fa presente che le camere di commercio destinano risorse in favore dei confidi, ma non partecipano alla relativa gestione. Ne consegue che i finanziamenti che aumentano la massa patrimoniale dei confidi sono importanti, ma non ai fini dell'articolo 107 del testo unico bancario.

Laura VENITTELLI (PD) sottolinea che le camere di commercio e i confidi costituiscono realtà separate e che l'articolo 107 del testo unico bancario non interessa le Camere di commercio, ma solo i confidi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene opportuno, considerata la richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle, un rinvio del seguito dell'esame, al fine di poter compiere un approfondimento sulle questioni sollevate dai colleghi. In tale direzione, invita i colleghi ad approfondire anche quanto emerso nell'audizione dell'Unioncamere, tenutasi ieri presso la I Commissione.

Quanto al giudizio sulle camere di commercio, ritiene che anche da parte sua vi potrebbe essere un giudizio duro, sulla base delle esperienze del suo territorio, ma sottolinea in ogni caso che diversa è la valutazione complessiva delle funzioni del sistema camerale in favore delle imprese.

Susanna CENNI (PD), manifestando apprezzamento per il lavoro del relatore, sottolinea che il decreto-legge incide solo su un parziale segmento dell'ordinamento delle camere di commercio, mentre il riordino dello stesso riguarda il complesso delle realtà esistenti sul territorio e non solo quelle meno attive. Per esempio, il riordino dovrà essere coerente anche con la redistribuzione delle competenze in materia di sviluppo economico tra le città metropolitane e le regioni, conseguente all'abolizione delle province e al riassetto degli enti locali.

Da questo punto di vista, ritiene che la proposta del relatore si sia correttamente concentrata sull'articolo 28 del decreto-legge, che nell'immediato determina problemi di funzionamento per le camere di commercio, e abbia indicato coerentemente la necessità di adottare criteri di gradualità. Per il resto, la proposta del relatore può essere anche riformulata, ma non sembra contraddittoria con l'obiettivo della riorganizzazione del sistema camerale.

Siro MARROCU (PD), premesso che la conoscenza della realtà sarda lo induce a condividere le considerazioni del collega Dal Moro, invita ad evitare che il parere della Commissione possa apparire contrario all'operazione proposta dal Governo. In particolare, ritiene che ci si dovrebbe limitare a indicare un criterio di gradualità nella riduzione delle risorse destinate alle camere di commercio. Sottolinea poi che il criterio della condivisione non dovrebbe mai essere richiamato in relazione ad interventi di riforma, per i quali si può semmai prevedere un « coinvolgimento » delle realtà interessate. Per quanto riguarda le camere di commercio, ritiene in ogni caso necessaria una riforma più ampia, che non si fermi ai tagli, ma incida anche sulle questioni delle partecipazioni societarie e del rapporto con il territorio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) invita il relatore a considerare una riformulazione della condizione proposta, nel senso di segnalare l'esigenza di rivalutare

la riduzione dei diritti camerali prevista dall'articolo 28, prevedendo un percorso graduale in modo da garantire i livelli occupazionali e non compromettere lo svolgimento da parte delle camere di commercio delle funzioni e delle competenze attribuite dalla legge, tra i quali gli interventi in favore dei confidi, per 70 milioni di euro annuali.

Gian Pietro DAL MORO (PD) ribadisce che comprende la proposta di indicare un criterio di gradualità nella riduzione dei diritti camerali, per quanto anche la misura proposta dal Governo potrebbe considerarsi graduale rispetto ad un possibile azzeramento dei diritti camerali. Infatti, è da anni che si parla di riforma delle camere di commercio, che ormai non rappresentano la realtà economico-imprenditoriale italiana. A suo giudizio, peraltro, il dimezzamento dei diritti camerali non incide sui lavoratori dipendenti e sul sostegno ai confidi, aspetti che potrebbero comunque essere esplicitamente fatti salvi. Occorre però, escludendo il principio della condivisione, dare un segnale chiaro per obbligare le camere di commercio a riformarsi, perché non sono più sedi di rappresentanza delle categorie economiche, ma luoghi di potere, perché gestiscono partecipazioni in società pubbliche rilevanti e finiscono anche per orientare il voto politico e amministrativo in sede locale. Per questo, ritiene che si potrebbe arrivare all'azzeramento dei diritti camerali, se non vi sarà la riforma delle camere di commercio, perché le condizioni del Paese non consentono di procedere ancora come è stato fatto per anni. Si tratta forse di una forzatura, che è tuttavia necessaria per semplificare la macchina dello Stato, obiettivo che comprende peraltro anche una riflessione sul ruolo dei corpi intermedi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) precisa che, in base alla legge di stabilità 2014, le camere di commercio possono mettere a disposizione dei confidi risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle del Fondo di garanzia per le piccole e medie

imprese. Osserva inoltre che il limitato intervento proposto dall'articolo 28 è coerente con lo strumento del decreto-legge, che non poteva disporre interventi di contenuto più ampio.

Massimo FIORIO, *presidente*, constata che dal dibattito emerge un orientamento ad approfondire ulteriormente la questione, senza procedere oggi a deliberazioni.

Marco CARRA (PD), *relatore*, fa presente che la sua proposta di parere è coerente con le indicazioni anticipate nella seduta di ieri.

Nel merito, concordando con la collega Cenni che ha sottolineato il carattere limitato della questione dei diritti camerali, constata che dal dibattito è emersa una sostanziale convergenza sulla necessità di introdurre un criterio di gradualità, mentre vi sono differenze sostanziali circa la « condivisione » di un percorso di riforma. Tuttavia, è sua convinzione che i processi di riforma non possono intervenire con modalità che non tengono conto della sorte delle persone. Se pertanto deve rinunciare alle sue convinzioni, ritiene preferibile rinunciare a svolgere le funzioni di relatore. Per questi motivi, può anche modificare qualche espressione contenuta nella sua proposta, che però già ritiene costituisca una sintesi, rispetto, per esempio, ad una concertazione. Ritiene perciò di dover ribadire le sue convinzioni: decida poi chi ha la responsabilità di decidere.

Gian Pietro DAL MORO (PD) fa presente che non si chiede al relatore di rimettere il mandato, rispettandone le posizioni espresse. Lo si invita tuttavia a ricercare una sintesi, per la quale ritiene vi sia lo spazio tra la visione di chi pensa che le riforme si possono fare solo d'intesa con le categorie interessate e quella di chi ritiene invece necessari provvedimenti e tempi più stringenti. Ritiene inoltre possibile prevedere una esplicita formula di salvaguardia in favore dei lavoratori inte-

ressati e degli interventi in favore dei confidi.

Marco CARRA (PD), *relatore*, osserva che la ristrettezza dei tempi a disposizione lo induce a ritenere che non vi sia la possibilità di un lavoro ulteriore.

Filippo GALLINELLA (M5S) chiede chiarimenti sulle intenzioni del relatore.

Luciano AGOSTINI (PD) chiede di intervenire per una ulteriore precisazione.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, precisa che la Commissione non deve necessariamente esprimersi entro la giornata di domani, ma può decidere il rinvio alla prossima settimana, se vi è la

necessità di chiarire alcuni aspetti politici e di metodo.

Luciano AGOSTINI (PD) desidera precisare che se le sue osservazioni suscitano problemi le ritira; ribadisce inoltre che si attiene alle indicazioni del rappresentante del suo gruppo.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, dopo aver segnalato che il deputato Catanoso non ha potuto registrare la sua presenza all'odierna seduta per motivi tecnici, prendendo atto dell'orientamento della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà individuata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.35.**

ALLEGATO

**DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486 Governo);

valutato, in particolare, l'articolo 28 del decreto-legge, che dimezza il diritto annuale che le imprese dovranno corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a partire dal 2015;

sottolineato che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano lo svolgimento di funzioni e compiti di interesse generale per il mondo delle imprese e per l'economia dei territori, una parte dei quali obbligatori per legge;

esprimendo preoccupazione per gli effetti che tale consistente riduzione delle entrate comporterà sui bilanci delle camere di commercio e quindi sullo svolgimento della loro attività, a fronte di una modesta riduzione dei costi per le imprese;

considerato, in particolare, l'impatto negativo che potrebbe essere determinato dal venir meno di importanti interventi

promozionali e di sostegno in favore delle imprese e delle economie locali, tra i quali in particolare quelli relativi all'accesso al credito, finalità per la quale il sistema camerale destina 70 milioni di euro annuali ad interventi volti a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), in base alla legge di stabilità 2014,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

si segnala l'esigenza di rivalutare la riduzione dei diritti camerali prevista dall'articolo 28, prevedendo un percorso graduale e condiviso con il sistema camerale e le rappresentanze delle imprese, che favorisca una riorganizzazione efficiente e adeguata dell'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale presupposto necessario di ogni intervento sul relativo sistema di finanziamento; ciò anche per non compromettere lo svolgimento da parte delle camere di commercio delle funzioni e delle competenze attribuite dalla legge, tra i quali gli interventi in favore dei confidi, per 70 milioni di euro annuali.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	170
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	170
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	176

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. COM(2014)180 final. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	172
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	175

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.

Tea ALBINI (PD), *relatore*, preso atto dei contenuti del provvedimento, che non rivestono specifica rilevanza per la XIV Commissione, propone di esprimersi nella forma del nulla osta.

Vega COLONNESE (M5S), rilevato che in effetti non vi sono specifici rilievi da esprimere, preannuncia in ogni caso il voto contrario sul provvedimento, in coerenza con la posizione assunta dal M5S in sede di esame del decreto-legge presso la Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2014.



Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, richiama il contenuto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e formula quindi una proposta di parere favorevole, che richiama in premessa i temi sollevati, precisando che le questioni relative alla copertura, di cui all'articolo 17 del provvedimento, potranno essere più opportunamente affrontate in sede di attuazione della delega fiscale approvata in via definitiva lo scorso mese di marzo.

Vega COLONNESE (M5S) ringrazia la relatrice per aver accolto i rilievi formulati dal suo gruppo e preannuncia quindi il voto favorevole del M5S sulla proposta di parere.

Paolo TANCREDI (NCD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere. Ritieni tuttavia opportuno sottolineare un aspetto, peraltro richiamato nella relazione dell'onorevole Scuvera, che concerne la necessità di una armonizzazione della normativa europea sul tema del gioco d'azzardo, che valuta fondamentale ai fini di una efficace azione di contrasto.

Se, infatti, non si perviene ad un quadro normativo europeo condiviso e coerente, qualsiasi iniziativa rischia di rendere un cattivo servizio alle esigenze di gettito senza nel contempo svolgere una significativa azione di contrasto. Appare infatti del tutto inutile prevedere misure restrittive a livello nazionale quando, attraverso internet, il gioco d'azzardo di matrice sia europea – cita il caso dell'Olanda – che extra europea, entra nelle case di tutti gli italiani. Si tratta di offerte che rischiano di vincere sul mercato se si penalizza eccessivamente l'offerta italiana senza farlo in un quadro di azione europea coordinata.

Gea SCHIRÒ (PI) ritiene che le giuste considerazioni del collega Tancredi debbano fare riferimento all'attuazione della legge di delega fiscale, ricordando che il provvedimento in esame affronta la questione sotto lo specifico aspetto della prevenzione cura e riabilitazione di soggetti affetti da una specifica patologia.

Preannuncia quindi il voto favorevole sul provvedimento.

Paolo TANCREDI (NCD) giudica pertinente la precisazione della collega Schirò. Ricorda tuttavia che il provvedimento interviene, all'articolo 17, con norme di copertura, che rischiano di essere penalizzanti se non inserite in un quadro più ampio di interventi.

Adriana GALGANO (SCpI) si esprime convintamente a favore del provvedimento. Condivide le osservazioni del collega Tancredi e riterrebbe utile inserire nel parere una considerazione circa l'importanza di un'azione europea coordinata in materia di gioco d'azzardo.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, condivide le considerazioni svolte dai colleghi e propone pertanto di integrare la proposta di parere con un ulteriore capoverso, che sottolinei la necessità di armonizzare le normative nazionali degli Stati membri a livello europeo, al fine di conseguire una maggiore integrazione delle politiche in materia di gioco d'azzardo in sede di Unione europea.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole, così integrata (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.**

**COM(2014)180 final.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di regolamento in esame intende adeguare la normativa sull'agricoltura biologica, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, allo scopo di limitare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione, garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori e mantenere o migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici.

L'intervento normativo intende, in particolare, dare soluzione ad alcune criticità che hanno sinora limitato l'espansione dell'agricoltura biologica nell'Ue, anche a fronte delle grandi potenzialità offerte dalle dinamiche globali.

La prima è costituita dalla insufficiente conversione all'agricoltura biologica nell'ambito dell'UE. Dal 1999 ad oggi la domanda mondiale di prodotti biologici si è quadruplicata, mentre la superficie coltivata con il metodo biologico all'interno dell'Unione europea è raddoppiata; la produzione europea è pertanto insufficiente a soddisfare la domanda interna, per cui si registrano consistenti importazioni di alimenti biologici, che riducono le opportunità per i produttori biologici dell'Unione e rischiano dunque di limitare l'espansione del mercato del biologico e i benefici ambientali derivanti dalle pratiche agricole messe in atto con il metodo biologico.

Il secondo fattore di criticità attiene alla fiducia dei consumatori, che rischia di essere messa a repentaglio dalle eccezioni introdotte in modo incontrollato da alcuni Stati in questi anni nonché dall'assenza nella normativa vigente di regole per verificare dell'impatto ambientale causato

dal metodo biologico e per assicurare un elevato livello di benessere degli animali.

In terzo luogo, la certificazione biologica è sottoposta nei vari Paesi membri a requisiti fortemente differenziati che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici.

Infine, la legislazione vigente appare troppo complessa e comporta un onere amministrativo elevato, con il risultato che numerose piccole aziende vengono escluse dal sistema di controllo per i costi troppo elevati della certificazione.

La proposta in esame costituisce parte di un più ampio pacchetto unitamente alla comunicazione della Commissione europea recante il « Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea.

Va inoltre evidenziato che essa è complementare alla proposta di un nuovo regolamento sui controlli ufficiali, attraverso il quale si vuole garantire un approccio integrato in tutti i settori della catena alimentare, garantendo livelli adeguati di sicurezza e tuttavia semplificando il quadro legislativo globale.

La proposta in esame consta di 45 articoli.

Il Capo I (articoli 1-3) concerne l'oggetto, il campo di applicazione e le definizioni introducendo una serie di innovazioni rispetto al regolamento del 2007 connesse all'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Ue e di alcuni atti normativi richiamati in dettaglio nel dossier predisposto dagli uffici.

Il Capo II (articoli da 4 a 6) definisce i principi generali, i principi specifici applicabili alle attività agricole e all'acquacoltura, nonché quelli specifici per la trasformazione di alimenti e mangimi biologici. Si propone, tra le altre novità, di eliminare l'eccezione in base alla quale, ove un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica, si possa comunque fare riferimento alla produzione biologica nonché di limitare l'uso di additivi o coadiuvanti tecnologici al minimo.

Il Capo III stabilisce anzitutto le regole di produzione: le norme generali (articolo 7), le norme di conversione (articolo 8), il

divieto di uso di OGM (articolo 9). Rispetto alla normativa vigente, si prevede che gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non possano essere usati oltre che negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, nei coadiuvanti tecnologici (vale a dire le sostanze che non sono consumate come ingrediente alimentare in sé ma sono volontariamente utilizzate nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti) e nel materiale riproduttivo vegetale. Inoltre sono stabilite norme di produzione relative ai settori: vegetale (articolo 10), animale (articolo 11), per le alghe marine e gli animali di acquacoltura (articolo 12), per alimenti e mangimi trasformati (articolo 13), per il vino (articolo 14), per i lieviti utilizzati come alimenti e come mangimi (articolo 15), nonché per altri prodotti (articolo 16) e norme eccezionali (articolo 17). Seguono disposizioni concernenti imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti biologici (articolo 18), autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati nella produzione biologica (articolo 19) e la presenza di prodotti o sostanze non autorizzate (articolo 20).

Il Capo IV reca disposizioni relative all'etichettatura: uso di termini (articolo 21), indicazioni obbligatorie (articolo 22) e logo di produzione biologica dell'Unione europea (articolo 23). Rispetto alla normativa vigente, ai fini dell'indicazione « UE » o « non UE » possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 5 per cento della quantità totale, in termini di peso di materie prime agricole (articolo 22).

Il Capo V contiene le disposizioni concernenti la certificazione: sistema di certificazione (articolo 24), certificato biologico (articolo 25), previsto in formato elettronico e considerato certificato ufficiale ai sensi della proposta di regolamento sui controlli ufficiali (articoli 25-26), gruppi di operatori (articolo 26), per i quali sono previste modalità di controlli interni. È conferito alla Commissione il potere di ricorrere ad atti delegati e di esecuzione per la composizione, la dimen-

sione, la responsabilità, la portata e la frequenza dei controlli (tali disposizioni non sono previste dalla normativa vigente).

Il Capo VI, concernente gli scambi con i paesi terzi, disciplina i seguenti aspetti: esportazione di prodotti biologici (articolo 27), prevedendo che un prodotto destinato ad essere esportato come biologico in un paese terzo riconosciuto deve soddisfare ivi previsti per l'immissione sul mercato. Al fine di evitare disparità di condizioni per gli operatori che esportano in paesi terzi nonché di assicurare una concorrenza leale tra gli operatori è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme specifiche per le importazioni di prodotti biologici (tali disposizioni non sono previste dalla normativa vigente). Il medesimo capo reca altresì norme per l'importazione di prodotti biologici (articolo 28) e il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo (articolo 29). Sono disciplinati inoltre l'equivalenza nell'ambito di un accordo commerciale e il riconoscimento dei paesi terzi (articolo 30-31).

Il Capo VII reca disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti biologici, escludendo la facoltà degli Stati membri di vietarne o limitarne la commercializzazione (articolo 32), le informazioni sulle autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo (articolo 34), nonché la relazione della Commissione che entro il 2021 deve essere presentata al Parlamento e al Consiglio sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e di animali biologici destinati alla riproduzione (articolo 35).

Il Capo VIII detta le disposizioni procedurali per l'esercizio della delega di poteri alla Commissione (articolo 36-37) nonché l'abrogazione di atti vigenti, le modifiche e le disposizioni transitorie e finali (articolo 38-44) e l'entrata in vigore del regolamento (articolo 45), prevista per il 1° luglio 2017.

In estrema sintesi, i punti qualificanti della proposta di regolamento sono:

la soppressione delle eccezioni alle norme di produzione, salvo laddove ser-

vano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;

l'obbligo di gestire le aziende agricole che applicano il metodo biologico interamente secondo i principi dell'agricoltura biologica;

gli ingredienti agricoli che rientrano nella composizione dei prodotti biologici trasformati devono essere esclusivamente biologici;

ad eccezione delle microimprese, gli operatori del comparto biologico diversi dagli agricoltori o dai produttori di alghe marine o animali d'acquacoltura sono tenuti a mettere in atto sistemi che consentano di migliorare le proprie prestazioni in campo ambientale.

Va sottolineato che tutte le norme che riguardano il controllo nei suoi vari aspetti vengono raccolte nell'ambito della richiamata proposta di regolamento sui controlli ufficiali (operatori, autorità competenti, autorità di controllo e organismi di controllo faranno riferimento ad un unico testo normativo), la quale prospetta, tra le altre cose:

l'eliminazione consentite dalla normativa vigente, inclusa la possibilità di esentare dagli obblighi relativi ai prodotti biologici determinate categorie di dettaglianti (che ha fino ad oggi dato luogo infatti a interpretazioni diverse tra gli Stati membri che si sono tradotte in comportamenti diversi con conseguenti difficoltà nella gestione, nella supervisione e nei controlli);

la soppressione dell'obbligo di verifiche annuali presso gli operatori: i controlli, sulla base di una apposita analisi, saranno più frequenti gli operatori che presentano un più alto profilo di rischio;

l'aumento della trasparenza relativamente alle tariffe imposte per il controllo;

la certificazione di gruppo per i piccoli agricoltori in modo da ridurre i costi di ispezione e certificazione e al contempo migliorare gli sbocchi di mercato;

la previsione per cui gli operatori non potranno essere controllati da autorità o organismi di controllo diversi per gli stessi gruppi di prodotti nei diversi stadi della filiera biologica, in modo da prevenire le frodi;

la possibilità di concludere accordi di equivalenza con i Paesi terzi mentre il sistema di equivalenza unilaterale è gradualmente soppresso.

La proposta appare pienamente conforme al principio di attribuzione e al principio di sussidiarietà.

Con riguardo al primo profilo, la base giuridica della proposta è costituita correttamente dagli articoli 42, primo comma e 43, paragrafo 2, del TFUE, che prevedono che le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati e delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, stabilito dalle suddette istituzioni con procedura ordinaria.

Con riferimento alla sussidiarietà, la Commissione europea rileva come la creazione, nell'ambito della politica agricola comune, di un regime per l'agricoltura biologica a livello dell'Unione è più efficiente rispetto alla coesistenza di 28 regimi diversi. In particolare, la proposta consentirebbe un'ulteriore armonizzazione nei non ottenibile con l'intervento dei singoli Stati, riducendo la possibilità per gli Stati membri di autorizzare eccezioni alle norme che si traduce spesso in una concorrenza sleale tra i diversi operatori, con conseguenze negative sulla fiducia dei consumatori, sulla complessità della legislazione, nonché a livello di scambi.

Inoltre, un regime unico a livello europeo consentirebbe una politica commerciale più forte e più coerente nei confronti

dei partner commerciali a livello mondiale, in particolare grazie al rafforzamento del potere contrattuale dell'Unione.

Ricorda che il Governo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234/2012, la relazione del Ministero dell'agricoltura sulla proposta. La relazione giudica le disposizioni complessivamente conformi all'interesse nazionale essendo volte a superare carenze riscontrate nella normativa vigente. E sottolinea che taluni punti della proposta rispondono a specifiche richieste formulate da tempo dall'Italia, con particolare riferimento alla modifica del regime di importazione, alla individuazione di una soglia per definire la presenza occasionale di prodotti non autorizzati in agricoltura biologica e alla certificazione di gruppo per le piccole aziende.

Il Governo si riserva tuttavia una disamina più approfondita delle singole disposizioni e, in particolare, di quelle concernenti i controlli, evidenziando che le modifiche proposte fanno riferimento ad un regolamento sui controlli ufficiali che, come ricordato, non ha ancora concluso l'iter decisionale presso le istituzioni europee.

Sotto il profilo delle prospettive negoziali, si prevede un negoziato lungo e difficile; il Governo ritiene che su alcuni punti (fine delle deroghe e delle eccezioni) si potranno trovare accordi con i Paesi produttori, al fine almeno di prorogare il periodo di transizione, su altri (controllo anche per i dettaglianti) si potranno trovare intese con i Paesi consumatori.

Infine, quanto all'impatto finanziario, il Governo ritiene che la proposta non comporti nuovi oneri, né incida sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Rileva come la proposta di regolamento in esame presenti un interesse fortissimo per l'economia del nostro Paese che, con oltre 40.000 aziende impegnate in via esclusiva nel biologico, detiene il primato europeo dei produttori, e con una superficie di quasi 1,2 milioni di ettari si colloca saldamente tra i primi dieci produttori mondiali (al secondo posto nell'Unione europea, dopo la Spagna).

La produzione biologica si concentra soprattutto nel settore dei foraggi, prati e

pascoli: seguono in ordine di importanza le superfici investite in olivicoltura, ortaggi e frutta. Il più grande mercato di prodotti biologici è rappresentato dagli USA, seguiti da Germania e Francia, mentre l'Italia, con un valore di 1,7 miliardi di euro, si colloca al quarto posto tra i Paesi dell'Unione europea per fatturato (subito dopo il Regno Unito). A fronte di consumi nel settore agroalimentare rimasti stazionari nel 2012, i prodotti biologici non sembrano aver risentito della crisi.

Alla luce di questi dati, appaiono condivisibile le valutazioni formulate dal Governo in merito alla rispondenza, in linea generale, della proposta all'interesse nazionale.

Al tempo stesso andrà seguito con attenzione lo sviluppo del negoziato per evitare che alcuni dei punti chiave siano snaturati in senso contrario alle aspettative del nostro Paese.

L'esame della proposta non è ancora entrato nel vivo a livello europeo, in ragione dello scioglimento del Parlamento europeo e delle altre scadenze istituzionali che interverranno nelle prossime settimane a livello europeo, prima tra tutte il rinnovo della Commissione europea.

La Presidenza italiana potrà quindi impostare il negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio nel corso del prossimo autunno con l'obiettivo di rapido avanzamento verso l'accordo finale entro il nostro semestre di Presidenza.

La XIII Commissione ha già avviato un ciclo di audizioni sulla proposta i cui esiti riterrebbe utili potessero essere acquisiti ai fini dell'espressione del parere da parte della XIV Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.



ALLEGATO

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (testo unificato C. 101 Binetti e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato recante Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (C. 101 Binetti e abbinate);

rilevato che il provvedimento in esame appare coerente con le indicazioni emerse a livello europeo relative alla necessità di fornire un elevato livello di protezione dei cittadini nel settore dei servizi per il gioco con vincita in denaro, anche *online*;

sottolineata la necessità di armonizzare le normative nazionali degli Stati membri a livello europeo, al fine di conseguire una maggiore integrazione delle politiche in materia di gioco d'azzardo in sede di Unione europea;

valutate positivamente le disposizioni che prevedono adeguate misure di salvaguardia e di sensibilizzazione finalizzate alla tutela dei minori, alla prevenzione dei rischi connessi con il gioco d'azzardo, come la dipendenza o il gioco eccessivo, nonché al monitoraggio e allo studio dei fenomeni di dipendenza dal gioco;

richiamate, in particolare, la previsione della dipendenza da gioco d'azzardo quale patologia rientrante nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, come anche la

disposizione che consente l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi *online* esclusivamente mediante l'utilizzo di tessera sanitaria;

rilevato che nel dibattito è emersa la questione dell'adeguatezza delle norme di copertura recate dall'articolo 17, sia con riferimento alla tipologia del prelievo (di natura erariale sugli apparecchi da intrattenimento) che con riferimento alle modalità di determinazione del prelievo (mediante decreti dirigenziali del Ministero dell'economia), nonché la proposta di provvedere alla copertura finanziaria del provvedimento mediante forme di prelievo sui giochi d'azzardo *online* e sui proventi delle giocate;

ritenuto tuttavia che le citate proposte potranno – più opportunamente – essere oggetto di adeguata valutazione nell'ambito dei decreti attuativi della legge 11 marzo 2014, n. 23: «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», in cui, all'articolo 14, si delega il Governo ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, e che quella appare la sede idonea per l'approfondimento di questioni di natura fiscale e finanziaria relative al fenomeno del gioco;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	177
DL 91/2014: Competitività. S. 1541 Governo (Parere alle Commissioni riunite 10 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	178
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	187
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi (Parere alla VI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	179
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	188
Competitività settore agricolo. S. 1328 Governo (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	179
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	189
Delega lavoro. S. 1428 Governo (Parere alla 11 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	181
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	191
Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni. S. 1260 Puglisi (Parere alla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	182
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	193
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	195
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	186

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza  
del presidente Renato BALDUZZI.

**La seduta comincia alle 8.05.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486 Governo.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, preso atto che non vi sono richieste di intervento e considerato che la conclusione dei lavori in sede referente non avverrà nella settimana corrente, si riserva di presentare la sua proposta di parere nella prossima seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 91/2014: Competitività.**

**S. 1541 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, dopo aver rilevato come il decreto-legge intervenga in una pluralità di materie riconducibili, oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni e, per alcuni aspetti, alla competenza residuale delle regioni, propone di esprimere un parere favorevole con quattro osservazioni intese a rafforzare la partecipazione delle regioni all'attuazione delle misure che incidono anche su loro competenze legislative.

In particolare, propone di segnalare che all'articolo 3, comma 7, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella realizzazione della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e questo in considerazione della rilevanza di tali iniziative per il settore dell'agricoltura, che è oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione.

Per ragioni analoghe, propone di segnalare che all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede

di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala.

All'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito, quello della mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibile al governo del territorio, e quindi a una materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, rileva che, dopo le parole: « le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario », andrebbero introdotte le seguenti: « in base a normative statali », in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali.

Infine, ritiene che, al medesimo articolo 10, comma 11, si dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il senatore Roberto COTTI (M5S) esprime un giudizio negativo del decreto-legge in esame, soprattutto per quanto riguarda gli interventi in materia di rifiuti ed in particolare per quanto riguarda l'innalzamento delle soglie al di sopra delle quali si è in presenza di inquinamento.

Il presidente Renato BALDUZZI ritiene che il rilievo proposto dalla relatrice con riferimento all'articolo 10, comma 11 – con il quale si chiede l'intesa con il sistema delle regioni sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – vada formulato,

per coerenza, non come osservazione, ma come condizione; in alternativa, la Commissione dovrebbe, a suo giudizio, limitarsi ad auspicare il generico coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione del decreto in questione, senza specificare che questo debba consistere nell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, premesso di concordare con il presidente e di preferire la seconda delle due opzioni da lui testé prospettate, formula la proposta di parere favorevole con osservazioni riportata in allegato (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.**

**Nuovo testo C. 2247 Causi.**

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, introduce l'esame del provvedimento, riferendo che lo stesso ripropone in sostanza il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che era stato a suo tempo soppresso dalla Commissione finanze della Camera e trasfuso nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare Causi 2247 e Capezzone 2248, al fine di consentire al Parlamento di esaminarne più approfonditamente il contenuto e di modificarlo per superare alcune criticità evidenziate durante le audizioni svolte dalla predetta Commissione in occasione dell'esame del citato decreto-legge.

In sintesi, il provvedimento introduce nell'ordinamento l'istituto della collaborazione volontaria in materia fiscale (mutuato dalla cosiddetta *voluntary disclosure* di altri ordinamenti), prevedendo che co-

loro che detengono attività finanziarie o beni patrimoniali all'estero e hanno omesso di dichiararli possano sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute, in tutto o in parte, e versando le relative sanzioni in misura ridotta. È inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

Un aspetto di competenza della Commissione per le questioni regionali può essere rinvenuto nell'articolo 1, comma 2, che prevede che gli introiti derivanti dalle suddette misure siano destinati, tra l'altro, all'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno – che riguardano gli enti territoriali – dei pagamenti dei debiti commerciali scaduti in conto capitale e delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

In conclusione, trattandosi di un provvedimento interamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed in particolare a quella sul sistema tributario dello Stato stesso, di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di esso un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**Competitività settore agricolo.**

**S. 1328 Governo.**

(Parere alla 9ª Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2014.

Il presidente Renato BALDUZZI, sostituendo il relatore, deputato Parrini, impossibilitato a prendere parte alla seduta, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) chiede al presidente di valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere anche un'osservazione per segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di includere tra i prodotti di cui all'articolo 14, comma 1 – vale a dire quelli per i quali i bandi per le forniture di prodotti agricoli per le mense scolastiche e ospedaliere possono indicare una preferenza – anche i prodotti agroalimentari delle isole minori. Sottolinea che l'agricoltura di queste isole risente fortemente dell'oscillazione della domanda, legata alle alte e basse stagioni del turismo, e che una misura del genere potrebbe essere di aiuto soprattutto per mantenere in vita le coltivazioni insulari tradizionali, che in molti casi vanno scomparendo.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) rileva che una analoga misura di sostegno dovrebbe essere prevista anche a favore delle coltivazioni delle aree montane più disagiate.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, replicando al senatore Ranucci, osserva che la disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, è già applicabile anche ai prodotti agroalimentari delle isole minori, che possono beneficiare della norma nella misura in cui possiedano le caratteristiche ivi indicate: ad esempio, le scuole e gli ospedali delle isole minori potranno preferire i prodotti locali in quanto prodotti a chilometri zero. Replicando poi al deputato Gigli, rileva che, per quanto sia nelle isole minori sia nelle aree montane vi sia una marcata oscillazione della domanda di generi alimentari legata ai flussi del turismo, tuttavia le condizioni delle isole minori e quelle delle aree montane non sono completamente assimilabili.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) esprime l'avviso che si potrebbe estendere l'osservazione formulata dal senatore Ranucci, facendo riferimento, oltre che ai prodotti agroalimentari delle isole minori, a quelli di tutte le aree marginali del Paese, demandando poi a ciascuna regione di individuare tali aree nel proprio territorio.

Il senatore Roberto RUTA (PD) fa presente che l'ordinamento prevede già norme a favore dell'agricoltura delle aree montane, le quali, tra l'altro, sono spesso contestate in quanto se ne fa un'applicazione non di rado impropria, qualificando come aree montane anche parti del territorio che di montano hanno poco. Invita quindi i colleghi Ranucci e Gigli a soprassedere all'introduzione nel parere di osservazioni relative ai prodotti agricoli delle isole minori o delle aree montane disagiate, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in titolo – che, tra l'altro, la Commissione agricoltura del Senato si accinge a modificare in molti punti – non prevede misure di questo genere.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), accogliendo l'invito del collega Ruta, rinuncia alla richiesta di inserire nel parere un'osservazione su questo tema, ribadendo tuttavia l'esigenza di prevedere nell'ordinamento misure a sostegno dell'agricoltura delle isole minori, e soprattutto delle coltivazioni storiche, che rischiano di essere completamente abbandonate perché, essendo le stesse fuori mercato, non si trovano giovani disposti a continuarle.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, condivide l'avviso del senatore Ruta, anche in considerazione del fatto che le misure auspiccate dal senatore Ranucci e dal deputato Gigli appaiono esorbitare dalle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Conferma pertanto la sua iniziale proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**Delega lavoro.**

**S. 1428 Governo.**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Laura CANTINI (PD), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento, ricordando che il disegno di legge in titolo costituisce la seconda parte del pacchetto di interventi deliberato dal Consiglio dei ministri il 12 marzo scorso per la riforma in materia di lavoro. La prima parte degli interventi è confluita in un decreto-legge (n. 34 del 2014, già convertito in legge); la seconda parte – consistente in una serie di deleghe legislative, che come tali non potevano entrare nel decreto-legge – è stata inserita nel disegno di legge in esame.

Riferisce quindi che il provvedimento reca cinque diverse deleghe legislative al Governo, e precisamente per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali (articolo 1); per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive (articolo 2); per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese (articolo 3); per il riordino e la semplificazione delle tipologie di contratto di lavoro (articolo 4); e per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e a conciliare i tempi di vita e di lavoro (articolo 5).

Più in dettaglio, l'articolo 1 prevede una delega al Governo al fine di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro

ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione degli oneri non salariali del lavoro.

L'articolo 2 prevede una delega al Governo al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. Sui decreti legislativi attuativi di questa delega è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ma, in mancanza dell'intesa, il Governo può procedere con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri.

Tra i principi e criteri direttivi di questa seconda delega è prevista la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità con la previsione di una cornice unica anche per quelli posti in essere dalle regioni e dalle province autonome. È prevista l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, di cui faranno parte Stato, regioni e province autonome e che sarà vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'Agenzia dovranno essere attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l'impiego e politiche attive. È prevista la razionalizzazione degli enti e delle strutture, anche delle regioni, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l'impiego. Sono previsti meccanismi di raccordo tra l'Agenzia anzidetta e gli enti, anche operanti a livello territoriale, che esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità. È previsto il mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro.

L'articolo 3 prevede una delega al Governo al fine di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, allo scopo di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e im-



prese. Tra l'altro è prevista la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

L'articolo 4 prevede una delega al Governo al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a razionalizzare e semplificare i contratti di lavoro vigenti per renderli più coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.

L'articolo 5 prevede una delega al Governo al fine di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro.

L'articolo 6 reca disposizioni comuni volte a regolare le modalità di attuazione delle deleghe. In particolare viene previsto che i decreti legislativi siano adottati con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che gli schemi dei decreti siano trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Il presidente Renato BALDUZZI dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni.**

**S. 1260 Puglisi.**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), *relatore*, introduce l'esame del provvedi-

mento, riferendo che il disegno di legge in esame reca disposizioni per la costituzione di un sistema integrato per l'educazione e l'istruzione dei minori dalla nascita fino ai sei anni e per rendere effettivo il diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento.

L'articolo 1 individua oggetto e finalità del provvedimento, ossia il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini dalla nascita ai sei anni, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di servizi educativi e di istruzione, qualificati come servizi di interesse generale e afferenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 2 determina le caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia e ne definisce i principi fondamentali, tra i quali la continuità educativa e il sostegno alla funzione educativa delle famiglie. L'articolo precisa che i servizi per l'infanzia non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale e che gli stessi sono « esenti dal patto di stabilità ».

L'articolo 3 individua i servizi educativi per l'infanzia, che sono nido, micronido, sezione per bambini tra ventiquattro e trentasei mesi e servizi integrativi come lo spazio gioco per bambini, i centri per bambini e famiglie e i servizi in contesto domiciliare.

L'articolo 4 tratta della scuola dell'infanzia, che è definita il primo livello del sistema di istruzione e che deve operare, pur nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, in continuità con i servizi per l'infanzia e la scuola primaria.

L'articolo 5 stabilisce il principio della continuità del percorso educativo e scolastico del sistema integrato. Tra l'altro è previsto che i comuni promuovano la costituzione di poli per l'infanzia, ossia di strutture uniche che accolgano più servizi educativi e scolastici per bambini da tre mesi a sei anni.

L'articolo 6 determina i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato, che lo Stato deve garantire. In particolare, lo Stato deve garantire, entro il 2020, l'estensione dei servizi fino a coprire almeno il



33 per cento della popolazione sotto i tre anni e almeno il 75 per cento dei comuni e la possibilità di raggiungere i servizi da casa in tempi ragionevoli a piedi o con mezzi pubblici; deve altresì tendere alla qualificazione universitaria del personale educativo. È previsto che alcuni livelli essenziali siano definiti con regolamento di delegificazione, previo parere della Conferenza unificata e che in sede di Conferenza unificata siano concordate le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali.

All'articolo 7 sono definiti le funzioni e i compiti dello Stato nella materia oggetto del provvedimento.

L'articolo 8 stabilisce invece le funzioni e i compiti delle regioni e delle province autonome, cui spetta, tra l'altro, di determinare i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di servizio e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e l'accreditamento, nonché di ripartire tra enti locali le risorse pubbliche.

L'articolo 9 individua invece le competenze dei comuni, tra cui sono la programmazione e l'attuazione dello sviluppo del sistema integrato, l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei soggetti privati. Viene precisato che le regioni possono prevedere una diversa attribuzione di competenze.

L'articolo 10 disciplina la partecipazione economica delle famiglie ai servizi oggetto del provvedimento.

L'articolo 11 prevede un Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, che, tra l'altro deve modulare la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie disponibili. Il Piano è adottato dal Governo, previo « parere favorevole » – così recita il comma 4 – della Conferenza unificata – e sul relativo schema è acquisita l'intesa cosiddetta debole con la Conferenza unificata (intesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997).

L'articolo 12 abroga alcune norme vigenti per coordinamento.

L'articolo 13 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisca biennialmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge, tenendo conto anche dei rapporti presentati dalle regioni.

L'articolo 14 dispone la copertura finanziaria, stabilendo, tra l'altro, che, per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato, lo Stato garantisca un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione (e questo o con trasferimenti diretti oppure con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia) e che il restante 50 per cento sia a carico delle regioni ed enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*).

Il deputato Filippo BUSIN (LNA), dopo aver sottolineato come i servizi per l'infanzia di cui tratta il provvedimento in esame siano erogati in modi molto diversi nelle varie regioni e come in alcune parti del territorio si faccia un largo ricorso alla sussidiarietà orizzontale, con il ricorso ad enti e associazioni a carattere privato, invita il relatore a fare riferimento, nella sua proposta di parere, anche all'esigenza che il finanziamento delle spese per i servizi in questione avvenga sulla base del principio dei costi e dei fabbisogni *standard*.

Il presidente Renato BALDUZZI osserva che la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del testo in esame – oggetto della condizione n. 3) della proposta di parere del relatore – appare, sì, ridondante, alla luce del primo periodo; tuttavia la ridondanza non nuoce all'autonomia regionale, ed anzi potrebbe forse tutelarla maggiormente. Infatti l'attuale formulazione del comma in questione prescrive che sullo schema del Piano di azione nazionale sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata e che in ogni caso il Piano debba essere adottato previo « parere favorevole », e

quindi non solo previo « parere », della Conferenza medesima. Suggerisce quindi che si potrebbe trasformare la condizione n. 3) in una osservazione.

La senatrice Manuela SERRA (M5S) pone in particolare evidenza il problema del reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della legge e delle sedi di confronto nelle quali definire la loro ripartizione tra i livelli di governo e tra le istituzioni preposte ai servizi per l'infanzia. Sottolinea che il problema delle risorse è dirimente e che deve quindi essere risolto se si vuole che la legge possa essere attuata.

Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), *relatore*, replicando alla senatrice Serra, osserva che il problema delle risorse per il finanziamento delle finalità del provvedimento è certamente importante, ma rientra nelle competenze delle Commissioni bilancio. Quanto al suggerimento del presidente, ritiene che, trattandosi in effetti più di un problema di formulazione della norma che di un problema di lesione delle autonomie regionali, la condizione n. 3) possa essere senz'altro prospettata in termini di semplice osservazione. Quanto infine al suggerimento del deputato Busin, lo ritiene condivisibile.

Riformula quindi la sua proposta di parere (*vedi allegato 6*), in modo da tenere conto dei suggerimenti del deputato Busin e del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Testo unificato C. 101 Binetti e abb.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che si tratta del testo unificato delle proposte di legge presentate alla Camera in materia di contrasto della ludopatia (C. 101 e abbinate), adottato dalla Commissione affari sociali come testo base, come risultante dalle modifiche apportatevi nella fase emendativa.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge, che intende assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione delle persone dipendenti dal gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai minori e agli altri soggetti vulnerabili.

L'articolo 2 definisce i soggetti « affetti da gioco d'azzardo patologico » (GAP), in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), come i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.

L'articolo 3 prepone alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti i servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. L'articolo prevede altresì che tali servizi promuovano e attuino interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette dalla patologia, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, sulla base delle linee guida che dovranno essere predisposte dal Ministero della salute. I medesimi servizi sono competenti a rilasciare la certificazione della diagnosi, la quale dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria per il trattamento della patologia e all'accesso alle strutture dei presidi regionali per l'assistenza psicologica e farmacologica e, se necessario, il ricovero in centri specializzati nella cura della patologia. È previsto che il gioco d'azzardo patologico sia inserito tra le patologie che danno diritto

all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.

L'articolo 4 prevede che il ministro della salute adotti – con proprio decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia. Si tratta peraltro di un provvedimento transitorio, destinato a valere solo nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012, il quale ha previsto che i livelli essenziali di assistenza (di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001) siano aggiornati con l'inclusione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia. L'aggiornamento (per il quale era previsto il termine del 31 dicembre 2012) deve avvenire con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 5 prevede che nel sito del Ministero della salute sia resa disponibile una sezione apposita recante informazioni alle famiglie sul trattamento della patologia in questione, sulle strutture a cui rivolgersi e su altri aspetti di interesse collegati a questa problematica.

L'articolo 6 vieta l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per almeno cinque anni.

L'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute un Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, presieduto dal ministro della salute o da un suo delegato. L'osservatorio svolge le sue attività in collaborazione con le regioni e, ove istituiti, con gli osservatori regionali sulle dipendenze. Dell'Osservatorio fanno parte, tra gli altri, tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 8 prevede campagne di informazione nazionali, anche nelle scuole, per far conoscere i fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo. Tra l'altro è previsto che, con decreto del ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sentito l'Osservatorio nazionale, siano definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla patologia.

L'articolo 9 prevede che per il soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si possa ricorrere all'amministratore di sostegno.

L'articolo 10 detta misure per il contrasto della dipendenza, a tutela soprattutto dei minori e dei soggetti vulnerabili. In particolare, è previsto che l'accesso agli apparecchi gioco e ai giochi *online* sia consentito esclusivamente con l'utilizzo della tessera sanitaria e che i dati anagrafici dei giocatori siano registrati col sistema tessera sanitaria per rilevare numero e entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco e di stabilire un limite alla somma giocata. È poi previsto che gli apparecchi di gioco rechino avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico.

L'articolo 11 prevede che anche i tagliandi delle lotterie istantanee rechino avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.

L'articolo 12 vieta la propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo.

L'articolo 13 prevede incentivi per i privati che rimuovano dagli esercizi commerciali gli apparecchi per il gioco d'azzardo.

L'articolo 14 prevede l'esistenza e regola l'uso di un marchio «*no slot*», che ha la funzione di evidenziare al pub-

blico gli esercizi commerciali e i circoli privati al cui interno non sono installati apparecchi per il gioco.

L'articolo 15 prevede che i comuni stabiliscano con propri regolamenti criteri in materia di ubicazione, orari di apertura, caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro. In ogni caso, l'esercizio di nuove sale da gioco viene vietato a una distanza inferiore a 500 metri da scuole, ospedali, luoghi di culto, e altri centri sensibili e viene previsto che l'installazione degli apparecchi nei locali autorizzati possa essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti e comunque separati dal resto del locale. All'interno delle sale gioco viene vietata l'installazione di sportelli bancomat. Vengono altresì regolamentati gli orari di apertura dei locali in questione.

L'articolo 16 istituisce un Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del

gioco d'azzardo patologico, nonché un Fondo per le famiglie dei soggetti affetti dalla patologia.

L'articolo 17 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 18 consente al coniuge e ai familiari conviventi dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico di accedere al Fondo antiusura, se l'indebitamento della famiglia dipende dalla patologia.

L'articolo 19, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

ALLEGATO 1

**DL 91/2014: Competitività (S. 1541 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1541, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »;

rilevato che il decreto-legge interviene in una pluralità di materie riconducibili – oltre che alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma) e alla competenza residuale delle regioni (di cui all'articolo 117, quarto comma);

considerato che il necessario coinvolgimento delle regioni è previsto da numerose disposizioni, soprattutto nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 3, comma 7, considerata la rilevanza per il settore dell'agricoltura (oggetto di una competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del-

l'articolo 117, quarto comma della Costituzione) della consultazione pubblica e degli studi ivi previsti a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella loro realizzazione;

*b)* analogamente, all'articolo 4, comma 3, appare opportuno acquisire il parere in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative all'obbligo di adozione, da parte degli allevatori bovini, di sistemi per la rilevazione e la tracciatura del latte di bufala;

*c)* all'articolo 10, comma 6, che attribuisce ai presidenti di regione poteri commissariali in un ambito (quello della mitigazione del rischio idrogeologico) riconducibile al governo del territorio (materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni), dopo le parole: « le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario », appare necessario introdurre le seguenti: « in base a normative statali », in modo da chiarire che il presidente della regione ha il potere di derogare, nei limiti e per gli scopi previsti dal comma 5, alle sole norme statali, e non anche a quelle regionali;

*d)* al medesimo articolo 10, comma 11, appare opportuno prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale (Nuovo testo C. 2247 Causi).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2247 Causi, recante « Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale »;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia « sistema tributario dello Stato », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## ALLEGATO 3

**Competitività settore agricolo (S. 1328 Governo)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1328 Governo, recante « Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca »;

considerato che:

il provvedimento reca una variegata serie di misure volte nel complesso ad accrescere la competitività del settore agricolo ed è nel suo insieme riconducibile in modo prevalente alla materia della « tutela della concorrenza », che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

single disposizioni sono riconducibili ad altre materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione (tra cui, ordinamento civile, anche per i profili di tutela del consumatore; coordinamento informativo dei dati; sistema tributario dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali);

il provvedimento incide peraltro anche sulle materie dell'agricoltura, della pesca e del commercio, attribuite alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla semplificazione della normativa

vigente in due materie, l'agricoltura e la pesca, che in quanto tali sono attribuite alla potestà legislativa residuale delle regioni; mentre l'articolo 7 delega il Governo alla riorganizzazione del sistema di consulenza agli allevatori e al riordino dell'assistenza tecnica agli stessi, che sono attività riconducibili alla materia dell'agricoltura;

l'articolo 14, comma 1, prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possano prevedere, nella gare per i relativi servizi di fornitura, una preferenza per determinati prodotti agroalimentari, rinviando, per la definizione degli stessi, ai parametri che saranno stabiliti con decreti ministeriali, sentita la Conferenza unificata;

il comma 2 del medesimo articolo 14 – che attribuisce ai comuni il compito di definire « modalità idonee di presenza e di valorizzazione » degli stessi tipi di prodotto nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta – appare incidere sulla materia del commercio;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 6, comma 2, si preveda l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata sull'istituzione del Sistema informativo (nazionale) per il biologico, al fine di assicurare l'integrazione del sistema nazionale con i sistemi informativi regionali;

2) al medesimo articolo 6, comma 5, si valuti la congruità del termine (sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge) entro il quale le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica devono attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il coordinamento tra i loro sistemi e il nuovo Sistema informativo per il biologico (SIB), per la cui attivazione, peraltro, il comma 2 non prevede alcun termine;

3) all'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, si preveda che sui decreti ministeriali che dovranno stabilire i parametri per la definizione dei prodotti interessati dalla disposizione (per i quali le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere hanno facoltà di prevedere una priorità nella gare per i relativi servizi di fornitura) sia acquisita l'intesa, anziché il semplice parere, della Conferenza unificata;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 5, che delega il Governo al riordino e alla semplificazione della

normativa vigente in due materie – l'agricoltura e la pesca – che in quanto tali sono riconducibili alla potestà legislativa residuale delle regioni, appare opportuno precisare l'oggetto della delega, così da far salve le competenze legislative delle regioni; analogamente, appare opportuno precisare l'oggetto della delega di cui all'articolo 7 per la riorganizzazione del sistema di consulenza agli allevatori e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori;

b) all'articolo 14, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 2 in modo da assicurare il coinvolgimento delle regioni nella individuazione delle misure per la promozione della presenza e per la valorizzazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, dei prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, di quelli a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e di quelli dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità, fermo restando che tali misure non potranno tradursi in ostacoli alla concorrenza.

## ALLEGATO 4

**Delega lavoro (S. 1428 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1428, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»;

rilevato in particolare che:

l'articolo 2 – che reca una delega legislativa al Governo per il riordino della normativa in materia di servizi e politiche attive per il lavoro – incide su una pluralità di materie, riconducibili sia a competenze legislative esclusive dello Stato (e in particolare quella riguardante l'ordinamento civile, nel cui ambito rientra il rapporto di lavoro, e quella per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione), sia a competenze legislative concorrenti dello Stato e delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (e in particolare quella sulla tutela del lavoro, nel cui ambito la Corte costituzionale ha ricondotto i servizi per il lavoro e il collocamento), sia infine a competenze legislative residuali delle regioni ai sensi del quarto comma del citato articolo 117 (quali le politiche attive per il lavoro, che comprendono, tra l'altro, la formazione professionale e l'apprendistato);

il coinvolgimento delle regioni nell'esercizio della delega legislativa di cui

all'articolo 2 è assicurato dalla previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997) sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega medesima;

nel nuovo sistema di servizi per il lavoro e politiche attive, il coinvolgimento delle regioni è perseguito attraverso la costituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione cui partecipano, oltre allo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 2, comma 2, lett. c)); attraverso la previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia nazionale per l'occupazione e gli enti che, anche a livello territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (articolo 2, comma 2, lett. n)), ferma la razionalizzazione degli stessi incentivi con la previsione di una cornice giuridica nazionale unitaria che costituisca il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere dalle regioni; è inoltre previsto il mantenimento in capo alle regioni della programmazione delle politiche attive del lavoro (articolo 2, comma 2, lett. p));

rilevato che:

l'articolo 3, comma 2, lettera g) prevede che, nell'ambito della delega in materia di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, il Governo riveda, tra l'altro, gli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, vale a dire del libretto personale in cui (come previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 276 del 2003) vengono registrate, tra l'altro, le

competenze acquisite dal lavoratore durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni;

il libretto formativo del cittadino è stato previsto dall'Accordo tra Stato e regioni del 18 febbraio 2000 e il suo schema è stato oggetto di una specifica intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata il 14 luglio 2005;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) si valuti opportunità di rafforzare il coinvolgimento delle regioni nel nuovo sistema di servizi per il lavoro e per le politiche attive, affidando alle regioni, oltre alla programmazione, anche l'organizzazione e la gestione sul territorio delle politiche attive in materia di occupazione

(in modo da non frammentare le competenze in materia di politiche attive e di gestione del mercato del lavoro, comprese le funzioni autorizzatorie in materia di prestazioni di disoccupazione e la promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro) e prevedendo la creazione, in luogo di un'unica agenzia nazionale per il lavoro (come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c)), di un sistema a rete formato da un'agenzia nazionale e da agenzie regionali;

2) all'articolo 2, comma 2, si modifichi la lettera f) in modo da escludere che la razionalizzazione ivi prevista degli enti e uffici che operano in materia di politiche attive del lavoro riguardi direttamente anche gli enti e uffici che operano all'interno delle regioni e delle province autonome in quanto a quadro costituzionale invariato si rischierebbe un conflitto di competenza;

3) all'articolo 3, comma 2, lett. g), si preveda l'acquisizione dell'intesa con le regioni sulla revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino.

ALLEGATO 5

**Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni (S. 1260 Puglisi).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge 1260, recante « Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento »;

considerato che:

il provvedimento – organizzando i servizi per l'infanzia e l'educazione in un unico sistema integrato che supera l'attuale separazione tra servizi per l'infanzia (0-3 anni) e scuole per l'infanzia (3-6 anni) e determinando i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire per l'infanzia – appare riconducibile prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*) della Costituzione (« determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « norme generali sull'istruzione »);

appare rilevante anche la materia dell'organizzazione dei servizi sociali, riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

il provvedimento prevede il coinvolgimento delle regioni: in particolare, l'articolo 8 attribuisce alle regioni il compito di determinare tanto i requisiti strutturali e organizzativi delle diverse tipologie di servizio individuate, quanto le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e per l'ac-

creditamento, mentre l'articolo 9, nel definire le funzioni dei comuni, precisa che le regioni possono determinare diversamente;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 2, comma 3, prevede che i servizi per l'infanzia non rientrino tra i servizi pubblici a domanda individuale e che gli stessi « sono esenti dal patto di stabilità »;

l'articolo 6, comma 4, prevede che le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia siano concordate in sede di Conferenza unificata, laddove l'articolo 14, comma 1, prevede che lo Stato, per il raggiungimento dei suddetti livelli essenziali delle prestazioni, garantisca un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione (o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia) e che il restante 50 per cento rimanga a carico di regioni ed enti locali, al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

l'articolo 11, comma 4, prevede sia che il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia venga adottato dal Consiglio dei ministri « previo parere favorevole della Conferenza unificata » (primo periodo), sia che sullo schema del medesimo Piano sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (secondo periodo);

ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il predetto Piano di azione, tra l'altro, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie stanziare;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 13, comma 1, appare opportuno esplicitare gli obblighi di relazione delle regioni nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, eventualmente precisandone i contenuti, la periodicità e i termini;

2) l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, sia riformulato nel senso di prevedere che la ripartizione tra i livelli di governo dell'onere di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia avviene nei

termini concordati in sede di Conferenza unificata, come previsto dall'articolo 6, comma 4;

3) all'articolo 11, comma 4, si sopprima il secondo periodo (che prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata sul Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia), atteso che la norma da esso recata appare ridondante in considerazione di quanto stabilito dal primo periodo (che prevede che l'adozione del medesimo Piano da parte del Governo avvenga « previo parere favorevole della Conferenza unificata »);

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 2, comma 3, appare opportuno chiarire le modalità dell'esenzione dei servizi per l'infanzia dal patto di stabilità;

b) all'articolo 6, comma 3, si preveda l'intesa (anziché il semplice parere) in sede di Conferenza unificata sullo schema del regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6.



ALLEGATO 6

**Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni (S. 1260 Puglisi).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge 1260, recante « Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento »;

considerato che:

il provvedimento – organizzando i servizi per l'infanzia e l'educazione in un unico sistema integrato che supera l'attuale separazione tra servizi per l'infanzia (0-3 anni) e scuole per l'infanzia (3-6 anni) e determinando i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire per l'infanzia – appare riconducibile prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*) della Costituzione (« determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « norme generali sull'istruzione »);

appare rilevante anche la materia dell'organizzazione dei servizi sociali, riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

il provvedimento prevede il coinvolgimento delle regioni: in particolare, l'articolo 8 attribuisce alle regioni il compito di determinare tanto i requisiti strutturali e organizzativi delle diverse tipologie di servizio individuate, quanto le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e per l'ac-

creditamento, mentre l'articolo 9, nel definire le funzioni dei comuni, precisa che le regioni possono determinare diversamente;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 2, comma 3, prevede che i servizi per l'infanzia non rientrino tra i servizi pubblici a domanda individuale e che gli stessi « sono esenti dal patto di stabilità »;

l'articolo 6, comma 4, prevede che le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia siano concordate in sede di Conferenza unificata, laddove l'articolo 14, comma 1, prevede che lo Stato, per il raggiungimento dei suddetti livelli essenziali delle prestazioni, garantisca un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione (o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia) e che il restante 50 per cento rimanga a carico di regioni ed enti locali, al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

l'articolo 11, comma 4, prevede sia che il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia venga adottato dal Consiglio dei ministri « previo parere favorevole della Conferenza unificata » (primo periodo), sia che sullo schema del medesimo Piano sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (secondo periodo);

ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il predetto Piano di azione, tra l'altro, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie stanziare;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 13, comma 1, appare opportuno esplicitare gli obblighi di relazione delle regioni nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, eventualmente precisandone i contenuti, la periodicità e i termini;

2) l'articolo 14, comma 1, secondo periodo, sia riformulato nel senso di prevedere che la ripartizione tra i livelli di governo dell'onere di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia avviene nei termini concordati in sede di Conferenza unificata, come previsto dall'articolo 6,

comma 4, e che deve comunque avvenire in base al principio dei costi e dei fabbisogni *standard*;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 2, comma 3, appare opportuno chiarire le modalità dell'esonazione dei servizi per l'infanzia dal patto di stabilità;

b) all'articolo 6, comma 3, si preveda l'intesa (anziché il semplice parere) in sede di Conferenza unificata sullo schema del regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6;

c) all'articolo 11, comma 4, si valuti l'opportunità di sopprimere il secondo periodo (che prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata sul Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia), atteso che la norma da esso recata appare ridondante in considerazione di quanto stabilito dal primo periodo (che prevede che l'adozione del medesimo Piano da parte del Governo avvenga «previo parere favorevole della Conferenza unificata»).

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni) .....	197
ALLEGATO 1 (Proposte modificative alla proposta di parere dei relatori) .....	200
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	199

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Enrico Zanetti.

#### La seduta comincia alle 8.05.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte modificative alla proposta di parere dei relatori (vedi allegato 1), presentata nella seduta del 1° luglio 2014.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD), *relatrice*, ricorda che i contenuti del parere sono stati oggetto di un percorso di approfondimento e confronto e auspica che il Governo possa prendere atto delle diverse questioni e utilmente tenere conto dei contenuti del parere della Commissione.

Rispetto alla proposta di parere già presentata dai relatori nella seduta del 1° luglio 2014, a seguito degli approfondimenti svolti, riformula – anche a nome del relatore Mandelli – tale proposta, in modo da sostituire, al terzultimo periodo della premessa, le parole « rilevato che è necessario garantire un passaggio graduale » con le seguenti « rilevato che potrebbe rivelarsi necessario garantire un passaggio graduale » e da espungere le condizioni n. 2 e n. 38, in quanto non ricomprese nell'intesa in Conferenza Unificata.

Circa le proposte modificative presentate, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1 Rubinato, invita al ritiro della proposta n. 2 Rubinato, esprime parere favorevole sulla proposta n. 3 Cappelletti, invita al ritiro delle proposte n. 4 Rubinato e n. 5 Cappelletti, altrimenti esprime parere contrario; esprime parere favorevole sulle proposte n. 6 e n. 7 Cappelletti e n. 8 Rubinato; invita al ritiro della proposta n. 9 Rubinato.

Il senatore Andrea MANDELLI (FI-PdL), *relatore*, concordando con la relatrice Zanoni, ribadisce il rilievo dello schema di decreto in esame e invita a tenere conto delle preoccupazioni relative al suo impatto sui comuni. Occorre pertanto che il Governo garantisca che il traguardo della prima applicazione delle nuove disposizioni che, come previsto nello schema, decorrerà dal 1° gennaio 2015, non trovi impreparati gli enti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che, a seguito di quanto dichiarato dai relatori, la proposta di parere si intende conseguentemente riformulata.

Il deputato Simonetta RUBINATO (PD), accoglie le richieste dei relatori sulle sue proposte modificative. Tali proposte, a partire dalla n. 9, esprimono l'intento di ispirarsi al principio di realtà: occorre infatti tenere conto che, su più di 8.000 comuni italiani, solamente un numero limitato ha effettuato la sperimentazione e siamo già in prossimità dell'applicazione generalizzata della riforma. È necessario pertanto in questo periodo garantire un'adeguata formazione del personale. Teme che gli enti, in particolare i comuni più piccoli, non siano in grado il 1° gennaio 2015 di applicare le nuove disposizioni contabili e che si riproduca una situazione simile a quella di questi giorni sulla introduzione della stazione appaltante unica.

Gli stessi uffici dei comuni più efficienti e virtuosi sono già in affanno e senza dubbio l'applicazione delle nuove disposizioni rappresenterà un ulteriore aggravio.

Prende atto del fatto che l'ANCI non abbia sollevato la questione ma si sia limitata a sottolineare il tema dei tempi necessari per l'assorbimento dell'eventuale maggior disavanzo da parte degli enti.

Considera contraddittorio, inoltre, che sia prevista la nuova codificazione SIOPE a partire dal 2017, quando invece si sostiene l'efficacia del nuovo sistema contabile a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Accogliendo l'invito dei relatori, ritira le proposte modificative nn. 2, 4 e 9. La proposta n. 8 è invece diretta a risolvere alcuni problemi di eccessiva rigidità nelle variazioni di bilancio di competenza della giunta.

Il senatore Enrico CAPPELLETTI (M5S), chiede che sia sottoposta a votazione anche la sua proposta n. 5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte n. 1 Rubinato e n. 3 Cappelletti. Respinge la proposta n. 5 Cappelletti. Approva le proposte n. 6 e n. 7 Cappelletti e n. 8 Rubinato.

Il senatore Federico FORNARO (PD) ringrazia i relatori per l'impegnativo lavoro svolto e dichiara voto favorevole sulla proposta di parere, come modificata nel corso dell'esame, pur nutrendo non poche riserve. Nell'attuale fase critica degli enti locali è necessario infatti modulare in modo sostenibile l'impatto della riforma. Invita pertanto il Governo a considerare con attenzione le osservazioni contenute nel parere, che hanno un rilievo e una forza pari a quella delle condizioni.

Auspica che non si debba giungere alla fine dell'anno, a pochi giorni dalla applicazione del nuovo sistema contabile, per rendersi conto che non si è in grado di garantire il suo funzionamento. Auspica inoltre che non si determini una contrapposizione con gli enti locali.

Si dichiara certo dell'impegno del Governo che, a suo giudizio, dovrebbe riferire alla Commissione entro la fine di settembre sugli sviluppi e l'attuazione, a partire dal tema della formazione. Si tratta di una questione complessa, dal momento che

non è certo facile assicurare in poche settimane un'adeguata formazione per il personale di tanti comuni.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SEL) si unisce ai ringraziamenti per l'operato dei relatori e preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, come modificata nel corso dell'esame.

Precisa tuttavia, pur essendo contrario in linea generale a differimenti dei termini di applicazione della riforma, di essere scettico circa l'immediata applicabilità della medesima e circa la possibilità di effettuare un'adeguata formazione del personale a costo zero.

Qualora nella legge di stabilità dovesse inserire una disposizione di proroga dell'efficacia della riforma, il Governo si assumerebbe una grave responsabilità.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel ringraziare la Commissione per le modifiche apportate alla proposta di parere,

condivide l'esigenza di fare il punto sullo stato di attuazione dei vari aspetti della riforma sull'armonizzazione dei bilanci pubblici, a fine settembre o all'inizio di ottobre. Osserva che gli enti non hanno sollecitato alcun differimento e che, in assenza di una richiesta del genere da parte loro, il Governo non può promuovere un rallentamento dell'efficacia della riforma dei sistemi contabili, che rimane quindi confermata al 1° gennaio 2015.

La Commissione approva quindi la proposta di parere dei relatori, come modificata nel corso dell'esame (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 8.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.30 alle 8.40.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Atto n. 92).**

**PROPOSTE MODIFICATIVE ALLA PROPOSTA DI  
PARERE DEI RELATORI**

*(v. seduta del 1° luglio 2014)*

*Alla proposta di parere dei relatori, sostituire l'osservazione di cui alla lettera a) con la seguente:*

« a) il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non deve determinare situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi occorre individuare una tempistica che consenta una adeguata e capillare formazione del personale e un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema, fatto salvo che gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1° gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate; ».

**1. Rubinato.**

*Alla proposta di parere dei relatori, all'osservazione di cui alla lettera a) sopprimere le parole « valuti quindi il Governo l'opportunità che gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile possano beneficiare di un limitato "premio" in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno; ».*

**2. Rubinato.**

*Alle Osservazioni, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

« e-bis) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera d), non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento si possa farvi fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vigente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; »

**3. Cappelletti, Molinari.**

*Alla proposta di parere dei relatori, all'osservazione di cui alla lettera f) aggiungere infine le seguenti parole « , nonché la semplificazione attraverso la registrazione di un unico codice ».*

**4. Rubinato.**



*Alle Osservazioni, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

« f-bis) valuti il Governo l'opportunità di adottare un quadro di regole uniforme per l'intero bilancio regionale, al fine di evitare una duplice registrazione dei medesimi eventi contabili e di garantire una efficace armonizzazione delle regole contabili regionali ed in particolare, con riferimento al Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011, a trattare la parte sanitaria del bilancio regionale (Gestione Sanitaria Accentrata) non come una entità terza bensì come un semplice centro di responsabilità e di rilevazione contabile della Regione atto a registrare le scritture economico-patrimoniali indispensabili per la redazione del bilancio di esercizio; »

**5. Cappelletti, Molinari.**

*Alle Osservazioni, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

« f-bis) assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente « rimodulabile » delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione; ».

**6. Cappelletti, Molinari.**

*Alle Osservazioni, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

« f-bis) chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e Regioni

di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n.118 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera v), se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; ».

**7. Cappelletti, Molinari.**

*Alla proposta di parere dei relatori, dopo la condizione 32) aggiungere la seguente: 32-bis) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – alla lettera a) sopprimere le parole: « limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti ».*

**8. Rubinato.**

*Alla proposta di parere dei relatori, sostituire la condizione 37) con la seguente: « con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2016 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo. » Conseguentemente sopprimere il comma 1-bis.*

**9. Rubinato.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Atto n. 92).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi »;

rilevato che tali disposizioni costituiscono una tappa fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, anche in virtù delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard;

condivisa l'esigenza, connessa all'armonizzazione dei bilanci, di rendere la finanza pubblica più trasparente a vantaggio dei cittadini e dei vari portatori d'interesse verso la Pubblica Amministrazione;

sottolineato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito del più ampio progetto di armonizzazione avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a eliminare la pluralità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei vari settori delle amministrazioni pubbliche e a prevedere la graduale adozione di strumenti e principi contabili comuni, che garantiscano bilanci e rendiconti confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri;

condiviso, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, l'invito della Corte

dei conti, formulato in occasione della recente audizione concernente lo schema di decreto in esame, ad « una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della competenza finanziaria potenziata. Il c.d. principio della competenza « a scadenza », introdotto per gli enti territoriali (Regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011) »;

considerato che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha previsto una fase di sperimentazione – iniziata nel 2012 e destinata a concludersi il 31 dicembre 2014 – che ha visto il coinvolgimento di oltre 300 enti territoriali, che ha permesso di verificare la validità delle procedure operative e conseguentemente di apportare i necessari correttivi. Infatti, in base alla delega prevista dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, la riforma contabile degli enti territoriali è stata definita attraverso un innovativo procedimento « dal basso », al fine di garantire una puntuale verifica delle scelte tecniche e procedurali e un attento affinamento e approfondimento metodologico;

rilevato che il processo attuativo è stato pertanto caratterizzato da:

una preliminare individuazione dei contenuti generali della riforma nel Titolo

I del decreto legislativo n. 118 del 2011, destinati ad essere verificati e integrati a seguito di una sperimentazione;

la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 (la sperimentazione è stata regolarmente avviata il 1° gennaio 2012 coinvolgendo circa un centinaio di enti e, in attuazione dell'articolo 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, nell'esercizio 2014 è stata estesa ad ulteriori 350 enti);

la definizione della disciplina definitiva della riforma, sulla base dei risultati della sperimentazione, attraverso l'emana-zione dello schema di decreto in esame, previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009;

rilevato che lo schema di decreto in esame è, pertanto, il risultato di oltre due anni di impegno dedicato a seguire la sperimentazione e ad integrare ed affinare la versione sperimentale della riforma, da parte di diversi gruppi di lavori operanti presso la Ragioneria Generale dello Stato;

considerati l'attività di approfondimento svolta e in particolare gli esiti delle specifiche audizioni svolte di rappresen-tanti dell'Unione delle province d'Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (12 giugno 2014), dell'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014);

considerato che, con riferimento alla disciplina dei residui, sono ampiamente condivisibili le più rigorose regole per la loro contabilizzazione; tuttavia occorre non pregiudicare la continuità del funzio-namento dell'ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccerta-mento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – si-tuazioni insostenibili di disequilibrio; ad

esempio, nel corso della propria audizione, la rappresentante dell'ANCI ha ricordato che « una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigi-bilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro. L'importo dell'accanto-namento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di fi-nanza locale. (...) Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un per-corso di accompagnamento di natura fi-nanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'ap-plicazione delle nuove regole contabili »;

considerato che dovrebbe essere dato rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti;

rilevato che, nel testo dello schema di decreto legislativo, il perimetro del conso-lidamento è esteso rispetto al diritto co-mune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione (rispettivamente 20 per cento e 10 per cento);

sottolineato che è ampiamente con-divisibile l'esigenza di effettuare una dif-ferenziazione tra le diverse forme di con-solidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate);

considerato che risulta essenziale ga-rantire – anche attraverso l'esperienza maturata da coloro che già hanno effet-tuato la sperimentazione – un percorso formativo e di aggiornamento del perso-nale degli enti territoriali, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;

considerato che è necessario che sia garantito l'efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i si-stemi già utilizzati;

rilevato che potrebbe rilevarsi necessario garantire un passaggio graduale al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l'ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione; tra l'altro, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale;

sottolineato che è comunque necessario procedere in modo incisivo con l'introduzione dei nuovi metodi contabili;

condivisi i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014 sullo schema di decreto legislativo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non deve determinare situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi occorre individuare una tempistica che consenta una adeguata e capillare formazione del personale e un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema, fatto salvo che gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1° gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate;

b) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo – eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili – costituisca una quota consistente del bilancio complessivo e per tali enti non sia sufficiente il rientro previsto dalla condizione n. 4) del presente parere;

c) assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto correttivo, l'effettivo esercizio del dovere da parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti; occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio;

d) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione – ad esempio inferiore all'1 per cento – al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;

e) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale, in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;

f) assicuri il Governo, posto che per i componenti della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera d), non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese e atteso che la norma prevede una apposita clausola di invarianza finanziaria, l'effettiva assenza di oneri per il funzionamento della Commissione e per l'eventuale assegnazione di ulteriori funzioni. Sul punto andrebbe pertanto assicurato che alle predette attività della Commissione e al suo funzionamento si possa farvi fronte con le ordinarie dotazioni previste a legislazione vi-

gente del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

g) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riuso del medesimo Sistema;

h) assicuri il Governo, in relazione all'esigenza della flessibilità degli stanziamenti di bilancio, la piena sostenibilità per le Regioni della abrogazione della possibilità di provvedere a rimodulazioni degli stanziamenti tra programmi in corso d'anno, con il solo vincolo della natura giuridicamente «rimodulabile» delle risorse interessate, prevedendosi, invece, che le variazioni tra programmi di bilancio in corso d'anno possano essere effettuate limitatamente agli stanziamenti di spesa relativi al personale e per le sole occorrenze connesse al trasferimento di risorse umane tra settori dell'amministrazione;

i) chiarisca il Governo, in materia di cooperazione tra Stato e Regioni di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 118 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera v), se per la predetta collaborazione-cooperazione sia prevista, oltre alla trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, anche l'implementazione di particolari sistemi informativi tra loro interoperanti e apposite forme di collaborazione con eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

*e con le seguenti condizioni:*

1) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente:* «1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad

eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.»;

2) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 4 dell'articolo 3, le parole «dall'ambito sanitario» siano sostituite dalle seguenti «dal perimetro sanitario»;*

3) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 7 dell'articolo 3, alla lettera a), siano sostituite le parole «dall'ambito sanitario» con le seguenti «dal perimetro sanitario» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura»;*

4) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 con il seguente:* «16. Nello more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione



per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. »;

5) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h) sia inserita la seguente: « h-bis). All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria. »;

6) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 6 dell'articolo 11, alla lettera e) siano sostituite le parole « lettera o) » con le seguenti « lettera n) »;

7) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 15 dell'articolo 11, dopo la parola « adottano » sia soppressa la parola « solo » e dopo le parole « funzione autorizzatoria » siano aggiunte le seguenti parole: « cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 che possono non essere compilati »;

8) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), all'articolo 11-quater dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: « 4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate

dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari. »;

9) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera s) – relativa all'articolo 18 – il numero 3) sia sostituito dal seguente « 3) alla lettera c) del comma 1, le parole « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

10) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera t), il comma 4 dell'articolo 18-bis sia sostituito dal seguente: « 4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti. »;

11) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera t), sia inserita la seguente:

*t-bis) all'articolo 20:*

1) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; »;



2) dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:

« 2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi. »;

12) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 36, comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento

di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. »;

13) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 38, comma 1, sia sostituita la parola « permanente » con la parola « continuativo » e le parole « legge di stabilità » siano sostituite con le seguenti « legge di bilancio »;

14) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, dopo le parole « trasferimenti in c/capitale, » siano aggiunte le seguenti « al saldo negativo delle partite finanziarie, » e dopo le parole « di competenza di parte corrente » aggiungere le seguenti « , salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;

15) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 42 sia sostituito il comma 6 con il seguente: « 6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. »;

16) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 2, sia soppressa la lettera h);

17) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 4, dopo le parole « secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9 » siano inserite le seguenti « le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, »;

18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 6, dopo la lettera f) siano aggiunte le seguenti lettere:

« g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. »;

19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: « 10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015 »;

20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 54, comma 3, siano sostituite le lettere h) ed i) con le seguenti:

« g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »;

21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 56, comma 8, dopo le parole: « nel registro delle fatture ricevute » siano aggiunte le seguenti: « secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 », le parole « Per tali documenti è istituito un registro unico » siano sostituite con le seguenti « Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e siano soppresse le parole da « Nel registro delle fatture è annotato: » e le relative lettere da a) ad h);

22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 63, il comma 4 sia sostituito dal seguente: « 4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese imprevedute di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1. »;

23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 66, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « 2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2. »;

24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 1, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppressa la lettera d);

25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 5, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al

comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola « deliberano » con la parola « presentano »;

26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera a) con la seguente: « a) al comma 1, le parole: « redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo » sono sostituite dalle seguenti: « riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. »;

27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole « trasferimenti in c/capitale, » siano aggiunte le seguenti « al saldo negativo delle partite finanziarie » e dopo le parole « non possono avere altra forma di finanziamento » siano aggiunte le seguenti parole: », salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità »;

28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, relativamente all'articolo 163 del TUEL, al comma 5, dopo le parole « . Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, » siano aggiunte le seguenti « unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, »;

29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al

comma 1 e al comma 2-quater, sostituire le parole « Altri Fondi » con le seguenti « Fondo di riserva »;

30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole « 30 giugno » con le parole « 31 luglio », siano soppresse le parole « da adottarsi entro il 31 luglio » e siano aggiunte in fine le seguenti « Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi »;

31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) – concernente modifiche al comma 3 – dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:

« e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. »;

32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – alla lettera a) sopprimere le parole « limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti »;

33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23,

relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti « d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente; e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi. »;

34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente: « m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: « 9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. »;

35) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 34, relativamente all'articolo 191 del TUEL, alla lettera c) dopo le parole: « nel registro delle fatture ricevute » siano aggiunte le seguenti « secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 », dopo le parole « Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico » siano inserite le seguenti « nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e siano soppresse le parole da « Nel registro delle fatture è annotato: » e le relative lettere da a) ad h);

36) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 61, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al comma 1, n. 2), dopo le parole « variazioni

di bilancio » siano aggiunte le seguenti: « escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio ».

37) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, comma 1, siano sostituite le parole « con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi » con le seguenti « con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi »;

38) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 4/1 (Gli strumenti della programmazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;

39) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;

40) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo « Lo sviluppo puntuale del contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio. » con il seguente: « I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per

il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio.»;

41) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole «L'accantona-*

mento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.» *aggiungere le seguenti* « Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.»;

42) siano adeguati i principi applicati in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	212
Audizione di rappresentanti di ADRAI-Associazione dirigenti Rai ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	212
Audizione di rappresentanti di Fistel-CISL ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	212
AVVERTENZA .....	213

Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono: il presidente di ADRAI – Associazione dirigenti RAI, Luigi De Siervo, e il consigliere del direttivo ADRAI, Andrea Fabiano; il segretario generale Fistel-CISL, Vito Antonio Vitale.

#### La seduta comincia alle 14.15.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### Audizione di rappresentanti di ADRAI-Associazione dirigenti Rai.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Luigi DE SIERVO, *presidente ADRAI*, svolge una relazione, al termine della quale i senatori Paolo BONAIUTI (NCD), Salvatore MARGIOTTA (PD) e Alberto AIROLA (M5S) e i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Giorgio LAINATI (FI-PdL) intervengono per formulare quesiti e richiedere chiarimenti.

Luigi DE SIERVO, *presidente ADRAI*, e Andrea FABIANO, *consigliere del direttivo ADRAI*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

##### Audizione di rappresentanti di Fistel-CISL.

(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.



Vito Antonio VITALE, segretario generale *Fistel-CISL*, svolge una relazione, al termine della quale il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e il senatore Alberto AIROLA (M5S), prendono la parola per porre quesiti e richiedere ulteriori elementi informativi.

Vito Antonio VITALE, segretario generale *Fistel-CISL*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare il segretario generale *Fistel-CISL*,

Vito Antonio Vitale, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	214
AVVERTENZA .....	214

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 20.15.**

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione.

Il direttore Umberto POSTIGLIONE integra la relazione svolta nel corso della precedente audizione del 3 luglio scorso.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Rosanna SCOPELLITI (NCD), Claudio FAVA (Misto) e Andrea VECCHIO (SCpI) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), Francesco MOLINARI (M5S) ed Enrico BUEMI (Per le autonomie – PSI – MAIE) ai quali risponde il direttore Umberto POSTIGLIONE.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il direttore Umberto Postiglione per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 22.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Istituzione di Comitati di cui agli articoli 3 e 7 della legge 19 luglio 2013, n. 87.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione .....	215
Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	215
<i>ALLEGATO (Relazione sulle iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dell'economia reale del Paese approvata dalla Commissione)</i> .....	217
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 8.10.**

**Sui lavori della Commissione.**

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone di invertire i punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame della proposta di relazione e successivamente all'audizione di rappresentanti di Confcommercio.

La Commissione concorda.

**Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, su « Iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dello sviluppo dell'economia reale del Paese ».

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il senatore Santini ha illustrato il contenuto della Relazione.

Il senatore Sergio PUGLIA (M5S) prendendo atto del lavoro svolto e dell'impianto complessivo della relazione, preannuncia una nota sui temi oggetto della relazione che intende depositare successivamente presso la Commissione.

La deputata Titti DI SALVO (Misto) annuncia il proprio assenso alla proposta di relazione.

Il senatore Giorgio SANTINI (PD) esprime il proprio assenso alla proposta di relazione presentata.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di approvare la proposta di relazione al Parlamento sull'attività della Commissione, illustrata dal senatore Santini.

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera (*vedi allegato*), che prende il numero Doc. XVI-*bis* 1.

**La seduta termina alle 8.30.**

*Mercoledì 9 luglio 2014. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.**

**Audizione di rappresentanti di Confcommercio.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Informa che sono presenti Guido Lazza-  
relli, responsabile settore lavoro e rela-  
zioni sindacali, Ernesto Ghidinelli, respon-

sabile settore credito ed incentivi e Fran-  
cesca Stifano, responsabile relazioni isti-  
tuzionali.

Svolgono una relazione Guido LAZZA-  
RELLI, *responsabile settore lavoro e rela-  
zioni sindacali di Confcommercio*, e Erne-  
sto GHIDINELLI, *responsabile settore cre-  
dito ed incentivi*.

Intervengono per porre domande e for-  
mulare osservazioni, il senatore Giorgio  
SANTINI (PD), e Lello DI GIOIA, *presi-  
dente*.

Rispondono ai quesiti Guido LAZZA-  
RELLI, *responsabile settore lavoro e rela-  
zioni sindacali di Confcommercio*, e Erne-  
sto GHIDINELLI, *responsabile settore cre-  
dito ed incentivi*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*,  
nel ringraziare i rappresentanti di Con-  
fcommercio per la partecipazione al-  
l'odierna seduta, dichiara conclusa l'audi-  
zione.

**La seduta termina alle 8.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-  
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 luglio 2014. – Presidenza  
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 8.55 alle 9.

## ALLEGATO

**RELAZIONE SULLE INIZIATIVE PER L'UTILIZZO DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA REALE DEL PAESE APPROVATA DALLA COMMISSIONE****Indice**

1. Le nuove competenze della commissione e l'attività svolta
2. Le ragioni per l'impiego del risparmio previdenziale a sostegno dell'economia reale
3. Le iniziative in sede comunitaria
4. Misure di incentivazione
  - 4.1. Interventi fiscali
    - 4.1.1. Ipotesi di agevolazioni fiscali
    - 4.1.2. Coperture finanziarie
  - 4.2. Interventi di carattere ordinamentale
    - 4.2.1. Interventi sulle casse private
    - 4.2.2. Interventi per i fondi pensione
      - 4.2.2.1. Modalità per incrementare le adesioni e la platea dei FP
      - 4.2.2.2. Meccanismi di compensazione per le imprese in rapporto alla mancata disponibilità del TFR per autofinanziamento impiegato nei FP
      - 4.2.2.3. Limiti quantitativi e tipologici agli investimenti
    - 4.2.3. Campagne informative
    - 4.2.4. Utilizzo delle risorse dell'INAIL depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato
  - 4.3. Modalità finanziarie della destinazione del risparmio previdenziale a sostegno di investimenti nell'economia reale
    - 4.3.1. Investimenti diretti in strumenti finanziari specializzati per il sostegno allo sviluppo
    - 4.3.2. Ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti
5. Conclusioni.

*1. Le nuove competenze della commissione e l'attività svolta.*

Le originarie competenze della Commissione parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale risalgono al 1989, ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, «*Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*», prevedevano che tale organismo bicamerale vigilasse: a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Nella XVII legislatura la Commissione – costituitasi in data 26 settembre 2013 con l'elezione del Presidente – ha avviato la programmazione dei propri lavori prendendo innanzitutto atto del mutamento intervenuto, a livello ordinamentale, nel settore oggetto della vigilanza ad essa attribuita: il riassetto della previdenza italiana causato dalle riforme intervenute a partire dagli anni novanta ha determinato la realizzazione di un sistema complesso costituito da tre pilastri comprendenti, oltre l'originaria e tradizionale gestione della previdenza pubblica, con la ristrutturazione degli enti preposti, le casse private e le forme di previdenza complementare (fondi pensione) e i piani pensionistici individuali realizzati mediante polizze assicurative.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ha pertanto ampliato l'ambito di vigilanza della Commissione estendendolo al riscontro dell'efficienza contabile e finanziaria dei fondi gestiti dall'intero sistema previdenziale, inteso come l'intero settore previdenziale ed assistenziale, in senso allargato, con un'attività di analisi e valutazione finalizzata a verificarne non solo la coerenza con le esigenze dell'utenza, ma anche con la scelta di modalità gestionali delle risorse finanziarie che risultino macroeconomicamente utili a garantire lo sviluppo dell'economia nazionale.

In virtù di ciò l'attività di vigilanza della Commissione ha avuto una sua ridefinizione, essendo ora estesa:

a) all'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale;

b) alla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;

c) all'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

La Commissione ha deliberato, nella seduta del 18 dicembre 2013, lo svolgimento di una indagine conoscitiva dal titolo « *Funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla ristrutturazione della previdenza complementare* », allo scopo di procedere ad una ricognizione organica e generale dello stato attuale del sistema previdenziale, anche alla luce dell'evoluzione organizzativa del settore tuttora ancora in corso.

In particolare tra i filoni di indagine è stato enucleato il tema della previdenza complementare. La Commissione ha inteso approfondire le caratteristiche evolutive della previdenza complementare, che costituisce il secondo settore del c.d. modello di *welfare* integrato,



ove si realizza la cooperazione tra soggetti pubblici e privati, e che può costituire modello anche per sistemi connessi quale quello del *welfare* sanitario integrativo. Si è voluto approfondire il tema dell'adeguatezza della vasta gamma di strumenti, quali i fondi pensione preesistenti, i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, ecc., che saranno oggetto di un nuovo Regolamento predisposto dal MEF in via di emanazione per quanto concerne le modalità di investimento del risparmio previdenziale, alla luce delle esperienze internazionali e della disciplina comunitaria in materia.

In tale ambito la Commissione ha ritenuto anche di avviare un tavolo informale con rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello Sviluppo economico, con esponenti delle autorità di vigilanza e gli enti rappresentativi del settore, nonché con propri consulenti di riferimento, per approfondire le problematiche del settore.

## 2. *Le ragioni per l'impiego del risparmio previdenziale a sostegno dell'economia reale.*

Il legislatore, per ovviare alla contrazione dei finanziamenti alle imprese, a prescindere dalle misure per incentivare gli istituti bancari ad aumentare il credito, deve favorire il reperimento di risorse finanziarie con modalità alternative rispetto al ricorso ai prestiti bancari. Il settore della previdenza complementare è essenziale in questa ottica.

La CONSOB ha rilevato come il peso degli investitori istituzionali domestici sulla capitalizzazione delle società italiane quotate sia inferiore all'8 per cento, mentre è del 30 per cento nel Regno Unito. L'aggregato dei fondi pensione e delle assicurazioni italiane è pari al 4 per cento, contro il 12 per cento del Regno Unito; solo l'1 per cento del totale del patrimonio gestito dai fondi comuni d'investimento italiani aperti è raccolto da fondi azionari con specializzazione Italia, con un peso pari a poco più dell'1 per cento della capitalizzazione totale del nostro mercato azionario; il mondo della previdenza complementare domestico mostra una ridotta propensione all'investimento in titoli di capitale, ivi compresi quelli italiani. I fondi pensione aperti destinano il 3 per cento dei loro *asset* all'*equity* italiano e quelli negoziali meno dell'1 per cento. La stessa dinamica si registra per le riserve tecniche delle assicurazioni. Particolarmente scarsa è la presenza di fondi di investimento italiani specializzati in PMI quotate, i quali sono attualmente solo 5 e mobilitano complessivamente, la cifra, sostanzialmente trascurabile, di 180 milioni di euro di *asset*. (1)

Analogamente nell'audizione del sottosegretario del Ministero dell'economia e delle Finanze Baretta del 25 giugno 2014 si sottolinea che la quota di risparmio previdenziale investito in azioni ammonta

---

(1) Dati tratti dalla Relazione conclusiva della VI Comm. Finanze della Camera nel corso dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita.

« a poco più di 14 miliardi di cui soltanto 716 milioni impiegati in azioni di imprese italiane, quasi totalmente costituiti da titoli quotati. Una percentuale dello 0,8 per cento sul totale azionario ».

La Banca d'Italia, nel corso dell'audizione dell'11 giugno 2014 ha sottolineato che la scarsa quota investita nel settore privato dipende in primo luogo dal « basso numero di imprese italiane quotate e più in generale della scarsa articolazione del mercato dei capitali privati nel nostro Paese (a sua volta connessa con ben note peculiarità dimensionali e patrimoniali del tessuto delle imprese). »

Il risparmio previdenziale del secondo pilastro può costituire una importante risorsa per favorire lo sviluppo del Paese.

Nella citata audizione del sottosegretario Baretta si è rilevato che « si aprono spazi d'iniziativa importante per le istituzioni pubbliche nel loro ruolo di governo e regolamentazione del mercato al fine di favorire la creazione di prodotti e strumenti di mercato in grado di intercettare, più efficacemente, una parte delle risorse a disposizione dei fondi pensione, coerenti con la loro finalità previdenziale ».

L'ipotesi di impiegare tale importante risorsa finanziaria per sostenere lo sviluppo del Paese risponde all'esigenza di utilizzare la finanza per favorire la crescita dell'economia reale, opzione particolarmente necessaria dopo la crisi dell'economia mondiale, largamente ascrivibile alla crisi del modello di capitalismo finanziario degli ultimi anni.

Tale impostazione risponde al dettato costituzionale, che al terzo comma dell'articolo 41 riserva alla legge « determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali » e che nell'articolo 47, primo comma, attribuisce alla Repubblica il compito di incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme e di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito e nel secondo comma ultima parte « favorisce l'accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. »

Le istituzioni audite dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale si sono espresse in senso favorevole a tale prospettiva.

La Corte dei conti, nel corso dell'audizione dello scorso 27 febbraio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su « Funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare », ha rilevato che « un significativo contributo al finanziamento delle imprese può essere assolto dalle casse privatizzate e dalla previdenza complementare, nella peculiare funzione di intermediazione del risparmio previdenziale di lungo periodo ».

La Consob nell'audizione presso la Commissione del 16 aprile 2014, ha affermato che « Il ridotto sviluppo del settore dei fondi pensione in Italia emerge anche con riferimento agli attivi riferibili a tali fondi. Nel 2012, il totale attivo dei fondi pensione privati italiani rappresentava il 5,6 per cento del Pil, a fronte di un valore medio dei paesi OCSE superiore al 35 per cento. » Sempre la Consob nell'audi-

zione presso la VI Comm. Finanze della Camera, nel corso dell'indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, ha sottolineato che, oltre alle misure per migliorare il canale del finanziamento bancario, è necessario potenziare il canale extra-bancario, con particolare riferimento alla crescita della previdenza complementare che potrebbe favorire l'afflusso di ingenti capitali sul mercato, riducendo al contempo i costi sociali legati all'incapacità del sistema di garantire in futuro adeguati livelli di reddito.

Circa le ridotte dimensioni della previdenza complementare la Banca d'Italia, nell'audizione dell'11 giugno 2014, ha evidenziato che le attività dei fondi pensioni in Italia rappresentano il 5,6 per cento del PIL, a fronte di percentuali pari al 96 per cento nel Regno Unito e 75 per cento in USA e alla media dei Paesi europei pari al 21 per cento. (2)

Sempre la Banca d'Italia ha rilevato che fermo restando che il criterio che deve orientare gli organi di governo dei fondi pensione è quello dell'ottimizzazione delle scelte di investimento e « *a condizione che i fondi si dotino di competenze e assetti organizzativi adeguati, potrebbero esistere margini per una composizione dei portafogli meno tradizionale.* »

### 3. *Le iniziative in sede comunitaria.*

Le proposte che qui si illustrano si muovono in sintonia non solo con questi orientamenti, ma anche con le tendenze normative in atto nell'Unione Europea, che appaiono finalizzate a favorire le forme di finanziamento a medio-lungo termine dell'economia reale utilizzando gli investimenti finanziari, segnatamente con l'uso dei Fondi pensione.

In ambito europeo, i fondi pensione sono regolati da normative differenziate nei vari Paesi, non ancora oggetto di un'adeguata armonizzazione.

La disciplina di settore è contenuta nella Direttiva IORP (*Institutions for Occupational Retirement Provision*, direttiva 2003/41/CE relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali), attualmente interessata da una proposta di revisione che si propone di adeguare la normativa all'innovazione e all'integrazione dei mercati finanziari europei, al fine di favorire una maggiore armonizzazione delle discipline nazionali e sostenere le forme di finanziamento dell'economia alternative al credito bancario, per investimenti a lungo termine a sostegno della crescita dell'economia reale.

In tale direzione vanno: il Libro verde della Commissione europea del marzo 2013 (IP/13/274) sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea, che ha avviato un ampio dibattito suscitando interventi da tutti i segmenti dell'economia; la proposta di regolamento sui fondi europei di investimento a lungo termine (European Long-Term Investment Funds – ELTIF); i regolamenti comunitari

---

(2) Nella citata audizione della Banca d'Italia si sottolinea peraltro che « *Date le dimensioni del primo pilastro, non ci si può però attendere che la previdenza complementare in Italia raggiunga dimensioni analoghe a quelle di altri paesi, dove le contribuzioni e le prestazioni previdenziali pubbliche sono inferiori.* ».

n. 345/2013 EuVeca, relativo ai fondi europei per il venture capital e n. 346/2013 EuSef, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, che si propongono di facilitare la raccolta e l'investimento transfrontaliero da parte di organismi finanziari al fine di consentire di raggiungere una massa critica adeguata ed agevolare il finanziamento di attività produttive in settori specifici, quali l'innovazione e le attività a sfondo sociale.

La Commissione ha varato nel 2014 un ulteriore intervento con: il *Piano della Commissione europea per soddisfare le esigenze di finanziamento a lungo termine dell'economia europea del 27 marzo 2014*; la comunicazione in tema di *crowdfunding* (finanziamento collettivo) per offrire possibilità di finanziamento alternative per le PMI (MEMO/14/240); la proposta COM(2014) 167 final 2014/0091 (COD) del 27.3.2014 (c.d. IORP 2) di revisione della c.d. Direttiva IORP. Il pacchetto, che si basa sulle risposte ricevute nel corso dell'esame del Libro verde del 2013 e sulle discussioni avvenute in vari consessi internazionali, come il G20 e l'OCSE, identifica una serie di misure specifiche che l'UE deve adottare per promuovere il finanziamento a lungo termine dell'economia europea. Il tema centrale proposto dalla Commissione europea è quello dell'istituzione di fondi comuni europei specializzati nell'investimento di lungo termine in determinate attività produttive in tutto il territorio dell'Unione.

Nella comunicazione si afferma che «*L'Europa ha notevoli esigenze di finanziamento a lungo termine per favorire la crescita sostenibile, il tipo di crescita che aumenta la competitività e crea occupazione in modo intelligente, sostenibile e inclusivo. Il nostro sistema finanziario deve recuperare e aumentare la sua capacità di finanziamento dell'economia reale. Questo si applica sia alle banche che agli investitori istituzionali, come le imprese di assicurazione e i fondi pensione. Ma dobbiamo anche diversificare le fonti di finanziamento in Europa e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale dell'economia europea*». Con riferimento specifico alle norme sulle pensioni aziendali o professionali, si rileva che «*Tutte le società europee devono affrontare una duplice sfida: si tratta di approntare un quadro pensionistico che tenga conto dell'invecchiamento della popolazione e, nel contempo, di realizzare investimenti a lungo termine che favoriscano la crescita. I fondi pensionistici aziendali o professionali sono doppiamente coinvolti nella questione: dispongono di oltre 2500 miliardi di euro di attivi da gestire con prospettive a lungo termine, mentre 75 milioni di europei dipendono in gran parte da loro per la propria pensione. La proposta legislativa di oggi permetterà di migliorare la governance e la trasparenza di tali fondi in Europa, migliorando quindi la stabilità finanziaria e promuovendo le attività transfrontaliere, per sviluppare ulteriormente i fondi pensionistici aziendali e professionali come imprescindibili investitori a lungo termine*».

Tra le azioni previste vi sono la finalizzazione dei dettagli del quadro prudenziale per banche e imprese di assicurazione che sostengono i finanziamenti a lungo termine all'economia reale, una maggiore mobilitazione di risparmi pensionistici personali e la valutazione delle modalità per incoraggiare maggiori flussi transfrontalieri di risparmio.

La IORP 2 si propone complessivamente di tutelare gli aderenti alle forme di previdenza complementare adeguatamente dai rischi di gestione, di incentivare i benefici derivanti da un mercato unico delle pensioni aziendali o professionali, eliminando gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi e di rafforzare la capacità dei fondi pensionistici aziendali o professionali di investire in attività finanziarie con un profilo economico a lungo termine, sostenendo quindi il finanziamento della crescita nell'economia reale. Altre finalità perseguite sono quelle del miglior uso dei finanziamenti pubblici, per favorire le attività delle istituzioni finanziarie pubbliche che finanziano lo sviluppo economico e una migliore collaborazione tra sistemi di credito all'esportazione nazionali esistenti, dello sviluppo dei mercati dei capitali europei, dell'uso dei finanziamenti privati per le infrastrutture per realizzare gli obiettivi di Europa 2020 e del miglioramento del quadro complessivo del finanziamento sostenibile a lungo termine (ad esempio per quanto riguarda la partecipazione dell'azionariato, l'azionariato dei dipendenti, l'informativa sul governo societario e le questioni di carattere ambientale, sociale e di *governance*).

Tali prospettive sono state oggetto di un importante confronto tra il Vicepresidente della Commissione europea e commissario per il mercato interno e i servizi Michel Barnier e i componenti della Commissione bicamerale nel corso di una importante audizione svoltasi alla Camera il 3 luglio 2014. Barnier ha illustrato i contenuti del pacchetto di misure riguardanti il l'incentivazione dell'uso del risparmio previdenziale per il finanziamento a medio e lungo termine dell'economia reale in Europa, nel quadro del complesso delle iniziative assunte dalla competente Direzione generale per lo sviluppo dell'economia e la liberalizzazione delle attività economiche.

#### 4. Misure di incentivazione.

Alla Commissione appaiono auspicabili interventi per modificare taluni aspetti della normativa relativa ai Fondi Pensioni e alle Casse private, sia per incentivare il settore e favorire il consenso di tali soggetti previdenziali ad investire in iniziative di supporto all'economia reale, sia per convogliare tali risorse finanziarie verso iniziative di sviluppo che possano utilizzare il risparmio previdenziale.

In termini finanziari secondo una stima prudenziale (prof. Brambilla), considerato che ogni anno in media tra patrimoni dei Fondi e delle Casse private, sono in scadenza circa 8 miliardi di euro investiti in titoli e che una cifra analoga è ipotizzabile per nuovi flussi finanziari da investire, si può ipotizzare una massa critica pari ad almeno 5 miliardi di euro per anno per almeno dieci anni di investimenti gestiti dal settore del risparmio previdenziale.

Di seguito sono ipotizzate tre linee di intervento:

4.1 Interventi fiscali per stimolare gli investimenti della previdenza complementare in iniziative di sviluppo del Paese: la leva fiscale non deve rispondere solo all'**esigenza** contingente di ripristinare o mantenere la tenuta dei conti pubblici ma anche costituire una leva di politica economica a disposizione del Governo e del Parlamento per una politica di sviluppo, così come avviene in altri Paesi europei che

utilizzano la linea fiscale per incentivare l'economia e per operare in senso competitivo con gli altri Stati, in assenza ormai dello strumenti di politica monetaria devoluti all'Unione europea e alla banca centrale europea.

4.2 Interventi ordinamentali concernenti la normativa della previdenza complementare, sia per i Fondi pensione che per le Casse previdenziali, con misure di agevolazione per stimolare il settore e favorire l'impiego, in condizioni di sicurezza del risparmio, di parte delle risorse ottenute per la promozione di interventi a sostegno dell'economia del Paese; altre misure possono riguardare lo sblocco di parte delle risorse degli enti previdenziali pubblici, segnatamente l'INAIL, attualmente immobilizzati nel conto di Tesoreria unica.

4.3 Modalità finanziarie della destinazione del risparmio previdenziale a sostegno di investimenti nell'economia reale, attraverso investimenti diretti ovvero ampliando il ruolo della Cassa Depositi e prestiti, per favorire l'impiego di interventi strutturali a sostegno dell'economia, in connessione con lo sviluppo dell'impiego di risorse a sostegno del Paese derivanti dalla previdenza complementare.

#### 4.1 Interventi fiscali.

Diversi interventi legislativi degli ultimi anni hanno utilizzato la leva tributaria per incentivare il settore delle infrastrutture: tale meccanismo potrebbe dunque essere utilizzato anche nel caso di destinazione di parte dei patrimoni dei FP e delle Casse per iniziative di sviluppo del Paese. Eventuali agevolazioni nella tassazione del risparmio previdenziale, se destinato a iniziative di sviluppo infrastrutturale di rilevanza pubblica, rispetto alla tassazione previste per risparmi di altro tipo può costituire una misura efficace per convogliare risorse sull'iniziativa.

Tra le forme di tassazione agevolata o esenzione fiscale previste nella legislazione di sostegno all'impresa più recente, e che costituiscono modelli utilizzabili anche per l'iniziativa in oggetto, si ricordano al proposito: la tassazione agevolata dei cosiddetti *project bond* (articolo 1 decreto-legge n. 83/2012), che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento sulle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 da parte delle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità; l'esenzione fiscale (articolo 31 del decreto-legge n. 98/2011) dei proventi derivanti dalla partecipazione ai Fondi di Venture Capital (FVC) specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle imprese, per sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento che investano almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate e con sede operativa in Italia da non più di 36 mesi e con un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro, nella fase di sperimentazione (*seed financing*), costituzione (*start-up financing*), avvio dell'attività (*early-stage financing*) e sviluppo del prodotto (*expansion financing*); la non applicazione (articolo 1 del D.Lgs. n. 239/1996) della ritenuta del 12,50 per cento di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 sugli interessi, premi ed altri



frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973 ed equiparati, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge. Tra gli interessi, premi ed altri frutti è compresa anche la differenza fra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione.

La Corte dei conti, nel corso dell'audizione dello scorso 20 marzo presso la Commissione, ha rilevato che «*relativamente al sistema di tassazione del risparmio previdenziale, alla luce della capacità di sostenere gli investimenti che caratterizza questo tipo di risparmio, nella generalità dei Paesi il regime di tassazione del risparmio previdenziale è più favorevole di quello riconosciuto al risparmio di altro tipo. Almeno in astratto, sarebbero auspicabili in Italia interventi che favorissero ulteriormente il risparmio previdenziale*».

#### 4.1.1 Ipotesi di agevolazioni fiscali.

Il regime fiscale delle rendite finanziarie è stato recentemente innovato dall'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*).

Tale tema, in un quadro di equilibrio finanziario complessivo ed attento a tutti gli effetti potenzialmente suscettibili di prodursi per effetto della riforma, potrebbe essere oggetto di ulteriori interventi finalizzati ad introdurre forme di incentivazione che prevedano un carico fiscale decrescente al crescere del periodo di detenzione delle attività, agevolando per tale via gli investimenti di lungo periodo, ovvero di esenzione totale.

a) Il regime tributario delle forme pensionistiche complementari prevede (articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) che i FP siano soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, da applicarsi sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale aliquota è stata elevata per il 2014 al 11,5 per cento dall'articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante «*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*», mentre è rimasta invariata l'aliquota per le Casse private al 20 per cento.

Il calcolo del risultato netto è diverso per i fondi pensione in regime di contribuzione definita ed equiparati (*si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno*) per quelli in regime di prestazioni definite ed equiparate (*si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al*

*termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno).*

b) Per le casse previdenziali private le plusvalenze finanziarie generate dagli investimenti da parte delle Casse sono tassate, come detto, al 20 per cento. Nel corso delle audizioni l'ADEPP ha rilevato criticamente la sperequazione con i FP, trattandosi in entrambi casi di risparmio previdenziale, nonché la differenza di tassazione rispetto ad altri Paesi, ad esempio la Francia, nei quali vi sono forme di riduzione o esenzione fiscale per fattispecie analoghe. Un secondo profilo fiscale riguarda la tassazione degli immobili, per i quali la tassazione IMU e legislazione successiva è applicata integralmente, mentre sono esenti soggetti di rilevanza sociale e religiosa. L'ADEPP ha chiesto di intervenire anche in tale materia. Un ulteriore profilo rilevato dall'ADEPP riguarda il regime dell'IVA che per le Casse previdenziali, in quanto enti pubblici inclusi nell'elenco ISTAT, rappresenta un costo finale da pagare e non scaricabile.(3)

L'imposizione della previdenza complementare possono essere confrontati, con riferimento ad una visione comparatistica dei sistemi in uso nei principali Paesi occidentali, come emerso nel corso delle audizioni con il MEFOP del 24 giugno 2014 e della Banca d'Italia dell'11 giugno 2014, con riguardo a tre diversi indici di base imponibile: l'accantonamento dei contributi, l'accumulo dei rendimenti, la percezione della rendita.

In prima analisi occorre osservare che il regime fiscale della previdenza complementare è differente nei vari Paesi dell'Unione europea. In generale prevale un modello di tassazione sulle tre fasi definito come EET (acronimo di: Esente, Esente, Tassato).

Il sistema della previdenza complementare nel Regno Unito, in particolare, è stato oggetto di una missione di studio da parte della Commissione nelle giornate del 9 e 10 giugno 2014.

In tale sistema, ove i Fondi Pensione sono molto sviluppati, rispetto alle tre fasi dell'accantonamento, in cui vengono versati contributi provenienti dai redditi di lavoro, dell'accumulazione, in cui i contributi versati fruttano un rendimento che costituisce un reddito di capitale in capo al gestore del Fondo, e della prestazione, in cui si ha l'erogazione della pensione a favore del lavoratore, composta da tre voci (i contributi versati, i redditi di capitale maturati nella fase di accumulazione e i redditi di capitale che continuano a maturare nella fase di erogazione della prestazione pensionistica), esiste un regime di tassazione qualificato come EET (acronimo di: Esente, Esente, Tassato):

la prima fase è di fatto esente, in quanto l'accantonamento annuale non assoggettato ad imposizione e deducibile dal reddito da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o di impresa, è pari a 50.000 sterline (ridotto a 40.000 per l'anno di imposta 2014/2015); vi è un'ulteriore deduzione sino a 3.660 sterline qualora si abbiano solo

---

(3) L'Ilva è un costo anche per le SGR che gestiscono i fondi pensione, in quanto connesso all'esenzione IVA prevista dalla direttiva per i servizi finanziari.

redditi diversi dai precedenti. La deduzione non utilizzata può essere riportata in avanti per 3 anni. L'ammontare complessivo dei contributi versati in esenzione di imposta è pari ad 1,5 milioni di sterline (ridotto a 1,25 milioni per il 2014/2015, *lifetime allowance*); l'eventuale eccesso di contribuzione è tassato in fase di percezione con un'aliquota del 25 per cento se usufruito sotto forma di rendita, del 55 per cento se usufruito sotto forma di capitale;

la fase dell'investimento è anch'essa esente poiché il fondo pensione non è soggetto ad imposte sui rendimenti ottenuti con la gestione;

le prestazioni sono sottoposte all'imposizione progressiva al momento della percezione, quando percepite sotto forma di rendita, con aliquote del 20 per cento, del 40 per cento e del 45 per cento; la quota percepita sotto forma di capitale non può superare il 25 per cento del montante accumulato ed è esente da imposte; vi sono regole specifiche per la tassazione di somme prelevate dal montante prima di averne maturato il diritto (per motivi di salute o in caso di morte, ecc...).

Il modello EET è il modello prevalente utilizzato in Europa. In dottrina (prof. Onofri) se ne auspica l'adozione anche in Italia o quantomeno di passare da una aliquota applicata sul maturato a una sul realizzato, come ormai per tutti gli strumenti di investimento a disposizione degli italiani.

Il sistema italiano, viceversa, è riconducibile ad un modello di tassazione ETT: la fase dell'accumulazione, è sostanzialmente esente, in quanto l'articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR; la tassazione dei rendimenti maturati in ciascun anno è fissata all'11,5 per cento (11 per cento fino al 2013); la tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita, infine, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del citato D.Lgs n. 205, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera *g-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR: sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate è pertanto operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (sino al 9 per cento, quindi, nell'ipotesi di una anzianità contributiva di 35 anni). Le prestazioni pensionistiche

complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Per le Casse private rispetto alle tre fasi della tassazione (accantonamento dei contributi, accumulo dei rendimenti, percezione della rendita), si ha una situazione del tipo ETT, ma, come sostenuto dall'ADEPP nel secondo Rapporto sulla previdenza privata italiana del luglio 2013 e nel Manifesto per un welfare dei professionisti italiani del gennaio 2013, più gravoso rispetto a quello previsto per i FP. I contributi versati dagli iscritti sono esenti da tassazione fiscale in forza di quanto previsto dall'articolo 38, comma 11 del decreto-legge n. 78/2010 conv. con mod. dalla legge n. 122/2010, che ha esteso anche all'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria la disciplina dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che prevedeva tale esenzione per gli enti pubblici. Il trattamento fiscale dei rendimenti mobiliari (esclusi i dividendi, le commissioni retrocesse e i rendimenti immobiliari, quali i canoni di locazione, che sono assoggettati all'IRES) sono tassati al 20 per cento in forza dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 138/2011, a partire dal 2012. Infine, il trattamento fiscale delle prestazioni prevede l'assoggettamento delle prestazioni percepite alle aliquote IRPEF: la relativa base imponibile è data dal valore della prestazione pensionistica al lordo dei rendimenti conseguiti dall'ente previdenziale. L'ADEPP parla espressamente al proposito, perciò, nel citato Rapporto di « regime di doppia tassazione ».

È stato osservato (prof. Onofri) che per la previdenza privata in Europa prevale lo schema EET e che se questo schema fosse adottato anche in Italia potrebbe determinarsi l'effetto di destinare il patrimonio a investimenti a capitalizzazione almeno fino a quando il saldo attuariale consenta di pagare le prestazioni con le contribuzioni, non pagando di conseguenza imposte ovvero prevedere che l'imposta su cedole/dividendi e capital gain sia calcolata ma non versata bensì inserita in apposito fondo a bilancio e investita obbligatoriamente in titoli di Stato a zero *coupon* appositamente emessi dal Tesoro, con l'effetto di incrementare gli attivi destinati alle prestazioni e migliorare nel tempo i ridotti *funding ratio* che caratterizzano questi Enti. Si sottolinea poi l'esigenza di valutare di consentire a questi Enti di recuperare l'IVA pagata.

Vanno affrontati perciò sia il tema sia del sistema di tassazione dei Fondi Pensione, in rapporto ad esperienze estere in Paesi ove la previdenza complementare è molto più sviluppata, sia quello dell'armonizzazione della tassazione delle due forme di risparmio previdenziale (Fondi pensione e Casse private).

Tale concetto è stato peraltro già sancito in sede normativa dal comma 6-*bis* dell'articolo 4 del recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che prevede l'armonizzazione, a decorrere dal 2015, della « *disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252* ». Per intanto tale norma ha riconosciuto alle

Casse private un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.

È stato osservato (prof. Onofri) che occorre distinguere tra tassazione per i lavoratori (nella fase di accantonamento e di erogazione della rendita) e per i gestori del risparmio previdenziale (fase di accumulo). Nel caso di implementazione di sistemi di adesione obbligatoria ai FP con meccanismi di *opting out* si propone di rendere più elevato il contributo deducibile, mentre per il dipendente pubblico va reso conveniente il passaggio al TFR così come occorre valutare forme di incentivazione per l'adesione dei lavoratori autonomi, salvo restituire il beneficio in caso di infedeltà fiscale acclarata.

Un'ipotesi possibile sarebbe quella di detassare, nelle forme possibili, gli utili derivanti da investimenti finanziari nell'economia reale, con finalità di incentivazione dell'impiego dei patrimoni dei FP e delle casse per investimenti infrastrutturali di lungo periodo o per finalità sociale, differenziando a fini fiscali gli investimenti mobiliari da quelli immobiliari. In tal senso si è espresso il prof. Onofri affermando che « *una possibile e semplice soluzione potrebbe essere data dall'esenzione dei redditi derivanti da tali tipologie di investimenti in capo ai Fondi Pensione e Casse* ». Ciò potrebbe avvenire sia per i FP che investano in fondi comuni specializzati in iniziative di sostegno infrastrutturale sia per le Casse che siano disponibili ad investimenti finalizzati a sostegno del Paese: ad esempio, per investimenti a favore della ricerca o dell'innovazione tecnologica nel settore della sanità la Commissione ha acquisito un interesse della cassa di riferimento dei medici (l'ENPAM) e analogamente per interventi in iniziative di sviluppo infrastrutturale vi potrebbe essere quello della Cassa degli ingegneri (l'INARCASSA) ovvero per investimenti in immobili, nei casi di destinazione all'*housing* sociale.

Nella citata audizione del 25 giugno 2014 il sottosegretario Baretta ha affermato come « *in sede di conversione del decreto-legge 66/2014, il Governo abbia già previsto un percorso finalizzato a un trattamento uniforme dei diversi enti previdenziali. In particolare, nell'attesa di una revisione del profilo giuridico e fiscale delle casse di previdenza private, unitamente alla tassazione dei fondi pensione, il Governo ha ritenuto di neutralizzare l'aumento dell'aliquota dal 20 per cento al 26 per cento (previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 66/2014) sui proventi delle casse previdenziali private, concedendo alle stesse un credito di imposta pari all'ammontare delle maggiori ritenute pagate nel periodo luglio – dicembre 2014.* » « *Pertanto, in prossimità dell'applicazione dell'incremento dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria è stato deciso di evitare un nuovo allargamento del divario di trattamento fiscale tra fondi pensione e casse previdenziali private, nelle more di una revisione del regime di tassazione delle casse, e di una loro equiparazione ai fondi pensione.* ». In particolare è stato espresso l'avviso che « *si potrebbe ipotizzare una tassazione del rendimento del patrimonio finanziario delle Casse con un'imposta che sostituisce le imposte sui redditi dovute dalle Casse, mantenendo sui rendimenti del patrimonio immobiliare la*

*tassazione propria degli enti non commerciali. A tal fine sarebbe necessario prevedere una separazione ai fini fiscali del patrimonio c.d. mobiliare e tassare il rendimento di tale patrimonio con un sistema analogo a quello previsto dal D. Lgs. n. 252 del 2005, relativo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.»*

#### *4.1.2 Coperture finanziarie.*

La detassazione implica il tema delle coperture finanziarie necessarie a compensare le minori entrate fiscali per lo Stato (prof. Pizzuti); Un punto da approfondire riguarda perciò le coperture, in sede di definizione del bilancio pubblico, onde definire gli eventuali differenziali di aliquota praticabili e i volumi degli investimenti finanziari incentivabili, in quanto incentivi fiscali del tipo «tax expenditure» hanno ovviamente effetti di finanza pubblica (prof. Geroldi). Tale questione va esaminata alla luce delle coperture ritenute necessarie alla luce del ciclo economico complessivo che tali operazioni di investimento istituzionale potrebbero ragionevolmente innescare: basti pensare all'effetto di incremento dell'IVA per lo Stato derivante dall'avvio di attività economiche, che potrebbe compensare il minore introito per lo Stato.

Per quanto attiene alle problematiche legate alla copertura finanziaria dei temi oggetto dell'audizione nell'audizione del sottosegretario Baretta si sottolinea che «*le previste maggiori entrate per lo Stato nel medio termine e i loro potenziali effetti positivi, legati alla creazione di nuove attività economiche, sulla base di un circuito virtuoso di crescita, non sono ricompresi tra le modalità di copertura previste dall'articolo 17, c. 1 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009). In particolare le maggiori entrate indicate dalla Commissione rappresentano effetti indotti che quindi non possono essere utilizzati come forme di copertura di oneri certi, poiché legati a potenziali comportamenti che ne rendono aleatoria una puntuale quantificazione. Nondimeno il tema esiste e va affrontato con una riflessione più generale. Negli ultimi tempi, infatti, si è constatato come vi siano investimenti o spese che provocano maggiori entrate, anche sufficientemente prevedibili e certe. È il caso, ad esempio, della legge sull'efficientamento energetico o della stabilizzazione a ribasso dello spread, che determina nuove e maggiori entrate nelle casse dello Stato».*

#### *4.2 Interventi di carattere ordinamentale.*

##### *4.2.1 Interventi per le Casse private.*

È attualmente in atto una controversia giuridica circa la natura, privata o pubblica, delle Casse, originata da un ricorso proposto dall'ADEPP e dalle Casse avverso l'inclusione nell'elenco dell'ISTAT degli enti pubblici. Tale questione è emersa in sede di audizioni dei



rappresentanti dell'ADEPP presso la Commissione Enti Previdenziali come punto necessario eventualmente di un'interpretazione in sede legislativa.

Con sentenza del TAR Lazio, Sezione III Quater n. 1938/2008, era stato accolto il ricorso di ADEPP e delle casse private contro l'inclusione delle stesse nel conto consolidato con l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, dal quale discende la natura « pubblicistica » delle Casse; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 06014/2012REG ha annullato la sentenza del TAR, statuendo la natura pubblicistica di tali enti e l'inclusione dell'elenco ISTAT, considerando che « *la trasformazione operata dal d.lgs.509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo* ».

Dalla declaratoria della natura pubblicistica o privatistica dipendono la definizione di una serie di questioni sul regime di attività delle Casse (bilancio di natura privatistica o pubblicistica; regime dei controlli, essendo le Casse, a differenza dei Fondi Pensione, sottoposte alla vigilanza sia della Covip che riferisce al Ministero del lavoro sia della Corte dei conti e alla vigilanza, applicazione delle normative relative al pubblico impiego – spending review, blocco turn-over – ecc.). L'impostazione pubblicistica comporta in sostanza l'applicazione alle Casse della normativa in tema di gestione previdenziale, amministrativa e finanziaria prevista per le pubbliche amministrazioni. Tale situazione va esaminata alla luce della realtà economica di un comparto (c.d. secondo pilastro della previdenza) che dal punto di vista finanziario è comparabile e potrebbe pertanto richiedere un intervento legislativo, eventualmente nel quadro di misure complessive per potenziare l'utilizzabilità del risparmio previdenziale delle casse per le iniziative di sostegno all'economia reale.

Da parte di alcuni consulenti della Commissione (prof. Onofri) è stato affermata « *la necessità di un intervento legislativo per escluderle definitivamente dagli Enti di cui all'elenco ISTAT, pur ribadendo che la natura privatistica si accompagna a funzione pubblicistica* ». Altro tema rilevante è quello della riforma della *governance* secondo un modello di governance duale, con i rappresentanti elettivi delle categorie presenti negli Organi di Indirizzo e Controllo e la presenza nel Consiglio di amministrazione di manager ed esperti di previdenza e finanza e la cessazione della presenza di designati dagli organi di vigilanza ministeriale negli organi decisionali, per ovviare alla possibile commistione tra vigilato e vigilante.

Altra questione evidenziata è quella (prof. Geroldi) concernente « *l'ampiezza della gamma e la flessibilità delle scelte di portafoglio dei due soggetti (Casse e Fondi) alla luce delle differenti norme che regolano le rispettive gestioni di portafoglio (valutazione in sede referente di Covip con relazione ai Ministeri vigilanti in un caso; decreto 703 nell'altro caso) e del diverso obbligo previdenziale che nasce da una gestione a ripartizione (peraltro regolata in modo difforme per le casse del 509 rispetto a quelle del 103) e una gestione a capitalizzazione come quella dei Fondi di previdenza complementare* ».

#### 4.2.2 Interventi per i Fondi Pensione.

Sono ipotizzabili modifiche al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante *Disciplina delle forme pensionistiche complementari*.

##### 4.2.2.1. Modalità per incrementare le adesioni e la platea dei FP.

Mentre per i lavoratori dipendenti i FP sono finanziati mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando, per gli autonomi e i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi.

Il conferimento del TFR per i lavoratori privati avviene sia con modalità esplicite, sia con il meccanismo del silenzio-assenso. Tale sistema, che è stato adottato di recente anche nel Regno Unito (c.d. *opting out*), non è previsto per i lavoratori del pubblico impiego in regime di TFS, per i quali la possibilità di aderire ai fondi pensione è subordinata alla conversione del TFS in TFR. Su tale situazione, che nella pratica si è rivelato un deterrente all'adesione, risultando più conveniente per il dipendente pubblico il mantenimento del regime di TFS, occorre una riflessione, secondo quanto sollecitato dalla COVIP nel corso dell'audizione in Commissione del 2 aprile 2014, ipotizzando forme di incentivazione legate all'adozione del silenzio-assenso anche per i lavoratori del pubblico impiego, eventualmente condizionato all'impiego delle risorse per iniziative di investimento infrastrutturale.

Va peraltro ricordato (prof. Pizzuti) che in tal caso lo Stato, in qualità di datore di lavoro, dovrebbe anticipare il TFS dei suoi dipendenti in attività che aderissero ai Fondi, per convertirlo nel TFR, comportando quindi un problema di copertura finanziaria.

Il sistema di tutela pensionistica, già dalle riforme degli anni novanta, è stato concepito, infatti, come un sistema a due pilastri e sempre più è apparso che, in particolare per le coorti di lavoratori la cui pensione di base è da calcolare integralmente con il sistema contributivo, la promessa costituzionale di una pensione adeguata è affidata anche al concorso delle pensioni complementari.

Considerando che tali coorti hanno cominciato a formarsi a partire dalla metà degli anni novanta, il meno che può dirsi è che la non soddisfacente diffusione delle adesioni alle forme pensionistiche complementari ha facilmente coinvolto fasce di lavoratori ampiamente in ritardo nel costruirsi un trattamento pensionistico complessivo, composto da una pensione di base e da una pensione complementare.

L'urgenza di addivenire a soluzioni in grado di indurre le adesioni è, dunque, innegabile e, a questo punto, dopo tante ipotesi di intervento è il caso di tirare le fila e di sviluppare le ipotesi che si ritengono più efficaci rispetto allo scopo di diffondere la partecipazione alla previdenza complementare.

L'obbligatorietà per legge, che sotto questo profilo parificherebbe le forme pensionistiche complementari alle forme di previdenza pubblica di base, incontra convincenti obiezioni.

A parte altre considerazioni, si tratterebbe di un'opzione che, se introdotta, ne trascinerrebbe molte altre, non esclusa una diretta

responsabilizzazione del soggetto – lo Stato – che in ipotesi imponesse l'obbligo. Il MEFOP nell'audizione del 24 giugno 2014 rileva che: « *un approccio di tipo obbligatorio non appare al momento percorribile né auspicabile, per le implicazioni conseguenti, soprattutto in termini di garanzie* ».

La soluzione più convincente è quella prospettata, nel corso delle audizioni, centrata su meccanismi di adesione automatica, comportanti l'adesione dei lavoratori alla forma pensionistica di riferimento, con la facoltà di revocare l'adesione entro un determinato periodo: ad esempio, 3 mesi (v. anche MEFOP e prof. Onofri).

Tale meccanismo dovrebbe scattare al momento dell'assunzione, dovrebbero operare, a partire da una ben determinata data, anche per i lavoratori già in servizio, opportunamente non per tutti ma solo per quelli che più hanno bisogno del concorso di una pensione complementare e che, in ragione dell'età, hanno davanti un congruo periodo di accumulo nella previdenza complementare.

Problema molto delicato è quello riguardante il tipo di contratto di lavoro di cui il lavoratore deve essere parte, perché nei suoi confronti operi l'adesione automatica.

Il problema, in particolare, riguarda i lavoratori con contratti di varie caratteristiche, ma comunque a termine.

Ragioni di carattere generale, oltre il principio di non discriminazione ripetuto più volte dall'ordinamento comunitario a favore dei cosiddetti lavoratori atipici, suggeriscono scelte inclusive, ma forse sarebbe opportuno considerare un minimo di durata del contratto: ad esempio, almeno sei mesi.

Un punto comunque deve essere chiaro: scelte inclusive assumono davvero valore solo se si collocano in un insieme di specifiche misure volte a sostenere la partecipazione al welfare complementare e integrativo anche dei lavoratori che vivono situazioni di discontinuità lavorativa.

Nel parlare di adesione automatica, non si può fare a meno di riflettere sulla fonte che tale soluzione dovrebbe prevedere.

Qualche passo verso tale soluzione potrebbe essere affidato ai contratti collettivi.

Senonché, l'esperienza che ha fatto registrare fughe dai contratti collettivi allo scopo di evitare i costi relativi alla contribuzione destinata agli enti bilaterali, suggerisce di puntare alla legge come fonte della prospettata soluzione.

Infine, non ci si può non interrogare sull'area soggettiva di applicazione della adesione automatica.

Viene in rilievo, in primo luogo, la situazione delle categorie dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, a suo tempo esclusi dal meccanismo del silenzio-assenso di cui al d.lgs. n. 252/2005.

La proposta di coinvolgere ora anche questa platea di lavoratori con esclusivo riferimento a quelli assunti dopo il 1° gennaio 2001, per i quali già opera il regime del Tfr (Covip), appare realistica, a fronte di altre ipotesi che porrebbero maggiori problemi di incidenza sulla spesa pubblica, e utile anche perché viene a coinvolgere fasce di lavoratori pienamente coinvolte negli interventi di razionalizzazione delle pensioni di base.

Il D. Lgs. n. 252/2005, costruendo il meccanismo dell'adesione come effetto di un periodo semestrale di « silenzio », si è basato sul Tfr (articolo 8, comma 7) e, in questo modo, ha mantenuto del tutto estranee a tale meccanismo tutte le fasce di lavoratori che non conoscono l'istituto del TFR: lavoratori parasubordinati, lavoratori autonomi, anche se economicamente dipendenti.

Considerando che l'esigenza della integrazione rappresentata dalla pensione complementare è generale, è da valutare se non sia il caso di estendere anche a tali categorie di lavoratori la regola che vede la partecipazione alla previdenza complementare come riflesso naturale dello status professionale, fatta salva la facoltà del recesso.

Data l'eterogeneità del mondo del lavoro autonomo, andrebbero comunque definiti dei particolari criteri di estensione di tale regola, in modo da distinguere fra aree in cui ha ancora senso continuare a puntare sull'auto-responsabilità e aree in cui è opportuno orientare con più forza le scelte individuali.

A fronte di esperienze lavorative minime, se non marginali, e di redditi di lavoro autonomo contenuti e magari di processi di innalzamento dei livelli contributivi a favore della previdenza pubblica/obbligatoria, può essere opportuno non intervenire.

In ogni caso, andrebbe comunque considerato che per i lavoratori autonomi sono meno univocamente individuabili le forme pensionistiche a cui affidare le attese di tutela complementare, per cui occorrerebbe contestualmente riflettere anche sugli sbocchi della partecipazione indotta e su come, in particolare, riuscire a salvaguardare la libertà individuale al riguardo.

Più in generale, non si può pensare di incentivare la partecipazione alla previdenza complementare ignorando le diversificate situazioni dei regimi previdenziali di base che interessano le varie categorie.

Per le categorie di professionisti dotate di proprie Casse, ove si pensi ad ulteriori impegni contributivi in vista di una futura copertura pensionistica può apparire prioritario l'incremento delle aliquote contributive di finanziamento di tali Casse, oggi ben lontane da quella dei lavoratori dipendenti, affidato alle loro autonome valutazioni. Ciò ben sapendo che le Casse hanno una rilevante componente a capitalizzazione, cosicché la loro presenza non fa avvertire l'esigenza di una diversificazione ripartizione e capitalizzazione.

Concludendo sul punto della incentivazione delle adesioni, può essere utile ribadire che questo è un tema che risulta rilevante anche ai fini del potenziamento degli investimenti nell'economia nazionale.

Dal crescere delle adesioni non solo deriva un aumento delle risorse da investire e delle possibilità di diversificazione su di un più ampio spettro di attività, ma deriva anche la possibilità di diversa qualità degli investimenti.

Nella nostra esperienza, si tratta soprattutto di conquistare al risparmio previdenziale le fasce di lavoratori più giovani ed è soprattutto per rispondere alle loro esigenze che possono realizzarsi investimenti che richiedono orizzonti temporali più estesi, ossia quegli investimenti più utili anche dal punto di vista delle imprese.

*4.2.2.2. Meccanismi di compensazione per le imprese in rapporto alla mancata disponibilità del TFR per autofinanziamento impiegato nei FP.*

Altra questione rilevante riguarda la non disponibilità per le imprese delle risorse destinate a TFR impiegate in FP, non più utilizzabili quindi come forma di autofinanziamento per le imprese stesse.

Per ovviare a tale inconveniente il D.Lgs 252/2005 prevedeva alcune modalità di compensazione finanziaria per le imprese.

Si ricordano: la deducibilità (articolo 10) dal reddito d'impresa di un importo pari al 4 per cento (6 per cento per le imprese per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; l'esonero per il datore di lavoro dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari; è stata invece abrogata dall'articolo 1, comma 764, lettera *b*), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 la riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito facendo ricorso al Fondo di garanzia, alimentato da un contributo dello Stato, di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005 – L. n. 248/2005. Va valutato l'effetto di tale abrogazione sulla crescita limitata dei FP, che scontano quindi una tendenziale « sofferenza » delle imprese che perdendo la disponibilità del TFR vedono ridotti i meccanismi di autofinanziamento.

La questione è di grande rilevanza se si considera che i Fondi pensione sono costituiti prevalentemente da contributi dei dipendenti del settore privato (nel 2012 risultavano 4.160.898 iscritti ai FP, di cui 3.488.479 per i quali risultano accreditati versamenti contributivi nell'anno di riferimento, rispetto ad un totale di occupati nel settore pari a 13.826.000 (dati ISTAT 2012), con un tasso di adesione del 30,1 per cento; i lavoratori autonomi iscritti ai FP nello stesso periodo erano 1.513.010, di cui 995.603 con contributi versati, a fronte di un totale potenziale pari a 5.684.000 lavoratori autonomi, con un tasso di adesione del 26,6 per cento; la partecipazione dei dipendenti del settore pubblico ai FP è estremamente bassa, essendo 154.766 gli iscritti, di cui 152.486 con versamenti a fronte di un totale potenziale di 3.389.000 ed un tasso di adesione del 4,6 per cento.

Dall'analisi della Banca d'Italia (audizione dell'11 giugno) si evince che costituisce un elemento di criticità della previdenza complementare la bassa adesione della tipologia di lavoratori – giovani (pienamente soggetti al regime contributivo), autonomi (con aliquote contributive inferiori ai lavoratori dipendenti) e dipendenti di PMI (con il rischio di buchi contributivi dovuti all'intermittenza delle carriere) – per cui è maggiore il rischio che il primo pilastro non sia sufficiente per raggiungere una pensione adeguata. Costituisce inoltre disincentivo alla previdenza complementare il rischio connesso alle fluttuazioni dei rendimenti delle attività finanziarie con volatilità delle quotazioni. La Banca d'Italia rileva al proposito che limitate e trasparenti garanzie di rendimento minimo da parte del settore pubblico, tali da proteggere da rischi estremi, potrebbero incoraggiare le adesioni. Altro elemento di criticità evidenziata dalla relazione COVIP per il 2013 è l'elevato numero (20 per cento) di contribuenti « silenti ».

Questi dati confermano la necessità di incentivare ulteriormente il secondo pilastro della previdenza, in quanto l'adesione al 2012 dei potenziali interessati risulta nel complesso estremamente bassa, essendo pari solo al 22,7 per cento. Rispetto a tale soluzione andrebbero ovviamente valutate le connesse problematiche di copertura finanziaria.

Il meccanismo del Fondo di garanzia o analogo potrebbe essere reintrodotta (prof. Brambilla), anche in rapporto soli impieghi delle risorse versate nei FP per iniziative infrastrutturali di sviluppo del Paese. Nell'originaria versione del D. Lgs. n. 252/2005 erano previsti il finanziamento da parte delle banche, per 10 anni con due anni di preammortamento, della quota annuale di TFR destinata dall'azienda a fondi pensione; il tasso di interesse era individuato con riferimento all'Euribor più un massimo di 150 punti base ed era stata definita una griglia di accesso a seguito di accordo tra l'Abi, le organizzazioni datoriali e i Ministeri interessati; il finanziamento delle banche alle imprese che devolvevano il TFR ai FP era assistito da una garanzia prestata dallo Stato. Tale strumento rispondeva alla logica di evitare di contrapporre il finanziamento della previdenza complementare con le esigenze di autofinanziamento delle imprese, segnatamente delle PMI, per le quali il TFR costituisce risorsa essenziale, particolarmente in periodi *credit crunch*. Proprio per le PMI i tassi di adesione alla previdenza complementare sono modesti, ed il problema è rilevante dal momento che le piccole imprese che occupano meno di 15 addetti rappresentano il 97 per cento delle aziende attive nel nostro Paese nel 2011. Se le grandi aziende possono più facilmente destinare il TFR ai fondi pensione in quanto hanno accesso sul mercato a forme di finanziamento quali emissioni obbligazionarie *corporate*, prestiti e finanziamenti dal settore bancario e accesso al mercato borsistico, e le medie imprese che fatturano oltre 15 miliardi di euro sono di sovente partecipate da fondi di *private equity* o finanziate dal settore bancario, per le piccole e micro imprese invece la impossibilità di accedere a questi tipi di finanziamento invoglia a mantenere in azienda il TFR che in quanto « retribuzione differita » si trasforma di fatto in « circolante interno » per far fronte alle esigenze economiche dell'impresa stessa (prof. Brambilla).

#### 4.2.2.3. Limiti quantitativi e tipologici agli investimenti.

La CONSOB nell'audizione del 16 aprile 2014 ha sollecitato la Commissione a valutare la possibilità di allentare alcuni limiti quantitativi all'investimento per i fondi pensione.

La CONSOB ha rilevato che « vincoli quantitativi troppo rigidi all'autonomia gestionale del fondo, traducendosi in una potenziale deresponsabilizzazione dei gestori del fondo stesso, potrebbero avere effetti controproducenti e tradursi, in pratica, in una riduzione dell'efficienza complessiva della gestione e quindi in una minore tutela degli investitori. Al contrario norme relative alla condotta dei gestori e alla disclosure agli aderenti possono essere più efficaci nel garantire una gestione del fondo prudente e in linea con gli interessi dei beneficiari, favorendo anche un maggior coinvolgimento dei fondi pensione nel finanziamento dell'economia senza tradursi in una riduzione del grado di tutela dei beneficiari. Nella medesima prospettiva, per favorire forme di investimento a lungo termine in società quotate, così da attrarre l'interesse di investitori istituzionali



*attenti a questo profilo, quali particolarmente i fondi pensione, si potrebbe valutare l'introduzione di ulteriori meccanismi di incentivazione, come, ad esempio, le azioni a voto plurimo o loyalty shares, ossia azioni che prevedono una maggiorazione del numero dei diritti di voto in funzione del periodo di detenzione.»*

Il tema, peraltro, va approfondito anche sotto il profilo della adeguatezza in termini di competenza degli organi di governo dei fondi, come rilevato dalla Banca d'Italia nella citata audizione, che ha osservato che *« Per quanto riguarda l'adeguatezza delle scelte dei fondi pensione, l'investimento in titoli privati non pare penalizzato dai limiti quantitativi imposti dalla normativa. Può invece essere ostacolato dalla mancanza di competenze degli organi di governo dei fondi: ampliare il ventaglio di attività detenute richiede infatti l'adozione di più sofisticati strumenti per la valutazione e il controllo dei rischi ».*

Si deve osservare che il D.Lgs n. 252/2005 ha dettato un'impostazione di carattere prudenziale, positivamente finalizzata a garantire la miglior tutela del risparmio previdenziale. L'attività di investimento deve svolgersi, pertanto, nell'esclusivo interesse degli aderenti e in modo da assicurare la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del patrimonio del fondo. Le attività oggetto d'investimento devono essere rappresentate, in misura predominante, da titoli negoziati sui mercati regolamentati e garantire un'adeguata diversificazione del portafoglio complessivo. In particolare, la normativa prevede limiti quantitativi agli investimenti, in termini sia di tipologie di strumento finanziario sia di emittente, che sono più stringenti nel caso di attività illiquide.

La norma fondamentale è quella dell'articolo 6 (*Regime delle prestazioni e modelli gestionali*) del D.Lgs, n. 252/2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, che (commi 5-bis e seguenti) ha demandato ad un decreto del MEF, sentita la COVIP, l'individuazione dei limiti quantitativi agli investimenti. Il testo vigente è il decreto del Ministero del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703, oggetto attualmente di revisione ed attualmente in via di emanazione, sul cui testo di modifica il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole nel febbraio 2014. È tale decreto che disciplina la tipologia di impieghi dei FP, con un'impostazione che si presta a due osservazioni:

a) a fronte della specificazione di nuovi criteri di gestione, ispirati alla necessità di evitare di ripetere investimenti rischiosi, come avvenuto dopo la crisi finanziaria internazionale degli anni scorsi, e come tale senz'altro condivisibile, si osserva che in esso non sono contenute previsioni esplicite circa modalità di investimento della raccolta del risparmio previdenziale in attività finanziarie finalizzate allo sviluppo infrastrutturale del Paese, purché assistite da garanzia dello Stato, idonee a garantire la remuneratività degli investimenti e l'equilibrio della gestione dei Fondi pensioni, al fine di garantire in ogni caso l'erogazione delle prestazioni previdenziali agli aderenti;

b) sono mantenuti limiti quantitativi agli investimenti e tale impostazione va valutata rispetto all'ipotesi di un approccio più flessibile e meno dirigistico, che attribuisce alla COVIP un ruolo molto rilevante nell'orientare la tipologia degli investimenti, da valutare rispetto alle funzioni proprie di un organo di vigilanza.

La CONSOB nell'audizione del 16 aprile 2014 ha rilevato che il legislatore comunitario ha già da diversi anni adottato un approccio diverso « *volto a garantire un'adeguata tutela degli investitori tramite norme in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, evitando così di incidere direttamente sulle scelte strategiche e gestionali degli intermediari. In tali materie, pertanto, la tutela degli investitori si è tradotta progressivamente in obblighi di disclosure sempre più stringenti e in numerose regole di condotta per gli intermediari. Questo approccio, sebbene richieda, da un lato, una più intensa attività di monitoraggio ed enforcement da parte delle autorità di vigilanza e, dall'altro, maggiori sforzi organizzativi e gestionali per i soggetti vigilati, può risultare più adeguato a perseguire efficacemente l'obiettivo di tutela del risparmio. Tale impostazione inoltre, si connota per una maggiore flessibilità, caratteristica essenziale in un contesto sottoposto a continue innovazioni di prodotto.* »

La proposta è pertanto quella di modificare tale impostazione, modificando l'articolo 6, c. 1, lettera *d*) che pone un limite quantitativo per la sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso) e conseguentemente il decreto ministeriale attuativo, di modifica del DM n. 703/1996, onde evitare l'apposizione di vincoli quantitativi predeterminati, mantenendo l'obiettivo della salvaguardia della solidità della gestione.

In linea generale, a prescindere dagli interventi di carattere legislativo, è stato sottolineato (prof. Brambilla, MEFOP) che un obiettivo per lo sviluppo della capacità di intervento dei Fondi Pensione, anche su iniziative a sostegno dell'economia reale, riguarda la costituzione di Fondi di Fondi, ovvero forme di concentrazione e specializzazione di Fondi, finalizzate ad operare nel settore degli investimenti innovativi.

#### *4.2.3. Campagne informative.*

L'articolo 22 del D.Lgs. n. 252/2005 aveva autorizzato una spesa di 17 milioni di euro per la realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nel 2005. Tale iniziativa potrebbe essere rifinanziata, con un piano nazionale di informazione sulla previdenza pubblica e complementare, per sensibilizzare i lavoratori interessati sulla convenienza di aderire a FP destinati a sostenere l'economia reale, per informarli sulle agevolazioni conseguenti a tale opportunità. Su tale prospettiva si è espresso positivamente in audizione il sottosegretario al MEF Baretta nell'audizione del 25 giugno 2014.

#### *4.2.4. Utilizzo delle risorse dell'INAIL depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato.*

Altro tema rilevante per l'individuazione di risorse finanziarie aggiuntive da destinare ad investimenti è quello dell'utilizzo di riserve dell'INAIL attualmente vincolate presso la Tesoreria unica. L'articolo 40 della legge n. 119/1981 (legge finanziaria 1981) ha stabilito che gli enti di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, che abbiano un bilancio di entrata superiore ad un miliardo di lire (tra cui quindi gli Enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale) non possono mantenere presso Aziende di credito

disponibilità a qualsiasi titolo per un importo superiore ad una data percentuale (previsto originariamente al 12 per cento e poi portato al 3 per cento) delle entrate previste dal bilancio di competenza o superiori ad uno specifico tetto fissato con decreto ministeriale, con l'obbligo di versare le eccedenze in appositi conti correnti aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato; successivamente l'articolo 2 della legge n. 720/1984, istitutiva della Tesoreria Unica, ha confermato la predetta disposizione di cui all'articolo 40 della Legge n. 119/1981 per tutti gli enti elencati nella Tabella B, nella quale è inserito anche l'INAIL.

Il deposito di somme sul conto di Tesoreria unica non dà luogo a rendimenti, essendo infruttifero.

Secondo il dato riferito dall'INAIL nel corso dell'audizione del 20 novembre 2013 scorso, la liquidità presente sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria Centrale dello Stato è per l'INAIL di quasi 21 miliardi di euro, contabilmente posta a copertura delle riserve tecniche.

La Commissione Enti gestori rileva – anche in coerenza con il disposto di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 – che l'INAIL deve adempiere alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, tra l'altro « *realizzando una gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare che assicuri un idoneo rendimento finanziario* ».

Pertanto vanno valutate iniziative, anche di carattere legislativo (riferibili al citato articolo 40), che consentano di individuare soluzioni idonee a consentire lo svincolo di una quota parte delle somme dell'INAIL depositate sui conti infruttiferi in Tesoreria, al fine sia di garantire una maggiore redditività di tali somme, anche superiori al tasso di attualizzazione delle riserve tecniche che per legge per l'INAIL è fissato al 2,5 per cento, sia al fine di destinare quota parte di tali risorse verso investimenti che, assistiti da adeguata remuneratività finanziaria attraverso garanzie assicurate dallo Stato, presentino una loro utilità ed ulteriore valore aggiunto in termini di crescita economica del Sistema Paese.

Nell'audizione del 25 giugno 2014 del sottosegretario Baretta si rileva al proposito che « *l'avanzo di gestione dell'INAIL determinerebbe effetti sul fabbisogno, derivanti dalla necessità di ripristinare la liquidità che verrebbe a fuoriuscire dalla tesoreria. Nondimeno, come avvenuto nell'ultima legge di stabilità, il tema delle risorse eccedenti l'avanzo di bilancio dell'INAIL, e non solo, possono diventare oggetto di interventi finalizzati che trovano in questa fattispecie un particolare valore* ».

#### *4.3. Modalità finanziarie della destinazione del risparmio previdenziale a sostegno di investimenti nell'economia reale.*

Le risorse del risparmio previdenziale, che già oggi ammontano a diverse decine di miliardi di euro, potrebbero essere utilizzate per sostenere l'economia reale, a condizione di individuare gli opportuni canali di finanziamento.

La Commissione rileva che il risparmio previdenziale gestito dai Fondi pensione e dalle Casse private, fermo restando l'obiettivo di

diversificare il portafoglio, massimizzare il rendimento e ridurre il rischio per i lavoratori, con l'obiettivo fondamentale di garantire l'erogazione delle pensioni agli iscritti, può essere gestito differenziandolo per classi di attività (investimenti finanziari in titoli di Stato, azioni e obbligazioni, immobili, investimenti in iniziative a sostegno dell'economia reale), con l'obiettivo di evitare che quota rilevante delle risorse nazionali, come avviene adesso, siano destinate all'estero e anzi favorendo l'afflusso di ulteriori risorse dall'estero in iniziative italiane, nel quadro della libera circolazione dei capitali propria dell'Unione europea.

Per ipotizzare forme di investimenti in fondi specializzati in investimenti a sostegno dell'economia reale l'articolo 6 del D.Lgs. 252/2005, relativo alle forme di gestione del risparmio, potrebbe essere modificato, aggiungendo dopo lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 ulteriori previsioni che oltre alle convenzioni con le banche, le imprese assicurative, le società di gestione del risparmio ovvero la sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, prevedano tra le forme di impiego anche:

investimenti diretti in strumenti finanziari specializzati per il sostegno allo sviluppo, segnatamente in alcuni degli strumenti innovativi per lo sviluppo dell'economia (covered bonds, mini bond), particolarmente a sostegno della PMI;

un rapporto convenzionale con la Cassa Depositi e Prestiti, affinché la provvista così ottenuta, a fronte eventualmente di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni emesse da CDP, sia sommato alla provvista derivante dal risparmio postale per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia già esistenti nell'ambito della normativa che riguarda la CDP;

iniziative per promuovere, in collaborazione con associazioni professionali interessate, la creazione e/o l'individuazione di strumenti finanziari coerenti con le particolari esigenze di investimento dei fondi pensionistici complementari.

Per selezionare i settori strategici di intervento, ipotizzando ad esempio proposte del MISE al riguardo, occorre individuare i settori produttivi, le aree di intervento da privilegiare in un'ottica di investimenti promossi dai Fondi, anche ipotizzando forme di garanzia dello Stato. A tal fine si richiama la necessità di promuovere gli investimenti prevalentemente in quei settori capaci nei prossimi anni di rappresentare innovazione tecnologica e al tempo stesso di incanalare gli investimenti su progetti ad alta concentrazione, determinando in tal modo garanzia e qualità dell'investimento stesso.

Appare utile l'individuazione di una fonte legislativa capace di incentivare la collaborazione tra le forme pensionistiche anche in considerazione delle dimensioni talora ridotte delle stesse. Ciò per facilitare la formazione di masse di risorse investite di una qualche consistenza e, prima ancora, per agevolare una strutturazione di competenze e professionali all'altezza dell'attività da svolgere e, aspetto non secondario, per ridurre i costi connessi.

È stato rilevato (prof. Onofri) che sono già consentiti allo stato due modalità di investimento da parte dei Fondi Pensione a sostegno dello sviluppo del Paese: la sottoscrizione e acquisizione diretta di quote di Fondi Comuni di investimento mobiliare chiusi (fattispecie già consentita entro i limiti sopra riportati) tra cui anche quelli promossi da Cassa Depositi e Prestiti: Fondo Italiano d'Investimento, Fondo di Fondi di private debt e un Fondo di Fondi Venture Capital; la sottoscrizione da parte delle società che gestiscono le risorse dei Fondi pensione di titoli di debito e di capitale emessi da CdP o da società controllate da CdP (buoni fruttiferi postali, obbligazioni emesse da CdP nell'ambito di programmi EMTN, quote di FSI S.p.a o di CDP Reti S.p.a.) o di altri strumenti quali i project-bond, i covered bonds ecc. In quest'ultimo caso andrebbe valutato l'eventuale ampliamento dei limiti di concentrazione previsti dal DM 703 (in particolare il limite del 5 per cento relativo alla concentrazione per singolo emittente).

La diversa natura tipologica dei fondi pensione (negoziali, aperti, preesistenti e Piani d'investimento individuali) è rilevante per differenziare eventualmente le misure di incentivazione. I dati COVIP mostrano che il totale di risparmio veicolato in tali strumenti nel 2012 era di 104.401 milioni di euro. Di tutte le forme di previdenza complementare sono i fondi chiusi e i PIP gli strumenti che registrano la di maggiore adesione, e quindi quelli rispetto ai quali occorre valutare le forme di incentivazione a sostegno dell'iniziativa in oggetto.

Dalla Relazione COVIP per il 2012 emerge che per la previdenza complementare i lavoratori iscritti erano così ripartiti:

ai 39 Fondi pensione negoziali (chiusi), costituiti in base all'iniziativa delle parti sociali (mediante contratti o accordi collettivi, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria) e riservati ai lavoratori del settore, con il risparmio gestito da enti *non profit* (associazioni ex articolo 36 cod. civile) tenuti ad affidare a gestori specializzati le proprie risorse) aderivano 1.969.771 lavoratori;

ai 59 Fondi pensione aperti, istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione rivolti a tutti i lavoratori, con adesione su base individuale o su base collettiva o anche a soggetti che non svolgono attività di lavoro, nella forma di patrimonio di destinazione (articolo 2117 cod. civile) e gestiti direttamente da operatori finanziari, bancari e assicurativi, aderivano 913.913 lavoratori;

ai 361 Fondi pensione preesistenti, già istituiti all'entrata in vigore del D.Lgs 124/1993, autonomi se dotati di soggettività giuridica e interni se costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione delle imprese – banche, imprese di assicurazione e società non finanziarie – presso cui sono occupati i destinatari dei fondi stessi, aderivano 659.920 lavoratori;

ai 76 PIP, Piani pensionistici individuali realizzati attraverso contratti individuali di assicurazione sulla vita da parte di imprese di assicurazione, « nuovi » (se conformi al D.Lgs 252/2005) aderivano 1.777.024 lavoratori e ai PIP « vecchi » (istituiti prima della riforma del 2005) aderivano 534.816 lavoratori.

Come rilevato dal MEFOP nel corso dell'audizione del 24 giugno 2014, a fronte di una quota di investimento in Italia di circa il 30 per cento del patrimonio detenuto dai Fondi Pensione, le risorse che

affluiscono al sistema produttivo italiano sotto forma di quote del capitale di rischio e di debito, è assolutamente residuale, in quanto circa il 92 per cento dell'investimento in Italia è destinato a titoli di Stato. Secondo il MEFOP « *Le ragioni alla base del basso afflusso di risorse al tessuto produttivo italiano sono molteplici, a partire dalla struttura finanziaria e industriale del nostro paese. Il nostro sistema è costituito soprattutto da piccole e medie imprese non quotate, da sempre caratterizzate da una scarsa trasparenza, da una tradizione di gestione familiare e un rapporto difficile con il mercato; la capitalizzazione di borsa è limitata rispetto a quella di altre realtà internazionali e ciò fa sì che il peso dell'Italia negli indici mondiali sia irrilevante. L'adozione da parte dei fondi pensione di un modello a benchmark, basato su indici di mercato azionari globali, determina dunque investimenti marginali nel mercato italiano dei titoli di capitale. Vi sono poi difficoltà tecniche legate alle caratteristiche degli strumenti finanziari, attraverso i quali sarebbe possibile convogliare risorse al nostro paese, che si configurano, dal punto di vista giuridico, come fondi chiusi. Ci si riferisce agli investimenti in private equity, infrastrutture, mini-bond ed energie rinnovabili, soltanto per citarne alcuni. Seppur ammissibili già con la normativa vigente, questi strumenti presentano peculiarità tali che i fondi pensione, al momento, non ne hanno ancora sfruttato le potenzialità, fatta eccezione per alcuni fondi preesistenti. Il minor grado di liquidabilità, i costi più elevati, la valorizzazione delle quote, la maggiore complessità gestionale sono alcuni degli aspetti critici su cui i fondi pensione si stanno confrontando per individuare soluzioni condivise a livello di settore.* »

Circa il possibile interesse degli investitori per la destinazione del risparmio previdenziale in iniziative finalizzate ad investimenti a medio-lungo termine a sostegno dell'economia reale, vanno favorite le condizioni per rendere convenienti tali prospettive, sempre tenuto conto degli indicatori di rischio delle singole attività e del portafoglio nel suo complesso e dell'avversione al rischio degli investitori.

Circa i rendimenti si osserva che la COVIP (dati ripresi dalla Banca d'Italia nella citata audizione dell'11 giugno) ha rilevato che dal 2000 il rendimento medio annuo, al netto degli oneri di gestione e fiscali, dei fondi pensione negoziali è stato del 2,8 per cento, per quelli aperti l'1,3 per cento, mentre la rivalutazione media del TFR, al netto dell'imposta sostitutiva, è stato del 2,7 per cento.

Il sottosegretario del Ministero dell'economia e delle Finanze Baretta nella citata audizione ha rilevato che le misure per favorire l'utilizzo del risparmio previdenziale in forme d'investimento in infrastrutture ed opere pubbliche « *che più direttamente potrebbero interessare fondi pensione e casse di previdenza private riguardano l'investimento in strumenti finanziari legati al finanziamento di infrastrutture o di piccole e medie imprese (emessi eventualmente anche da CDP) che abbiano un regime agevolato alla stregua di altri strumenti che negli anni precedenti sono stati appositamente introdotti da specifiche disposizioni normative. È opportuno dirci con grande chiarezza che la positività di questo processo risiede non solo nel raggiungimento di obiettivi d'investimento condivisi e chiaramente finalizzati alla crescita ma anche nella capacità di evitare il rischio che*



*gli investimenti dei fondi nell'economia reale si trasformino in una nuova EFIM o GEPI. Al contrario, invece, sottolineo nuovamente la possibilità d'interventi nel patrimonio pubblico italiano e nella sua valorizzazione nonché nella costruzione di reti digitali, di welfare, ecc., da gestire sia al livello nazionale che locale ».*

Si osserva inoltre che « *l'utilizzo delle risorse dei fondi pensione per interventi di sviluppo dell'economia reale non pone particolari problemi sui saldi di finanza pubblica, nel presupposto che non vi siano forme di sostegno pubblico a tali investimenti* ».

#### *4.3.1. Investimenti diretti in strumenti finanziari specializzati per il sostegno allo sviluppo.*

Gli intermediari finanziari abilitati alla gestione e gli investitori istituzionali che investono risorse finanziarie per conto di altri sulla base di un mandato di gestione (le SIM-Società di intermediazione mobiliare, banche italiane e soggetti extracomunitari autorizzati all'esercizio dell'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede in uno dei paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; le SGR-Società di gestione del risparmio, s.p.a. con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; gli OICR-organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia i Fondi comuni di investimento e le SICAV-Società per azioni di investimento a capitale variabile, aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 del Decreto lgs. 209/2005), potrebbero investire il risparmio previdenziale, sia derivante dai FP che dalle Casse private, direttamente in strumenti finanziari disciplinati dalla legislazione più recente per il sostegno allo sviluppo.

Si tratterebbe di un investimento diretto in strumenti di debito delle imprese, che la recente legislazione ha già inteso incentivare, nell'ottica della diversificazione degli impieghi del patrimonio gestito, in presenza di agevolazioni fiscali e di garanzia pubbliche idonee a salvaguardare la remuneratività degli investimenti, previa modifiche normative alla legislazione previgente che prevede tali strumenti, assicurando condizioni di favore allorquando gli investimenti di risparmio previdenziale siano effettuati da investitori istituzionali.

Tale ipotesi andrebbe tuttavia resa compatibile con le previsioni della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, intervenendo forme di garanzia pubblica che potrebbe essere considerata incompatibile con la disciplina della concorrenza comunitaria.

Tra gli strumenti esistenti utilizzabili si ricordano:

i Mini-bond (articolo 32 del decreto-legge 83/2012): sono obbligazioni emesse da imprese non quotate, il cui trattamento fiscale dei proventi è però attualmente « penalizzante » in rapporto a quello garantito ai titoli di Stato e che richiederebbe delle forme di garanzia statale parziale per il rischio di credito (quali i *credit default swap*).

le obbligazioni che prevedono clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione (articolo 32 del decreto-legge 83/2012) emesse da società non quotate diverse dalle banche e dalle micro-imprese.

i *Project Bond* (titoli di debito) emessi da società di progetto e società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato (articolo 41 del decreto-legge n. 1/2012 « liberalizzazioni » allo scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile. i Fondi di Venture Capital (FVC) specializzati nelle fasi iniziali di avvio delle imprese: l'articolo 31 del decreto-legge n. 98/2011 ha introdotto un regime fiscale (esenzione da imposizione fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di *venture capital*) di favore per l'afflusso di capitale di rischio (*venture capital*) per sostenere i processi di crescita di nuove imprese tramite fondi comuni di investimento. I fondi comuni di investimento devono investire almeno il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate e con sede operativa in Italia da non più di 36 mesi e con un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro, nella fase di: sperimentazione (*seed financing*); costituzione (*start-up financing*); avvio dell'attività (*early-stage financing*); sviluppo del prodotto (*expansion financing*). Per implementare il funzionamento del *private equity* e del *venture capital* potrebbe essere auspicabile la creazione di un « Fondo di fondi » di *venture capital*, nella forma di un fondo di investimento a partecipazione pubblica e privata (come richiesto in audizione presso la Commissione dall'AIFI-Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital), cui potrebbero affluire risorse derivanti dal risparmio previdenziale.

*Covered bonds*: l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 35/2005 consente alle banche italiane di emettere obbligazioni garantite (*covered bonds*), utilizzabili nelle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea, a fronte della cessione da parte di una banca a una società-veicolo (cessionaria, che li inserisce in un patrimonio separato) di un portafoglio di attivi creditizi (crediti fondiari e ipotecari, crediti verso pubbliche amministrazioni o da esse garantiti); la società cessionaria presta una garanzia sugli attivi posti nel patrimonio separato in favore dei portatori di *covered bonds*, a fronte di un finanziamento bancario volto a fornire i mezzi per l'acquisto degli attivi, il cui rimborso è subordinato all'integrale soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni garantite. Si tratta di un meccanismo simile a quello delle cartolarizzazioni (legge n. 130 del 1999).

Dall'esperienza estera sono derivabili profili di « finanza etica », quali il modello francese dei fondi « *solidaire* », fondi d'investimento aperti (c.d. fondi 90/10) che investono dal 5 al 10 per cento del capitale in titoli di imprese sociali e solidali e il restante 90 per cento in titoli quotati o i *private equity sociale* (FCPR), fondi che investono almeno il 40 per cento in investimenti sociali.

#### 4.3.2. Ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti.

Centrale per il sostegno all'economia è il ruolo della Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP), partecipata maggioritariamente dal MEF e non ricompresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ciò che rileva per escludere la questione della compatibilità con gli aiuti di Stato e ai fini della inclusione di tali attività nell'ambito dei parametri di finanza pubblica rilevanti in sede europea.

La CDP già opera con una gamma amplissima di strumenti di intervento a sostegno dell'economia, sia di *corporate* di area imprenditoriale privata che di soggetti pubblici.

Circa il 95 per cento delle risorse in gestione separata sono costituite dalle risorse della raccolta postale, che nel 2013 ammontava a 242 mld. di euro. In gestione separata, vi sono altresì le risorse relative ad emissioni obbligazionarie «Euro Medium Term Notes» (EMTN), strumento di raccolta a medio lungo termine riservato a investitori istituzionali. Dal 2008 le potenzialità di utilizzo del risparmio postale sono state ampliate dagli investimenti pubblici ai programmi a sostegno dell'economia.

Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Si tratterebbe pertanto di favorire l'acquisizione da parte dei FP e delle Casse di obbligazioni emesse dalla Cassa sul mercato, e in quanto tali acquistabili da ogni operatore finanziario. La massa finanziaria raccolta, ulteriore rispetto a quella attualmente gestita del risparmio postale, potrebbe essere destinata ad iniziative di investimento infrastrutturale per il Paese, utilizzando gli strumenti già esistenti e diversificati di sostegno alle imprese e agli enti pubblici, segnatamente per quanto riguarda gli interventi di realizzazione di infrastrutture.

I destinatari degli interventi veicolati tramite la CDP sono sia soggetti pubblici che imprese. Nei confronti degli enti pubblici:

a) concede finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi compreso l'acquisto di crediti di impresa e il rilascio di garanzie, a Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici e organismi di diritto pubblico.

L'utilizzo di tali fondi è consentito anche per il compimento di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., a favore di tali soggetti o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione: la finalità di interesse pubblico è stata individuata nel sostegno al tessuto economico produttivo nazionale, anche per ciò che concerne l'internazionalizzazione delle imprese.

b) concede finanziamenti alle opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici, utilizzando, risorse reperite mediante operazioni finanziarie «ordinarie», cioè attraverso fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. CDP offre anche strumenti di Project Financing, svolgendo il ruolo di advisory in fase di proposta, gara, gestione dei finanziamenti e strutturazione dei finanziamenti.

Nei confronti delle imprese è previsto:

a) il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (c.d. sistema «export banca»): sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2009 il Ministro dell'economia e finanze, con decreto 22 gennaio 2010 ha autorizzato CDP, con l'utilizzo dei fondi in gestione separata, a fornire alle banche italiane ovvero alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia la provvista per interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese nazionali, se assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.a. (nel frattempo totalmente partecipata da CDP ai sensi del decreto-legge n. 95/2012), o di istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato (articolo 1, co. 47 della legge di stabilità 2014). CDP ha stipulato, prima con l'ABI il 6 aprile 2011 e poi il 3 luglio 2013 con, SACE, ABI e SIMEST una

convenzione per il credito all'esportazione alle imprese italiane e alle loro controllate: in base ad essa CDP fornisce provvista vincolata per la quota di finanziamento garantita al 100 per cento da SACE per operazioni di credito all'esportazione, di internazionalizzazione e per operazioni concernenti settori di interesse strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'internazionalizzazione, con un intervento indiretto (CDP fornisce alla Banca la provvista di scopo, non inferiore a 1 milione di euro, necessaria a quest'ultima per effettuare il finanziamento al debitore finale) o diretto (CDP finanzia direttamente il debitore finale, anche in cofinanziamento con altra Banche, per quote di finanziamento superiori a 25 milioni di euro); l'articolo 3, c. 4-*bis*, del decreto-legge n. 5/2009 e dall'articolo 3 dello Statuto sociale di CDP prevede che gli interventi di interesse pubblico possono essere effettuati in via diretta (se di importo pari o superiore a 25 milioni di euro) o attraverso l'intermediazione di enti creditizi; per gli interventi di sostegno finanziario alle imprese è previsto l'intervento solo con intermediazione o mediante la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali di CDP;

*b) Sostegno alle imprese (Plafond PMI-Investimenti, Plafond PMI-MID e Plafond PMI-Reti.* L'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 5/2009 consente alla CDP di utilizzare i fondi della raccolta del risparmio postale per concedere finanziamenti, garanzie, assumere di capitale di rischio o di debito, a favore delle PMI e delle grandi imprese (articolo 1, comma 42 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Tali operazioni possono essere effettuate in via diretta o indiretta, tramite il sistema bancario (ad es. per operazioni di acquisto da parte delle Banche di crediti vantati dalle PMI nei confronti della P.A.) o con la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio. Dal 2009 al 2014 CDP ha messo a disposizione, attraverso appositi plafond, 20,5 miliardi di euro. Per le micro, piccole e medie imprese sono stati concessi finanziamenti a tasso agevolato per investimenti, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché per l'acquisto di beni strumentali d'impresa, hardware, software e tecnologie digitali (articolo 2, decreto-legge n. 69/2013). A seguito di convenzione stipulata il 14 febbraio 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), CDP S.p.A. e ABI è stato fissato un *Plafond Beni Strumentali* da 2,5 miliardi di euro dedicato esclusivamente al finanziamento, attraverso il sistema bancario, dell'acquisto di beni strumentali da parte delle Piccole e medie imprese. La legge di stabilità 2014 prevede inoltre il sostegno alle PMI attraverso l'acquisto di titoli di credito cartolarizzati aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese, assistiti dalla garanzia dello Stato, secondo criteri decisi con DM del Ministero dell'economia e finanze. Inoltre CDP può, sempre in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 52 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi alla illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, garantendo il pagamento dei corrispettivi dovuti dalla PA per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi;

*c) CDP partecipa anche in società di gestione del risparmio volte alla costituzione di Fondi mobiliari chiusi destinati al sostegno, diretto ed indiretto, delle piccole e medie imprese, CDP a tal fine partecipa alla SGR Fondo Italiano di Investimento S.p.A., Fondo *equity* per le Piccole e medie imprese costituito nel 2010 con il MEF, l'ABI, Confindustria, Banca MPS S.p.A., Banca Intesa San Paolo S.p.A., Istituto centrale delle Banche popolari e Banca Unicredit S.p.a. (ognuno con il 12,5 per cento del capitale). La SGR si propone di creare nel medio termine una fascia più ampia*

di aziende di media dimensione, per stimolare e sostenere la capitalizzazione, l'aggregazione e la maggiore competitività anche sui mercati internazionali. A tal fine opera attraverso investimenti diretti, acquisendo capitale di rischio (*private equity*), in prevalenza in posizioni di minoranza, di società di piccole e medie dimensioni, con un fatturato indicativo tra i 10 e i 250 milioni, operanti nei settori dell'industria, commercio e servizi, oppure effettua investimenti indiretti in strumenti finanziari non quotati rappresentativi di quote di fondi di private equity (OICR) o di società finanziarie ex artt. 106 e 107 TUB (fondo di fondi). La relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2011 ha evidenziato la realizzazione di 18 investimenti diretti in imprese, per 186,5 milioni di euro complessivi, e di 9 investimenti indiretti in fondi per 230,5 milioni di euro.

d) Ulteriore profilo di attività di CDP è (articolo 7 del decreto-legge n. 34/2011) l'assunzione di partecipazioni, prevalentemente di minoranza, tramite il Fondo Strategico Italiano Spa (FSI), *holding* di partecipazioni controllata da CDP all'80 per cento e da Banca d'Italia al 20 per cento, in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore operativo, di livelli occupazionali, di fatturato o di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese, in stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Il DM 3 maggio 2011 del MEF ha individuato le società aventi fatturato netto non inferiore a 300 milioni di euro e numero medio di dipendenti non inferiore a 250 nell'ultimo esercizio, nei settori della difesa, sicurezza delle infrastrutture, trasporti, comunicazioni, energia, assicurazioni, intermediazione finanziaria, ricerca e innovazione *HI-TECH* e pubblici servizi). Allo stato FSI ha investito complessivi circa 2,55 miliardi di euro in 8 società, di cui 7 in portafoglio e 1 con contratto sottoscritto in corso di perfezionamento. CDP opera nelle infrastrutture anche attraverso altri Fondi equity infrastrutturali: F2i-Fondi italiani per gli investimenti, che investe principalmente in progetti brownfield (progetti basati su lavori precedenti o di ricostruzione di prodotto già esistenti), nei settori delle infrastrutture di trasporto, reti di trasporto e distribuzione di elettricità, gas e acqua, reti di telecomunicazione e media, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e tradizionali, sanità, servizi pubblici locali e infrastrutture sociali; due fondi promossi iniziative promosse dal Long-Term Investors Club (LTIC), di cui CDP è membro Fondatore insieme alla francese Caisse des Dépôts (CDC), alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e alla tedesca Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Marguerite Fund, per investimenti in infrastrutture in materia di cambiamenti climatici, sicurezza energetica e reti europee e Inframed, per il finanziamento delle infrastrutture nei Paesi del Sud e dell'Est del Mediterraneo.

e) Altre partecipazioni azionarie di CDP (articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003) sono quelle (articolo 9 decreto ministeriale 5 dicembre 2003) in ENEL, ENI, ecc. Nel CDP ha ceduto al MEF le proprie partecipazioni in ENEL (17,36 per cento), in Poste Italiane (35 per cento), nonché in STMicroelectronics Holding N.V. (50 per cento) e, a titolo di corrispettivo, il MEF ha ceduto a CDP le proprie partecipazioni in ENI S.p.a (16,38 per cento). Il decreto-legge n. 95/2012 ha attribuito a CDP un diritto di opzione per l'acquisto del 100 per cento delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A. e Sace S.p.A. e del 76 per cento delle partecipazioni in Simest S.p.A, con un trasferimento allo Stato da CDP, a titolo di corrispettivo per la cessione delle predette partecipazioni, pari a 8,8 miliardi di euro.

In particolare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003, conv. con mod. dalla L. n. 326/2003 e poi modificato dall'articolo 22 del decreto-legge n. 185/2008, conv. con mod. dalla L.

n. 2/2009 e dall'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 5/2009, n. 5, conv. con mod. dalla legge n. 33/2009, la CDP svolge le seguenti funzioni, assistite dalla garanzia dello Stato:

*a)* assume partecipazioni societarie (assunzione di capitale di rischio) e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; tali attività sono assegnate ad una gestione separata; può altresì assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, operanti in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e con adeguate prospettive di redditività.

*b)* sottoscrive quote di fondi comuni d'investimento nei confronti dei soggetti pubblici o promosse dai medesimi;

*c)* può acquistare obbligazioni bancarie garantite (assunzione di capitale di debito) emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali;

*d)* può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese, anche garantiti dallo Stato;

*e)* può emettere obbligazioni, destinando propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti:

*f)* costituzione della società finanziaria per azioni «Infrastrutture S.p.a.» (articolo 8 del decreto-legge n. 63/2002 conv. con mod. L. n. 112/2002), assistita da garanzie dello Stato per i titoli e i finanziamenti, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonché per le garanzie prestate, che in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari, e senza poter procedere alla raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari:

finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche suscettibili di utilizzazione economica;

finanzia gli investimenti per lo sviluppo economico.

concede garanzie per tali finanziamenti;

assume partecipazioni non di maggioranza o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 codice civile;

detiene immobili e esercita ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali.

acquisisce quote azionarie di società già partecipate dalla CDP operanti nel settore delle infrastrutture.

*g)* Effettua altri interventi a sostegno dell'economia:

CDP interviene a supporto del settore residenziale, acquistando (articolo 6 del decreto-legge n. 102/2013) obbligazioni bancarie garantite (3 miliardi di euro per il Plafond Acquisto OBG/ABS) emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca



su immobili residenziali e/o titoli cartolarizzati aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali (ABS) o fornendo ad istituti di credito (2 miliardi di euro per il Plafond Casa, previa Convenzione con ABI del 20 novembre 2013) finanziamenti destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, da destinare all'acquisto dell'abitazione principale (con preferenza per le classi energetiche elevate) e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie e le famiglie numerose.

CDP fornisce, finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato per il sostegno al tessuto sociale e produttivo di territori colpiti da calamità naturali: 2 miliardi di euro per la ricostruzione per l'Abruzzo colpito dal sisma del 2009 (articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 39/2009-legge n. 77/2009) e 12 miliardi di euro per l'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 (articolo 11, comma 7 del decreto-legge n. 174/2012 e articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012).

Altri interventi riguardano specifici interventi di CDP relativi al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e al cd. Fondo Kyoto.

Nel corso dell'audizione del 7 maggio 2014 la Cassa Depositi e prestiti ha consegnato un documento alla Commissione nella quale, manifestando la disponibilità e l'interesse di CDP all'iniziativa di utilizzo delle risorse impiegabili dal risparmio previdenziale, individuando quattro aree di collaborazione con i Fondi Pensione:

a) Sottoscrizione di strumenti finanziari ad hoc emessi da CDP.

Un primo strumento è rappresentato dai Buoni fruttiferi postali, nei diversi tipi: BFP ordinari (di durata ventennale, con interessi calcolati su base bimestrale e corrisposti al momento del rimborso), BFP indicizzati all'inflazione (di durata decennale, con un rendimento minimo garantito più la rivalutazione del capitale e degli interessi per l'inflazione, ecc.

Un altro strumento fondamentale è rappresentato dall'emissione di obbligazioni, con differenti strutture, scadenze e valute, riservate ad investitori istituzionali, per beneficiare delle potenziali opportunità di funding offerte dal mercato dei capitali, nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme).

Le obbligazioni non godono della garanzia esplicita dello Stato e sono emesse principalmente attraverso collocamenti privati (tramite Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, MPS, Nomura, Société Générale, UBS, UniCredit). Il Programma EMTN è uno strumento di raccolta a medio-lungo termine per il finanziamento delle infrastrutture, delle opere di interesse pubblico e dei servizi di pubblica utilità, operativo dal 2005 e dal 2013 è stato esteso anche al finanziamento della c.d. «Gestione Separata» di CDP che ricomprende, tra le altre cose, l'attività di finanziamento degli enti territoriali, dei servizi pubblici locali e il supporto al sistema delle PMI italiane. In EMTN investono inoltre varie tipologie di investitori esteri (fondi di Investimento, assicurazioni, banche francesi, tedesche, lussemburghesi, svizzere, austriache, inglesi, iberiche e giapponesi).

b) Ingresso nel capitale di FSI (Fondo Strategico Italiano S.p.a.).

La FSI è una *holding* di partecipazioni controllata da CDP all'80 per cento e da Banca d'Italia al 20 per cento, che a fronte di un

capitale disponibile di 4,4 miliardi di euro ha investito 1,22 miliardi (in Kedrion Stopharma, Ansaldo Energia, Metroweb, Grupopo Hera e IQ MAde in Italy Investment Company), contribuito per 0,88 miliardi (in Generali) e impegnato 0,55 miliardi (Kedrion Stopharma, Ansaldo Energia, Sia e Valvitalia), per un totale di 2,55 miliardi. Un'ipotesi segnalata da CDP potrebbe essere la partecipazione dei FP a tale strumento.

c) Ingresso nel capitale di CDP RETI.

CDP RETI S.p.a., società controllata al 100 per cento da CDP, detiene una partecipazione del 30 per cento circa in SNAM S.p.A ed è stato altresì avviato lo studio per il conferimento in essa della partecipazione detenuta da CDP in Terna S.p.A., pari a circa il 30 per cento. CDP ha avviato il processo di cessione di una quota fino al 49 per cento del capitale di CDP RETI ad uno o più investitori di lungo termine, mantenendo comunque il controllo della stessa. Cdp ha manifestato l'interesse di vendere una quota di CDP RETI pari a circa il 14 per cento) ad un nucleo di fondi pensione italiani, mentre il rimanente 35 per cento potrebbe essere acquistato da un investitore (o da un consorzio di investitori) estero.

L'investimento in CDP RETI presenterebbe un profilo di rischio/rendimento attraente e una coerenza settoriale con alcuni di questi fondi.

Rispetto al tema dei divieti e i limiti agli investimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, segnatamente dal *D.Lgs. n. 252/2005* e dal *DM Tesoro 21 novembre 1996, n. 703*, per la quale, che prevede che l'organo amministrativo dei FP debbano rispettare, per quanto attiene le azioni non quotate (come nel caso di CDP RETI), il limite del 10 per cento del patrimonio di ciascun comparto del fondo pensione e il limite del 5 per cento del patrimonio di ciascun comparto per azioni emesse da un singolo emittente, si renderebbe necessario modificare tale normativa. In alternativa, al fine di favorire la partecipazione dei fondi pensione a future iniziative di CDP, CDP segnala la propria disponibilità a costituire un fondo di investimento mobiliare di tipo chiuso.

d) Compartecipazione in nuove iniziative del Fondo Italiano d'investimento (FII), fondo equity per le PMI.

Gli investimenti di FII, che dispone di 1,2 miliardi di euro di risorse, riguardano circa 80 società e fondi, aventi un fatturato complessivo di oltre 4 miliardi di euro, con circa 25.000 dipendenti. Sono allo studio nuove iniziative di FII, per le quali Cdp valuterrebbe la possibilità della partecipazione dei FP, consistenti in un Fondo di Fondi di *private debt* e un Fondo di Fondi *Venture Capital*.

La Commissione di controllo sugli enti previdenziali, in questo ambito, ritiene opportuno vedere ampliate le proprie competenze, estendendole anche alla vigilanza sulle forme di investimento del risparmio previdenziale (FP e patrimoni delle Casse private), anche nei confronti di CDP e di altri enti che intervengano in tale iniziativa.

## 5. Conclusioni.

La Commissione, con questa relazione, propone quindi al Parlamento e al Governo la riflessione su quanto approfondito in tema di previdenza complementare.

In questo quadro va condiviso quanto affermato dal sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze Baretta, che nel corso dell'audizione ha espresso «*la massima disponibilità a continuare insieme questo importante percorso che si è avviato, il cui significato va ben oltre lo specifico fiscale e previdenziale ma si configura come una vera e propria tessera di quel mosaico economico e sociale che possiamo definire democrazia economica*».

Questi temi costituiranno oggetto di successive iniziative di legge congiunte da parte dei componenti della Commissione, al fine di favorire l'avvio del processo di riforma di un settore rilevante per lo sviluppo dell'economia reale del Paese e per garantire la solidità del sistema della previdenza complementare, per le quali sono auspicabili ampie convergenze parlamentari, al fine di favorire la ripresa economica del Paese.

L'obiettivo potrebbe essere quello, oltre a intervenire in sede legislativa con una serie di modifiche alla disciplina della previdenza complementare, nei sensi sopra indicati, di stimolare la realizzazione di iniziative condivise tra i soggetti previdenziali del c.d. secondo pilastro, i Ministeri competenti e il Parlamento, per la definizione di un vero e proprio Patto per lo sviluppo del Paese, a sostegno dell'economia reale.

a) La Commissione ha fatto propria l'idea che il risparmio previdenziale possa costituire un'importante risorsa per lo sviluppo del Paese.

Nel sostenerlo, non si cede affatto ad impostazioni disposte a sacrificare le finalità proprie ed esclusive delle forme previdenziali/pensionistiche, istituite e regolate per concorrere ad assicurare ai lavoratori un trattamento pensionistico adeguato.

La convinzione che sta alla base di quanto si sostiene è che non solo sia possibile, ma che sia anche utile per le stesse forme pensionistiche, conciliare la migliore e più responsabile gestione delle risorse raccolte con finalità previdenziale con più consistenti investimenti nell'economia reale nazionale.

È un circolo virtuoso quello che si può innescare se si riesce ad intervenire con equilibrio ed efficacia.

Anche nell'era della globalizzazione e dei mercati aperti, le forme pensionistiche ricercano le adesioni fra i lavoratori e le imprese di un determinato sistema economico.

Se questo si sviluppa, cresce la disponibilità ad effettuare risparmi previdenziali di medio/lungo periodo e cresce la stessa entità delle risorse destinate e ciò non solo per effetto del moltiplicarsi delle adesioni ma anche per la crescita delle retribuzioni e, di riflesso, della contribuzione che ad esse si rapporta.

D'altra parte, se sul sentiero dello sviluppo e della crescita si incammina un crescente numero di imprese, sempre più si accresce la possibilità di diversificare, anche a favore di imprese che fanno

parte del sistema in cui le stesse forme pensionistiche sono inserite. Ampliamento delle possibilità di diversificazione che consente, in prospettiva, anche di allontanare non dichiarate, ma verosimilmente esistenti, riserve da parte delle imprese nei confronti delle forme pensionistiche, che concorrono a depauperare finanziariamente le imprese senza nel sistema ritornino investimenti in percentuali almeno comparabili a quelle che si riscontrano in altri Paesi.

La crisi, del resto, fa sentire il suo peso direttamente anche sulle forme pensionistiche. Sono ormai divenute notizie giornalistiche quelle che danno conto del fenomeno della sospensione della contribuzione e, si può aggiungere, la crisi incide anche sul riscatto delle posizioni previdenziali preferito al trasferimento presso alla altra forma pensionistica. Il superamento della crisi, dunque risponde ad un diretto interesse anche dei fondi pensione.

Nel sostenere tutto ciò, non si ha una visione miracolistica di quanto le forme pensionistiche, come investitori istituzionali, possono assicurare.

Si ha piena consapevolezza che sono tante e di diversa natura le misure da adottare, ma comunque troppo diffuse e convincenti le analisi e le concrete esperienze di altri Paesi che mostrano i vantaggi di un mix più equilibrato dei finanziamenti alle imprese per non pensare ai vantaggi potenzialmente insiti nell'operare di investitori istituzionali radicati in Italia.

b) Per quanto riguarda, le Casse di previdenza è da tempo che si propone l'esigenza di una più precisa definizione della loro configurazione istituzionale.

Nel procedere in tal senso, non si può dimenticare quella che è stata la premessa della legislazione che le riguarda. Tale premessa, come è noto, consiste nella dichiarazione dello Stato, coerentemente seguita in fase attuativa, di assoluta e completa estraneità al finanziamento delle Casse. Premessa che, ad essere coerenti, spiega e al tempo stesso legittima l'autonomia delle Casse, sul piano gestionale/amministrativo e anche della regolazione.

Lo Stato, peraltro, attraverso la legge impone l'obbligatorietà delle adesioni alle Casse e questo concorre a confermare che le Casse, dalla legge considerati soggetti di diritto privato, hanno la responsabilità di condurre regimi previdenziali di rilevanza pubblica, riconducibili all'articolo 38, comma 2, della Costituzione che per tutti i lavoratori, anche i lavoratori che esercitano professioni, riconosce il diritto ad una tutela previdenziale adeguata.

Essendo queste le complesse indicazioni normative riguardanti le Casse, si comprende l'interesse dello Stato a verificare, tempo per tempo, la stabilità e solvibilità anche prospettive dei regimi previdenziali delle Casse, dato che stabilità e solvibilità sono condizioni dell'effettività di forme di previdenza che fruiscono dell'obbligatorietà in quanto attuano il diritto costituzionale di cui all'articolo 38 Cost.

Al tempo stesso, per il dovere di coerenza di cui si è detto, la legge è tenuta a riconoscere autonomia alla Casse per quanto attiene al come regolare e amministrare, sotto i vari profili, regimi previdenziali in grado di fondare la propria effettività, nell'immediato come nel lungo termine, sull'equilibrio finanziario. Ciò, peraltro, sapendo che il carattere pubblico/obbligatorio dei regimi previdenziali amministrati

fa direttamente riflettere su di essi alcuni principi costituzionali, come quello di solidarietà fra gli appartenenti al gruppo organizzato a fini previdenziali.

Sulla scorta di queste considerazioni, si ha modo di apprezzare ipotesi di revisione ordinamentale presenti nella relazione; sulla base degli stessi si può pensare ad una più ampia revisione della legislazione che auspicabilmente rimuova le cause del contenzioso giudiziario che ha avuto come protagoniste le Casse o che, per altri aspetti, ha visto le Casse contraddette da interventi giudiziari proprio quando hanno virtuosamente posto in essere riforme dei regimi previdenziali. Contenzioso, quest'ultimo, certamente favorito da normative non proprio ineccepibili (si pensi alla formulazione iniziale dell'articolo 3, comma 12, L. 335/1995).

c) Nel momento in cui si auspica un'attività di investimento in determinate direzioni, è giusto interrogarsi su quali possano essere i meccanismi da adottare allo scopo, sapendo che in termini generali si può pensare a meccanismi di tipo incentivante o, all'opposto, a meccanismi di tipo vincolistico.

In termini altrettanto generali, appaiono da privilegiare i meccanismi di tipo incentivante, come risulta anche dai contributi ricevuti dalla Commissione.

In questa prospettiva, assumono rilievo le agevolazioni di carattere fiscale, su cui la relazione e, prima ancora, i contributi inviati alla Commissione si sono ampiamente cimentati.

L'idea generale è quella di applicare un prelievo attenuato sui rendimenti per investimenti infrastrutturali di lungo periodo, effettuati per finalità sociali, a favore delle imprese contribuenti ai fondi, a sostegno di progetti pubblici o privati che favoriscano lo sviluppo dell'occupazione, della produttività e della valorizzazione del capitale umano nel territorio nazionale.

Questo delle agevolazioni fiscali differenziate è un punto particolarmente delicato, non privo di problematicità (cfr., in particolare, le audizioni dei prof. Geroldi e Pizzuti).

In primo luogo, non si può pensare alle convenienze fiscali come ad un vantaggio capace di rendere congruo un investimento solo perché, in astratto, può assicurare rendimenti meno gravati dal carico fiscale.

Anche nella prospettiva che vogliamo rendere concreta, rimane fermo che gli investimenti devono essere attuati solo se ed in quanto intrinsecamente congrui rispetto alle politiche di investimento che la forma pensionistica decide avendo fra l'altro presente la composizione demografica dei propri iscritti.

Questo è bene sottolinearlo sia perché non si può pensare alle convenienze fiscali differenziate come meccanismo che legittimi le forme pensionistiche a deviare rispetto al loro delicato compito di definire proprie adeguate linee di investimento, sia perché l'apprezzabile interesse a favorire il travaso di risorse nell'economia reale nazionale non può spingere a pensare ad una molteplicità di incentivi fiscali.

La premessa giusta da cui partire è che le forme pensionistiche destinano maggiori risorse ad investimenti in Italia e questo, in primo luogo, perché tali investimenti sono di per sé congrui e convenienti

anche perché – e questo è un punto essenziale – possono realizzarsi utilizzando strumenti finanziari che proprie caratteristiche ben rispondono alle esigenze di quei particolari investitori che sono le forme pensionistiche.

Alla luce di queste considerazioni, risalta come questione prioritaria quella attinente all'offerta degli strumenti finanziari disponibili.

Una ricognizione critica di tutti questi va fatta, e peraltro spunti al riguardo sono presenti nei contributi ricevuti dalla Commissione, anche perché è proprio utile pervenire ad una conclusione circa la sussistenza, o meno, dell'esigenza di introdurre di nuovi che siano calibrati appositamente per le forme pensionistiche.

Solo vedendo così i problemi a cui vogliamo dare soluzione si evita di sovraccaricare di attese l'uso della leva fiscale, evitando di prospettare soluzioni destinate a risultare irrealistiche anche perché in grado di aggravare il problema delle coperture già di per sé difficile (v. audizione del sottosegretario Baretta).

d) Restando fedeli al principio che l'impiego delle risorse delle forme pensionistiche deve rispondere esclusivamente agli interessi degli iscritti, si ritiene che tali interessi possano essere meglio soddisfatti incrementando le risorse riversate nelle imprese italiane.

Ovviamente, tanto più questo si realizzerà quanto più gli investimenti andranno a collocarsi in imprese che, rafforzate sul piano finanziario, almeno nelle attese sono in grado più di altre di assicurare i ricercati effetti macro-economici.

L'individuazione dei settori e delle aree, non delle singole imprese, in cui è più utile investire è un problema generale, che travalica le valutazioni di ogni singola forma pensionistica ove, per l'appunto, si voglia che dagli investimenti scaturiscano il massimo delle utilità generali che si perseguono.

Per questo, sarebbe opportuno che alle forme pensionistiche venga fornito come ulteriore oggetto di valutazione una griglia di indicazioni, che potrebbe essere elaborata e messa a loro disposizione dal Ministero dello sviluppo economico, che aiuti ad individuare con precisione i settori, le aree, le traiettorie tecnologiche da privilegiare.

Altrimenti, potrebbe anche aversi un incremento delle risorse destinate al sistema economico nazionale, ma magari le risorse, indirizzate verso settori che non hanno un grande futuro o che comunque mal si collocano in una politica industriale nazionale e europea volta a favorire uno sviluppo di qualità, non innescherebbero nella maniera migliore il circolo virtuoso di cui è detto.

Il protagonismo di ciascuna forma pensionistica va, dunque, guidato a proposito di queste fondamentali opzioni, anche perché è ben possibile che solo il travaso di una massa di risorse di una certa entità in specifici settori e in particolari aziende può assicurare quei salti di qualità nell'innovazione e, più in generale, nella riorganizzazione che si ricercano in funzione dello sviluppo.

In un quadro in cui non si pensa a soluzioni dirigistiche, si tratta di offrire all'insieme delle forme pensionistiche elementi e ragioni per concentrare le risorse verso direzioni prioritarie ai fini dello sviluppo, evitando che si disperdano in tanti rivoli.

Una volta definiti i criteri generali di orientamento, opera che si sta considerando prioritaria, la valutazione degli strumenti finanziari



disponibili e la stessa rideterminazione dell'insieme delle agevolazioni fiscali potranno fruire di utili punti di riferimento e tutto si potrà regolare e gestire in maniera complessivamente coerente ed efficace.

In particolare, dimostrare che, dando seguito a indicazioni provenienti dall'istituzione pubblica competente, gli accresciuti investimenti delle forme pensionistiche in Italia si collocano sulla frontiera più avanzata, dove si combatte la battaglia per la competitività e il rilancio delle imprese nazionali, non può che concorrere a sdrammatizzare il problema della copertura delle agevolazioni fiscali.

Non si può ignorare quanto oggi prescrive l'articolo 17 della l. 196/2009 circa le modalità di copertura di nuove spese o di cadute di gettito nell'immediato, ma certamente è avvertita l'esigenza di una riflessione generale circa investimenti in grado di produrre positivi effetti macro-economici anche in termini di prevedibili maggiori entrate.

Non c'è dubbio, pertanto, che le forme pensionistiche non potranno che avvantaggiarsi, almeno in prospettiva, ove possano dimostrare di praticare proprio gli investimenti che massimizzano gli effetti positivi della qualificazione dell'apparato produttivo nazionale e della crescita.

e) Per quanto riguarda la diretta regolamentazione dell'attività di investimento, si pongono questioni diverse a seconda che si considerino i fondi pensione o le casse di previdenza.

Per le casse sussiste il problema di addivenire alla definizione di una regolamentazione, tuttora non presente.

Nel procedere in tale opera, che opportunamente potrà essere realizzata sulla base di specifiche indicazioni legislative e su di una successiva fonte regolamentare (Ministero del lavoro e Ministero dell'economia), ci si potrà ispirare alla disciplina che riguarda i fondi pensione, nella versione più aggiornata.

Nel considerare tale disciplina, è prevalsa la valutazione che essa non sia di ostacolo, anche nella parte in cui pone limiti quantitativi, agli investimenti nelle direzioni volute.

Un aspetto di particolare rilievo, non a caso segnalato in più interventi, riguarda le particolari capacità e professionalità richieste allorché si tratta di procedere al tipo di investimenti in questione.

A tal riguardo, appare utile pensare ad indicazioni, comunque a maglie larghe, fornite direttamente da una fonte legislativa, che in particolare appare opportuna per consentire/incentivare la collaborazione fra le forme pensionistiche, tanto più utile in considerazione delle dimensioni talora ridotte delle stesse. Ciò per facilitare la formazione di masse di risorse investite di una qualche consistenza e, prima ancora, per agevolare una strutturazione di competenze professionali all'altezza dell'attività da svolgere e, aspetto non secondario, per ridurre i costi connessi.

Fornite tali indicazioni, sarà l'Autorità di vigilanza del settore, attualmente la Covip, che potrà provvedere a dettagliare tutto quanto opportuno sotto il profilo della ulteriore regolamentazione e della organizzazione.

f) Fermo restando quanto si è detto a proposito dell'esigenza di sviluppare la disciplina dell'attività di investimento delle Casse, è da

valutare l'opportunità di una parziale revisione dell'articolo 6 del d.lgs. 252/2005 riguardante l'attività di investimento dei fondi pensione.

Ci si riferisce, in particolare, alle sue lett. d) e c).

Invero, la lett. d), riferita ad investimenti nel settore immobiliare, sicuramente merita dei chiarimenti, a causa del suo generico riferimento alla sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di non meglio definite società immobiliari. Più in generale, è da verificare se, dati gli obiettivi che ci si propone e l'arricchimento degli strumenti finanziari registrati negli ultimi anni anche per quanto riguarda strumenti utilizzabili in funzione degli obiettivi perseguiti, c'è da chiedersi, revisionando le due lettere, se non sia il caso di andare oltre l'indicazione che i fondi possono investire direttamente, oltre che nelle predette società immobiliari, solo in quote di fondi mobiliari chiusi o di fondi immobiliari chiusi.

Nel procedere a tale revisione, è anche il caso di mettere a punto un documento descrittivo/valutativo che contenga una completa rassegna degli strumenti presenti nel mercato finanziario italiano, distinguendoli per: grado di rispondenza alla finalità di rafforzamento delle imprese aventi sedi in Italia; trasparenza; onerosità; liquidabilità.

Un documento del genere, che ovviamente potrebbe raccogliere anche altri elementi, sarebbe particolarmente utile non solo per l'attività legislativa che si è ipotizzata, ma anche per le autonome decisioni di investimento delle forme pensionistiche.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di vigilanza sull'anagrafe tributaria

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	257
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 9 luglio 2014. — Presidenza  
del presidente Giacomo Antonio PORTAS.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 8.35 alle 9.15.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 (*Svolgimento conclusione*) ..... 12

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426-A Governo ..... 13

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### RISOLUZIONI:

7-00034 Mariastella Bianchi: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00086 Cominelli: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00113 Zan: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.

7-00372 Mannino: Revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 14

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Emendamenti C. 2426-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 19

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Emendamenti C. 1752-A Causi (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 19

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. Emendamenti C. 2299 Cancellieri (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 19

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	19
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi ed abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	25
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Deliberazione di una proroga e di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza ( <i>Deliberazione</i> ) .....	22
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Sulla pubblicità dei lavori .....	23
Audizione di esperti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23
Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23
Audizione del sindaco di Catania, Enzo Bianco, del sindaco di Lecce, Paolo Perrone e del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	23
<b>AVVERTENZA</b> .....	24
 <b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	26
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	30
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	27
 <b>III Affari esteri e comunitari</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti dell'INPS .....	31
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012. C. 2273 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011. C. 2274 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	32
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	32

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed un'osservazione</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	41
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. C. 2498 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	34
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	42
<b>IV Difesa</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	79
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	82
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione e una condizione</i> ) .....	80
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	83
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	85
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. C. 2080 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	89
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009. C. 2278 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	90
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	91
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ...	93
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00374 Boccadutri e altri: Sulle iniziative da assumere ai fini dell'eliminazione della banconota da 500 euro ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	94
AVVERTENZA .....	97



**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	98
Sull'ordine dei lavori .....	99
5-03184 Gebhard: Mantenimento del regime relativo all'imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri italiani operanti in Svizzera .....	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-03185 Ruocco: Implementazione del dovere, per l'Amministrazione finanziaria, di pronunciarsi sulle istanze di autotutela .....	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	103
5-03186 Di Stefano: Proroga dei termini di emanazione del decreto direttoriale per l'incremento del prelievo fiscale sui prodotti da fumo .....	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-03187 Paglia: Valutazione sugli effetti dei <i>mini-bond</i> .....	100
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	107

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Seguito esame emendamenti C. 1752-A .....	100
--	-----

## RISOLUZIONI:

7-00400 Fragomeli: Revisione della normativa relativa all'accatastamento ed all'ammortamento degli impianti fotovoltaici ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	100
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.	
Audizione del professor Diego Piacentino .....	101
Audizione della dottoressa Patrizia Lattarulo .....	101

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2386 Ghizzoni</i> ) .....	109
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	110
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	114
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) ....	111
<i>ALLEGATO 2 (Proposte di parere del Relatore)</i> .....	115
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	116
AVVERTENZA .....	113

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 90/2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	117
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	118

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti di Sky Italia Srl ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	120
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	121
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	128
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	131
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	123
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	134
AVVERTENZA .....	127

**X Attività produttive, commercio e turismo**

SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	135
INTERROGAZIONI:	
5-01873 Tidei: Assunzione dei vincitori del concorso espletato per i ruoli del personale dell'ICE .....	140
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	143
5-01970 Scuvera: Convocazione di un tavolo ministeriale sulla vertenza relativa allo stabilimento Merck di Pavia .....	141
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	144
5-02115 Terzoni: Sospensione dei versamenti del GSE a favore degli impianti a biogas e biomasse per la produzione di energia nella regione Marche .....	141
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	145
5-02417 Galperti: Riunioni annuali del Foro economico italo-taiwanese .....	141
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	148
5-02793 Taranto: Impegni relativi a un mercato più integrato del GNL .....	141
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	149
5-02920 Fragomeli: Razionalizzazione della normativa relativa a commissioni e componenti di costo a carico dei gestori di impianti di erogazione carburante .....	142
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	150
AVVERTENZA .....	142

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, CGU-CISAL, CONFSAL, CSE, UGL, USAE e USB nell'ambito dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari .....	152
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	152
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	154

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	155
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	155
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	159

## INTERROGAZIONI:

5-03127 Carnevali: Ridefinizione dei criteri di accreditamento e modalità di controllo delle strutture socio-sanitarie .....	158
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	161
5-02466 Magorno: Ritardo nella riorganizzazione del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria .....	158

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina: rappresentanti del Sindacato italiano veterinari di medicina pubblica (SIVeMP), del Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP), dell'Ordine dei veterinari della Sardegna, del Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pesti suine istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, del Centro di referenza nazionale per lo studio della malattia vescicolare suina istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, delle Unità di crisi nazionale e della regione Sardegna, del direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, dell'assessore alla sanità della regione Sardegna, nonché di rappresentanti delle regioni Campania e Calabria .....	158
AVVERTENZA .....	158

**XIII Agricoltura**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dei movimenti agricoli Associazione medici per l'ambiente (ISDE), Associazione rurale italiana (ARI), Centro internazionale Crocevia, Confederazione delle associazioni e sindacati liberi dei lavoratori europei (Confeuro), Coordinamento europeo Via Campesina, Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) e Rete Semi rurali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante la riforma della normativa nazionale sull'agricoltura biologica, della proposta di regolamento dell'Unione europea relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici	
---	--

(COM(2014) 180 final) e della Comunicazione della Commissione europea – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final) ...	163
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	163
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i> .....	169
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	170
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	170
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	176
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. COM(2014)180 final. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	172
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	175
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	177
DL 91/2014: Competitività. S. 1541 Governo (Parere alle Commissioni riunite 10 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	178
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	187
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 Causi (Parere alla VI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	179
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	188
Competitività settore agricolo. S. 1328 Governo (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	179
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	189
Delega lavoro. S. 1428 Governo (Parere alla 11 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	181
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	191
Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni. S. 1260 Puglisi (Parere alla 7 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	182
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	193
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i> .....	195
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	184
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	186

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Atto n. 92 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni) .....	197
ALLEGATO 1 (Proposte modificative alla proposta di parere dei relatori) .....	200
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	199

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	212
Audizione di rappresentanti di ADRAI-Associazione dirigenti Rai (Svolgimento e conclusione) .....	212
Audizione di rappresentanti di Fistel-CISL (Svolgimento e conclusione) .....	212
AVVERTENZA .....	213

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Umberto Postiglione (Svolgimento e conclusione) .....	214
AVVERTENZA .....	214

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Sui lavori della Commissione .....	215
Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione (Seguito dell'esame e conclusione) .....	215
ALLEGATO (Relazione sulle iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dell'economia reale del Paese approvata dalla Commissione) .....	217
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di rappresentanti di Confcommercio (Svolgimento e conclusione) .....	216
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	216

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	257
---	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,20



\*17SMC0002680\*